BOLLETTINO UFFICIALE

n. 26
DEL 29 GIUGNO 2011

Anno XLVIII n. 26

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 0138/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

pag. **8**

Decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 0139/Pres.

LR 18/1996, articolo 51, comma 1 bis. Nomina Ufficiale rogante aggiunto presso il Segretariato generale.

pag. **36**

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2011, n. 0140/Pres.

LR 30/1987, art. 23 bis, comma 7. Approvazione del Programma provinciale attuativo del Programma regionale di gestione per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica della Provincia di Udine.

pag. **37**

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2011, n. 0141/Pres.

LR 30/1987, art. 23 bis, comma 7. Approvazione del programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi della Provincia di Trieste.

pag. **112**

Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 0143/Pres.

LR 11/2009 art. 15 comma 7 sexies: regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo.

pag. **183**

Decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 21 aprile 2011, n. 363/PC/2011

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, comma 2 e articolo 33. Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria in atto nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. Autorizzazione di spesa per gli interventi urgenti ed indispensabili di protezione civile.

pag. **201**

Decreto del Direttore centrale attività produttive 28 aprile 2011, n. 557/PROD/SAGACI

Costituzione Commissione giudicatrice per l'espletamento della valutazione comparativa per l'affidamento di un incarico per lo svolgimento di adempimenti istruttori e tecnico-progettuali in relazione a pratiche contributive POR Fesr 2007 - 2013. Attività 4.1.a).

pag. **203**

Decreto del Direttore centrale attività produttive 16 maggio 2011, n. 622/PROD/SAGACI

Parziale modifica del decreto n. 557/PROD/SAGACI dd. 28 aprile 2011.

pag. **204**

Decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo 13 giugno 2011, n. 677/ISTR/2011

Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche anno scolastico 2011/2012: approvazione bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche e prenotazione risorse.

pag. **205**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 20 giugno 2011, n. 2145/LAVFOR.FP/2011

Legge regionale n. 76/1982: corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex DLgs. 81/2008). Approvazione proposte formative per l'a.f. 2010/2011. Sportello mese di maggio 2011.

pag. **209**

Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali 6 giugno 2011, n. 486/DC

Autorizzazione all'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone alla variazione del nulla osta emanato con decreto del Direttore centrale della salute e protezione sociale 24 novembre 2005, n. 949/SPS/PCO recante "Autorizzazione al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone all'impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata per uso diagnostico e terapeutico presso il Servizio di medicina nucleare".

pag. **212**

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 31 maggio 2011, n. 897/Fin

LR 17/2009, art. 4 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di Tolmezzo - Fm 64 mappale 112 (1480 mq).

pag. **215**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 maggio 2011, n. 1933/LAVFOR.FP

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni di arricchimento curricolare dei percorsi scolastici a valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azione 70 D - Scadenza avviso 12 aprile 2011.

pag. **215**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 9 giugno 2011, n. 2011/LAVFOR.FP

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni relative a voucher formativi per il sostegno all'iscrizione alle scuole di specializzazione post lauream - Anno accademico 2010/2011 - A valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azione 71 V - Scadenza avviso 15 aprile 2011.

pag. **222**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 giugno 2011, n. 2031/LAVFOR.FP

LR 76/82 - Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 - Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali). Mese di aprile 2011.

pag. **226**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 giugno 2011, n. 2062/LAVFOR.FP

LR 76/82 - Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 - Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali). Mese di maggio 2011.

pag. **227**

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 giugno 2011, n. 1003

Integrazione e modifica bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla "Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - Azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto n. 2 marzo 2011, n. 302.

pag. **228**

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 20 giugno 2011, n. 1008

Rettifica disponibilità finanziaria per le domande di pagamento a valere sulla "Misura 214- Pagamenti agro ambientali" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'annualità 2011, stabilite con decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 362 del 14 marzo 2011 (Bando Health Check).

pag. **229**

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 20 giugno 2011, n. 1014

Modifica dei termini per la presentazione agli uffici attuatori competenti del formato cartaceo delle "Domande di pagamento" per l'annualità 2011 a valere sulle misure a superficie del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, stabilite con i seguenti decreti: n. 361 n. 362 e n. 366 del 14 marzo 2011, n. 436 del 28 marzo 2011, n. 565 del 15 aprile 2011, n. 605 del 27 aprile 2011.

pag. **230**

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1073

POR FESR 2007-2013 - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico". Approvazione scheda attività.

pag. **232**

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1074

LR 6/2011 - Aggiornamento del Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

pag. **244**

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1082

LR 14/2010, art 21, comma 2. Dilazione della decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del capo II (Incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione).

pag. **247**

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1088

Programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Riapprovazione scheda attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto".

pag. **247**

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1090

Approvazione dello schema di convenzione avente ad oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all'attuazione del Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.

pag. **260**

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1093

Modifiche al bando approvato con DGR 1039/2010 avente ad oggetto: POR FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività e Occupazione - Attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", linea di intervento a) "Sviluppo competitivo delle PMI" - Approvazione del bando e della modulistica per la presentazione della domanda, con relativi allegati.

pag. **274**

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1097

Integrazioni al bando approvato con la DGR 116/2010 recante "POR FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività e Occupazione - Attività 1.1.a)2 settore industria - Approvazione del bando e degli alle-

gati (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia)".

pag. **309**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica -Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda del Comune di Vito d'Asio per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso potabile.

pag. **313**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica -Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Carrozzera Pupulin Alvaro per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso igienico ed assimilati.

pag. **313**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Dorigo Stefano e Rolando Ss per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3150).

pag. **313**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua - Centraline Leale 1 e Leale 2.

pag. **314**

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua uso idroelettrico (Centrale Cave del Predil).

pag. **314**

Protezione civile della Regione - Palmanova (UD)

Avviso dell'Assessore regionale alla Protezione civile di adozione dei limiti e delle percentuali relativi ai contributi a favore dei privati, delle imprese e degli Enti locali danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche del 18 settembre 2010.

pag. **315**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **315**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **316**

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **316**

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di vendita.

pag. **319**

AcegasAps Spa - Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo - Progettazione e preventivi - Trieste

Pubblicazione per estratto dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Trieste Area Pianificazione Territoriale Servizio Ambiente ed Energia prot. corr. n. 11 - 14730/75/10/II/prot. gen. 64242 dd. 21/04/2011. - RD 11.12.1933 n.1775 - LR 24/2006 e loro s.m.i. Autorizzazione alla costruzione di una nuova linea elettrica MT a 10 kV tra via Roma n.18 e via Machiavelli n.15 e ristrutturazione della cabina elettrica in via Machiavelli n. 15/C - Richiedente AcegasAps Spa.

pag. **319**

AcegasAps Spa - Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo - Progettazione e preventivi - Trieste

Pubblicazione per estratto dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Trieste Area Pianificazione Territoriale Servizio Ambiente ed Energia prot. corr. n. 11 - 15479-75/10/12 prot. gen. 67089 dd. 28/04/2011. - RD 11.12.1933 n.1775 - LR 24/2006 e loro s.m.i. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica MT/BT in località Contovello, fronte civico n. 528, presso il nuovo parcheggio comunale e allacciamento alla rete elettrica esistente. - Richiedente AcegasAps Spa.

pag. **320**

AcegasAps Spa - Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo - Progettazione e preventivi - Trieste

Pubblicazione per estratto dell'Autorizzazione alla Costruzione ed Esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Trieste Area Pianificazione Territoriale Servizio Ambiente ed Energia prot. corr. n. 11 - 17732-75/10/14 prot. gen. 77000 dd. 16/05/2011. - R.D. 11.12.1933 n.1775 - L.R. 24/2006 e loro s.m.i. Autorizzazione alla costruzione, trasmissione ed esercizio di una rete elettrica a MT alla tensione di 20 kV e di una nuova cabina elettrica in località Banne (p.c.n. 464/1 C.C. Banne) a Trieste, per l'allacciamento alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica ad olio vegetale. - Richiedente AcegasAps Spa.

pag. **321**

Associazione Intercomunale "Alta Carnia" - Ufficio per le espropriazioni

Lavori di realizzazione piazzole ecologiche per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - Frazione Lovea in Comune di Arta Terme. Decreto definitivo di esproprio n. 3700 del 31.05.2011 (Art. 23 e 24 del DPR 8 giugno 2001 n. 327).

pag. **321**

Associazione Intercomunale "Alta Carnia" - Ufficio per le espropriazioni

Lavori di realizzazione piazzole ecologiche per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - Frazione Lovea in Comune di Arta Terme. Ordinanza di deposito indennità di esproprio n. 4475 del 9.12.2010 (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327).

pag. **322**

Associazione intercomunale "Alta Val Degano - Val Pesarina" - Comune di Rigolato (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 13 al PRGC di Rigolato.

pag. **322**

Autorità di Bacino regionale del Friuli Venezia Giulia - Palmanova (UD)

Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/04/2011: approvazione conto consuntivo per l'anno 2010.

pag. **324**

Autorità di Bacino regionale del Friuli Venezia Giulia - Palmanova (UD)

Delibera del Comitato istituzione n. 3 di data 27 aprile 2011. Adozione del Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali.

pag. **325**

CAL1 Srl - Cividale del Friuli (UD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA dell' "Intervento di ripristino ambientale finalizzato al recupero ad uso agricolo della cava Macor" località Firmano, Comune di Premariacco (UD).

pag. **325**

Comune di Fanna (PN)

Estratto decreto costituzione servitù fognatura prot. n. 1642 del 18 aprile 2011. Lavori di costruzione di un tratto della fognatura comunale.

pag. **325**

Comune di Fanna (PN)

Estratto decreto costituzione servitù fognatura prot. n. 1643 del 18 aprile 2011. Lavori di costruzione della fognatura e dell'impianto di depurazione.

pag. **327**

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

pag. **330**

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di adozione della variante n. 43 PRGC.

pag. **330**

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di adozione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Azienda Agricola Fachin Fernanda".

pag. **330**

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 22 al PRGC.

pag. **331**

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 24 al PRGC.

pag. **331**

Comune di Maniago (PN)

Avviso di adozione variante al PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata denominato "San Rocco 2".

pag. **331**

Comune di Maniago (PN)

Avviso di adozione PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata denominato "Via Monte Canin - Vicolo Poffabro".

pag. **332**

Comune di Ruda (UD)

Estratto del decreto di esproprio n. 4942 del 13/06/2011 -Lavori di riqualificazione della piazza di Saciletto.

pag. **332**

Comune di Ruda (UD)

Estratto del decreto di esproprio n. 4943 del 13/06/2011 - Lavori di riqualificazione della piazza di Saciletto.

pag. **333**

Comune di Ruda (UD)

Estratto del decreto di esproprio n. 4944 del 13/06/2011 - Lavori di riqualificazione della piazza di Saciletto.

pag. **333**

Commissario Straordinario per il Recupero del Comprensorio Minerario di Cave del Predil - Tarvisio (UD)

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a VIA del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico con potenza nominale superiore a 100 kW in Comune di Tarvisio (UD) - Centralina Muda 2.

pag. **334**

Commissario Straordinario per il Recupero del Comprensorio Minerario di Cave del Predil - Tarvisio (UD)

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a VIA del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico con potenza nominale superiore a 100 kW in Comune di Tarvisio (UD) - Centralina Cave.

pag. **334**

Provincia di Udine

Lavori di realizzazione variante esterna all'abitato di Manzano. Decreto di esproprio 19/05/2011, n. 149.

pag. **335**

Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente delle professioni sanitaria infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - Area infermieristica.

pag. **335**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente veterinario.

pag. **344**

Provincia di Udine

Avviso di procedura comparativa per l'affidamento di n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di attività da svolgersi nell'ambito del FSE - "Sportelli di Conciliazione - Si.Con.Te".

pag. **354**

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_26_1_DPR_138_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 0138/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente "Disciplina organica dell'artigianato" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";
VISTO il proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0231/Pres. "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12";
RITENUTO di semplificare e razionalizzare la disciplina sui criteri e le modalità di concessione dei contributi alle imprese artigiane nel settore della ricerca, sviluppo ed innovazione, approvando un nuovo Regolamento in materia di concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002;
VISTO il testo del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12";
RITENUTO di emanare il suddetto regolamento;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1101;
VISTO il decreto del Vicedirettore centrale sostituto n. 897 della Direzione centrale attività produttive del 15 giugno 2011, con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, gli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1101;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi

dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

11_26_1_DPR_138_2_ALL1

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

SOMMARIO

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ
ART. 2 REGIME DI AIUTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ART. 3 DEFINIZIONI
ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

CAPO II – INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITÀ DI AIUTO

ART. 5 INIZIATIVE FINANZIABILI
ART. 6 SETTORI ESCLUSI
ART. 7 DIVIETO DI CUMULO
ART. 8 SPESE AMMISSIBILI
ART. 9 SPESE NON AMMISSIBILI
ART. 10 AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE
ART. 11 LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO
ART. 12 INTENSITÀ DELL'AIUTO

CAPO – III PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
ART. 15 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
ART. 16 VALUTAZIONE TECNICA E LIVELLO DEL PROGETTO

CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

ART. 17 EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

CAPO V – VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA

ART. 18 VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE

CAPO VI – PROROGA DELLA CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

ART. 19 PROROGHE
ART. 20 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
ART. 21 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
ART. 22 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

CAPO VII – LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 23 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
ART. 24 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO
ART. 25 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

CAPO VIII – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

ART. 26 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
ART. 27 VINCOLI DI DESTINAZIONE
ART. 28 CONFERMA DELLE AGEVOLAZIONI
ART. 29 ANNULLAMENTO, REVOCA E MODIFICHE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
ART. 30 CONTROLLI E VERIFICHE TECNICHE

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 31 RINVIO
ART. 32 RINVIO DINAMICO

ART. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 34 ABROGAZIONI
ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A:CAMPO APPLICAZIONE REG. (CE) N. 800/2008

ALLEGATO B:CAMPO APPLICAZIONE REG. (CE) N. 1998/2006

ALLEGATO C:CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PRIORITÀ

ALLEGATO D:SPESE PER IL PERSONALE - TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI

ALLEGATO E:ELENCO DEI COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TFUE (EX ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C) DEL TRATTATO CE)

ALLEGATO F:ELENCO DEI COMUNI DI MONTAGNA IN FASCIA C

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale.

art. 2 regime di aiuto e normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
a) legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), art. 53 bis, comma 1;
b) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
c) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento;
d) legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7;
e) deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo);
f) decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2009, n. 0374/Pres (Friuli Venezia Giulia – Aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato per l'intero periodo 2007-2013);
g) deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 111 (Approvazione del metodo per la determinazione forfetaria delle spese generali quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo);
h) decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011 n. 123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di

certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
b) sviluppo sperimentale:
1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;
3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
c) microimprese, piccole imprese e medie imprese: imprese che soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000);
d) organismo di ricerca: soggetto quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
e) collaborazione tra imprese: la realizzazione di un progetto unitario di ricerca e sviluppo da parte di almeno due imprese artigiane indipendenti;
f) costi diretti: spese direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese di personale, per la strumentazione e le attrezzature, per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti, per i materiali e le forniture e spese connesse all'ottenimento ed alla validazione dei brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
g) costi indiretti: spese non direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese generali per il funzionamento operativo dell'impresa, concernenti telefono, energia elettrica, riscaldamento, canoni di locazione immobiliare e cancelleria;
h) nuove imprese artigiane: imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo risultano iscritte all'Albo delle imprese artigiane da non più di ventiquattro mesi;

i) imprenditoria giovanile: imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni;
j) imprenditoria femminile: imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.
2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

art. 4 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/2002.
2. I soggetti di cui al comma 1, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'AIA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12/2002 ;
b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto;
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale;
e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
g) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività artigiana, così come registrata nella visura camerale, coerente con il progetto presentato.

CAPO II – INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITÀ DI AIUTO

art. 5 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere a) e b) e b bis) della legge regionale 12/2002, sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) 800/2008, le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:
a) progetti di ricerca industriale, di seguito denominati progetti di ricerca;
b) attività di sviluppo sperimentale, di seguito denominate progetti di sviluppo;
c) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione, di seguito denominati progetti di innovazione.
2. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 ed ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 è finanziabile il costo per la certificazione delle spese.

art. 6 settori esclusi

1. Ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 5, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato A.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 2 relative agli aiuti alla certificazione delle spese, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato B.

art. 7 divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 26/2005, con gli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

art. 8 spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese di personale dipendente per ricercatori, responsabile della ricerca, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto, mediante applicazione dei costi standard unitari, indicati nell'allegato D, al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario, per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo, la cui congruità, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto, è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato;
b) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum in relazione all'attività da svolgere, nella misura in cui sono impiegati nel progetto, mediante applicazione dei costi standard unitari indicati nell'allegato D, anche nel caso in cui gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa medesima. I costi standard sono applicati al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario, per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo, la cui congruità in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato;
c) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature specifiche, nuove di fabbrica e di software specialistici strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo solo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;
d) spese per la ricerca contrattuale, per le prestazioni di terzi, per i servizi di consulenza, per le competenze tecniche, per i brevetti e per i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino;
f) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare:
1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;
g) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) a f) ammessi a contributo, al netto delle spese generali medesime;
h) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10 per cento dell'investimento, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.
3. I costi ammissibili sono imputati al progetto di sviluppo al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere:
a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota;
b) dall'alienazione a terzi del prototipo o dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.
4. Nel caso di sfruttamento del prototipo, il recupero è calcolato percentualmente sull'investimento complessivo o sul valore delle singole voci di spesa che concorrono alla realizzazione del prototipo.
5. Per i progetti di ricerca e sviluppo, le attività di cui al comma 2, lettera d), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca.
6. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa, con la quale collabora come responsabile del progetto. In tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.
7. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:
a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:
1) consulenza gestionale;
2) assistenza tecnologica;
3) servizi di trasferimento di tecnologie;
4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;
b) relativamente ai servizi di supporto all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca o di sviluppo da realizzare.
8. Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo utilizzano l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.
9. Sono altresì ammissibili a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 5, comma 2 alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011.
10. La pertinenza e la congruità delle spese e l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale, nonché l'inquadramento delle stesse, in misura totale o parziale, nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione, sono oggetto di valutazione del Comitato.

art. 9 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:
a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale;
b) beni immobili, impianti generali, opere edili;
c) acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi;
d) noleggio o acquisizione in leasing di strumentazioni e di attrezzature;
e) scorte;
f) acquisto di beni o materiali usati;
g) la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado;
h) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, comma 9, consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f);
i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche, consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico, predisposizione della domanda di contributo, politiche di marketing, iniziative di pubblicità, studi di fattibilità, ricerche di mercato, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b);
j) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b);
k) canoni di manutenzione e assistenza;
l) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
m) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
n) spese per aggiornamento software.

art. 10 avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa.
2. Le imprese avviano l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo.
3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
4. Il progetto può avere una durata massima di trenta mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 19.
5. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione, specificata nella fattura o nella documentazione equipollente;
d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
6. Le imprese comunicano, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, la data di avvenuto avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 19, nei termini ivi previsti.
7. In difetto della comunicazione di cui al comma 6, l'ufficio competente assegna un ulteriore termine di quindici giorni per provvedere; qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato.

art. 11 limiti di spesa e di contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:
a) per i progetti di ricerca e di sviluppo:
1) 25.000 euro per le piccole e medie imprese;
2) 20.000 euro per le microimprese;
b) per i progetti di innovazione:
1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;
2) 10.000 euro per le microimprese.
2. Il contributo è revocato qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione sia inferiore ai limiti minimi previsti al comma 1.
3. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 400.000 euro. Tale limite può essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata.

art. 12 intensità dell'aiuto

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del:
a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;
b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.
2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensità massima dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:
a) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;
b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese artigiane indipendenti l'una dall'altra e nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto unitario realizzato in collaborazione.
3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.
5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

6. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'intensità massima di aiuto è fissata secondo i criteri e limiti di cui al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011.

CAPO – III PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

art. 13 presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presente alla Direzione centrale Attività Produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, in seguito denominato ufficio competente, a partire dal 1° gennaio fino al termine del 30 giugno; tali termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza purché inviate a mezzo raccomandata; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.
2. Le imprese presentano una sola domanda di contributo per ciascuna annualità e la domanda medesima può riguardare un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'articolo 5.
3. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte domande di contributo sono presentate contestualmente in una medesima busta recante la dicitura "progetto di collaborazione tra imprese".
4. Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di finanziamento su altri canali contributivi.
5. Le domande sono redatte on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto, bollato e corredato degli allegati previsti.
6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la domanda in formato cartaceo trasmessa con le modalità di cui al comma 1.
7. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato:
a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;
b) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare:
a) le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese;
b) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 7, lettera b);
d) la copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'allegato C e dell'eventuale maggiorazione della percentuale di aiuto;
e) la copia del contratto stipulato con le imprese che collaborano al progetto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della percentuale di aiuto.
9. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 7, lettera b).

art. 14 istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.
3. L'ufficio competente si riserva di richiedere chiarimenti ed integrazioni necessari alle valutazioni istruttorie.
4. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, viene istruita unicamente la prima domanda, facendosi riferimento al numero di protocollo in arrivo apposto dall'ufficio del protocollo.
5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

art. 15 concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita. L'ordine cronologico è determinato dal timbro di arrivo apposto dall'ufficio del protocollo; nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.
2. I contributi sono concessi, sentito il parere del Comitato, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo ovvero, nei casi di cui al comma 4, dalla data della deliberazione della Giunta regionale.
3. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; della mancata istruttoria è data comunicazione all'impresa entro il termine di cui al comma 2.
4. Le domande non istruite ai sensi del comma 3 possono essere finanziate con i fondi stanziati nell'anno successivo, su espressa indicazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 30 settembre dell'anno successivo a ciascuna annualità considerata. In caso contrario, le domande sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
6. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per la regolarizzazione o l'integrazione della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 14, comma 5.
7. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare. la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

art. 16 valutazione tecnica e livello del progetto

1. La valutazione tecnica del singolo progetto è effettuata in fase istruttoria dal Comitato, che esprime il proprio parere tecnico secondo i criteri indicati nell'allegato C riferiti ai contenuti, agli

obiettivi del progetto, alle caratteristiche ed alla localizzazione dell'impresa nelle zone di svantaggio socio-economico di cui agli allegati E ed F.
2. La valutazione di cui al comma 1 dà origine all'attribuzione di un punteggio che colloca il progetto in uno dei seguenti tre livelli di valore:
a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36: 80 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;
b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55: 90 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;
c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56: 100 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa.
3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 21 punti non sono ammessi.
4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata, può aggiornare in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, le percentuali del contributo di cui al comma 2 da applicarsi alle intensità massime di aiuto stabilite ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 12, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate.
5. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 1 dell'Allegato C e dalle lettere a) e b) del punto 5.
6. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle iniziative di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione.

CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

art. 17 erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.
2. La percentuale di cui al comma 1 può essere modificata dalla Giunta regionale, in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata, in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita.

CAPO V – VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA

art. 18 Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Il beneficiario del contributo è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo fatte salve le variazioni di costo intervenute ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h).
2. Le variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, relative alle singole voci di spesa, sono debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria e comunicate tempestivamente all'ufficio competente per l'eventuale approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Non sono in ogni caso ammissibili variazioni di costo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo, superiori al 30 per cento. Per le spese di personale, non sono ammissibili variazioni di costo superiori al 20 per cento per ciascun addetto ovvero, nel caso di richiesta di inserimento di nuovi addetti nel progetto, superiori al 20 per cento del costo complessivo delle spese di personale ammesse a contributo.

4. Non sono ammissibili a rendiconto le variazioni a consuntivo non approvate ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né l'aumento della quota di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili di cui all'articolo 5.

CAPO VI – PROROGA DELLA CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

art. 19 proroghe

1. La proroga del termine di avvio dell'iniziativa è ammessa una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, di cui all'articolo 10, comma 6.
2. L'impresa beneficiaria può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
3. Le proroghe dei termini di conclusione del progetto sono autorizzate dall'ufficio competente entro il limite massimo complessivo di sei mesi.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa comunicato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

art. 20 presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, comunicata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3.
2. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione.
3. La modulistica di presentazione della rendicontazione è compilata on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa.
4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la trasmissione della rendicontazione in formato cartaceo, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1.
5. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente in una medesima busta recante la dicitura "progetto di collaborazione tra imprese".
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive.
7. Ai sensi dell'articolo 15, commi da 1 a 4 della legge regionale 11/2009, su richiesta del beneficiario del contributo, contestualmente alla presentazione della rendicontazione delle spese, è disposta l'erogazione in via anticipata del contributo concesso, senza necessità di ulteriori garanzie e prima dell'avvio delle relative attività istruttorie, nella misura massima del 30%, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 17.

art. 21 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano, in particolare:
a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
b) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4 comma 2 lettere a), c), d), e) e g);
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'elenco e le ore lavorative dedicate da ciascuno degli addetti alla ricerca, documentate sinteticamente e quantificate nel diario della ricerca;
e) le coordinate bancarie nonché i dati richiesti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere c), d) e), f) e h) e comma 7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilità a contributo. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, la documentazione dei costi di inventario di magazzino è costituita dai buoni di prelievo.
3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 8, comma 9, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, pena la non ammissibilità a contributo.
4. Per i documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro, il pagamento avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.
5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del versamento. Sono ammissibili pagamenti cumulativi purché l'impresa documenti la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo di spesa.
6. Per i documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è consentito il pagamento effettuato con modalità diverse da quelle di cui al comma 4; in tal caso, il pagamento medesimo è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese, ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore, con dicitura <<pagato>>, firma, data e timbro del fornitore medesimo.
7. Entro il termine di rendicontazione di cui all'articolo 20, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

art. 22 certificazione delle spese

1. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 20, comma 3.
2. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa prevista all'articolo 21, comma 2.

CAPO VII – LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 23 liquidazione del contributo

1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del

contributo. L'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.
4. Il decreto di liquidazione del contributo è emanato dall'ufficio competente entro centoventi giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
7. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
8. In sede di liquidazione, l'ufficio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi di variazione previsti dall'articolo 24.

art. 24 rideterminazione del contributo concesso

1. Qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate, che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio addizionale in sede di valutazione del progetto, il punteggio è rideterminato e il contributo concesso è aggiornato nell'intensità di aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio comporti la variazione del livello di valutazione:
   a) criteri ambientali;
   b) progetto svolto in collaborazione con l'organismo di ricerca;
   c) brevettazione nell'ambito del progetto di ricerca e/o sviluppo;
   d) localizzazione della sede di realizzazione delle iniziative nelle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati E ed F.
2. Il contributo concesso è decurtato delle maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 2 nel caso in cui non sia realizzata la collaborazione con l'organismo di ricerca ovvero la collaborazione tra imprese.
3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 18.
4. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

art. 25 sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO VIII – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

art. 26 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 comma 2, lettere a), c), d), ed e) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2;
c) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6;
d) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 27, comma 1;
e) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18;
f) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
g) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 19;
h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 18 e 28;
i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;
k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
l) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
m) nel caso di cui all'articolo 22**,** conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 27 vincoli di destinazione

1. Per le iniziative di cui all'articolo 5, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere i seguenti requisiti, a partire dalla data di presentazione della domanda e fino alla data del provvedimento di liquidazione:
a) iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
b) mantenimento della sede o dell'unità locale attiva nel territorio regionale;
c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
d) mantenimento di una attività artigiana così come registrata nella visura camerale coerente con il progetto presentato.
2. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

Art. 28 conferma delle agevolazioni

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 27, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
4. L'impresa comunica tempestivamente all'ufficio competente, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione. Trova applicazione il comma 3.

Art. 29 annullamento, revoca e modifiche del provvedimento di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda;
b) sia decorso inutilmente il termine assegnato per la comunicazione della data di effettivo avvio e di conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 7;
c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 20, comma 1;
d) siano variate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, risultando lo stesso inferiore al punteggio minimo di 21 punti;
e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore ai limiti minimi previsti all'articolo 11, comma 1;
f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 50 per cento;
g) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b);
h) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 28.
3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero il contributo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
4. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 30 controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alle leggi regionali 12/2002 e 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).

Art. 32 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 33 norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di contributo sono presentate a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 settembre 2011.
2. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 5 paragrafo 3 e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006, in riferimento agli aiuti <<de minimis>> e nei limiti previsti dagli articoli 44, paragrafo 3 e dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, in riferimento agli aiuti in esenzione.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi alle domande di contributo presentate a valere sul decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 231 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12) continuano a trovare applicazione le disposizioni ivi previste.

Art. 34 abrogazioni

1. È abrogato il DPreg. 231/2009.

Art. 35 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A:
(Riferito all'articolo 6, comma 1)

Campo applicazione Reg. (CE) n. 800/2008

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
   a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
   b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
   a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
   b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
      1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
      2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
      3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
   c) alle imprese attive nel settore carboniero.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
   a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
   b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
   c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:

   a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

   b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

Allegato B:
(Riferito all'articolo 6, comma 2)

Campo applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. È considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Allegato C:

(Riferito all'articolo 13, comma 8, all'articolo 16, commi 1 e 5)

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PRIORITÀ

Criteri di valutazione	Punteggio	
1) Tipologia di intervento[1]:		
a) Progetti di ricerca industriale che prevedano anche la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale:		
- prevalenza di spesa per attività di ricerca:		
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	**min 56-65 max**	☐
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	**min 46-55 max**	☐
- prevalenza di spesa per attività di sviluppo sperimentale		
III) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	**min 36 max 45**	☐
IV) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	**min 26 max 35**	☐
b) Progetti di ricerca industriale		
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	**min 36 max 45**	☐
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	**min 26 max 35**	☐
c) Progetti di sviluppo sperimentale		
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	**min 26 max 35**	☐
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	**min 16 max 25**	☐
d) Progetti di innovazione concernenti servizi di consulenza in materia di innovazione	**min 16 max 25**	☐
2) Criteri ambientali[2]		
a) Progetti i cui risultati riguardano l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti e la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche	**min 1 max 5**	☐
b) Progetti i cui risultati riguardano il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	**min 1 max 5**	☐
3) Altri elementi di valutazione		
a) Progetto svolto in collaborazione con organismi di ricerca[3]	**min 4 max 8**	☐

1 I punteggi di cui ai criteri da a) a d) non sono cumulabili.

2 Nella relazione del progetto devono essere specificatamente descritte le ricadute positive in campo ambientale.

3 Allegare copia del contratto o del documento d'intesa con l'organismo di ricerca.

b) Nuovo brevetto da registrare[4]	**2**	☐
4) Caratteristiche dell'impresa		
a) Microimprese con meno di 10 ULA	**4**	☐
b) Nuova impresa artigiana[5]	**4**	☐
c) Imprenditoria giovanile[6]	**3**	☐
d) Imprenditoria femminile[7]	**3**	☐
5) Localizzazione in zone di svantaggio socio economico di cui agli Allegati E e F[8]		
a) Aree di cui all'articolo 107 3 c) del TFUE[9]	**3**	☐
b) Comuni di montagna appartenenti alla fascia C	**3**	☐

Il punteggio minimo per l'ammissibilità a contributo è pari a 21.

Il punteggio finale attribuito al singolo progetto determina l'intensità del contributo, collocando lo stesso in uno dei seguenti tre livelli di valore:
a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36;
b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55;
c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56.

[4] Nel progetto presentato devono essere previste le spese per l'ottenimento e la validazione dei brevetti.

[5] Imprese che risultano iscritte all'AIA da non più di 24 mesi.

[6] Imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni

[7] Imprese individuali gestite da donne o società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne.

[8] I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

[9] Ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) Trattato CE.

Allegato D:
(Riferito all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b)

SPESE PER IL PERSONALE
TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI

Personale dipendente dedicato al progetto	
A) Responsabile della ricerca:	Costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori	
Qualifica	Costo orario
A) Responsabile della ricerca	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Allegato E:
(Riferito all'articolo 16, comma 1 e all'articolo 24, comma 1)

Elenco dei Comuni rientranti nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE)

Provincia di Udine

Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Buia (sezioni di censimento: 7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32); Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Majano; Moggio Udinese; Osoppo; Ovaro; Paluzza; Pontebba; Ravascletto; Sauris; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo (sezioni di censimento: 3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44); Trasaghis; Venzone; Villa Santina; Zuglio; Chiopris-Viscone; Cividale Del Friuli (sezioni di censimento: 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91); Corno di Rosazzo; Manzano; Moimacco; Prepotto; San Giovanni al Natisone; San Pietro al Natisone; Cervignano del Friuli (Area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno); Lignano Sabbiadoro; Marano Lagunare; San Giorgio di Nogaro; Torviscosa.

Provincia di Gorizia

Medea; Romans D'Isonzo; Villesse; Doberdo' del Lago; Gorizia (Circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna); Grado (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon); Monfalcone (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo escluso il comune catastale di S. Polo); Ronchi Dei Legionari; Sagrado; Savogna D'Isonzo; Staranzano.

Provincia di Trieste:

Duino-Aurisina (Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo); Monrupino (Area ricompresa nell'Autoporto di Fernetti); Muggia; San Dorligo della Valle (Area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste «EZIT»); Sgonico; Trieste (Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbora-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste — per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste).

Allegato F:
(Riferito all'articolo 16, comma 1 e all'articolo 24, comma 1)

Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians	UD	
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza
Faedis	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castemonte
Pulfero	UD	
Ravascletto	UD	
Raveo	UD	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	
Tramonti di Sotto	PN	
Vito d'Asio	PN	

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_26_1_DPR_139_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 0139/Pres.

LR 18/1996, articolo 51, comma 1 bis. Nomina Ufficiale rogante aggiunto presso il Segretariato generale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, recante "Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 51, comma 1 bis, che pone in capo al Segretario generale della Presidenza della Regione le funzioni di Ufficiale rogante e prevede che la nomina di Ufficiali roganti aggiunti sia disposta con atto presidenziale;
VISTO il proprio decreto n. 0292/Pres. di data 31 dicembre 2010, con il quale si è provveduto alla ricognizione degli ufficiali roganti aggiunti operanti presso l'Amministrazione regionale e alla nomina dell'ufficiale rogante aggiunto per gli atti e i contratti di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;
ATTESO che l'Ufficiale rogante aggiunto operante presso il Segretariato generale esercita tale funzione anche per gli atti e i contratti di competenza delle strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale che ne sono sprovviste nonché, se richiesto, provvede alla rogazione degli atti e dei contratti degli Enti regionali;
ATTESO che solo alcune strutture organizzative direzionali sono provviste di ufficiale rogante aggiunto;
RILEVATO che, per le ragioni su esposte, il Segretariato generale della Presidenza della Regione riceve in forma pubblica un rilevante numero di atti e contratti;
RAVVISATA la necessità, per far fronte con efficacia ed efficienza all'esigenze connesse all'attività contrattuale dell'Amministrazione regionale, di nominare un ulteriore ufficiale rogante aggiunto presso il Segretariato generale;
CONSIDERATO che, per i compiti propri dell'incarico e la particolare specializzazione richiesta, il dott. Carlo Martone, categoria D specialista amministrativo economico attualmente in servizio presso il Segretariato Generale della Presidenza della Regione, risulta particolarmente idoneo alla nomina quale Ufficiale rogante aggiunto, tenuto conto della specifica preparazione come desumibile dai titoli di studio posseduti e della complessiva esperienza professionale da lui maturata nell'Amministrazione regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Il dott. Carlo Martone, categoria D specialista amministrativo economico in servizio presso il Segretariato generale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, comma 1 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, è nominato Ufficiale rogante aggiunto per gli atti e i contratti di competenza del Segretariato generale.
2. Il dott. Martone funge da Ufficiale rogante anche per gli atti e i contratti di competenza delle strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale sprovviste di ufficiale rogante aggiunto, nonché, se richiesto, per gli atti e i contratti degli Enti regionali.
3. Gli atti ricevuti dal qui nominato Ufficiale rogante aggiunto saranno iscritti nel repertorio degli atti dell'Amministrazione regionale e inseriti nella Raccolta ufficiale tenuti dal Segretariato generale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. Di dare atto che i seguenti dipendenti regionali esercitano le funzioni di ufficiale rogante aggiunto per gli atti e i contratti di competenza della struttura organizzativa direzionale a fianco di ciascuno indicata:
a) dott. Steno Dri - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
b) sig.ra Adriana Sampietro - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori

pubblici;
c) dott.ssa Cristiana Bobbio - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
d) dott. Stefano Pulcini - Segretariato generale;
e) sig. Fabio Richetti - Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_26_1_DPR_140_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2011, n. 0140/Pres.

LR 30/1987, art. 23 bis, comma 7. Approvazione del Programma provinciale attuativo del Programma regionale di gestione per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica della Provincia di Udine.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 199 comma 8 del decreto legislativo succitato che prevede l'adeguamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013;
CONSIDERATO che nel predetto articolo viene altresì specificato che i piani regionali vigenti, seppur redatti in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, restano in vigore fino al loro adeguamento;
VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 che prevede l'elaborazione e l'approvazione da parte delle Regioni di un apposito Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le competenze della Regione e delle Province rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l'adozione dei programmi provinciali di attuazione del Piano regionale;
VISTO l'articolo 8 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le procedure per la formazione ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti, in relazione alla necessità di corrispondere agli obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie;
VISTO il proprio decreto 20 novembre 2006, n. 0356/Pres., con il quale è stato approvato il Programma regionale di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica;
VISTA la nota prot. n. 2010/111667 di data 17 settembre 2010 con la quale la Provincia di Udine ha inviato copia della delibera n. 4 di data 24 febbraio 2010 di adozione del "Programma provinciale attuativo del Piano regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" e del Rapporto Ambientale;
CONSIDERATO che nella delibera n. 4/2010 la Provincia di Udine ha deliberato di adottare il "Programma provinciale attuativo del Piano regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica", del "Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS" e della "Relazione finalizzata alla Valutazione d'Incidenza", costituito da tre elaborati, uniti alla delibera stessa come parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 di recepimento della Direttiva europea 2001/42/CE concernente in particolare la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
CONSIDERATO che nella delibera n. 4/2010 la Provincia di Udine ha valutato che il "Programma provinciale attuativo del Piano regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica", deve essere assoggettato alla procedura di VAS, di cui al capo I della legge regionale 6 maggio 2005 n. 11, nonché alla procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
VALUTATO che la Provincia di Udine ha posto in atto un percorso di valutazione ambientale strategica che prevede le seguenti azioni:
- predisposizione da parte dell'ARPA della bozza del Programma, del rapporto ambientale e della relazione finalizzata alla valutazione d'incidenza

- adozione con delibera della Giunta provinciale n. 108 di data 4 maggio 2009 della documentazione presentata dall'ARPA
- avvio, in data 8 giugno 2009, della fase di consultazione pubblica prevista dall'articolo 23 bis della legge regionale 30/1987 con il deposito presso l'albo provinciale e la pubblicazione sul sito internet della provincia della documentazione adottata con delibera n. 108/2009
- invio, con nota prot. n. 75972/09 di data 10 giugno 2009, della documentazione approvata con delibera n. 108/2009 alla Direzione regionale Ambiente- Servizio VIA, alle A.S.S. n. 3 "Alto Friuli", n. 4 "Medio Friuli" e n. 5 "Bassa Friulana" per l'espressione del parere di competenza
- integrazione e modifica del Programma e del relativo Rapporto ambientale con le osservazioni pervenute dai soggetti competenti e dal pubblico
- presa d'atto, da parte della Giunta provinciale, del completamento della procedura di adozione del "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica" e suo invio alla Commissione Consiliare Ambiente per l'espressione del parere di competenza
- rilascio del parere favorevole della Commissione Consiliare Ambiente;

PRESO ATTO del Rapporto Ambientale relativo al "Programma provinciale attuativo del Piano regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica";
PRESO ATTO che con la delibera n. 4/2010 la Provincia di Udine ha adottato il "Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS" di cui sopra;
VALUTATO che la deliberazione stessa costituisce misura adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/2005, ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e regionali in materia di VAS;
VISTA la relazione di data 5 maggio 2011 del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Direzione centrale Ambiente, Energia e politiche per la Montagna con la quale si ritiene che il "Programma provinciale attuativo del Piano regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" della Provincia di Udine risponda ai requisiti previsti dalle Norme e dalle linee di indirizzo del Programma regionale;
RICORDATO che ai sensi dell'articolo 23 bis comma 7 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni il Programma provinciale di attuazione è approvato con decreto del Presidente della regione su conforme deliberazione della Giunta regionale;
RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni il "Programma provinciale attuativo del Piano regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" della Provincia di Udine;
VISTA la legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1021 di data 1 giugno 2011;

DECRETA

1. È approvato ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni il "Programma provinciale attuativo del Piano regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" della Provincia di Udine adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 di data 24 febbraio 2010.
Il programma è costituito da un unico elaborato conformato alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 di data 24 febbraio 2010 e trasmesso con nota prot. n. 2010/111667 di data 17 settembre 2010.
2. È stabilito che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_26_1_DPR_140_2_ALL1

PROVINCIA DI UDINE

Direzione d'Area Ambiente
Servizio Risorse Ambientali

Programma provinciale attuativo del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica

dicembre 2009

Approvato con Deliberazione della Giunta n. 108 del 4 maggio 2009

Adottato con Delibera del Consiglio

INDICE GENERALE

PREMESSA

INTRODUZIONE AL PIANO

1 OBIETTIVI E CONTENUTO DEL PROGRAMMA ATTUATIVO PROVINCIALE

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA
2.2 NORMATIVA NAZIONALE
2.3 NORMATIVA REGIONALE
2.4 NORMATIVA PROVINCIALE

3 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI

3.1 DEFINIZIONE DI UN METODO DI CALCOLO DEI RUB DA AVVIARE A DISCARICA

SEZIONE ANALITICA

4 LA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI IN PROVINCIA DI UDINE

4.1 AGGIORNAMENTO DEI DATI DI PRODUZIONE RELATIVI AI RIFIUTI URBANI IN PROVINCIA DI UDINE
4.2 BENCHMARKING: PRODUZIONE PRO-CAPITE DELLE PRINCIPALI FRAZIONI RUB E CONFRONTO CON ALTRE REALTÀ
4.3 ANALISI TERRITORIALE DI PRODUZIONE DEI RUB
4.3.1 Esperienze di raccolta separata secco umido spinta avviata nel 2008

5 LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI IN PROVINCIA DI UDINE

5.1 IL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO IN PROVINCIA DI UDINE
5.2 LE COLORAZIONI DEI CONTENITORI STRADALI PER LE RACCOLTE URBANE
5.3 SISTEMA GESTIONALE PRESENTE IN PROVINCIA DI UDINE
5.3.1 Nuovo impianto autorizzato
5.4 LA FILIERA DEL RIFIUTO URBANO BIODEGRADABILE: L'ANALISI DEI FLUSSI

6 L'ANDAMENTO DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI: ANALISI PREGRESSA E SCENARI PREVISIONALI

6.1 ANALISI STORICA DEL CONFERIMENTO DI RUB IN DISCARICA (ANNI 2002-2007)
6.2 SCENARIO 0: NESSUN INTERVENTO
6.3 SCENARIO 1: RACCOLTA SEPARATA DELLA FRAZIONE ORGANICA MEDIANTE CASSONETTO STRADALE
6.4 SCENARIO 2: RACCOLTA SEPARATA DELLA FRAZIONE ORGANICA MEDIANTE IL PORTA A PORTA
6.5 CONCLUSIONI SULL'ANALISI E SULLE PREVISIONI DEI RUB CONFERITI IN DISCARICA

SEZIONE PROGRAMMATICA

7 PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTO BIODEGRADABILE PRODOTTO

7.1 IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
7.2 AZIONI
7.3 PROMOZIONE DEGLI ECO-ACQUISTI
7.4 AZIONI

8 OTTIMIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

8.1 INTERCETTAZIONE DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI CON L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA SECCO - UMIDO

8.1.1 Raccolta differenziata presso utenze non domestiche

8.2 AZIONI

9 OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA IMPIANTISTICO DI RIFERIMENTO

9.1 AZIONI

10 INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

10.1 AZIONI

11 MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE

11.1 AZIONI

11.2 L'EVOLUZIONE ATTESA

12 SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI

13 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

14 ALLEGATI

PREMESSA

L'Unione Europea da alcuni anni a questa parte ha posto tra le sue priorità la riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica e più in generale la limitazione di impianti obsoleti, antieconomici e ambientalmente critici quali sono le discariche. All'interno di tale strategia un ruolo centrale è stato assegnato alla riduzione della quantità dei rifiuti putrescibili e biodegradabili prodotti dai cittadini e all'aumento della frazione separata dagli altri materiali che costituiscono i rifiuti urbani (vetro, plastica, carta, alluminio, ecc.). L'obiettivo è quello di incentivare da un lato il riutilizzo della frazione organica nel compostaggio domestico o in attività affini e dall'altro di migliorare la qualità della frazione secca destinata al recupero.
Questi principi sono stati inizialmente declinati dalla Direttiva Comunitaria 1999/31/CE, ripresi poi nel nostro paese dal D.Lgs. n. 36 del 13.1.2003 e recepiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel "Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0356/Pres di data 20.11.2006.
La Provincia di Udine con questo Programma vuole dare attuazione al piano regionale e contribuire attivamente alla soluzione del problema ambientale stabilendo regole e procedure certe per la gestione e lo smaltimento di questa categoria di rifiuti.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Dott. Enio Decorte

INTRODUZIONE AL PIANO

Nell'ottica della riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica la disciplina comunitaria e nazionale prevede il perseguimento di tre obiettivi fondamentali:

- ***quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), b), c) del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. relativi alla riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica: le annualità di riferimento per il raggiungimento in ogni singolo Ambito Territoriale degli obiettivi di conferimento espressi in kg/anno per abitante in Italia sono state fissate al 2008 (173 kg/anno per abitante), 2011 (115 kg/anno per abitante), 2018 (81 kg/anno per abitante);***
- ***la non ammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI (Potere Calorifico Inferiore) > di 13.000 kJ/kg a partire dal 31/12/2009, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p) dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;***
- ***la collocazione in discarica dei soli rifiuti trattati, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i..***

Obiettivo generale della programmazione in materia è quindi quello di pervenire alla graduale riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica, favorendo il recupero di materia e di energia. Tale riduzione progressiva permette di limitare i problemi legati alla putrescibilità di questa frazione dei rifiuti. La sostanza organica, infatti, fermentando in condizioni anaerobiche, ha come conseguenza la produzione di biogas e di percolato ad elevato carico azotato, che a sua volta può causare la necessità di apportare rimodellamenti periodici al profilo della discarica che possono mettere a repentaglio l'efficacia ad esempio delle linee di drenaggio del biogas. Quest'ultimo, in particolare, contribuisce in maniera determinante alla formazione complessiva dell'effetto serra. Il percolato infine potrebbe divenire causa di inquinamento delle falde acquifere.
Da questo quadro di riferimento scaturiscono i vincoli e si delineano gli interventi attuabili a livello provinciale sulla base delle specifiche competenze attribuite alla Provincia.

1 Obiettivi e contenuto del programma attuativo provinciale

Il *Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica*, approvato con D.P.G.R. del 20 novembre 2006, n. 356 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 dell'11 dicembre 2006 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 6 dicembre 2006), stabilisce che compete alle Province la programmazione necessaria a dare attuazione alle finalità ed ai contenuti del Programma regionale stesso.
In particolare gli strumenti pubblici che la Regione invita le Province ad adottare e promuovere, eventualmente coordinati fra loro, sono:

1) *coinvolgere le Amministrazioni comunali al fine di promuovere la riduzione del rifiuto urbano biodegradabile (RUB) conferito al servizio pubblico di raccolta ed in particolare delle frazioni costituite dai rifiuti di alimenti e rifiuti di giardini attraverso:*
   - *l'incentivazione della pratica del compostaggio domestico;*
   - *la promozione delle raccolte differenziate secco-umido presso le singole utenze;*
   - *l'aumento della raccolta differenziata presso i mercati;*
   - *la creazione di aree di raccolta per il legno, gli oli vegetali ed altri rifiuti biodegradabili nelle ecopiazzole.*
2) *coinvolgere gli Enti locali al fine di incentivare la raccolta differenziata nelle scuole e nelle grandi mense;*
3) *promuovere il Green Public Procurement (GPP) ovvero gli "acquisti verdi" nelle pubbliche amministrazioni;*
4) *rendere omogenei su tutto il territorio regionale, e quindi a livello dei vari A.T.O., i metodi* di lettura e monitoraggio (anche informatico) delle performances ambientali.

Il presente Programma pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Programma regionale, si compone delle seguenti parti:

- SEZIONE INTRODUTTIVA: dedicata alla descrizione degli obiettivi e dei contenuti del programma, alla costruzione del quadro normativo di riferimento, alla descrizione dei rifiuti urbani biodegradabili e delle loro caratteristiche, alla definizione del metodo di calcolo del RUB conferito in discarica.
- SEZIONE ANALITICA: tratta l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi alla produzione ed alla gestione dei rifiuti urbani biodegradabili, con particolari approfondimenti riguardo ai sistemi di raccolta attivi sul territorio provinciale, allo stato di fatto dell'impiantistica finalizzata al trattamento o allo smaltimento. I dati di produzione e gestione elaborati sono stati messi a disposizione dall'ARPA FVG, dai Comuni e dagli Enti gestori.
- SEZIONE PROGRAMMATICA: descrive le azioni e gli strumenti di attuazione delle stesse, che l'Amministrazione provinciale intende mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi di legge.

Il presente Programma è parte integrante del Programma provinciale di Attuazione del Piano regionale per la Gestione Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani.

2 Inquadramento normativo

2.1 Normativa comunitaria

La direttiva *1999/31/CE "relativa alle discariche di rifiuti"* rappresenta il punto di riferimento normativo che introduce l'obbligo di pianificare la riduzione del rifiuto biodegradabile in discarica.
L'obiettivo che tale norma si prefigge di raggiungere è quello di prevenire o ridurre il prima possibile gli effetti negativi sull'ambiente ed in particolar modo l'inquinamento delle acque superficiali e profonde, del suolo e dell'aria nonché sull'ambiente globale, incluso l'effetto serra, determinati dalla discarica durante l'intero ciclo di vita. A tal fine la direttiva introduce requisiti tecnici di riferimento e precisi disposizioni sui rifiuti e sulle discariche.

2.2 Normativa nazionale

I concetti espressi a livello comunitario sono stati recepiti a livello nazionale con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.*
L'articolo 5, in particolare, prevede che:
"*1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:*

a. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b. entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c. entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

3. Le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio."

Per la stesura del presente programma si è fatto inoltre riferimento al "Documento interregionale per la predisposizione del programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da smaltire in discarica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 36/2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 4 marzo 2004" (d'ora in poi definito come documento interregionale).

L'art. 205 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce inoltre che "*in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:*

a. almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b. almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c. *almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.*"

L'art. 1, comma 1108 della L. 296/06 stabilisce infine che "*Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali:*

a. almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b. almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c. *almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.*"

2.3 Normativa regionale

Le normative regionali in materia di rifiuti hanno valenza generale. Le principali leggi di riferimento per la gestione dei rifiuti sono:

- *Legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti"*. Questa norma, dall'epoca della sua emanazione, è stata modificata ed integrata da una serie di ulteriori provvedimenti normativi regionali che hanno aggiornato il testo legislativo alle disposizioni nazionali;
- D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. *Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti*;
- *Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 "Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate"*, che aggiorna ed adegua alla legge nazionale la L.R. 30/87.

2.4 Normativa provinciale

La già citata Legge regionale n. 30/1987 e s.m.i. definisce le competenze della Regione e delle Province rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti e la predisposizione e l'adozione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale.

Il presente documento costituisce l'attuazione del Programma regionale per la riduzione del rifiuti biodegradabili in discarica, che a sua volta è parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

3 Definizioni e caratteristiche dei rifiuti urbani biodegradabili

La definizione di rifiuti biodegradabili, stabilita dall'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n° 36/2003 è: *"…qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica e anaerobica …".*
Si tratta di frazioni percentualmente rilevanti nella composizione dei rifiuti, il cui trattamento in filiere dedicate genera risultati positivi sia in termini di recupero di materia che di energia, in sintonia con quanto previsto dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[1]. Per l'identificazione più dettagliata dei rifiuti urbani biodegradabili si è fatto riferimento a quanto definito dalle linee guida concordate tra le Regioni ed espresse nel *"Documento interregionale per la predisposizione del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 36/03",* elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed approvato il 4 marzo 2004. Si tratta di uno strumento di indirizzo contenente le linee guida per l'omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale dei programmi attuativi.
In tale documento vengono considerati rifiuti urbani biodegradabili (RUB) sei tipologie merceologiche di rifiuti che vengono riportate nella tabella successiva contraddistinte dalla classificazione CER, così come definita dalla Decisione 2000/532/CE e modificata dalle successive Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Tipologia merceologica	Codice CER	Descrizione codice CER
Rifiuti di alimenti (Umido)	**20 01 08**	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*
	20 01 25	*oli e grassi commestibili*
	20 03 02	*Rifiuti dei mercati*
Rifiuti da giardini (Verde)	**20 02 01**	*Rifiuti biodegradabili*
Rifiuti di carta e cartone	**20 01 01**	*Carta e cartone*
	15 01 01	*Imballaggi in carta e cartone*
Rifiuti di legno	**20 01 38**	*Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
	15 01 03	*Imballaggi in legno*
Rifiuti di tessili naturali	**20 01 11**	*Prodotti tessili*
	20 01 10	*Abbigliamento*
	15 01 09	*Imballaggi in materiale tessile*
Rifiuti di pannolini e assorbenti		*non esiste un codice specifico per tale tipologia di rifiuti che generalmente rimangono nei rifiuti urbani indifferenziati CER 20 03 01*

Tabella 1: Tipologie di rifiuti urbani biodegradabili considerati dal Programma

Inoltre è stato considerato anche il multimateriale (CER 15 01 06 *imballaggi in materiali misti* e CER 20 01 99 *altre frazioni non specificate altrimenti*).

[1] Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

3.1 Definizione di un metodo di calcolo dei RUB da avviare a discarica

Un corretto campionamento ed una successiva analisi, secondo criteri codificati, sono gli strumenti idonei ad identificare i quantitativi di rifiuto urbano biodegradabile collocato in discarica e permettono di verificare il rispetto dei limiti di conferimento alle tre scadenze temporali previste dalla normativa (art. 5, D.Lgs. 36/03). In mancanza di campionamenti ed analisi effettuate sul territorio, nel documento interregionale, sulla base di analisi merceologiche effettuate a livello nazionale, è stato definito cautelativamente che la concentrazione di RUB nel rifiuto urbano ammonta al 65%, comprensivo di tutte le frazioni merceologiche considerate RUB per definizione. In Tabella 2 è rappresentato il contributo delle diverse frazioni biodegradabili che contribuiscono al raggiungimento del 65% di RUB nel totale dei rifiuti urbani prodotti.

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	QUOTA
Rifiuti di alimenti	Materiale organico da cucina + Grandi utenze selezionato + Sottovaglio	22,9%
Rifiuti di giardini	Materiale organico da giardino	15,0%
Rifiuti di carta e cartone	Giornali + Carta mista + Cartoni	20,64%
Rifiuti di legno	Legno	0,9%
Rifiuti tessili naturali	Indumenti tessili	2,5%
Pannolini e assorbenti	Pannolini	3,0%

Tabella 2 – Contributo delle singole frazioni RUB al totale RUB
(Fonte: Presentazione del Programma RUB del Veneto)

Per il calcolo del RUB nel presente Programma si è tenuto conto anche dei rifiuti tessili, senza far distinzione tra fibre naturali e sintetiche. Per quanto riguarda i pannolini e gli assorbenti si evidenzia invece che non sono stati tenuti in considerazione, come frazioni separate, in quanto non sono oggetto di raccolta differenziata. Questi rifiuti non hanno codice specifico e vengono computati nella voce CER 20.03.01 *rifiuti urbani indifferenziati*.

Ciò premesso, si è costruito un algoritmo di calcolo del RUB smaltito a discarica a partire dal metodo previsto nel Documento Interregionale di supporto.

Il calcolo della frazione biodegradabile avviata in discarica pertanto si basa sulle seguenti considerazioni, in sintonia con quanto già descritto dal Programma Regionale:

1. Calcolo del 65% del totale dei rifiuti urbani prodotti al fine di stabilire il quantitativo di rifiuti biodegradabili contenuti nel totale dei rifiuti urbani prodotti: tale quantitativo rappresenta il *totale teorico dei rifiuti urbani biodegradabili.*

$$RUB_{Teorici} \equiv 0.65 * RU_{Totali}$$

2. Verifica del quantitativo di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in maniera differenziata ($RUB_{Differenziati}$), facendo riferimento ai dati certificati dalla Sezione regionale del Catasto di ARPA FVG. Per il calcolo sono state considerate le categorie di rifiuti urbani riportate in Tabella 1 compreso il multimateriale. Il Documento Interregionale considera tale quantitativo al netto degli scarti degli impianti di recupero avviati a discarica. I dati al momento disponibili non sono però sufficienti a stimare tale quantitativo; inoltre, secondo la metodologia applicata da ISPRA[2] (ex APAT), le raccolte monomateriale delle frazioni organiche, data l'elevata purezza merceologica generalmente osservata a livello nazionale, sono da computare nella loro totalità[3]. Quindi la quantità di $RUB_{Differenziati}$ non è stata calcolata al netto degli scarti.

$$\boldsymbol{RUB_{Differenziati}}$$

3. Calcolo della differenza tra il valore stimato di $RUB_{Teorici}$ e il quantitativo di $RUB_{Differenziati}$. Il valore ottenuto rappresenta il quantitativo di rifiuti urbani biodegradabili residui ancora presenti nel rifiuto indifferenziato.

$$\boldsymbol{RUB_{Residui} \equiv RUB_{Teorici} - RUB_{Differenziati}}$$

4. Scorporo della parte del RUB presente nell'indifferenziato avviata alla combustione o al trattamento meccanico biologico[4] da sottrarre al RUB residuo. Quest'ultimo passaggio non può essere basato sul 65% del totale, adottato nella fase iniziale del calcolo, perché la raccolta differenziata modifica la composizione merceologica del rifiuto. Per determinare la nuova percentuale (percentuale di ricomposizione), è stato eseguito il rapporto tra il RUB residuo e il quantitativo di rifiuto indifferenziato (calcolato moltiplicando il rifiuto urbano per il complemento a 100 della percentuale di raccolta differenziata). Tale valore ottenuto rappresenta la frazione biodegradabile presente nell'indifferenziato.

$$RU_{Indifferenziati} = RU_{Totali} * (100 - \%RU_{Differenziati}) \div 100$$

$$\%RUB_{Indifferenziati} = \frac{RUB_{Residui}}{RU_{Indifferenziati}} * 100$$

5. Verifica del quantitativo di Rifiuti Indifferenziati, comprendenti quindi anche una percentuale di biodegradabile, inviati a combustione e trattamento. Entrambi questi valori vengono ricavati dai MUD presentati dagli impianti.

$$\boldsymbol{RI_{Combustione} \quad RI_{Trattamento}}$$

---

[2] ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

[3] Si veda Rapporto rifiuti 2003 e Rapporto rifiuti 2004 di APAT ed ONR, Sezione Rifiuti Urbani, paragrafo "Procedura di calcolo della quota di raccolta differenziata"

[4] In provincia di Udine attualmente operano esclusivamente impianti di compostaggio e di trattamento meccanico/biologico

6. Calcolo del quantitativo di RUB avviato a combustione e del quantitativo di RUB avviato a trattamento.

$$RUB_{Combustione} = \frac{\%RUB_{Indifferenziati} * RI_{Combustione}}{100}$$

$$RUB_{Trattamento} = \frac{\%RUB_{Indifferenziati} * RI_{Trattamento}}{100}$$

7. E'stato scelto di considerare gli scarti degli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati non specificati merceologicamente come RUB al 65%, secondo un principio di prudenza e in linea con le analisi svolte dagli impianti sulla composizione dei rifiuti in ingresso. A questi vengono sommati come RUB i compost fuori specifica.

$$ScartiRUB_{Trattamento} = Scarti_{Trattamento} * 0{,}65 + Compost_{fuorispecifica}$$

8. Per il calcolo dei Rifiuti Urbani Biodegradabili destinati a discarica, si è provveduto quindi alla somma algebrica delle seguenti componenti:

$$RUB_{Discarica} = RUB_{Residuo} - (RUB_{Trattamento} + RUB_{Combustione}) + ScartiRUB_{Trattamento}$$

L'algoritmo di calcolo viene qui ripreso in Tabella 3 per dare illustrazione dei passaggi seguiti nella quantificazione dei RUB avviati a discarica. Lo stesso verrà successivamente calcolato in base ai dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani prodotti in Provincia di Udine.

INDICATORI	OPERAZIONE
Rifiuto urbano totale	A
% Raccolta differenziata	B
RUB teorico	C = 0,65*A
RUB separato tramite raccolta differenziata	D
RUB residuo	E = C – D
Rifiuto Indifferenziato	F = A*(100 - B)/100
% RUB nel rifiuto indifferenziato (ricomposizione)	G = E/F*100
Rifiuto indifferenziato avviato a trattamento	I_1
RUB avviato a trattamento	$H = G*I_1/100$
Rifiuto indifferenziato avviato a combustione	I_2
RUB avviato a combustione	$J = G*I_2/100$
Scarti dei RUB separati tramite RD	$K_1 = 0,06*D$
Scarti dei RUB separati tramite trattamento *(viene considerato RUB il 65% dello scarto prodotto dall'impianto e avviato a discarica)*	K_2
Scarti dei RUB avviati a discarica	$K_3 = K_1 + K_2$
RUB avviato in discarica	$L = E – (H + J) + K_3$
Numero abitanti	M
RUB pro capite avviato in discarica	N = L/M

Tabella 3– Scomposizione algoritmo di calcolo RUB

SEZIONE ANALITICA

4 La produzione di rifiuti urbani biodegradabili in Provincia di Udine

Al fine di elaborare un andamento previsionale della produzione di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) e del loro conferimento in discarica, si è partiti dall'analisi dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani ricavati dalla banca dati messa a disposizione dalla Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti, istituita presso ARPA FVG. Sulla base di queste informazioni è stato possibile quantificare la frazione organica ancora destinata in discarica e ipotizzare gli scenari futuri; ciò al fine di verificare il rispetto degli obiettivi dell'art. 5 del D.Lgs. 36/03 e di predisporre le azioni più idonee per l'intercettazione delle frazioni biodegradabili ancora smaltite. Gli anni considerati vanno dal 2002 al 2007.

4.1 Aggiornamento dei dati di produzione relativi ai rifiuti urbani in Provincia di Udine

La *produzione complessiva di rifiuti urbani (RU)* registrata in provincia di Udine negli ultimi anni è indicata in Tabella 4 e nel Grafico 1, da cui si desume che il trend relativo alla produzione totale è di lenta crescita, quasi di stasi, mentre per quanto concerne la quantità di rifiuti indifferenziati emerge un comportamento antitetico con una costante decrescita.

ANNO	TOTALE RU	TOTALE INDIFFERENZIATI	TOTALE DIFFERENZIATI	RD (%)	PRO CAPITE [KG/ABITANTE X ANNO]	ABITANTI
2002	263.904,175	189.096,125	74.808,050	28,35	505,375	522.195
2003	252.972,145	176.849,446	76.122,699	30,09	484,167	522.489
2004	272.116,543	184.849,717	87.266,826	32,07	515,132	528.246
2005	270.045,358	178.274,447	91.770,911	33,98	509,701	529.811
2006	277.365,987	184.000,792	93.365,195	33,66	521,798	531.558
2007	277.422,311	179.567,775	97.854,536	35,27	517,596	536.352

Tabella 4 - Indicatori sui rifiuti urbani in Provincia di Udine
(Fonte dati: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

La raccolta differenziata in Provincia di Udine ha raggiunto, nel 2007, una percentuale del 35,27%, appena superiore all'obiettivo del 35% previsto per il 2006 dal D.Lgs. n. 152/2006, ma inferiore a quello del 40% previsto per il 2007 dalla L. n. 296/2006.
Il trend della raccolta differenziata in Provincia di Udine negli ultimi anni è stato sempre crescente, come evidenziato nel Grafico 2, e nel 2007 si attesta appena al di sotto della media regionale (36,79%) e superiore solo al valore raggiunto dalla Provincia di Trieste.

Grafico 1 - Produzione di Rifiuti Urbani in Provincia di Udine, anni 2002-2007
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Grafico 2 - Andamento della Raccolta differenziata in regione, anni 2002-2007
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

4.2 Benchmarking: produzione pro-capite delle principali frazioni RUB e confronto con altre realtà

Sulla base dei dati disponibili è stata fatta un'analisi della raccolta differenziata di alcune frazioni di RUB (organico, verde, carta, legno) raccolte in Provincia di Udine negli anni 2002-2007. Ciò permette di comprendere le dinamiche di raccolta delle diverse frazioni di RUB nel tempo e valutarne il margine di miglioramento. Tale analisi viene fatta confrontando il quantitativo pro-capite raccolto con il valore potenziale di raccolta della singola frazione utilizzando le percentuali merceologiche riportate nella Tabella 2 del Paragrafo 3.1.
Analizzando i grafici relativi all'andamento della raccolta pro-capite della frazione organica (Grafico 3), del verde (Grafico 4), della carta e cartone (Grafico 5) e del legno (Grafico 6) emerge che negli anni c'è stato un evidente incremento della raccolta del rifiuto verde e della carta, mentre rimane molto bassa la raccolta pro-capite dell'organico; se quindi per le prime due frazioni esiste un buon margine di miglioramento per quanto riguarda la loro raccolta differenziata, tale margine diventa molto ampio per quanto concerne la frazione organica.
Discorso a parte va fatto per il legno, che presenta negli anni un andamento crescente superiore al valore teorico; ciò è dovuto probabilmente alla raccolta di materiale legnoso prodotto da aziende ed assimilato ai rifiuti urbani.

Grafico 3 - Andamento pro-capite della frazione organica (CER 20 01 08) raccolto in modo differenziato in Provincia di Udine, anni 2002-2007
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Grafico 4 - Andamento pro-capite della frazione verde (CER 20 02 01) raccolto in modo differenziato in Provincia di Udine, anni 2002-2007
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Grafico 5 - Andamento pro-capite della frazione carta e cartone (CER 20 01 01 e 15 01 01) raccolto in modo differenziato in Provincia di Udine, anni 2002-2007
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Grafico 6 - Andamento pro-capite della frazione legno (CER 20 01 38 e 15 01 03) raccolta in modo differenziato in Provincia di Udine, anni 2002-2007
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Per quanto riguarda la raccolta delle frazioni appena esaminate è stata fatta un'ulteriore analisi di confronto con altri territori. Tale confronto, finalizzato alla conoscenza per il miglioramento, viene comunemente definito benchmarking e permette, una volta individuate realtà simili e virtuose, di evidenziare le soluzioni concrete e vincenti per affrontare il problema in esame.
A tal fine sono state considerate:

- le province più virtuose presenti sul territorio regionale: Pordenone e Gorizia,
- realtà simili dal punto di vista della morfologia territoriale: Provincia di Piacenza,
- realtà particolarmente avanzate: le province della vicina Regione del Veneto.

Nei grafici seguenti viene pertanto riportato il confronto con le Province di Pordenone e di Gorizia, con la Provincia di Piacenza e con le province venete per quel che riguarda la frazione organica (Grafico 7), la frazione verde (Grafico 8), la carta ed il cartone (Grafico 9) ed il legno (Grafico 10). In quest'ultimo caso i dati per le Province venete non sono disponibili in quanto la quantità di legno raccolta in modo differenziato non viene elaborata singolarmente dall'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV.
Come è evidente anche da questi grafici, in Provincia di Udine esiste un ampio margine di miglioramento soprattutto per la frazione organica dei rifiuti urbani che si attesta ad appena il 3,5 kg/ab/anno contro i 14 della Provincia di Piacenza e valori superiori a 30 kg/ab/anno di tutte le province venete.

Grafico 7 - Raccolta differenziata pro-capite della frazione organica - confronto con la Provincia di Piacenza e con le Province venete, Anno 2007
(Fonte dati: Piacenza – ARPA Emilia Romagna, Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza; Veneto – ARPAV, Osservatorio Regionale Rifiuti; Udine, Gorizia e Pordenone – ARPA FVG, Sezione Regionale del Catasto Rifiuti. Elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Grafico 8 - Raccolta differenziata pro-capite della frazione verde - confronto con la Provincia di Piacenza e con le Province venete, Anno 2007
(Fonte dati: Piacenza – ARPA Emilia Romagna, Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza; Veneto – ARPAV, Osservatorio Regionale Rifiuti; Udine, Gorizia e Pordenone – ARPA FVG,

Sezione Regionale del Catasto Rifiuti. Elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Grafico 9 - Raccolta differenziata pro-capite della frazione carta e cartone - confronto con la Provincia di Piacenza e con le Province venete, Anno 2007
(Fonte dati: Piacenza – ARPA Emilia Romagna, Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza; Veneto – ARPAV, Osservatorio Regionale Rifiuti; Udine, Gorizia e Pordenone – ARPA FVG, Sezione Regionale del Catasto Rifiuti. Elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Grafico 10 - Raccolta differenziata pro-capite della frazione legno - confronto con la Provincia di Piacenza e con le Province venete, Anno 2007

(Fonte dati: Piacenza – ARPA Emilia Romagna, Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza; Veneto – ARPAV, Osservatorio Regionale Rifiuti; Udine, Gorizia e Pordenone – ARPA FVG, Sezione Regionale del Catasto Rifiuti. Elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

4.3 Analisi territoriale di produzione dei RUB

La produzione dei rifiuti urbani biodegradabili è correlata ai sistemi di raccolta differenziata utilizzati dai soggetti gestori, alla cultura e agli aspetti territoriali e socio-economici caratterizzanti le diverse aree della Provincia; l'analisi di correlazione tra la produzione pro-capite di rifiuti urbani e di rifiuti organici (Grafico 11), del verde (Grafico 12), di carte e cartone (Grafico 13) e la percentuale di raccolta differenziata[5] evidenzia come i suddetti fattori determinino la raccolta differenziata dei RUB sul territorio provinciale[6].
Per quanto riguarda la frazione organica (Grafico 11) è evidente che, rispetto alla produzione pro-capite totale, la quantità raccolta è bassissima e prossima ai 0 kg/abitante. Dal punto di vista del territorio non emergono differenze significative, se non per alcuni comuni gestiti da A&T2000 e nel comune di Udine dove nel 2007 è iniziata la separazione della frazione umida.

Grafico 11 - Correlazione tra produzione pro-capite di rifiuti urbani e rifiuti organici (umido) e percentuale di raccolta differenziata, Anno 2007
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

---

[5] Nei tre grafici non è stato rappresentato il Comune di Lignano Sabbiadoro in quanto l'affluenza turistica che caratterizza tale Comune comporta una produzione pro-capite di rifiuti troppo alta (2.443 kg/abitante nell'anno 2007) per essere rappresentata nella scala scelta per la realizzazione dei grafici stessi.
[6] I dati di base per l'analisi di correlazione sono riportati in allegato 4.

Per quanto concerne la frazione verde (Grafico 12) si evidenzia che alcune realtà territoriali (comuni gestiti da A&T2000, CSR e Udine) presentano una raccolta del verde maggiore rispetto ad alcuni territori dove il tasso di raccolta è ancora basso (Comuni della Comunità Collinare e della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale) e ad altri dove la raccolta del verde è prossima allo zero (tutti gli altri comuni).
È doveroso evidenziare che la raccolta del verde può essere influenzata anche dal compostaggio domestico che potrebbe sottrarre quantitativi importanti alle raccolte.

Grafico 12 - Correlazione tra produzione pro-capite di rifiuti urbani e frazione verde e percentuale di raccolta differenziata, Anno 2007
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Infine, per quanto riguarda carta e cartone (Grafico 13), a fronte di una raccolta separata di questa frazione merceologica in quasi tutta la Provincia, si possono notare due raggruppamenti: il primo composto principalmente dal comune di Udine, di Tricesimo, di Tavagnacco, dai comuni gestiti da A&T2000, dal CSR e dalla Comunità Collinare, dove si ha una maggiore differenziazione di questi rifiuti, e gli altri appartenenti alle Comunità Montane dove la raccolta è più bassa.

Grafico 13 - Correlazione tra produzione pro-capite di rifiuti urbani e carta e cartone e percentuale di raccolta differenziata, Anno 2007
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

4.3.1 Esperienze di raccolta separata secco umido spinta avviata nel 2008

Negli ultimi mesi del 2007, in alcuni comuni gestiti da A&T2000 è partita la cosiddetta “raccolta spinta” dell’umido attraverso il servizio porta a porta. Questa modalità di raccolta della frazione organica ha permesso di aumentare notevolmente la quantità intercettata di questa frazione che si attesta, alla fine del primo semestre 2008[7], ad un valore medio pro-capite, per questi comuni, di circa 30 kg/abitante e con una percentuale media di raccolta differenziata pari a quasi il 15%. Parallelamente è salita anche la percentuale di raccolta differenziata degli altri RUB e di conseguenza anche della percentuale totale di differenziazione (Tabella 1). Buoni risultati, se pur inferiori a quelli appena descritti, sono stati ottenuti anche a Pavia di Udine, comune gestito sempre da A&T2000, dove la raccolta della frazione umida viene effettuata separatamente mediante cassonetto stradale. In questo caso la frazione organica intercettata è pari a circa il 7%, pari ad un pro-capite di 19,28 kg/abitante (Tabella 6).

[7] Poiché la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti – ARPA FVG non dispone di dati semestrali, si sono utilizzati quelli del Rapporto “Rifiuti raccolti – 1° semestre 2008” - A&T2000 (www.aet2000.it)

	Bertiolo	Campoformido	Codroipo	Martignacco	Pasian di Prato	Pozzuolo del Friuli
Carta pro-capite	28,85	32,02	38,25	31,01	34,58	27,69
Carta %RD	19,0%	15,5%	17,0%	17,7%	18,5%	19,9%
Verde pro-capite	17,12	65,78	47,96	30,43	45,42	57,79
Verde %RD	11,3%	31,8%	21,3%	17,4%	24,2%	29,0%
Legno pro-capite	3,86	3,80	7,04	5,05	6,64	8,36
Legno %RD	2,5%	1,8%	3,1%	2,9%	3,5%	29,0%
Organico pro-capite	31,18	23,72	38,58	25,02	29,79	26,82
Organico %RD	20,6%	11,5%	17,2%	14,3%	15,9%	13,4%
Raccolta Differenziata	77,5%	79,0%	76,7%	76,0%	79,5%	77,3%

Tabella 5 - Dati relativi alla raccolta differenziata di alcune frazioni RUB nei comuni di A&T2000 dove è attivo un servizio di raccolta porta a porta dell'organico, I semestre 2008
(Fonte dati: A&T2000)

	Pavia di Udine
Carta pro-capite	27,11
Carta %RD	9,7%
Verde pro-capite	60,12
Verde %RD	21,5%
Legno pro-capite	4,19
Legno %RD	1,5%
Organico pro-capite	19,29
Organico %RD	6,9%
Raccolta Differenziata	51,3%

Tabella 6 - Dati relativi alla raccolta differenziata di alcune frazioni RUB nel comune di Pavia di Udine dove è attivo un servizio di raccolta dell'organico mediante cassonetto stradale, I semestre 2008
(Fonte dati: A&T2000)

5 La gestione dei rifiuti urbani biodegradabili in Provincia di Udine

5.1 Il sistema di raccolta e smaltimento in Provincia di Udine

La raccolta sul territorio rappresenta la prima delle operazioni di gestione dei rifiuti. Un buon sistema di raccolta rappresenta infatti il punto di partenza per il raggiungimento degli obiettivi normativi (percentuali di raccolta differenziata e riduzione del biodegradabile in discarica)
Lo scopo di questo paragrafo è quello di fornire il quadro delle metodologie di raccolta dei rifiuti urbani biodegradabili che hanno portato ai migliori risultati in termini di raccolta. Ciò anche se in Provincia di Udine non è ancora diffusa una raccolta differenziata della frazione umida che, come si evince dalla Tabella 2 (pagina 9), rappresenta la parte dei RUB più significativa.

Esistono diversi sistemi di raccolta differenziata possibili ed integrabili secondo le caratteristiche socio-economiche e territoriali del contesto in cui si opera:

- *Raccolta porta a porta o domiciliare:* operazioni di prelievo dei rifiuti riciclabili presso le singole utenze a giorni prestabiliti;
- *Raccolta stradale:* operazioni di prelievo dei rifiuti riciclabili presso punti fissi di raccolta su strada mediante specifici cassonetti e/o campane;
- *Raccolta presso "ecopiazzola" comunale:* area attrezzata destinata al conferimento diretto da parte delle singole utenze.

In Provincia attualmente coesistono diverse sistemi integrati di raccolta che fanno capo ai diversi soggetti gestori. Inoltre esistono più esperienze pilota di raccolta differenziata della frazione umida e di raccolta "porta a porta" spinta delle altre frazioni[8].
Ad essi spesso si affianca la pratica del **compostaggio domestico** diffusa in modo non uniforme sul territorio provinciale (Figura 1). Anche in questo caso il soggetto gestore sembra influire in maniera significativa sulla sua diffusione: ad esempio i comuni appartenenti alla Comunità Montana della Carnia non praticano il compostaggio domestico, mentre è diffuso tra i comuni afferenti alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale. Anche in pianura le percentuali di utenze domestiche che effettuano il compostaggio sono eterogeneamente diffuse e spesso legate anche in questo caso ai soggetti gestori.
E' doveroso sottolineare che non esiste un organizzato sistema di controlli che verifichi l'effettiva corretta gestione dei compostaggi domestici. Ciò rende tale forma di prevenzione della produzione di rifiuti non perfettamente integrata nel sistema di raccolta adottato. Gli effetti, in termini di quantitativi di rifiuti risparmiati, pertanto non possono essere correttamente considerati.
Il compostaggio domestico inoltre ha una valenza educativa non trascurabile che può consolidare comportamenti virtuosi di più vasta scala. Per tali motivi rappresenta un valido aiuto in ogni buon sistema integrato dei rifiuti.

[8] Si veda a tal proposito l'analisi svolta al capitolo precedente, paragrafo 4.3.1.

LEGENDA

Non effettua compostaggio
0 - 10%
10 - 20%
20 - 30%
30 - 40%
40 - 50%
50 - 60 %
60 - 70%

Figura 1 – Diffusione del compostaggio domestico (percentuale di utenze che lo praticano sul totale di utenze domestiche) in Provincia di Udine
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Al fine di comprendere l'organizzazione delle raccolte sul territorio e le strategie future di intervento, la seguente tabella (Tabella 7) permette di distinguere, per ogni comune, il soggetto gestore.

Comuni	Comunità di appartenenza Anno 2007	Soggetto Gestore del Servizio di Raccolta Anno 2007
Basiliano, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Corno di Rosazzo, Lestizza, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Rivignano, San Giovanni al Natisone, Sedegliano, Varmo	---	A&T 2000 S.p.A.
Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana	Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio	
Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande	Comunità Collinare del Friuli	Comunità Collinare del Friuli
Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone	Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale
Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio	Comunità Montana della Carnia	NET S.p.A.
Drenchia, Enemonzo, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano	Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio	
Buja, Cassacco	Comunità Collinare del Friuli	
Tricesimo, Tavagnacco, Udine	---	
Paularo	Comunità Montana della Carnia	Autonomia
Tarcento	Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio	EXE S.p.A.
Lignano Sabbiadoro	---	
Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Fiumicello, Gonars, Latisana, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Talmassons, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa,Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco	---	CSR Bassa Friulana S.p.A.

Tabella 7 - Soggetti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei comuni della Provincia

5.2 Le colorazioni dei contenitori stradali per le raccolte urbane

In sintonia con quanto elaborato nel Programma attuativo del piano regionale di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio[9] si conferma, anche in questo contesto, la necessità di uniformità cromatica dei diversi sistemi di raccolta. Tale

[9] adottato con Decreto Commissariale n. 008/2008 28 maggio 2008

azione rappresenta un valido supporto nel processo di conferimento del rifiuto urbano da parte dell'utente.
Da un'analisi della situazione emerge, invece, la grande variabilità cromatica presente sul territorio provinciale, dove si riscontrano differenze sostanziali anche fra comuni adiacenti o serviti dal medesimo soggetto gestore della raccolta. Di seguito si riportano i colori utilizzati per i cassonetti dedicati alla raccolta di carta e cartone.

La colorazione dei contenitori stradali (campane, cassonetti, benne) per la raccolta dei rifiuti urbani in carta e cartone varia nei comuni della Provincia in maniera tale da non consentire l'individuazione di un colore nettamente predominante.

A

B

Figura 2 - VARIABILITÀ CROMATICA DEI CONTENITORI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN CARTA E CARTONE RISPETTO ALLA TOTALITÀ DEI COMUNI (A) E DEGLI ABITANTI (B)

Per quanto concerne i contenitori stradali per la raccolta degli altri rifiuti urbani biodegradabili considerati nel presente programma non esistono dati analizzabili. Gli oli alimentari e il legno vengono generalmente raccolti in ecopiazziola dove non c'è problema di riconoscibilità cromatica del corretto contenitore o luogo di raccolta. I tessili vengono nella maggior parte dei casi raccolti dalla Caritas e pertanto il sistema di raccolta è già standardizzato. La raccolta dell'umido, come evidenziato in precedenza, non presenta una diffusione tale da poter essere considerata a livello statistico dal punto di vista della variabilità cromatica.

5.3 Sistema gestionale presente in Provincia di Udine

Una buona raccolta deve essere supportata da una adeguata struttura impiantistica che permetta il recupero delle frazioni differenziate rispettando i criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Nel costruire un adeguato sistema integrato di gestione dei rifiuti si dovrà inoltre favorire quanto più possibile il recupero dei rifiuti urbani privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.
Ciò premesso la situazione impiantistica a livello provinciale è caratterizzata dalla presenza sia di impianti di bacino previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani[10], sia di impianti di recupero a supporto delle raccolte differenziate che non trovano un riferimento gestionale nei primi. Si ricorda, a tal proposito, che l'impianto di bacino per il recupero della frazione secca della raccolta differenziata di Rive d'Arcano non è attualmente in esercizio e che non sono presenti impianti per il recupero delle frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.

I principali impianti operativi sul territorio provinciale vengono riportati nelle tabelle seguenti suddivisi in:

- impianti di trattamento meccanico biologico (Tabella 8),
- impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità (Tabella 9),
- discariche per rifiuti urbani (Tabella 10).

Ragione Sociale	Unità Locale	Potenzialità autorizzata	Scadenza autorizzazione
DANECO S.p.A.	San Giorgio di Nogaro Via A. Volta	1.500 t/settimana 2.000 t/settimana (nei mesi estivi)	02/03/2016
NET S.p.A.	Udine Via Gonars	241 t/g[11]	20/02/2016

Tabella 8 – IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO (IN ESERCIZIO AL 31/12/2008).

Gli impianti di trattamento meccanico-biologico di San Giorgio di Nogaro e di Udine sono dedicati al trattamento quasi esclusivo del rifiuto urbano indifferenziato, contraddistinto dal codice CER 20 03 01.

[10] approvato con D.P.R. 19 febbraio 2001, n. 044/Pres
[11] La Determina n. 4857 del 07/08/2007 di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto autorizza una potenzialità *di 241 t/die o in alternativa 233 t/die di RSU + 20 t/die di fanghi di trattamento delle acque reflue urbane al 18% di secco con possbilità di sovraccarico occasionale non superiore a 289 t/die consentito al massimo una volta a settimana.*

L'impianto della **Daneco S.p.A.** utilizza un sistema di trattamento che prevede una fase di selezione e una fase di biostabilizzazione. Nel 2007 ha trattato circa 82.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati, provenienti principalmente dai comuni del Medio e Basso Friuli, e circa 600 t di rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Gli scarti ed altri rifiuti prodotti ammontano a circa 59.000 tonnellate, di cui 21.000 sono stati smaltiti nella discarica della EXE S.p.A. a Trivignano Udinese, mentre quasi tutto il resto ha trovato destinazione in impianti fuori Regione.
L'impianto della **Net S.p.A.**, oltre ad effettuare la selezione e la biostabilizzazione, ha una linea dedicata alla produzione di CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti). Nel 2007 ha trattato solo rifiuti urbani indifferenziati, circa 72.000 tonnellate, provenienti principalmente dai comuni del Medio e Alto Friuli. I rifiuti prodotti, pari a circa 52.000 tonnellate, sono stati smaltiti quasi tutti nelle discariche della EXE S.p.A. a Trivignano Udinese e della Ecogest S.r.l. a Corno di Rosazzo; solo una piccola frazione è stata destinata ad impianti fuori Regione. Tutto il CDR prodotto, circa 4.000 tonnellate, è stato inviato ad impianti fuori Regione.

Ragione Sociale	Unità Locale	Potenzialità autorizzata	Scadenza autorizzazione
DANECO S.p.A.	San Giorgio di Nogaro Via A. Volta	6.000 t/a	02/03/2011

Tabella 9 – IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI (IN ESERCIZIO AL 31/12/2008).

L'impianto della **Daneco S.p.A.** a San Giorgio di Nogaro ha anche una linea dedicata al compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici, che nel 2007 ha trattato circa 5.500 tonnellate di rifiuti biodegradabili identificati dal codice CER 20 02 01 e costituiti principalmente da sfalci e ramaglie provenienti dai centri di raccolta comunali. Il prodotto derivante dal trattamento in questa linea dell'impianto è "ammendante compostato verde" e viene venduto.
Esiste un altro impianto di compostaggio, di proprietà della **Mansutti Gianfranco & Figlio S.n.c.** di Cassacco, autorizzato a trattare 70 tonnellate l'anno. Si tratta di un piccolo impianto, che nel 2007 ha trattato solamente 3,5 tonnellate di sfalci e ramaglie prodotte dalla propria attività di giardinaggio e manutenzione del verde.
L'Azienda Agricola **La Boschettina di Mattiussi Mario** a Fagagna ha svolto attività di compostaggio fino al 2007, anno in cui ha trattato quasi 1.000 tonnellate di rifiuti biodegradabili costituiti da frazione verde provenienti principalmente dai comuni. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è però scaduta agli inizi del 2008 e non è stata rinnovata.

Ragione Sociale	Unità Locale	Volume autorizzato (m^3)	Capacità residua al 31/12/2007	Scadenza autorizzazione

			(m³)	
IFIM S.r.l.	Udine Via S.Gottardo	1.275.125	79.500	16/07/2009 [12]
E.X.E. S.p.A.	Trivignano Udinese Località' Merlana	593.000	20.000	30/11/2010

Tabella 10 – DISCARICHE PER RIFIUTI URBANI (IN ESERCIZIO AL 31/12/2008).

Allo stato attuale sono in esercizio solamente due discariche per rifiuti urbani, nelle quali i rifiuti smaltiti sono costituiti principalmente dagli scarti derivanti dagli impianti di trattamento meccanico biologico.
La discarica della **IFIM S.r.l.** a **Udine**, in attività dal 1984, ha ottenuto in data 14/11/2007 l'approvazione del progetto di variante con adeguamento ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 59/2005, con un ampliamento di volumetria pari a 78.500 mc. L'autorizzazione all'esercizio, rilasciata in data 22/10/2008, ha fissato la data del 16/07/2009 quale termine ultimo di realizzazione della copertura definitiva.
La discarica della **EXE S.p.A.** a **Trivignano Udinese**, in attività dal 1998, attualmente opera con riferimento all'Autorizzazione della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici n. ALP1/3079-UD/ESR/3193 del 19/12/2006. Risulta suddivisa in quattro lotti: i primi tre sono stati completati ed il quarto lotto sta esaurendo la volumetria disponibile. La società ha recentemente presentato un progetto di ampliamento, per il quale è stata avviata la procedura VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 43/1990, che prevede la realizzazione di un nuovo invaso sul lato est della discarica esistente pari a circa 865.000 mc.

Fino al 2007 erano operative altre 2 discariche per rifiuti urbani: la **Ecogest S.r.l.** a Corno di Rosazzo e la **Sager S.r.l.** a Pavia di Udine. Entrambe sono state chiuse nel 2008.
La discarica della **Cartiera Romanello S.p.A.** a Campoformido (dedicata principalmente allo smaltimento dei fanghi e degli scarti derivanti dalla cartiera stessa) è stata chiusa nel 2006, mentre quella della **Comunità Collinare del Friuli** a Fagagna risulta chiusa già dal 2005.

L'analisi si è volutamente fermata sugli impianti sopra riportati in quanto gli ulteriori impianti attualmente di riferimento per le raccolte differenziate di carta e legno sono già stati ampiamente presentati nel Programma attuativo del piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. In tale sede non si metteva in evidenza particolari criticità impiantistiche.

5.3.1 Nuovo impianto autorizzato

Con Delibera Giuntale n. 118 del 16 giugno 2008, è stato approvato il progetto presentato dalla **DESAG ECOLOGICA S.c.a.r.l.** per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di compost di qualità in località Zona Artigianale/Industriale PIP "Pannellia" a Codroipo. La potenzialità massima di trattamento autorizzata è di 90 tonnellate/giorno, pari ad una massima annuale di 28.000 tonnellate.

[12] La Determina Dirigenziale n. 6215 del 22/10/2008 stabilisce la data del 16/07/2009 quale termine ultimo di realizzazione della copertura definitiva.

Ragione Sociale	Unità Locale	Potenzialità autorizzata	Scadenza autorizzazione
DESAG S.c.a.r.l.	Codroipo Località Pannellia	28.000 t/a	15/03/2018

Figura 3 - Impiantistica presente in Provincia di Udine
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

5.4 La filiera del rifiuto urbano biodegradabile: l'analisi dei flussi

Dall'analisi dei dati relativi all'anno 2007 si evidenzia che alcune frazioni di rifiuti considerati RUB nel presente Programma vengono recuperati o smaltiti fuori provincia (Figura 4).
In particolare per quanto riguarda i RUB in senso stretto (escluso quindi il CER 15 01 06) circa 8.500 t di rifiuti urbani biodegradabili prodotti in Provincia di Udine vengono destinati ad impianti presenti nelle altre province della Regione: nel 2007 poco più di 7.000 t sono inviate in Provincia di Gorizia, circa 1.200 in Provincia di Pordenone ed il rimanente in Provincia di Trieste. Ai flussi in uscita dal territorio provinciale udinese vanno aggiunte anche circa 13.000 t che vengono inviate fuori Regione ed in particolare nel vicino Veneto.
A fronte di queste quantità in uscita è da registrare un flusso in entrata dalle altre province della Regione di circa 8.600 t così distribuite: quasi 5.800 t dalla Provincia di Gorizia, circa 1.300 t da quella di Pordenone e quasi 1.500 dal territorio provinciale di Trieste.
A completare l'inquadramento generale dei flussi di rifiuti urbani contenenti frazioni biodegradabili è l'analisi dei CER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti) e 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati). Per i primi è emerso che circa 2.200 t prodotte nel territorio provinciale vengono destinate in impianti fuori Regione, mentre per i secondi circa 1.500 t vengono destinate in Provincia di Trieste più precisamente all'inceneritore ACEGAS – ASP S.p.A..
E' interessante infine notare che non ci sono flussi in ingresso provenienti da fuori Regione; questo è dovuto, oltre che alla ristrettezza della normativa in materia, anche dalla carenza impiantistica del territorio udinese. Quest'ultima considerazione è confermata dall'analisi delle singole frazioni di rifiuti che vengono inviate fuori dal territorio regionale: poco più dell'88,5% di essi è costituito da rifiuti biodegradabili (84,45% di CER 20 02 01) e rifiuti biodegradabili di cucine e mense (4,17% di CER 20 01 08).

Figura 4 - Flusso dei rifiuti urbani biodegradabili in Provincia di Udine - Anno 2007 (RUB: tutti i CER considerati rifiuti urbani biodegradabili escl. 150106)
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

6 L'andamento del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili: analisi pregressa e scenari previsionali

6.1 Analisi storica del conferimento di RUB in discarica (anni 2002-2007)

Il calcolo dell'andamento dei RUB collocati in discarica per il periodo 2002-2007 è stato effettuato utilizzando l'algoritmo descritto nel Paragrafo 3.1; tali risultati sono riportati in Tabella 11. Va sottolineato che nel 2007 molti scarti dell'impianto di trattamento meccanico-biologico di San Giorgio di Nogaro sono stati conferiti fuori regione, probabilmente a causa della chiusura di gran parte delle discariche presenti sul territorio provinciale; ciò ha fatto si che il valore pro-capite calcolato dei RUB avviati a discarica precipitasse notevolmente rispetto al trend registrato negli anni precedenti. Un'analisi ad hoc, utilizzando il Catasto Nazionale dei Rifiuti di ISPRA (ex APAT), ha permesso di verificare che in realtà circa il 50% di tali scarti va a smaltimento finale in discariche. Per questo motivo, in via precauzionale, è stato calcolato per il 2007 un doppio valore di RUB pro-capite avviato a discarica considerando il fatto che con l'ampliamento/riapertura di alcune discariche in Provincia di Udine è possibile che questo rifiuto ritorni ad essere smaltito sul territorio provinciale.

Indicatori sui RUB	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Rifiuto urbano totale (t)	263.904,175	252.972,145	272.116,543	270.045,358	277.365,987	277.422,311
Raccolta differenziata (%)	28,35	30,09	32,07	33,98	33,66	35,27
RUB teorico (t)	171.537,714	164.431,894	176.875,753	175.529,483	180.287,891	180.313,277
RUB separato tramite raccolta differenziata (t)	45.636,366	44.556,795	58.520,458	67.497,267	67.297,206	67.017,784
RUB residuo (t)	125.901,348	119.875,099	118.355,295	108.032,216	112.990,686	113.295,493
Rifiuto Indifferenziato (t)	189.096,125	176.849,446	184.849,717	178.274,447	184.000,792	179.567,775
RUB nel rifiuto indifferenziato (ricomp.) (%)	66,58	67,78	64,03	60,60	61,41	63,093
Rifiuto indifferenziato avviato a trattamento (t)	138.716,810	135.951,600	144.984,070	141.601,880	148.928,140	153.158,210
RUB avviato a trattamento (t)	92.358,494	92.153,026	92.830,179	85.809,072	91.453,371	96.632,789
Rifiuto indifferenziato avviato a combustione (t)	0	0	0	0	0	0
RUB avviato a combustione (t)	0	0	0	0	0	0
Scarti dei RUB separati tramite RD	---	---	---	---	---	---
Scarti dei RUB separati tramite trattamento (t)	66.511,679	64.354,421	60.716,349	61.986,084	68.037,740	43.965,819[a] 57.747,727[b]
Scarti dei RUB avviati a discarica (t)	66.511,679	64.354,421	60.716,349	61.986,084	68.037,740	43.965,819[a] 57.747,727[b]
RUB avviato in discarica (t)	100.054,533	92.076,494	86.241,464	84.209,227	89.575,054	60.628,524[a] 74.410,431[b]
Numero abitanti	522.195	522.489	528.246	529.811	531.558	536.352
RUB pro capite avviato in discarica (kg/ab)	191,603	176,227	163,260	158,942	168,514	113,049[a] 138,745[b]

Tabella 11 - Analisi della produzione dei RUB collocati in discarica, Anni 2002-2007. (a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine; (b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discariche fuori regione.
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Dall'analisi e dall'elaborazione (Grafico 14) dei dati riportati in Tabella 11 è possibile evidenziare come la produzione di rifiuti urbani pro-capite mostra negli anni un trend in leggera crescita; lo stesso andamento viene registrato, ovviamente, anche per il RUB teorico (che è calcolato come il 65% dei rifiuti totali).

Il RUB in discarica ha evidenziato un calo costante negli ultimi anni, posizionandosi nel 2007 ad un livello inferiore a quello previsto dalla normativa per il 2008. La considerazione vale per entrambe le situazioni (riguardanti l'impianto di San Giorgio di Nogaro) descritte precedentemente.

Grafico 14 - Andamento della produzione e del conferimento a discarica dei RUB, Anni 2002-2007. (a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine; (b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discariche fuori regione

(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

6.2 Scenario 0: nessun intervento

Partendo dai dati e dall'analisi descritti nel paragrafo precedente è stata fatta una previsione, attraverso una interpolazione esponenziale, sull'andamento del conferimento dei RUB in discarica fino al 2020 ipotizzando di non intervenire sul sistema gestionale di raccolta.

Anche in questo caso si sono tenuti in considerazione, come nel paragrafo precedente, le due situazioni per il 2007:

a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine;
b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discariche fuori regione.

Il Grafico 15 evidenzia che il trend dei RUB avviati a discarica sarà in continua decrescita, ma non di molto sotto i limiti imposti dalla normativa per i prossimi anni. In particolare, il cono previsionale che si viene a creare considerando i due possibili flussi degli scarti dell'impianto di bacino di San Giorgio di Nogaro, si

posiziona a ridosso dei limiti normativi, con l'ipotesi b) che mostra una tendenza leggermente sopra gli obiettivi normativi.

Grafico 15 - Andamento previsionale della produzione e del conferimento a discarica dei RUB, Scenario 0. (a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine; (b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discarica fuori regione
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

6.3 Scenario 1: raccolta separata della frazione organica mediante cassonetto stradale

L'obiettivo di questo paragrafo è quello di costruire un possibile scenario futuro di evoluzione nell'ambito provinciale udinese qualora venga attivato un sistema di raccolta della frazione organica mediante cassonetto stradale.
Allo scopo di valutare la possibile evoluzione di un sistema di tal genere è stata presa in considerazione la realtà comunale di Pavia di Udine, dove da oltre un anno è attiva la raccolta separata dell'umido con il sistema del cassonetto stradale.
Per costruire questo scenario, riportato nel Grafico 16, sono state fatte le seguenti ipotesi:

a) introduzione della raccolta separata della frazione organica su tutto il territorio provinciale mediante cassonetto stradale a partire dall'anno 2008;
b) stima della quantità di rifiuti urbani prodotti per l'anno 2008 attraverso un'interpolazione dei dati storici;

c) stima del numero di abitanti per l'anno 2008 attraverso un'interpolazione dei dati storici;
d) raggiungimento su tutto il territorio provinciale di una percentuale di raccolta differenziata pari a quella raggiunta dal Comune di Pavia di Udine nel primo semestre 2008;
e) stima dei RUB raccolti in maniera differenziata a partire dalle percentuali delle frazioni di carta, legno, verde ed organico raccolte in Comune di Pavia di Udine nel primo semestre 2008;
f) stima della quantità dei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento pari all'intera quantità di rifiuti indifferenziati prodotti;
g) stima della quantità degli scarti avviati a discarica degli impianti di trattamento attraverso un'interpolazione dei dati storici.

Anche in questo caso, come nei paragrafi precedenti, sono state tenute in considerazione entrambe le situazioni valutate per il 2007, e cioè:
a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine;
b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discariche fuori regione.

In Tabella 12 sono riportati, per l'anno 2008, i valori dei RUB collocati in discarica, simulati partendo dalle ipotesi appena descritte ed utilizzando l'algoritmo descritto nel Paragrafo 3.1.

Indicatori sui RUB	2008a	2008b
Rifiuto urbano totale (t)	282.829,800	282.829,800
Raccolta differenziata (%)	52,00	52,00
RUB teorico (t)	183.839,370	183.839,370
RUB separato tramite raccolta differenziata (t)	112.000,601	112.000,601
RUB residuo (t)	71.838,769	71.838,769
Rifiuto Indifferenziato (t)	135.758,304	135.758,304
RUB nel rifiuto indifferenziato (ricomp.) (%)	52,92	52,92
Rifiuto indifferenziato avviato a trattamento (t)	135.758,304	135.758,304
RUB avviato a trattamento (t)	71.838,769	71.838,769
Rifiuto indifferenziato avviato a combustione (t)	0	0
RUB avviato a combustione (t)	0	0
Scarti dei RUB separati tramite RD	---	---
Scarti dei RUB separati tramite trattamento (t)	58.376,071	59.733,654
Scarti dei RUB avviati a discarica (t)	58.376,071	59.733,654
RUB avviato in discarica (t)	58.376,071	59.733,654
Numero abitanti	538.398	538.398
RUB pro capite avviato in discarica (kg/ab)	108,426	110,947

Tabella 12 – Stima della quantità dei RUB collocati in discarica per l'anno 2008, Scenario 1. (a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine; (b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discariche fuori regione.

(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Grafico 16 – Stima dell'andamento previsionale della produzione e del conferimento a discarica dei RUB, Scenario 1. (a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine; (b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discarica fuori regione
(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Dalle stime elaborate risulta che l'adozione di un sistema di raccolta della frazione organica mediante il cassonetto stradale porterebbe a raggiungere tutti gli obiettivi previsti dalla normativa con un adeguato margine di sicurezza.
Si sottolinea però che l'implementazione del sistema descritto difficilmente avrà luogo nella totalità del territorio provinciale, soprattutto a causa delle diverse situazioni territoriali descritte nei paragrafi precedenti; di conseguenza la realizzazione delle ipotesi che stanno alla base della costruzione dello Scenario 1 potrebbe richiedere tempi maggiori rispetto a quelli indicati e soluzioni gestionali diversificate e/o integrate rispetto a quelle ipotizzate.

6.4 Scenario 2: raccolta separata della frazione organica mediante il porta a porta

L'obiettivo di questo paragrafo è quello di costruire un possibile scenario futuro di evoluzione nell'ambito provinciale udinese qualora venga attivato un sistema di raccolta della frazione organica spinto mediante il servizio domiciliarizzato di raccolta (porta a porta).

Allo scopo di valutare la possibile evoluzione di un sistema di tal genere sono state prese in considerazione alcune realtà comunali della Provincia di Udine dove da oltre un anno è attiva la raccolta spinta dell'umido mediante sistema porta a porta. In particolare sono stati considerati i Comuni di Bertiolo, Campoformido, Codroipo, Martignacco, Pasian di Prato e Pozzuolo del Friuli.
Per costruire questo scenario, riportato nel Grafico 17, si sono fatte le seguenti ipotesi:

a) introduzione della raccolta separata della frazione organica su tutto il territorio provinciale mediante servizio domiciliarizzato (porta a porta) a partire dall'anno 2008;
b) stima della quantità di rifiuti urbani prodotti per l'anno 2008 attraverso un'interpolazione dei dati storici;
c) stima del numero di abitanti per l'anno 2008 attraverso un'interpolazione dei dati storici;
d) raggiungimento su tutto il territorio provinciale di una percentuale di raccolta differenziata pari alla media di quella raggiunta nel primo semestre 2008 dai sei Comuni considerati;
e) stima dei RUB raccolti in maniera differenziata a partire dalle percentuali medie delle frazioni di carta, legno, verde ed organico raccolte nel primo semestre 2008 nei sei Comuni considerati;
f) stima della quantità dei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento pari all'intera quantità di rifiuti indifferenziati prodotti;
g) stima della quantità degli scarti avviati a discarica degli impianti di trattamento attraverso un'interpolazione dei dati storici.

Anche in questo caso, come nei paragrafi precedenti, sono state tenute in considerazione entrambe le situazioni valutate per il 2007, e cioè:

a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine;
b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discariche fuori regione.

In Tabella 13 sono riportati, per l'anno 2008, i valori dei RUB collocati in discarica, simulati partendo dalle ipotesi appena descritte ed utilizzando l'algoritmo descritto nel Paragrafo 3.1.

Indicatori sui RUB	2008a	2008b
Rifiuto urbano totale (t)	282.829,800	282.829,800
Raccolta differenziata (%)	77,66	77,66
RUB teorico (t)	183.839,370	183.839,370
RUB separato tramite raccolta differenziata (t)	163.815,020	163.815,020
RUB residuo (t)	20.024,350	20.024,350
Rifiuto Indifferenziato (t)	63.184,177	63.184,177
RUB nel rifiuto indifferenziato (ricomp.) (%)	31,70	31,70
Rifiuto indifferenziato avviato a trattamento (t)	63.184,177	63.184,177
RUB avviato a trattamento (t)	20.024,350	20.024,350
Rifiuto indifferenziato avviato a combustione (t)	0	0
RUB avviato a combustione (t)	0	0
Scarti dei RUB separati tramite RD	---	---
Scarti dei RUB separati tramite trattamento (t)	27.169,196	28.190,330
Scarti dei RUB avviati a discarica (t)	27.169,196	28.190,330
RUB avviato in discarica (t)	27.169,196	28.190,330
Numero abitanti	538.398	538.398
RUB pro capite avviato in discarica (kg/ab)	50,463	52,360

Tabella 13 – Stima della quantità dei RUB collocati in discarica per l'anno 2008, Scenario 2. (a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine; (b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discariche fuori regione.

(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Grafico 17 – Stima dell'andamento previsionale della produzione e del conferimento a discarica dei RUB, Scenario 2. (a) valori calcolati considerando solo gli scarti smaltiti nelle discariche della Provincia di Udine; (b) valori calcolati considerando anche gli scarti che vengono smaltiti in discarica fuori regione

(Fonte dati ed elaborazione: Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA FVG)

Dalle stime elaborate risulta che l'adozione di un sistema di raccolta della frazione organica mediante porta a porta porterebbe a raggiungere tutti gli obiettivi previsti dalla normativa con un ampio margine di sicurezza.
Anche in questo caso, come per lo Scenario 1, va sottolineato che l'implementazione del sistema descritto difficilmente avrà luogo nella totalità del territorio provinciale, soprattutto a causa delle diverse situazioni territoriali descritte nei paragrafi precedenti; di conseguenza la realizzazione delle ipotesi che stanno alla base della costruzione dello Scenario 2 potrebbe richiedere tempi maggiori rispetto a quelli indicati e soluzioni gestionali diversificate e/o integrate rispetto a quelle ipotizzate.

6.5 Conclusioni sull'analisi e sulle previsioni dei RUB conferiti in discarica

Dalle analisi presentate nei paragrafi precedenti appare evidente che solo introducendo la separazione della frazione organica sarà possibile raggiungere con un certo margine di sicurezza gli obiettivi previsti dalla normativa:

- Art. 5 - *Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica* (D.Lgs. 36/03 e s.m.i.),

Gli Scenari 1 e 2 mostrano come sia con la raccolta della frazione umida mediante cassonetto stradale (Scenario 1) che mediante porta a porta (Scenario 2) tutti gli obiettivi sul conferimento in discarica dei RUB verranno raggiunti. È plausibile che non sarà fattibile implementare o l'uno o l'altro metodo su tutto il territorio provinciale, ma anche attivando un sistema misto che tenga conto di diverse opzioni di differenziazione, sarà possibile rispettare quanto previsto dalla legislazione.
Va sottolineato che con l'implementazione della raccolta differenziata dell'umido, indipendentemente dalle metodologie di raccolta, aumenteranno notevolmente i valori di raccolta differenziata permettendo di avvicinarsi e/o di raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 1108, della L. 296/06.

Per quanto riguarda il supporto impiantistico in questo momento, sulla base di quanto sopra presentato nel capitolo 5.3, non esistono impianti sufficienti a far fronte al quantitativo potenziale di frazione umida che verrà raccolto con l'introduzione di una raccolta separata di tale frazione.
L'entrata in funzione dell'impianto di Codroipo, autorizzato per 28.000 t/a, risponderà parzialmente alla necessità che si verrà a creare sul territorio. Infatti, dalle analisi degli scenari sopra descritti si evince che con l'attuazione dello Scenario 1 ci sarà una raccolta potenziale di circa 80.300 t/a di verde ed organico, che saliranno a circa 107.000 t/a se viene attuato lo Scenario 2.

SEZIONE PROGRAMMATICA

Il Programma regionale di riduzione del rifiuto urbano biodegradabile[13] demanda alle Province il compito di individuare nel dettaglio le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 36/03. In particolare mette in luce che si dovrà dare particolare rilevanza al compostaggio domestico e alle raccolte differenziate attraverso:

- il coinvolgimento delle **Amministrazioni locali**,
- la promozione degli **acquisti pubblici ecologici** (L. 448/01 e D.M. 203/03),
- la **standardizzazione** dei metodi di lettura e monitoraggio delle *performances* ambientali.

Inoltre si devono tener presenti gli obiettivi di raccolta differenziata minimi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/06 e dall'art. 1, comma 1108 del D.Lgs. 296/06.

A fronte di tali indirizzi e norme è stata strutturata la sezione analitica del presente programma dalla quale emerge che in Provincia di Udine:

- la raccolta della **frazione umida** non è una raccolta implementata sul territorio e pertanto presenta notevoli margini di miglioramento,
- le raccolte della **frazione verde** e della **carta e cartone** sono diffuse anche se presentano ancora margini di miglioramento. Tali raccolte inoltre presentano risposte molto diverse sul territorio a seconda delle caratteristiche socio demografiche e territoriali del luogo,
- il **compostaggio domestico** non è omogeneamente diffuso e non è quasi mai soggetto a controllo da parte dei comuni,
- le colorazioni dei contenitori stradali per le raccolte urbane non sono uniformi sul territorio,
- non ci sono attualmente **impianti di compostaggio** di qualità di riferimento. È stato recentemente autorizzato un impianto in comune di Codroipo per una potenzialità di 28.000 t/a che soddisferà in parte una eventuale diffusione della raccolta differenziata dell'umido in provincia.

Tutto ciò premesso si evidenziano le seguenti necessità per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica e per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata minimi previsti dalla legge:

1. **prevenzione** della produzione di rifiuti biodegradabili attraverso:
    - l'incentivazione del compostaggio domestico,
    - la diffusione tra gli enti degli acquisti verdi,
2. ottimizzazione delle **raccolte differenziate** anche attraverso la predisposizione di regole di raccolta e di colorazione dei cassonetti standard a prescindere dai diversi sistemi di raccolta poi adottati dai diversi territori,
3. ottimizzazione del **sistema impiantistico** di riferimento,
4. **informazione** della popolazione e **standardizzazione** delle informazioni.

[13] Approvato con D.P.R. 20 novembre 2006, n. 0356/Pers.

7 Prevenzione della produzione di rifiuto biodegradabile prodotto

La strategia europea sui rifiuti stabilisce una preferenza per le diverse opzioni di gestione dei rifiuti che, nell'ordine, sono: «riduzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo, riciclaggio, recupero energetico e smaltimento». Questa gerarchia è basata sugli effetti che ciascuna opzione ha sull'ambiente ed ha come riferimento l'obiettivo generale della sostenibilità. La gerarchia dei rifiuti è stata anche recentemente ripresa ed enfatizzata dalla nuova direttiva sui rifiuti Dir. 2008/98/CE.

La **prevenzione** (riduzione della produzione) dei rifiuti rappresenta pertanto la prima opzione cui tendere con la pianificazione e la programmazione delle azioni. A questa si aggiunge e si integra l'ottimizzazione della raccolta differenziata finalizzata al recupero.

Ciò premesso in questo contesto le attività che possono prevenire la produzione di rifiuto biodegradabile sono il compostaggio domestico e l'organizzazione efficiente e sostenibile degli enti locali secondo il sistema degli acquisti verdi.

7.1 Il compostaggio domestico

Il compostaggio domestico può diventare un interessante elemento strutturale nella pianificazione dei servizi di raccolta integrati e può assumere nell'ambito dell'intercettazione ottimale delle frazioni organiche:

- un **ruolo *integrativo*** nelle zone servite dal circuito di raccolta differenziata dello scarto verde (con minore imposizione tariffaria per coloro che lo esercitano),
- un **ruolo *sostitutivo*** rispetto alla raccolta differenziata secco-umido, nelle Comunità montane o rurali e a struttura abitativa dispersa, laddove non sia possibile o economicamente conveniente organizzare circuiti di raccolta domiciliare del rifiuto umido, né tanto meno per quello verde.

Ciò che spesso viene sottovalutato è l'importante contributo *ponderale ed educativo con riflessi verso le altre raccolte* che il compostaggio domestico è in grado di assicurare alla gestione complessiva del problema rifiuti, in maniera particolare nelle aree montane.

Il compostaggio domestico pertanto può e deve diventare una parte integrante del sistema di gestione che punta alla minimizzazione del rifiuto urbano prodotto con notevoli economie sia di carattere ambientale (minori impatti da trasporto, minore quantità di rifiuto da trattare), sia di carattere economico (minori costi gestionali). Affinché tale pratica possa ricevere giusto riconoscimento sarà inoltre importante implementare strumenti di **controllo** dell'effettivo corretto utilizzo del compostaggio domestico dei rifiuti.

In Allegato 1 viene riportata una scheda sintetica sulle tecniche di compostaggio domestico.

A fronte dell'analisi svolta il contributo del compostaggio domestico attualmente non è contabilizzabile; è difficile inoltre percepire il contributo sul sistema complessivo.

7.2 Azioni

Per la buona riuscita del compostaggio domestico all'interno del sistema di gestione dei rifiuti urbani è necessario che gli enti locali provvedano ad integrare diversi strumenti d'azione:

- un'attenta progettazione della campagna informativa cercando di perseguire alcuni criteri fondamentali come ***la sensibilizzazione*** (attraverso campagne informative), ***l'educazione*** (mediante l'attivazione di appositi corsi di formazione), l'***assistenza tecnica*** finalizzata a creare una specifica cultura ambientale in materia di compostaggio e ad insegnare la tecnica base (ciò che si può compostare e ciò che non si può), oltre a consigliare la miglior tecnica da utilizzare in relazione anche al territorio in cui ci si trova e a risolvere eventuali problemi ed inconvenienti,
- ***l'agevolazione*** (permettendo l'acquisto agevolato dei composter) che consiste nella concessione di un incentivo una-tantum all'inizio della campagna sotto forma di composter in comodato. La strategia migliore è quella di far pagare un piccolo contributo all'acquisto del composter, e non di regalarlo, in modo che da un lato si riducono i costi e dall'altro si incentivano solo i cittadini veramente interessati ad utilizzarlo,
- ***l'incentivazione*** attraverso la ***riduzione della tassa/tariffa***: il Comune può decidere di incentivare il compostaggio domestico mediante uno sgravio della tassa sui rifiuti (o della parte variabile della tariffa) a chi autocertifica di smaltire l'organico per conto proprio[14],
- il ***controllo*** dell'effettivo utilizzo del composter da parte delle utenze e il monitoraggio dell'effettiva riduzione della frazione compostabile dalle tradizionali raccolte.

La Provincia potrà incentivare i comuni che promuoveranno tale pratica e le azioni correlate sulla base dei dati raccolti nella "Sezione Informazioni aggiuntive – il compostaggio domestico" del SW O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale adottato in Friuli Venezia Giulia quale strumento di raccolta dei dati sui rifiuti urbani. In allegato 2 si riposta la scheda estratta dal software.

7.3 Promozione degli eco-acquisti

Il *Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica* assegna alla Provincia, in coordinamento con la Regione, il ruolo di promuovere gli Acquisti Pubblici Ecologici (Green Public Procurement) che rappresentano una modalità di acquisto, da parte delle pubbliche amministrazioni locali e nazionali, basata su criteri ambientali oltre che sulla qualità e sul prezzo di prodotti e servizi.
Il settore degli approvvigionamenti pubblici rappresenta mediamente il 12% del PIL dell'UE, ma raggiunge il 17% in Italia e addirittura il 19% in alcuni Stati membri

[14] Tale riduzione, in base alle varie esperienze che sono state realizzate, può essere del 10- 20% del totale da pagare, perché per riduzioni inferiori al 10% si è constatato che non ha l'effetto di incentivare la popolazione, per riduzioni superiori al 20-30% si rischia di avere moltissime adesioni "fittizie" solo in funzione del vantaggio economico

come la Francia: queste cifre mettono in evidenza la grande importanza quantitativa del settore. Le amministrazioni pubbliche quindi, con le loro spese, possono contribuire in modo sostanziale ad uno sviluppo sostenibile, svolgendo una funzione di esempio e di stimolo particolarmente significativo sia nei confronti dei loro utenti, i cittadini, sia nel rapporto con le imprese, riuscendo ad orientare il mercato verso la produzione di beni a minor impatto ambientale.
Per le loro implicazioni ambientali gli Acquisti Pubblici Ecologici rientrano tra gli strumenti di sviluppo sostenibile proposti in particolare dall'Unione Europea per far fronte alla gravità dei problemi ambientali e allo spreco di risorse naturali non rinnovabili. Adottare un sistema di appalti verdi significa pertanto:

- acquistare solo ciò che è indispensabile;
- considerare gli impatti e i costi (diretti e indiretti, privati e collettivi) del prodotto/servizio lungo tutto il suo ciclo di vita;
- stimolare in senso ambientalmente sostenibile l'innovazione di prodotti e servizi;
- adottare comportamenti d'acquisto responsabili e dare il "buon esempio" nei confronti dei cittadini.

Sono ormai numerose le indicazioni che si possono ottenere riguardo alle modalità di acquisto di prodotti di consumo nelle pubbliche amministrazioni secondo le regole del GGP ed in particolare di quanto previsto nel DM 203/2003, sull'obbligo da parte di enti pubblici (e società a prevalente capitale pubblico) di coprire con almeno il 30% di prodotti riciclati il proprio fabbisogno annuale di beni.
La Provincia di Torino in collaborazione con l'ARPA Piemonte ha progettato un *"Piano d'azione"* per la sostenibilità che fornisce alcune utili linee guida in materia di *"acquisti ecologici"* ed inoltre suggerisce le specifiche di minima per effettuare gli acquisti in modo più "*virtuoso"* dal punto di vista ambientale per alcune specifiche categorie di prodotti, quali:

- **Prodotti in carta**: utilizzare prodotti con 75% fibre riciclate di cui almeno il 65% da post consumo, favorire gli imballaggi riciclabili, selezionare prodotti in possesso di marchio pubblico di certificazione ambientale (p.es. EMAS o ECOLABEL);
- **Apparecchiature elettroniche per ufficio**: preferire apparecchiature compatibili con uso di carta riciclata, acquistare prodotti che utilizzano legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, selezionare prodotti in possesso di marchio pubblico di certificazione ambientale (p.es. EMAS o ECOLABEL);
- **Arredi per ufficio**: preferire mobili di cui sia possibile la sostituzione di ogni pezzo, utilizzare lampadine predisposte per basso consumo; acquistare prodotti che utilizzano legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile;
- **Autoveicoli**: acquistare autoveicoli con motori Euro IV o ibridi (elettrico, gpl, metano), e preferire prodotti che utilizzano come materia prima materiali riciclati;
- **Servizi di pulizia**: esclusione dall'acquisto di prodotti contenenti componenti e/o sostanze pericolose, utilizzare detergenti con tensioattivi rapidamente biodegradabili, selezionare prodotti in possesso di marchio pubblico di certificazione ambientale (p.es. EMAS o ECOLABEL);

- **Edifici**: imporre limiti sui consumi massimi energetici o sui valori di trasmittanza dei componenti edilizi, dotarsi di illuminazione naturale, vietare l'uso di sostanze pericolose, installare generatori di calore ad elevata efficienza, utilizzare il più possibile le fonti energetiche rinnovabili, evitare sprechi idrici, dotarsi di regolazione del flusso luminoso e di sensori di presenza, recuperare e riutilizzare le acque piovane e grigie, utilizzare legno coltivato in maniera sostenibile, preferire prodotti con etichetta ambientale;
- **Alimenti e servizi di ristorazione**: acquistare prodotti biologici, usare stoviglie e vasellame pluriuso, distribuire agli indigenti le eccedenze alimentari, utilizzare acqua di rete, utilizzare una maggiore quota di prodotti biologici, preferire prodotti con etichetta ambientale (es. detersivi, carta tessuto, …), trasportare le merci su mezzi a basso impatto ambientale, separare la frazione umida dai rifiuti al fine di recuperarla.

7.4 Azioni

La provincia si impegna a promuovere la diffusione degli Acquisti Pubblici Ecologici (Green Public Procurement), anche in collaborazione con la regione, organizzando momenti di incontro e formazione sul tema.
Al fine di monitorare la diffusione di tale organizzazione degli acquisti invita i Comuni a procedere al popolamento della "Sezione Informazioni aggiuntive – i GPP" del SW O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale adottato in Friuli Venezia Giulia quale strumento di raccolta dei dati sui rifiuti urbani. In allegato 3 si riposta la scheda estratta dal software.

8 Ottimizzazione delle raccolte differenziate

Il successo nella diminuzione delle quantità di rifiuti biodegradabili messi a discarica dipende fondamentalmente dal successo della raccolta differenziata. Benché i rifiuti biodegradabili possano essere estratti dai rifiuti solidi urbani, questo processo è laborioso e fornisce molto spesso un prodotto contaminato[15]. Inoltre elevati sono gli scarti di lavorazione che vengono successivamente inviati a discarica.
La raccolta differenziata dell'**umido**, che rappresenta la frazione organica più importante dei rifiuti urbani, offre l'opportunità di una materia prima di alta qualità per il compostaggio e la prospettiva di un prodotto non contaminato. Un rifiuto «pulito» ottenuto tramite la raccolta differenziata è più probabile che produca un compost che soddisfa gli standard di qualità e la cui vendita ed utilizzo siano appropriati per apportare benefici ambientali. L'uso del prodotto finale del compostaggio compensa l'esigenza di supporti di coltura, come per esempio la torba, per gli usi agricoli o per il giardinaggio.
Accanto alla raccolta della frazione umida è possibile migliorare anche la raccolta:

- del **verde** che attualmente risulta diffuso nelle zone a maggior densità abitativa, ma che presenta basse raccolte nelle zone montane a fronte di alti pro-capiti. Tali situazioni dovranno essere verificate dai gestori e finalizzate ad

[15] Commissione europea, Direzione regionale Ambiente "Esempi di successo sul compostaggio e la raccolta differenziata"

una migliore resa anche puntando al compostaggio domestico del verde e ad una conseguente riduzione delle produzione pro-capite.

- della **carta e** del **cartone** già buona in media rispetto alle altre province regionali e venete, ma con margini migliorabili se confrontati con il potenziale evidenziato nelle analisi merceologiche e con diversi risultati nei differenti contesti geografici. Anche in questo caso le comunità montane presentano basse rese pro-capite che potrebbero essere migliorate con campagne di sensibilizzazione o sistemi di raccolta adeguati.

Il **legno** invece presenta già tassi di raccolta importanti rispetto alle altre province regionali e con tassi di raccolta superiori al potenziale evidenziato nelle analisi merceologiche alla base dei calcoli della percentuale di RUB nei rifiuti indifferenziati previsti dal Documento Interregionale.

8.1 Intercettazione dei rifiuti urbani biodegradabili con l'implementazione della raccolta secco - umido

In uno scenario connotato da risorse organizzative e finanziarie limitate, è opportuno che queste vengano concentrate soprattutto nei sistemi intensivi di recupero di quelle frazioni in grado di dare un forte contributo ai quantitativi assoluti di materiali differenziati, che principalmente sono umido, verde e carta.
Ogni territorio con le sue caratteristiche socio-economiche e geografiche dovrà pertanto organizzare un sistema integrato di raccolte capaci di intercettare la maggior parte delle frazioni biodegradabili dei rifiuti.
Lo schema tipico sarà quello sotto riportato:

Rifiuto		Modalità di raccolta				Compostaggio domestico n. utenze
Frazione merceologica	Codice CER	Cassonetto	Porta a Porta	Ecopiazzola	Altro …	
Organico						
Verde						
Carta						
Legno						

Nella parte analitica del Programma sono stati evidenziati alcuni sistemi adottati da realtà di successo e quelli implementati sul nostro territorio. Inoltre sono stati costruiti i possibili scenari futuri all'interno dei quali si dovrà collocare la Provincia.

8.1.1 Raccolta differenziata presso utenze non domestiche

La raccolta differenziata dovrà essere attuata anche per le grandi utenze quali i mercati rionali, la ristorazione, le mense, le attività ricreative collettive e le attività commerciali, in particolare quelle che producono una elevata quantità di rifiuto umido. Tale raccolta rappresenta un tema di rilevanza sia educativa che ambientale.

Tali raccolte trovano un miglior riscontro quando all'interno delle aziende si è organizzato un sistema di gestione ambientale. Le certificazioni ambientali rappresentano pertanto un ulteriore strumento di supporto.

8.2 Azioni

La Provincia si impegna a supportare la raccolta differenziata dell'umido attraverso l'organizzazione di momenti formativi e di confronto indirizzati alle diverse tipologie di utenze.
Al fine del buon raggiungimento degli obiettivi del presente programma si dovrà raggiungere le seguenti quantità minime di raccolta:

Frazione merceologica	Codice CER	Quantità minime pro-capite (kg/ab./anno)	Limite massimo pro-capite (kg/ab./anno)
Frazione Umida	20 01 08	20	118
Verde	20 02 01	60	78
Carta e cartone	20 01 01 + 15 01 01	28	107

Oltre il limite massimo sarà necessario un controllo puntuale di verifica del dato.
Tali valori saranno soggetti a variazioni nel momento in cui verranno effettuate le analisi merceologiche sui rifiuti prodotti.

9 Ottimizzazione del sistema impiantistico di riferimento

Il potenziamento delle raccolte differenziate, finalizzato alla riduzione del rifiuto biodegradabile e al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla norma, deve trovare una risposta in un adeguato sistema gestionale, capace di trattare e recuperare il materiale raccolto.
Per quanto riguarda la carta e il legno l'analisi e la programmazione sono state effettuate nel Programma attuativo del piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per quanto riguarda la frazione organica invece è emerso che con l'implementazione di raccolte separate secco umido è possibile intercettare una quantità di materiale che va da 80.300 t/a a 107.000 t/a. A fronte di tali quantità attualmente non esistono impianti operativi sul territorio per il recupero della frazione organica differenziata. E' stato recentemente autorizzato ed è in fase di realizzazione un nuovo impianto che renderà disponibile una potenzialità di 28.000 t/a.
Esiste pertanto in Provincia la necessità di valutare, nel sistema impiantistico di riferimento, l'identificazione di impianti di trattamento del rifiuto umido raccolto separatamente.

9.1 Azioni

La Provincia si impegna nel **medio termine**, una volta avviate le raccolte secco umido a trovare un eventuale impianto di riferimento secondo le seguenti opzioni:
a) convenzione con impianti già esistenti sul territorio regionale;

b) conversione di impianti già esistenti sul territorio provinciale;
c) individuazione di un nuovo impianto.

Nel caso venga ritenuto opportuno realizzare un ulteriore impianto, le aree che potrebbero essere utilizzate corrispondono alle zone industriali, anche se va sottolineato che non tutte queste aree potrebbero essere idonee alla realizzazione di una struttura che deve essere autorizzata come impianto di gestione rifiuti. Risultano pertanto compatibili le aree delle zone industriali che soddisfano ai requisiti previsti nella Tabella 6.1 del Piano Regionale di Gestione rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi.

10 Informazione della popolazione e standardizzazione delle informazioni

L'informazione e la sensibilizzazione rappresentano le azioni principali che la Provincia si impegna a realizzare sul territorio, rinviando ai comuni e ai loro consorzi l'organizzazione dei sistemi integrati di raccolta differenziata idonei ai diversi contesti socio economici e geografici e in grado di intercettare le frazioni biodegradabili dei rifiuti.

Le azioni pertanto che la Provincia intende realizzare nei prossimi anni, quale responsabile del "*Programma Provinciale attuativo del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica*", si indirizzano ai seguenti soggetti:

- cittadinanza;
- attività commerciali, ricreative e di servizi;
- comuni.

10.1 Azioni

La provincia si impegna a realizzare:

- nei confronti della **cittadinanza** azioni di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e comportamenti sostenibili con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti ed alla necessità di adottare una raccolta differenziata sempre più efficiente. Questa azione viene realizzata attraverso incontri formativi sul territorio coinvolgendo in particolare il mondo scolastico attraverso la promozione di progetti educativi a tema.
- nei confronti delle **attività commerciali, ricreative e di servizi** azioni miranti alla:
  a) diffusione di informazioni aggiornate e corrette sulla gestione dei rifiuti
  b) riduzione della produzione dei rifiuti
- nei confronti dei **Comuni** la divulgazione più ampia possibile dell'importanza della corretta gestione dei rifiuti biodegradabili e di quelli destinati al recupero/riciclaggio. In particolare coinvolgendo le amministrazioni sui temi tecnici specifici puntando alla formazione e conoscenza della materia che spesso viene delegata ai gestori. Anche in questo caso sarà importante incentivare la diffusione degli Acquisti Pubblici Ecologici (*Green Public Procurement*).

11 Monitoraggio della produzione di rifiuti nel territorio provinciale

Qualsiasi azione nel campo dei rifiuti non è pensabile possa prescindere da un attento monitoraggio di produzione, raccolta, recupero e smaltimento. Un ausilio fondamentale per questa attività sarà fornito dall'utilizzo e implementazione del programma "O.R.SO." anche sul territorio provinciale di Udine.
Il programma, web based, è promosso dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti a favore delle Amministrazioni pubbliche al fine di raccogliere tutte le informazioni inerenti la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti con uno stesso sistema a livello regionale. Tale software è inoltre condiviso con il Veneto, la Lombardia, la Provincia di Trento ed altre regioni italiane.
Indispensabile risulta inoltre la verifica della qualità della raccolta differenziata e dei trattamenti di selezione dell'indifferenziato attraverso l'implementazione delle analisi merceologiche.

11.1 Azioni

La provincia si impegna ad adottare sul proprio territorio i software condivisi con la Sezione Regionale del Catasto dei rifiuti; *in primis* **O.R.SO.** - **Osservatorio Rifiuti Sovraregionale** che permetterà di contribuire all'alimentazione di un unico sistema regionale di raccolta e certificazione del dato.

La provincia si impegna ad effettuare analisi merceologiche e IRD sugli scarti degli impianti di bacino. Si farà promotrice per l'integrazione delle analisi nelle autorizzazioni degli impianti

11.2 L'evoluzione attesa

Al fine di verificare che le azioni del programma siano efficaci per il raggiungimento degli obiettivi del Piano che, in primis, sono quelli di carattere normativo:
l'articolo 5 del D.Lgs. 36/03 prevede che:
"*1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ciascuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:*
   a. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
   b. entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
   c. entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante;

l'art. 205 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce inoltre che "*in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:*
d. almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
e. almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

f. *almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012*".

Sarà cura inserire nella relazione annuale sulle competenze in materia di gestione dei rifiuti inviata all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art 23 della L.R. 30/1987, delle specifiche considerazioni analitiche riguardanti i rifiuti urbani biodegradabili, al fine di valutarne la riduzione del loro smaltimento in discarica e il peso e l'incidenza degli stessi sulla raccolta differenziata e l'efficacia dei sistemi di raccolta.

12 Scheda riassuntiva degli interventi

Obiettivi di Programma	Obiettivi specifici	Azioni e Strumenti	Tempistica dall'entrata in vigore del presente Programma
Prevenzione della produzione di rifiuto biodegradabile in discarica	incentivazione del compostaggio domestico	*Promuovere la sensibilizzazione, l'educazione e l'assistenza tecnica*	
		Sostenere l'agevolazione una tantum all'acquisto del composter	
		Promuovere la riduzione della tassa o tariffa	
		Sostenere il controllo dell'effettivo utilizzo del composter	
	diffusione degli acquisti verdi	*Promozione della diffusione*	
Ottimizzazione della raccolta differenziata	Intercettazione dei rifiuti urbani biodegradabili con l'implementazione in primis della raccolta secco umido	*Supporto alla raccolta differenziata dell'umido attraverso l'organizzazione di momenti formativi e di confronto indirizzati alle diverse tipologie di utenze*	
		Raggiungimento di quantità minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani biodegradabili	
Obiettivi di Programma	Obiettivi specifici	Azioni e Strumenti	Tempistica dall'entrata in

			vigore del presente Programma
Ottimizzazione del sistema impiantistico di riferimento	Individuazione degli impianti necessari a supportare le raccolte del rifiuto umido	*La Provincia si impegna nel medio termine, una volta avviate le raccolte secco umido a trovare un eventuale impianto di riferimento secondo le seguenti opzioni:* *d) convenzione con impianti già esistenti sul territorio regionale;* *e) conversione di impianti già esistenti sul territorio provinciale;* *f) individuazione di un nuovo impianto.*	
Informazione della popolazione e standardizzazione delle informazioni		*Azioni di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza*	
		Azioni mirate nei confronti delle attività commerciali, ricreative e di servizi sulla corretta gestione dei rifiuti, sulla riduzione e sulla sperimentazione di metodologie innovative	
		Azioni sulla corretta gestione dei rifiuti urbani e sul GPP nei confronti dei Comuni	
Monitoraggio delle produzioni di rifiuti nel territorio provinciale		*Utilizzo del software web based O.R.SO. per la raccolta e certificazione dei dati sui rifiuti*	
		Analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti di bacino	

13 Riferimenti bibliografici

"Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili" *- Regione Puglia - Aprile 2004;*

"Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" *- Regione Abruzzo - Anno 2006;*

"Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" *- Regione Umbria - Novembre 2006;*

"Programma provinciale attuativo del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" *– Provincia di Pordenone – Dicembre 2007;*

"Programma provinciale per la riduzione del rifiuti biodegradabili (RUB) da conferire in discarica" *– Provincia di Forlì – Cesena – Luglio 2008*

"Piano Provinciale per l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei RU" *- Provincia di La Spezia - Marzo 2000;*

"Development of "European Life Cycle Thinking Guidelines for the Management of Municipal biodegradabile waste" *– European Commission*

"Biodegradable municipal waste management in Europe – Part 1: Strategies and instruments" *– European Environment Agency Topic Centre on Weste – Gennaio 2002*

"Esempi di successo sul compostaggio e la raccolta differenziata" *- Commissione Europea, Direzione generale Ambiente - 2000*

"Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani" *- Federambiente e Osservatorio Nazionale sui Rifiuti - Novembre 2006;*

"Linee guida per l'integrazione dei requisiti ambientali negli acquisti verdi – Progetto A.P.E." - ARPA Piemonte - Dicembre 2006

"Gestione integrata dei rifiuti urbani: analisi comparata dei sistemi di raccolta" *- Scuola Agraria del Parco di Monza – Federambiente - Ottobre 2003;*

"Ruolo e promozione del compostaggio domestico" *– Provincia di Varese – Marzo 2005*

Presentazione del "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica" *– Regione del Veneto e ARPAV*

"Stato e prospettive del Compostaggio in Italia: evoluzione delle raccolte differenziate delle frazioni organiche, la loro influenza sulla qualità dei prodotti compostati, il ruolo del compost per la fertilità dei suoli" "L'efficacia economica e quali-quantitativa dei nuovi modelli di raccolta differenziata integrata in relazione all'obbiettivo di riduzione della produzione di RU" " -
Gruppo di Studio sul Compostaggio della Scuola Agraria del Parco di Monza

14 Allegati

Allegato 1: tecniche di compostaggio domestico

Il processo di compostaggio può essere avviato sia a livello industriale sia domestico. Per quanto riguarda il livello industriale, come si può facilmente intuire, il processo viene realizzato su vasta scala, con quantità rilevanti di materiali, utilizzo di macchinari e sistemi computerizzati per il controllo di ogni minimo dettaglio e la massima riduzione dei tempi di trasformazione.
A livello domestico, invece, benché vi sia un relativo controllo dei parametri fondamentali e questo abbia come conseguenza un'accelerazione della trasformazione rispetto ai ritmi naturali, il processo è gestito in modo molto semplice.
Le principali tecniche di compostaggio sono:

- in ***cumulo***, preferibile in genere nei grandi giardini perché necessita di maggiori spazi per la gestione e di un quantitativo relativamente elevato di biomasse. I grossi quantitativi di materiale organico poi garantiscono il mantenimento della temperatura di compostaggio mentre la vasta superficie espositiva favorisce lo scambio di ossigeno nel cumulo;
- con i ***composter*** (contenitori commerciali in genere plastici per il compostaggio), preferibili nei piccoli giardini e dove ci sono piccoli quantitativi da trasformare. Vanno utilizzati in maniera attenta, perché è più facile che possano insorgere problemi di mantenimento delle condizioni aerobiche di processo;
- con le ***reti per il compostaggio*** (composter "fai da te") realizzati in rete metallica zincata accoppiata a un tessuto traspirante tipo juta o meglio con tessuto ombreggiante (nero) di polietilene per garantire continuo passaggio dell'aria, attirare i raggi solari, evitare dispersioni di temperatura, proteggere le attività batteriche dalla luce e celare la vista del materiale.

Teoria e pratica del compostaggio domestico

Introduzione

La frazione organica costituisce in media il 22-40% dei rifiuti solidi urbani prodotti dall'utenza domestica. Mediamente una persona produce nella sua abitazione da 150 a 400 g al giorno di rifiuto organico e troppo spesso questo quantitativo è costretto a subire trattamenti inopportuni.

In generale il compostaggio domestico:

- educa implicitamente all'analisi merceologica dei rifiuti;
- é facile, economico e non ha bisogno di cure particolari;
- arricchisce i nostri terreni di sostanza organica ed aumenta la capacità filtrante verso gli inquinanti;
- favorisce il recupero di aree degradate attraverso un fertilizzante organico;
- fa diminuire l'uso di fertilizzanti sintetici;
- riduce l'importazione di torbe (non rinnovabili) utilizzate in orticultura e nel florovivaismo;
- riduce le acque di percolato e le emissioni di gas serra dalle discariche (CH_4);
- evita emissioni dagli inceneritori (NO_x);
- limita l'erosione migliorando la struttura fisica del suolo.

Il compostaggio

L'idea del compostaggio prende origine dalla semplice osservazione di ciò che in natura accade da sempre. In un bosco ad esempio gli alberi, gli arbusti e le piante erbacee alla fine del loro ciclo si decompongono naturalmente negli strati superficiali del terreno grazie all'intervento di funghi, batteri, insetti, lombrichi e molte altre categorie di organismi viventi.

Il processo si sviluppa in tre fasi principali:

1. destrutturazione della sostanza organica con un innalzamento della temperatura (50-60 °C): ha così inizio la decomposizione.
2. trasformazione delle sostanze decomposte ed abbassamento della temperatura,
3. fase di strutturazione, maturazione ed assestamento della massa durante cui si ha l'umificazione della sostanza organica (si forma il cosiddetto "terriccio").

Tutti i rifiuti organici provenienti dalla casa, dal giardino e dall'orto sono adatti al compostaggio ed in particolare: avanzi di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè o tisane, gusci di uova, alimenti avariati, fiori appassiti, piume e capelli, cenere in piccole quantità, lettiere o letame di animali da compagnia e da cortile, carta e cartone non colorato, legno non trattato chimicamente. Tra questi particolare cura è da attribuirsi al compostaggio di:

- Foglie di piante resistenti alla degradazione (resinose, magnolia, lauroceraso, castagno);
- Bucce di arance, limoni…;
- Residui di cibo animale e lettiere di piccoli animali domestici (attenzione alle temperature di igienizzazione).

Non sono invece adatti al compostaggio: sacchetti di plastica, tetrapak del latte e dei succhi di frutta, vasetti dello yogurt, imballaggi in plastica, chiodi, posate, oli,

lubrificanti, sacchetti dell'aspirapolvere, rifiuti speciali, medicinali, coloranti, fitofarmaci, batterie, insetticidi, cenere di carbone e di legno trattato con coloranti e vernici, mozziconi di sigaretta e tutti i materiali che si possono separare con la raccolta differenziata come imballaggi, carta stagnola, metalli, lattine, vetro.

Cosa si sviluppa con la decomposizione della sostanza organica?
In assenza d'aria: metano (CH_4); ammoniaca e ammonio (NH_3/NH^+_4); idrogeno solforato (H_2S); percolato liquido; calore di fermentazione (40-45 °C); odori sgradevoli.
In presenza d'aria: anidride carbonica (CO_2); nitriti e nitrati (NO_2/NO_3); anidride solforosa e solforica (SO_2/SO_3); vapore acqueo; calore (55-70 °C).
Nel compostaggio domestico si privilegia il processo aerobico poiché è inodore ed igienizzante (raggiungendo i 60-70 °C di temperatura si "pastorizza" il terriccio da patogeni).
Il compostaggio aerobico è realizzato da batteri, funghi, lieviti che per accrescersi e riprodursi respirano **ossigeno**, si nutrono di **azoto**, di **carbonio** e di **acqua**.

Ossigeno
L'assenza di ossigeno comporta fermentazioni, basse temperature (non avviene igienizzazione) e cattivi odori in tale caso, per garantirle il passaggio d'aria, è necessario favorire la porosità e procedere al rimescolamento.

Rapporto Carbonio Azoto
Per rendere ottimali le condizioni che portano alla formazione di un terriccio di qualità, sarà opportuno mescolare i rifiuti domestici con quelli del giardino in una proporzione approssimativa di 3 a 1 (rapporto C/N ideale = 30) in tal modo si raggiunge un corretto rapporto carbonio/azoto (C/N). In genere infatti i rifiuti domestici e gli sfalci del verde appena tagliati sono ricchi di azoto e durante la decomposizione sviluppano con facilità odori sgradevoli (rapporto C/N = 10), mentre i rifiuti che provengono dal giardino, come le foglie secche e le potature, sono ricchi di cellulosa, poveri di azoto e la loro decomposizione è piuttosto lenta e fredda. (rapporto C/N = 100).

Acqua
Un'altra attenzione è la gestione dell'acqua:
Troppa acqua non lascia passare ossigeno generando fermentazioni, cattivi odori, ai quali è necessario porre rimedio con il drenaggio o con l'introduzione di materiale secco.
Poca acqua invece comporta una scarsa attività batterica e la creazione di un processo di compostaggio lento e irrigare.

Pertanto per un compostaggio ottimale:
- Scegliere un luogo adatto in area ombreggiata e riparata
- Preparare un fondo drenante
- Ammassare in modo vario (giusto rapporto C/N)
- Garantire il ricambio d'aria
- Innaffiare, drenare, ombreggiare per favorire la giusta umidità.

COME COSTRUIRE UN COMPOSTER A RETE

Utilizzare 2 - 2,5 ml di rete metallica zincata (alta 1 metro) con maglia quadrata o rettangolare da circa 10X10 o 15X15 mm.

Avvolgere la rete metallica con del tessuto ombreggiante. Utilizzare per questo scopo una quantità di tessuto (alto 1 metro) 10 cm più lunga della rete metallica in modo da “accoppiarla” con la rete zincata; unire a cilindro il tutto e coprire con un coperchio in rete o altro materiale.

Posizionare il composter a rete sotto un albero a foglie caduche e preparare un fondo drenante con rametti di piccola dimensione

Ammassare i residui in modo vario alternando rifiuti domestici e da giardino

Rimescolare la massa se compaiono odori sgradevoli.

Coprire eventualmente con terra, (utile anche contro gli insetti estivi) oppure con prodotti commerciali.

Irrigare soprattutto nel periodo estivo.

14 Allegati

Allegato 1: tecniche di compostaggio domestico

Il processo di compostaggio può essere avviato sia a livello industriale sia domestico. Per quanto riguarda il livello industriale, come si può facilmente intuire, il processo viene realizzato su vasta scala, con quantità rilevanti di materiali, utilizzo di macchinari e sistemi computerizzati per il controllo di ogni minimo dettaglio e la massima riduzione dei tempi di trasformazione.
A livello domestico, invece, benché vi sia un relativo controllo dei parametri fondamentali e questo abbia come conseguenza un'accelerazione della trasformazione rispetto ai ritmi naturali, il processo è gestito in modo molto semplice.
Le principali tecniche di compostaggio sono:

- in ***cumulo***, preferibile in genere nei grandi giardini perché necessita di maggiori spazi per la gestione e di un quantitativo relativamente elevato di biomasse. I grossi quantitativi di materiale organico poi garantiscono il mantenimento della temperatura di compostaggio mentre la vasta superficie espositiva favorisce lo scambio di ossigeno nel cumulo;
- con i ***composter*** (contenitori commerciali in genere plastici per il compostaggio), preferibili nei piccoli giardini e dove ci sono piccoli quantitativi da trasformare. Vanno utilizzati in maniera attenta, perché è più facile che possano insorgere problemi di mantenimento delle condizioni aerobiche di processo;
- con le ***reti per il compostaggio*** (composter "fai da te") realizzati in rete metallica zincata accoppiata a un tessuto traspirante tipo juta o meglio con tessuto ombreggiante (nero) di polietilene per garantire continuo passaggio dell'aria, attirare i raggi solari, evitare dispersioni di temperatura, proteggere le attività batteriche dalla luce e celare la vista del materiale.

Modalità di promozione

☐ Corsi di formazione tenuti da ____

☐ Distribuzione di composter
☐ in vendita ☐ in comodato d'uso
☐ contributo di ____ € ☐ gratuita

☐ Agevolazioni tariffarie
☐ sconto % sulla tassa/tariffa complessiva ____ %
☐ altro ____

☐ Altre iniziative (specificare) ____

Allegato 3: Scheda di raccolta dati sugli acquisti verdi (GPP)di O.R.SO.

GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Compilatore sezione GPP

Nome

Cognome

Qualifica/incarico

Telefono

Fax

Email

Cosa si intende per Green Public Procurement?

Green Public Procurement (GPP) vuol dire, letteralmente, appalti pubblici verdi, ovvero tenere conto degli aspetti ambientali al momento dell'acquisto di beni, servizi o lavori. Mettere in pratica il Green Public Procurement vuol dire quindi non limitarsi a tenere conto del solo costo monetario, ma anche degli impatti ambientali e dei relativi costi derivati che l'acquisto di beni, servizi e la realizzazione delle opere possono generare nel corso del loro ciclo di vita. GPP significa orientare la domanda pubblica verso prodotti, servizi ed opere pubbliche che:

- riducono l'uso delle risorse naturali;
- riducono il consumo energetico ed utilizzano le fonti energetiche rinnovabili;
- riducono la produzione di rifiuti;
- riducono le emissioni inquinanti;
- riducono i pericoli e i rischi;
- ottimizzano il "servizio" offerto.

La revisione ecologica delle procedure d'acquisto richiede la realizzazione di una serie di attività propedeutiche alla redazione di un bando di gara: il GPP va quindi inteso come un processo costituito da diverse fasi, che vanno oltre il momento dell'acquisto di un bene o servizio.

Vengono effettuate pratiche di Acquisto Verde?

Verifica rispondendo alle seguenti domande

a. Vengono acquistati beni, prodotti o materiali provenienti dal riciclo dei rifiuti, ottenuti con basso consumo di acqua ed energia (risorse), oppure con basse emissioni in inquinanti? ☐ no ☐ sì approfondisci

b. Nell'**oggetto** dell'appalto/trattativa privata hai mai inserito requisiti ecologici? (quali "riciclato", "basse emissioni", "ridotti consumi", ecc.) ☐ no ☐ sì approfondisci

c. Nell'assegnazione di **punteggi premianti** per le specifiche tecniche di prodotti e servizi da acquistare, hai mai inserito:

1. caratteristiche relative agli impatti ambientali dei materiali di base o del processo di produzione? ☐ no ☐ sì approfondisci

2. il possesso di un marchio ecologico? (ad es. ecolabel. energy star, FSC, ...) ☐ no ☐ sì approfondisci

3. aspetti ambientali delle condizioni di esecuzione? (ad es. imballaggio, modalità di dismissione dei prodotti, trasporto) ☐ no ☐ sì approfondisci

d. Quando stendi un bando, tieni conto dei **costi di gestione/manutenzione/riciclaggio e di smaltimento** dei beni nel calcolo del prezzo del prodotto? ☐ no ☐ sì approfondisci

Se hai risposto *sì* ad almeno una delle domande, allora effettui pratiche informali di Acquisto Verde.
Compila anche la sezione seguente.

È stato definito un referente unico e/o una struttura unica per tutte le procedure d'acquisto di beni e servizi? ☐ no ☐ sì approfondisci

Nome

Cognome

Qualifica/incarico

Telefono

Fax
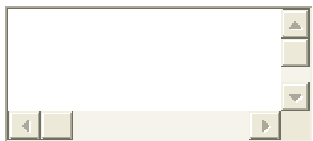
Email

Il Comune ha organizzato o ha partecipato a corsi di formazione per l'acquisto e/o per l'utilizzo sostenibile di prodotti e servizi? ☐ no ☐ sì approfondisci

Breve descrizione

Sono state organizzate giornate di incontro con i fornitori rispetto alle richieste "verdi" dei bandi? ☐ no ☐ sì approfondisci
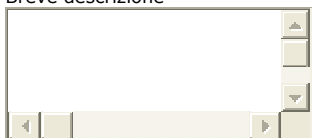
Breve descrizione

Hai effettuato acquisti insieme ad altri comuni? ☐ no ☐ sì approfondisci

Breve descrizione

Note

Allegato 4: Dati relativi ai Grafici 11, 12 e 13[16]

Comuni	Comunità di appartenenza	Gestore servizi di raccolta	Abitanti - ISTAT anno 2007	Umido pro-capite (kg/ab./anno)	Verde pro-capite (kg/ab./anno)	Carta e Cartone pro-capite (kg/ab./anno)	Rifiuti totali pro-capite (kg/ab./anno)	RD
AIELLO DEL FRIULI		CSR	2.217	0,000	193,002	78,865	673,928	55,24%
AQUILEIA		CSR	3.480	0,000	88,313	53,518	538,738	42,44%
BAGNARIA ARSA		CSR	3.526	0,000	106,273	61,615	538,642	44,21%
BICINICCO		CSR	1.911	0,000	29,487	46,979	476,280	35,81%
CAMPOLONGO AL TORRE		CSR	755	0,000	126,841	81,009	629,283	45,03%
CARLINO		CSR	2.776	0,000	37,644	36,246	436,606	33,41%
CASTIONS DI STRADA		CSR	3.858	0,000	52,289	46,051	510,376	36,89%
CERVIGNANO DEL FRIULI		CSR	13.221	0,000	34,779	60,029	476,111	35,55%
CHIOPRIS-VISCONE		CSR	659	0,000	59,530	85,175	850,605	60,89%
CIVIDALE DEL FRIULI		CSR	11.547	0,000	39,260	63,373	546,552	33,81%
FIUMICELLO		CSR	4.839	0,000	82,918	39,163	513,906	39,36%
GONARS		CSR	4.725	0,000	88,508	48,489	547,577	41,92%
LATISANA		CSR	13.409	0,000	40,841	46,681	468,319	33,53%
MANZANO		CSR	6.778	0,000	13,862	61,964	538,835	23,45%
MARANO LAGUNARE		CSR	1.997	0,000	52,639	57,986	589,013	41,18%
MERETO DI TOMBA		CSR	2.749	0,000	12,368	46,908	424,901	29,73%
MUZZANA DEL TURGNANO		CSR	2.696	0,000	88,802	35,545	529,207	38,87%
PALAZZOLO DELLO STELLA		CSR	3.028	0,000	92,758	38,603	503,919	40,69%
PALMANOVA		CSR	5.352	0,000	63,649	99,430	582,334	43,70%
POCENIA		CSR	2.619	0,000	76,648	45,649	501,094	39,58%
PORPETTO		CSR	2.732	0,000	24,898	59,974	454,349	34,74%
PRECENICCO		CSR	1.524	0,000	33,652	48,377	482,319	39,49%
RONCHIS		CSR	2.023	0,000	103,791	77,432	617,263	47,14%
RUDA		CSR	2.970	0,000	82,980	46,525	528,135	40,26%
SAN GIORGIO DI NOGARO		CSR	7.619	0,000	52,604	61,413	489,657	38,12%
SAN VITO AL TORRE		CSR	1.357	0,000	94,466	38,814	545,388	40,36%
SANTA MARIA LA LONGA		CSR	2.415	0,000	49,404	35,623	474,644	36,35%
TALMASSONS		CSR	4.196	0,000	80,288	68,551	546,440	42,20%
TAPOGLIANO		CSR	451	0,000	195,588	90,392	668,040	54,61%
TEOR		CSR	2.044	0,000	18,882	45,974	428,058	29,43%
TERZO D'AQUILEIA		CSR	2.881	0,000	141,801	53,210	589,050	47,79%
TORVISCOSA		CSR	3.072	0,000	122,262	59,260	579,808	46,54%

[16] i colori sono gli stessi utilizzati nei grafici

TRIVIGNANO UDINESE		CSR	1.682	0,000	23,371	72,058	482,712	40,27%
VILLA VICENTINA		CSR	1.403	0,000	154,077	135,763	746,480	58,69%
VISCO		CSR	792	0,000	117,323	53,549	556,399	48,71%
BASILIANO		A&T	5.331	0,000	36,627	41,412	408,348	36,02%
BERTIOLO		A&T	2.542	8,446	16,857	50,189	398,126	38,14%
BUTTRIO		A&T	4.091	0,000	67,331	61,249	507,970	43,37%
CAMINO AL TAGLIAMENTO		A&T	1.675	0,000	42,997	42,137	418,661	40,20%
CAMPOFORMIDO		A&T	7.562	6,116	107,895	52,359	501,788	46,48%
CODROIPO		A&T	15.442	9,022	81,967	65,137	515,361	46,65%
CORNO DI ROSAZZO		A&T	3.367	0,000	140,015	50,668	537,104	49,62%
LESTIZZA		A&T	3.953	0,000	79,623	45,963	369,192	50,94%
MARTIGNACCO		A&T	6.111	5,862	56,539	48,455	458,383	40,06%
MOIMACCO		A&T	1.622	0,000	56,418	31,744	331,094	44,53%
MORTEGLIANO		A&T	5.195	0,000	47,238	53,424	482,094	36,97%
PASIAN DI PRATO		A&T	9.080	7,533	79,537	49,962	440,713	46,22%
PAVIA DI UDINE		A&T	5.734	40,694	95,509	48,762	533,755	47,92%
POZZUOLO DEL FRIULI		A&T	6.808	6,677	75,473	42,651	477,047	40,42%
PRADAMANO		A&T	3.430	0,000	148,274	79,563	632,238	49,65%
PREMARIACCO		A&T	4.153	7,359	57,532	44,573	255,830	70,15%
REANA DEL ROIALE		A&T	4.968	0,000	66,137	47,786	477,117	38,91%
REMANZACCO		A&T	5.943	7,710	72,938	40,059	490,722	39,36%
RIVIGNANO		A&T	4.400	0,000	145,180	49,977	554,630	49,95%
SAN GIOVANNI AL NATISONE		A&T	6.038	0,000	109,965	69,626	617,196	44,01%
SEDEGLIANO		A&T	3.843	0,000	48,244	47,380	429,419	41,75%
VARMO		A&T	2.924	0,000	12,274	42,914	423,453	32,91%
DRENCHIA	CMT	NET	162	0,000	0,000	39,877	377,691	18,35%
ENEMONZO	CMT	NET	1.357	0,000	0,000	23,250	417,102	23,31%
GRIMACCO	CMT	NET	427	0,000	0,000	18,009	309,379	20,17%
PREPOTTO	CMT	NET	851	0,000	0,000	26,792	441,747	20,79%
PULFERO	CMT	NET	1.095	0,000	0,000	18,511	293,463	23,58%
SAN LEONARDO	CMT	NET	1.202	0,000	0,000	17,313	305,503	11,07%
SAN PIETRO AL NATISONE	CMT	NET	2.252	0,000	0,000	17,966	412,817	14,36%
SAVOGNA	CMT	NET	544	0,000	0,000	13,033	330,493	11,62%
STREGNA	CMT	NET	436	0,000	0,000	22,317	284,193	14,31%
TORREANO	CMT	NET	2.625	0,000	0,000	23,562	304,097	19,77%
LUSEVERA	CMT	A&T	749	0,000	0,000	17,009	403,869	18,21%
MAGNANO IN RIVIERA	CMT	A&T	2.351	0,000	92,493	44,439	575,142	36,79%
NIMIS	CMT	A&T	2.891	0,000	0,000	30,782	418,689	23,16%
POVOLETTO	CMT	A&T	5.525	0,000	34,342	71,334	453,676	36,81%
TAIPANA	CMT	A&T	715	0,000	0,000	9,972	379,543	15,85%
UNIONE DEI COMUNI DI ATTIMIS E FAEDIS	CMT	A&T	4.934	0,000	3,249	32,071	360,367	27,14%
TARCENTO	CMT	EXE	9.044	0,000	15,499	30,870	458,703	23,12%
BUIA	CC	NET	6.741	0,000	31,699	51,335	415,520	40,19%
CASSACCO	CC	NET	2.913	0,000	5,678	39,561	460,055	23,98%
COLLOREDO DI MONTE ALBANO	CC	CC	2.162	0,000	0,000	54,639	412,957	34,75%
COSEANO	CC	CC	2.320	0,000	4,879	46,551	369,692	36,13%
DIGNANO	CC	CC	2.415	0,000	15,992	56,194	414,731	37,67%

FAGAGNA	CC	CC	6.271	0,000	13,223	49,502	451,815	32,35%
FLAIBANO	CC	CC	1.190	0,000	50,924	49,504	407,982	48,54%
FORGARIA NEL FRIULI	CC	CC	1.893	0,000	11,199	42,219	365,718	36,50%
MAJANO	CC	CC	6.056	0,000	16,942	45,165	420,268	37,68%
MORUZZO	CC	CC	2.309	0,000	16,925	46,960	398,083	34,80%
OSOPPO	CC	CC	3.031	0,000	18,997	69,833	496,143	32,23%
PAGNACCO	CC	CC	4.868	0,000	68,114	58,443	471,613	41,87%
RAGOGNA	CC	CC	3.015	0,000	12,139	50,783	396,323	38,54%
RIVE D'ARCANO	CC	CC	2.423	0,000	6,876	44,980	237,348	50,13%
SAN DANIELE DEL FRIULI	CC	CC	8.084	0,000	19,832	65,677	544,279	28,66%
SAN VITO DI FAGAGNA	CC	CC	1.703	0,000	9,031	47,393	369,289	35,44%
TREPPO GRANDE	CC	CC	1.780	0,000	10,146	35,169	369,373	30,56%
AMARO	CMC	NET	801	0,000	26,014	55,169	615,190	26,01%
AMPEZZO	CMC	NET	1.090	0,000	0,823	21,663	414,521	11,55%
ARTA TERME	CMC	NET	2.287	0,000	9,185	17,020	471,058	19,72%
CAVAZZO CARNICO	CMC	NET	1.105	0,000	0,812	19,549	366,511	20,30%
CERCIVENTO	CMC	NET	737	0,000	1,217	8,342	382,845	13,73%
COMEGLIANS	CMC	NET	583	0,000	1,539	18,158	577,298	12,76%
FORNI AVOLTRI	CMC	NET	672	0,000	1,335	9,939	634,417	14,75%
FORNI DI SOPRA	CMC	NET	1.078	0,000	0,832	33,024	602,004	14,37%
FORNI DI SOTTO	CMC	NET	688	0,000	1,304	11,295	446,269	13,23%
LAUCO	CMC	NET	814	0,000	1,102	26,797	397,604	23,67%
LIGOSULLO	CMC	NET	196	0,000	4,577	14,944	343,204	19,61%
OVARO	CMC	NET	2.099	0,000	0,427	11,518	338,697	17,82%
PALUZZA	CMC	NET	2.465	0,000	0,364	6,284	408,228	9,40%
PAULARO	CMC	Aut.	2.853	0,000	0,000	3,814	370,944	3,13%
PRATO CARNICO	CMC	NET	988	0,000	0,908	46,687	418,662	27,94%
PREONE	CMC	NET	293	0,000	3,061	23,215	443,058	16,92%
RAVASCLETTO	CMC	NET	585	0,000	1,533	26,535	659,568	16,25%
RAVEO	CMC	NET	485	0,000	1,849	22,489	364,860	23,34%
RIGOLATO	CMC	NET	568	0,000	1,579	18,894	531,127	16,20%
SAURIS	CMC	NET	422	0,000	2,126	20,647	791,967	9,64%
SOCCHIEVE	CMC	NET	953	0,000	0,941	13,113	392,318	16,87%
SUTRIO	CMC	NET	1.373	0,000	0,653	34,595	447,664	15,72%
TOLMEZZO	CMC	NET	10.663	0,000	12,529	72,969	549,740	32,36%
TREPPO CARNICO	CMC	NET	649	0,000	1,382	12,946	428,139	13,72%
VERZEGNIS	CMC	NET	937	0,000	0,957	16,841	331,761	16,62%
VILLA SANTINA	CMC	NET	2.221	0,000	8,544	30,918	467,032	24,46%
ZUGLIO	CMC	NET	615	0,000	1,459	16,728	408,507	18,33%
ARTEGNA	CMG	CMG	2.964	0,000	50,246	53,431	440,627	37,31%
BORDANO	CMG	CMG	796	0,000	0,000	60,835	442,955	33,03%
CHIUSAFORTE	CMG	CMG	754	0,000	0,000	30,434	497,279	26,53%
DOGNA	CMG	CMG	219	0,000	0,000	53,808	475,534	29,60%
GEMONA DEL FRIULI	CMG	CMG	11.171	0,000	31,219	54,164	501,945	31,63%
MALBORGHETTO-VALBRUNA	CMG	CMG	1.007	0,000	0,000	38,148	630,825	19,76%
MOGGIO UDINESE	CMG	CMG	1.932	0,000	15,455	33,786	461,770	25,16%
MONTENARS	CMG	CMG	572	0,000	0,000	35,927	394,091	33,45%
PONTEBBA	CMG	CMG	1.607	0,000	0,000	20,493	417,355	17,71%

RESIA	CMG	CMG	1.175	0,000	0,000	19,589	330,442	24,85%
RESIUTTA	CMG	CMG	327	0,000	0,000	94,951	725,471	26,09%
TARVISIO	CMG	CMG	4.916	0,000	0,000	29,992	637,214	17,93%
VENZONE	CMG	CMG	2.256	0,000	0,000	51,421	437,064	27,88%
TRASAGHIS	CMG	CMG	2.380	0,000	0,000	33,861	393,219	23,03%
TAVAGNACCO			13.985	0,000	37,491	54,450	521,016	28,13%
TRICESIMO			7.666	0,000	39,074	76,867	495,633	38,31%
UDINE			97.880	6,678	42,164	75,334	540,843	35,64%
LIGNANO SABBIADORO			6.676	85,045	59,907	219,849	2.443,679	25,35%
Totale Provincia			**536.352**	**3,520**	**46,303**	**57,112**	**517,207**	**35,27%**

STUDIO PREDISPOSTO A CURA DEL

SETTORE TUTELA DEL SUOLO, GRANDI RISCHI INDUSTRIALI E GESTIONE RIFIUTI

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ARPA FVG)

Responsabile: dott. Giorgio Mattassi

Coordinamento: dott.ssa Beatrice Miorini

CONTRIBUTI DI:

Enrico Bressan, Michele Guidarelli, Elena Moretti, Cristina Sgubin

Daniele Della Toffola per la parte relativa al compostaggio

11_26_1_DPR_141_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2011, n. 0141/Pres.

LR 30/1987, art. 23 bis, comma 7. Approvazione del programma provinciale attuativo del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi della Provincia di Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTO in particolare l'articolo 199 comma 8 del decreto legislativo succitato che prevede l'adeguamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013;
CONSIDERATO che nel predetto articolo viene altresì specificato che i piani regionali vigenti, seppur redatti in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, restano in vigore fino al loro adeguamento;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le competenze della Regione e delle Province rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l'adozione dei programmi provinciali di attuazione del Piano regionale;
VISTO l'articolo 8 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le procedure per la formazione ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti, in relazione alla necessità di corrispondere agli obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie;
VISTO il proprio decreto n. 0357/Pres. di data 20 novembre 2006 con il quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi ed urbani pericolosi;
VISTA la nota prot. n. 20806 di data 17 giugno 2010 con la quale la Provincia di Trieste ha inviato copia del "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi", adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 di data 27 maggio 2010;
VISTA la legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 di recepimento della Direttiva europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
CONSIDERATO che la Provincia di Trieste, in ottemperanza alla legge regionale 11/2005, ha valutato opportuno assoggettare il Programma in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
VISTA la delibera della Giunta provinciale n. 17 di data 2 febbraio 2009 con la quale è stato adottato il testo preliminare del "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi", e sono state definite le fasi inerenti la procedura di valutazione ambientale strategica;
VISTA la delibera della Giunta provinciale n. 99 di data 11 maggio 2009 con la quale è stato adottato il Rapporto Ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica del "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi";
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 22 di data 27 maggio 2010 con la quale è stato adottato il testo definitivo del "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi", allegato e facente parte della deliberazione stessa;
PRESO ATTO che nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 di data 27 maggio 2010 viene indicato che la procedura di approvazione del Programma si è sviluppata secondo l'iter stabilito nella delibera di Giunta provinciale n. 17 di data 2 febbraio 2009, e più precisamente sono state seguite le seguenti fasi procedimentali: a) fase consultiva, sia per il programma che per il rapporto ambientale b) fase della raccolta delle osservazioni c) fase della rielaborazione d) fase dell'adozione mediante invio degli elaborati definitivi alla Commissione Consigliare competente;
RITENUTO che l'iter procedimentale costituisca misura adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/2005, ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e regionali in materia di VAS;
RITENUTO per quanto sopra di assumere il documento allegato alla nota prot. n. 20806 di data 17 giugno 2010 della Provincia di Trieste quale parte integrante del presente atto;
VISTA la relazione di data 11 maggio 2011 del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della

Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna nella quale sono state riportate le seguenti osservazioni al "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi":
- Nel paragrafo 3.5.5 del programma attuativo vengono riportate le azioni specifiche che la Provincia di Trieste si prefigge per la riduzione della produzione dei rifiuti e del loro trasporto. Nel dettaglio la Provincia di Trieste intende promuovere "le attivita' di recupero ambientale (R10) di siti precedentemente vocati ad estrazione di materiali litoidi con impiego di terre e rocce da scavo provenienti da siti non contaminati, trattate come rifiuti." Questo tipo di attività potrà essere individuata come R10 "Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" (all.C parte IV del D.Lgs.152/2006) e richiederà per ogni sito l'approvazione preventiva di un progetto di ripristino corredato delle necessarie autorizzazioni di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e di impatto ambientale, nello stesso modo previsto dall'art. 5 del DM 5/2/1998.
Da verifiche avute con il Servizio Geologico, si è riscontrato che la proposta di azione specifica contenuta nel Programma attuativo, non risulta essere coerente con le norme citate, in quanto prevede l'attività di recupero ambientale di "cave dismesse e solo con lo scopo di restituire tali aree all'uso economico e sociale", senza entrare nel merito del significato di "cave dismesse" ovvero dello stato autorizzativo e progettuale relativo alla singola cava. L'autorizzazione al recupero ambientale delle cave, inoltre, risulta essere di competenza della Regione che, a fronte di un progetto presentato dal gestore della cava, ne autorizza l'esecuzione con il relativo decreto di autorizzazione. In considerazione di quanto sopra il paragrafo 3.5.5 non può essere approvato.
• Sulla base dello stralcio del paragrafo 3.3.5, la tabella 4.2 del Capitolo 5 deve essere modificata togliendo l'azione "Recupero ambientale delle aree dimesse dalle attività estrattive" nonché ogni riferimento ad accordi o collaborazioni per favorire il recupero ambientale delle ex-cave presenti negli strumenti attuativi previsti.
• Sulla base dello stralcio del paragrafo 3.3.5, l'articolo 3 (Recupero ambientale di siti di attività estrattive dimesse) del Capitolo 7 - Sezione Normativa - viene stralciato
• L'articolo 6 (Comunicazioni di recupero rifiuti) del Capitolo 7 - Sezione Normativa stabilisce che tutti gli impianti di recupero di rifiuti, sia in forma autorizzata che di semplice comunicazione, devono essere conformi alle linee guida allegate al programma, che "tutte le attività di recupero dei rifiuti in essere" devono conformarsi alle linee guida dell'Allegato 1 entro un anno dall'approvazione del programma in sede regionale e che " Le linee guida hanno applicazione immediata per tutte le attività che presentassero domanda di autorizzazione, o comunicazione in forma semplificata in data seguente alla approvazione del presente Programma in sede regionale."
Da una lettura del testo delle linee guida dell'Allegato 1 al programma, si evince che le stesse fanno esplicito riferimento alle comunicazioni di inizio attività di recupero previste dagli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni , senza mai nominare le attività in regime di autorizzazione. Da quanto sopra, si ritiene che l'estensione delle linee guida dell'Allegato 1 anche agli impianti in regime autorizzato non sia coerente con il testo delle linee guida stesse e che l'articolo 6, pertanto, deve essere modificato eliminando il riferimento agli impianti in regime autorizzato.
• Al fine di uniformare su tutto il territorio regionale i criteri di localizzazione, si evidenzia la necessità di integrare i criteri previsti nell'Allegato 3 del programma di attuazione della Provincia di Trieste con il seguente criterio escludente.

"Criterio - Presenza di prati stabili
Riferimenti Normativi: LR 9/2005
Descrizione:
Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, la Regione promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura. Nelle parti del territorio interessate dalla presenza di prati stabili non è ammessa:
a) riduzione di superficie;
b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
In deroga alla trasformazione e alla riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in ipotesi di:
a) eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative;
b) interventi riguardanti terreni situati al di fuori delle zone E e F dei Piani regolatori generali comunali e dei Programmi di fabbricazione."
RITENUTO pertanto che il "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi" della Provincia di Trieste, così come modificato nella relazione di data 11 maggio 2011 del Servizio Disciplina Gestione

Rifiuti e Siti Inquinati della Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, risponde ai requisiti previsti dalle Norme di Piano regionali; Ricordato che ai sensi dell'articolo 23 bis comma 7 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni il Programma provinciale di attuazione è approvato con decreto del Presidente della regione su conforme deliberazione della Giunta regionale; Ritenuto pertanto di approvare ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni il "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi" della Provincia di Trieste;
VISTA la legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1022 di data 1 giugno 2011;

DECRETA

1. È approvato ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni il "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi" della Provincia di Trieste adottato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 22 di data 27 maggio 2010 con le seguenti modifiche:

- Il paragrafo 3.3.5 del testo del programma attuativo viene stralciato;
- la tabella 42 "Obiettivi, Azioni e Strumenti del Programma provinciale" del Capitolo 5 viene modificata come di seguito indicato

OBIETTIVI		AZIONI	STRUMENTI
1	Prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti	Promozione di comportamenti pro-attivi nei diversi settori industriali.	Stipula di Accordi di Programma e/o Protocolli d'Intesa con le Associazioni Artigiane/Industriali al fine di individuare i produttori di rifiuti pericolosi e valutare soluzioni per ottimizzare la gestione di tali rifiuti a livello provinciale.
2	Riduzione dello smaltimento finale di rifiuti	Promuovere il Green Public Procurement (GPP) ovvero gli acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti.	Stipula di Accordi di Programma con le Pubbliche Amministrazioni per incentivare il ricorso al GPP (Green Public Procurement).
		Diffusione di standard per l'assimilazione da parte dei Comuni dei rifiuti derivanti dalle attività artigianali/industriali.	La Provincia predisporrà un Protocollo al fine di diffondere gli standard per l'assimilazione da parte dei Comuni dei rifiuti derivanti dalle attività artigianali/industriali.
3	Limitazione e contenimento della movimentazione dei rifiuti	Analisi dei principali motivi che determinano l'entrata e l'uscita di determinate tipologie di rifiuti per grandi produttori, grandi gestori e particolari realtà al fine di un possibile contenimento.	Piena operatività dell'Osservatorio Provinciale dei rifiuti quale strumento necessario ai fini dell'analisi, della verifica e del controllo dei flussi dei rifiuti speciali.
			Accordi di collaborazione con i Comuni per favorire l'attività di ripristini ambientali mediante l'utilizzo diretto di terre e rocce da scavo.
		Attivazione di impianti di recupero di terreni inquinati.	Incentivazione della realizzazione di impianti destinati al trattamento dei terreni inquinati provenienti dalla Provincia di Trieste, anche tramite il ricorso al finanziamento di cui alla LR 30/87 ovvero in attuazione della LR 24/06.

- L'articolo 3 (Recupero ambientale di siti di attività estrattive dimesse) del Capitolo 7 - Sezione Normativa - viene stralciato.

• L'articolo 6 (Comunicazioni di recupero rifiuti) del Capitolo 7 - Sezione Normativa - viene modificato come di seguito:
"Art. 6 comunicazioni di recupero rifiuti
Sono approvate, costituendo a tal fine norma di principio, le norme tecniche allegate al presente Programma riguardanti la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata. Le attività di recupero dei rifiuti in essere dovranno conformarsi alle linee guida allegate al presente Programma entro 1 anno dalla sua approvazione in sede regionale. Le linee guida hanno applicazione immediata per tutte le attività che presentassero comunicazione di inizio attività in forma semplificata in data seguente alla approvazione del presente Programma in sede regionale."
• L'Allegato 3 - Criteri di localizzazione del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali viene integrato con il seguente criterio escludente:

"Criterio - Presenza di prati stabili
Riferimenti Normativi: LR 9/2005
Descrizione:
Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, la Regione promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura. Nelle parti del territorio interessate dalla presenza di prati stabili non è ammessa:
a) riduzione di superficie;
b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
In deroga alla trasformazione e alla riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in ipotesi di:
a) eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative;
b) interventi riguardanti terreni situati al di fuori delle zone E e F dei Piani regolatori generali comunali e dei Programmi di fabbricazione."
Il programma è costituito da un unico elaborato conformato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 di data 27 maggio 2010, trasmesso con nota prot. n. 20806 di data 17 giugno 2010, ed è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. È stabilito che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_26_1_DPR_141_2_ALL1

PROGRAMMA PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

SEZIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, NONCHE' RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Aprile 2010

Provincia di Trieste

Programma Provinciale di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Speciali non Pericolosi, Rifiuti Speciali Pericolosi, nonché Rifiuti Urbani Pericolosi

INDICE

Introduzione
1 Riferimenti normativi
1.1 La normativa nazionale
1.2 Il Piano Regionale
2 Metodo di lavoro
3 Sezione Analitica
3.1 Produzione
3.1.1 Produzione di rifiuti speciali non pericolosi in provincia di Trieste
3.1.2 Produzione di rifiuti speciali pericolosi in provincia di Trieste
3.1.3 Produttori notevoli
3.1.4 Produzione di Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)
3.2 Impiantistica
3.2.1 Impianti in regime di comunicazione ex art.216 DLgs 152/06
3.2.2 Impianti in regime ordinario ex art.208 DLgs 152/06
3.3 Analisi della gestione
3.4 Gestione rifiuti urbani pericolosi
3.5 Flussi di Rifiuti Speciali
3.5.1 Flussi Rifiuti Inerti
3.5.2 Flussi Rifiuti Speciali Fuori Provincia
3.5.3 Flussi transfrontalieri
3.5.4 Considerazioni
3.5.5 AZIONE SPECIFICA DI PROGRAMMA
4 Obiettivi del Programma
5 Linee di Azione e Strumenti del Programma
5.1 Rifiuti Speciali non Pericolosi e Pericolosi
5.2 Rifiuti Urbani Pericolosi
5.3 Scenari proposti dal Piano Regionale e possibili alternative del Programma Provinciale
5.4 Osservatorio Provinciale sui Rifiuti
6 Monitoraggio
7 Sezione Normativa
Allegato 1 - Linee Guida per le Comunicazioni di Inizio Attivita' di Recupero ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Allegato 2 - Criteri per la individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti
Allegato 3 - Criteri di localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali

Introduzione

Il presente Programma viene predisposto in attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Speciali non pericolosi, pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi, approvato con DPR n.0357/Pres. del 20.11.2006, secondo quanto stabilito dalla LR 30/87.
La Provincia di Trieste, già dotata del Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti – sezione rifiuti urbani, approvato con DPR n.029/Pres. del 05.02.2005, con questo Programma ottempera all'obbligo di dotarsi di tali strumenti ai fini di una corretta gestione dei rifiuti nel proprio ambito territoriale.
Gli obiettivi del presente Programma Provinciale derivano da quelli del Piano Regionale, il quale prevede:

a. Prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti
b. Riduzione dello smaltimento finale di rifiuti
c. Limitazione e contenimento della movimentazione dei rifiuti
d. Incremento dell'intercettazione dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP).

Per raggiungerli, il Piano Regionale attribuisce alle Province il compito di scegliere le azioni e gli strumenti coerenti col loro contesto territoriale. Essi sono riportati nel presente Programma a pag 40.
Inoltre il Piano Regionale nella parte normativa dispone che le Province:

- stipulino accordi di programma ai fini della prevenzione e riduzione dei rifiuti
- promuovano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi mediante l'attivazione di campagne informative
- possano effettuare un'individuazione **astratta** delle potenziali deroghe per la localizzazione di impianti di trattamento di rifiuti
- utilizzino gli strumenti informatici di raccolta di dati ed informazioni elaborati o adottati dalla Sezione Regionale Catasto dei Rifiuti al fine di creare un unico sistema condiviso di informazioni in materia di gestione dei rifiuti.

Provincia di Trieste
Programma Provinciale di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Speciali non Pericolosi, Rifiuti Speciali Pericolosi, nonché Rifiuti Urbani Pericolosi

1 Riferimenti normativi

Si riporta di seguito la normativa relativa alla gestione dei rifiuti e in particolare alla gestione dei rifiuti speciali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

- Legge regionale del Friuli –Venezia Giulia 7 settembre 1987 n. 30 e s.m.i. "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*";

- Decreto del Presidente della Regione Friuli - Venezia Giulia n.044/Pres. del 19 febbraio 2001 *di approvazione del "Piano regionale per la gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani ";*

- Decreto del Presidente della Regione Friuli - Venezia Giulia n.029/Pres. del 5 febbraio 2005 *di approvazione de "Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Trieste";*

- Decreto del Presidente della Regione Friuli - Venezia Giulia, n.0357/Pres del 20.11.2006 "*LR 30/87, art.8 bis. Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi.*

1.1 La normativa nazionale

La normativa nazionale che disciplina la materia relativa ai rifiuti nei suoi diversi aspetti è il DLgs.152/06. Esso fa propri gli obiettivi comunitari ,stabilendo che le amministrazioni competenti favoriscano prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti ed il reimpiego, riciclaggio e recupero dei rifiuti.
In un sistema integrato di gestione dei rifiuti, lo smaltimento finale deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e rappresenta la fase residuale della gestione stessa, previa verifica, da parte della competente autorità, dell'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero.
Il decreto individua, tra le strategie a disposizione degli amministratori per il raggiungimento degli obiettivi, strumenti innovativi quali:
- gli accordi e i contratti di programma,
- gli strumenti economici, gli ecobilanci,
- i sistemi di certificazione ambientale,
- l'analisi del ciclo di vita dei prodotti,
- le azioni di sensibilizzazione,
- formazione e informazione,
- la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie pulite e di tecniche appropriate per l'eliminazione delle sostanze pericolose.

1.2 Il Piano Regionale

Con DPR n. 0357/Pres. del 20.11.2006 la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezioni rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché sezioni rifiuti urbani pericolosi.".
I suoi obiettivi sono :

1. *"la determinazione di un quadro di conoscenze relative alla definizione quali-quantitativa della produzione dei rifiuti nel territorio regionale, anche attraverso ulteriori verifiche da effettuarsi in occasione della predisposizione dei programmi provinciali di attuazione del piano regionale;*

2. *prevenzione sia qualitativa che quantitativa dei rifiuti prodotti in Regione attraverso l'indicazione delle modalità e dei processi di riduzione alla fonte della produzione e della pericolosità dei rifiuti;*
3. *lo sviluppo di azioni di recupero e riutilizzo all'interno dei cicli di produzione, anche attraverso incentivi all'innovazione tecnologica;*
4. *l'innesco di rapporti orizzontali fra industrie e attività economiche diverse, finalizzati a massimizzare le possibilità di recupero reciproco degli scarti prodotti all'interno di ogni Ambito territoriale, secondo i principi dell'Ecologia Industriale;*
5. *lo sviluppo di strumenti trasversali di supporto all'avvio di programmi di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti prodotti;*
6. *l'implementazione, l'adeguamento e/o la realizzazione di una adeguata impiantistica di smaltimento tesa a minimizzare il trasporto dei rifiuti, a ridurre gli impatti e a offrire servizi economicamente vantaggiosi all'apparato produttivo della Regione;*
7. *la definizione dei criteri di localizzazione per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di trattamento;*
8. *relativamente ai rifiuti urbani pericolosi l'obiettivo del Piano è la massima intercettazione dei RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) attraverso la Raccolta Selettiva al fine di ridurre i pericoli di contaminazione dei rifiuti da trattare a valle, nel rispetto dell'ambiente e della salute umana."*

La Sezione normativa del Piano stabilisce che:

1. i Programmi Attuativi devono prevedere l'attivazione di opportune campagne informative al fine di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi (art.4);
2. le Amministrazioni provinciali utilizzino gli strumenti informatici di raccolta dati ed informazioni elaborati o adottati dalla Sezione Regionale del Catasto dei rifiuti, al fine di creare un unico sistema condiviso di informazioni di gestione dei rifiuti fra la Regione, le Province, l'ARPA FVG che si integri con il lavoro svolto dalla Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti e con quello svolto dagli Osservatori provinciali (art.8).

Inoltre:

1. all'art.1 il Piano persegue gli obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti promuovendo, secondo il principio di precauzionalità:
   - lo sviluppo di tecnologie che permettano l'innovazione nella produzione di beni con minor impatto ambientale,
   - la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti che massimizzino la propria vita utile, concepiti in modo tale da minimizzare la quantità e la pericolosità dei rifiuti;
2. all'art.3 favorisce le imprese di recupero dei rifiuti che hanno ottenuto una certificazione/registrazione ambientale (UNI EN ISO 14001, EMAS), tramite la riduzione delle garanzie finanziarie che le imprese stesse devono presentare;
3. all'art.5 stabilisce che, ai fini della gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I del DLgs. n.59/2005 debbano utilizzare le migliori tecniche disponibili in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti secondo le linee guida emanate dal decreto stesso.
4. all'art.6 stabilisce l'obbligo del rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento.

2 Metodo di lavoro

I dati descriventi la produzione dei rifiuti speciali, sono forniti dall'ARPA FVG relativamente agli anni 2003-2006. In particolare sono stati analizzati i dati dell'anno 2004 in quanto più completi.
Inoltre sono stati raccolti ed analizzati:

- i dati di produzione forniti dai gestori degli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riferiti agli anni 2005-2007;
- i dati di produzione di fanghi di alcuni impianti di depurazione della provincia, riferiti agli anni 2006-2007.

Gli impianti sottoposti ad AIA sono potenzialmente le attività a maggiore impatto ambientale. In altri ambiti, è stato già verificato che essi contribuiscono per il 90% alle emissioni industriali in atmosfera a livello provinciale (inventario INEMAR, standard nel circuito ARPA-ISPRA).
I dati di produzione di rifiuti urbani pericolosi degli anni 2005-2007 sono forniti dai Comuni (schede ARPA FVG e utilizzo del programma web based O.R.SO. Osservatorio Rifiuti SOvraregionale), mentre la situazione impiantistica di recupero/smaltimento deriva dalle autorizzazioni e dalle comunicazioni in possesso dell'Amministrazione provinciale.

Considerate le recenti competenze in capo alla Provincia in materia di trasporti transfrontalieri di rifiuti (LR n.24/06), è stata delineata la situazione attuale ed è stato prospettato lo sviluppo futuro di tali trasporti.

Per la costruzione della parte progettuale si è fatto riferimento alle indicazioni del Piano Regionale, per quanto riguarda gli obiettivi generali e le azioni, proponendo specifici strumenti di attuazione che la Provincia intende utilizzare.

La verifica dello stato di attuazione del Programma verrà effettuata utilizzando gli indicatori individuati dal Piano Regionale

3 Sezione Analitica

3.1 Produzione

Premessa

Il quadro complessivo di produzione dei rifiuti speciali in ambito provinciale è desunto dai dati degli anni 2003-2006 forniti dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (presso ARPA FVG). Essi derivano dai Modelli Unici di Dichiarazione (MUD) presentati annualmente dai produttori.
In particolare sono stati analizzati i dati relativi all'anno 2004 in quanto più rappresentativi della produzione di rifiuti speciali rispetto al 2005 e 2006. Per questi anni, infatti, la normativa prevedeva la non obbligatorietà di presentazione del MUD da parte dei produttori di rifiuti non pericolosi.
I dati sono sottostimati in quanto non comprendono i rifiuti dei produttori per i quali non vi è l'obbligo normativo della dichiarazione annuale.
Nel calcolo della produzione complessiva non sono stati considerati i rifiuti con i codici CER 17 e 19, coerentemente con quanto riportato nel Piano regionale, poiché per i rifiuti con CER 17 è difficile quantificare l'esatta produzione a livello provinciale (esenzione dal M.U.D. delle imprese edili, imprese che lavorano fuori dall'unità locale…), inoltre i rifiuti relativi alla classe CER 19 non sono stati considerati nel calcolo del totale dei rifiuti prodotti in quanto provenienti dagli impianti di trattamento ("rifiuti di rifiuti"): ciò porterebbe a contabilizzare due volte lo stesso rifiuto, prima e dopo il trattamento.
Nel paragrafo 4.1.3 viene analizzata la gestione dei rifiuti degli impianti di depurazione e degli impianti sottoposti alla procedura di AIA. I dati recenti di questi ultimi sono stati preziosi elementi di confronto con i dati desunti dai MUD.
Nel paragrafo 4.1.4 viene analizzata la gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

Di seguito si riporta la descrizione delle 20 classi CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) dell'elenco europeo dei rifiuti:

01: *Rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento chimico e fisico di minerali;*
02: *Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;*
03: *Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;*
04: *Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile;*
05: *Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;*
06: *Rfiuti dei processi chimici inorganici;*
07: *Rfiuti dei processi chimici organici;*
08: *Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (opitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;*
09: *Rifiuti dell'industria fotografica;*
10: *Rifiuti provenienti da processi termici;*
11: *Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;*
12: *Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;*
13: *Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, di cui ai capitoli 05 e 12)*
14: *Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);*
15: *Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);*
16: *Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;*
17: *Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);*
18: *Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico);*
19: *Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione industriale;*
20: *Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.*

3.1.1 Produzione di rifiuti speciali non pericolosi in provincia di Trieste

Si riportano i dati relativi alla produzione dei rifiuti negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in provincia di Trieste espressi in base alle macrocategorie CER (classi) di rifiuto.

Come già detto, nel calcolo della produzione complessiva non sono stati considerati i rifiuti con i codici CER 17 e 19, i dati ad essi relativi sono comunque riportati in tabella 2.
Si specifica che, al fine di quantificare la produzione dei rifiuti con CER 17 non pericolosi provenienti dalle imprese edili per le quali non c'è l'obbligo di dichiarazione, i dati sono stati ricavati dalla Sezione RT ("Ricevuto da Terzi") delle dichiarazioni MUD prodotte dai gestori.

Tab. 1 - Produzione Complessiva Rifiuti Speciali nella provincia di Trieste

2003	2004	2005	2006
t/a	t/a	t/a	t/a
132.835	**124.255**	**99.504**	**45.050**

NB: I rifiuti con codice CER 17 e 19 non sono stati contabilizzati

Tab. 2 - Produzione Rifiuti Speciali per macrocategoria nella provincia di Trieste

CER	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	t/a	t/a	t/a	t/a	%	%	%	%
01	57	299	452	404	0,0	0,2	0,5	0,9
02	1.420	1.890	1.606	549	1,1	1,5	1,6	1,2
03	42.722	41.674	39.426	4	32,2	33,5	39,6	0,0
04	0	1	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	61	43	25	18	0,0	0,0	0,0	0,0
07	13	9	4	3	0,0	0,0	0,0	0,0
08	190	118	35	10	0,1	0,1	0,0	0,0
09	2	10	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	20.984	15.921	3.448	3.132	15,8	12,8	3,5	7,0
11	288	238	0	0	0,2	0,2	0,0	0,0
12	23.945	32.901	33.678	26.473	18,0	26,5	33,8	58,8
15	4.966	5.037	4.869	1.978	3,7	4,1	4,9	4,4
16	7.682	4.250	2.202	1.693	5,8	3,4	2,2	3,8
17	473.833	296.073	294.250	298.950				
18	7	7	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0
19	37.952	52.122	52.328	48.900				
20	30.498	21.856	13.750	10.780	23,0	17,6	13,8	23,9

Dai dati riportati in tabella appare nell'anno 2005, ma soprattutto nel 2006, una notevole diminuzione della produzione dei rifiuti a causa della non obbligatorietà di presentazione del MUD da parte dei produttori di rifiuti non pericolosi in base a quanto previsto dal DLgs 152/06 (successivamente modificato dal DLgs 4/2008), perciò, l'anno che verrà analizzato di seguito è il 2004. In tale periodo la produzione totale dei rifiuti speciali è risultata pari a 124.255 t, a fronte di una produzione di rifiuti urbani di circa 119.000 t. Se si conteggiano anche i rifiuti inerti (CER 17) la produzione è pari a 420.328 t)
Dall'analisi dei dati è risultato che i rifiuti che sono maggiormente prodotti sul territorio provinciale appartengono alle classi:

03 "*rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone";*
10 "*Rifiuti provenienti da processi termici";*
12 "*Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*";
17 "*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*";
19 "*Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*".

I rifiuti con CER 03, 10, 12, sempre escludendo quelli con CER 17 e 19, rappresentano circa il 73% della produzione di rifiuti speciali in provincia.

Di seguito si riporta quanto emerso dall'analisi di ogni classe di rifiuti prodotti nell'ambito provinciale nell'anno 2004.

Classe 03 *"rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone"*
Dai dati considerati, praticamente tutta la produzione dei rifiuti di classe 03 nella provincia di Trieste è risultata da attribuire alla *Cartiera del Gruppo Burgo*. La cartiera ha esportato dalla Regione la maggior parte di tali rifiuti ai fini del recupero.
Nonostante non siano disponibili dati complessivi recenti della produzione dei rifiuti di classe 03, quanto sopra riportato trova riscontro anche nei dati più recenti analizzati nel paragrafo 4.1.3 dedicato agli impianti sottoposti ad AIA quale è la *Cartiera del Gruppo Burgo*.

Classe 10 "*Rifiuti provenienti da processi termici"*
Relativamente a questa classe, la produzione di rifiuti che riguarda la provincia è stata individuata nella sottoclasse *10 02* "*rifiuti dell'industria e dell'acciaio*". Tale produzione è risultata legata in parte all'attività dell'impianto di *Servola SpA (ora Lucchini SpA)* nel Comune di Trieste e soprattutto all'impianto *Sertubi SpA* la cui attività è connessa a quella dell'impianto siderurgico Lucchini SpA (v.paragrafo 4.1.3).

Classe 12 "*Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*"
La ditta maggior produttrice di tali rifiuti è stata la *Refitalia Srl* che produce materiali dalla fusione di acciaio, ferro e ghisa.

Classe 17 "*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*"
I rifiuti di classe 17 hanno una produzione preminente e particolare. Infatti nell'anno 2004 sono state dichiarate 296.072 tonnellate di rifiuti che, se conteggiate nella produzione complessiva, costituiscono più del 70% dei rifiuti prodotti nell'ambito provinciale triestino.
La produzione, dovuta alle attività di cantiere delle imprese di costruzioni (sottoclasse 17 09), è influenzata anche dalle attività di bonifica (sottoclasse 17 05); si ricorda che in provincia di Trieste è presente un Sito di Interesse Nazionale comprendente un'area di circa 17.000.000 mq.

Classe 19 "*Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*"
Il maggior contributo a questa classe è stata data dalla produzione dei rifiuti della sottoclasse 19 01"rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti" prodotti dal termovalorizzatore di Trieste e della sottoclasse 19 08 "rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti", dovuta all'impianto di depurazione di Zaule che raccoglie le acque reflue domestiche ed industriali del comune di Trieste e di comuni limitrofi e ad altri impianti di depurazione.
Anche attualmente il maggior contributo alla classe 19 è da attribuire ai rifiuti prodotti dal termovalorizzatore di Trieste (v.paragrafo 4.1.3).

Considerando la produzione di rifiuti in funzione della tipologia industriale (categoria ISTAT), risulta che in provincia di Trieste, nell'anno 2004, su circa 125.000 tonnellate di rifiuti speciali dichiarati nei MUD dalle ditte (escludendo i rifiuti con CER 17 e 19) i quantitativi più rilevanti sono stati prodotti dalle seguenti attività:
- dell'Industria del legno, della carta e stampa (codice Istat 21) con 43.300 t (circa il 35%)
- di produzione di metalli e leghe (codice Istat 27) con 20.265 t (16%)
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione (codice Istat 29) con 31.370 t (25%)
- Recupero e preparazione per il riciclaggio (codice Istat 37) con 30.000 t (24%)
- dal trattamento dei rifiuti e depurazione acque di scarico (codice Istat 90) con 10.000 t (8%).

3.1.2 Produzione di rifiuti speciali pericolosi in provincia di Trieste

Nel calcolo dei rifiuti complessivamente prodotti non sono stati contabilizzati quelli con CER 19 (riportati comunque in tabella 4), mentre sono stati compresi i rifiuti con CER 17 in quanto i produttori sono soggetti all'obbligo di dichiarazione mediante i MUD.

Tab. 3 - Produzione Complessiva Rifiuti Speciali Pericolosi nella provincia di Trieste

2003	2004	2005	2006
t/a	t/a	t/a	t/a
10.414	15.692	19.301	56.534

NB: I rifiuti con codice CER 19 non sono stati contabilizzati

Tab. 4 - Produzione Rifiuti Speciali Pericolosi per macrocategoria nella provincia di Trieste

CER	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
	t/a	t/a	t/a	t/a	%	%	%	%
01	1	0	0	26	0,0	0,0	0,0	0,0
02	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	176	28	16	865	1,7	0,2	0,1	1,5
06	7	9	3	5	0,1	0,1	0,0	0,0
07	520	530	484	511	5,0	3,4	2,5	0,9
08	147	118	40	62	1,4	0,8	0,2	0,1
09	470	156	101	90	4,5	1,0	0,5	0,2
10	8	5	19	3	0,1	0,0	0,1	0,0
11	52	86	47	64	0,5	0,5	0,2	0,1
12	1.007	745	531	724	9,7	4,7	2,7	1,3
13	2.850	4.059	8.701	15.691 (*)	27,4	25,9	45,1	27,8
14	33	30	65	65	0,3	0,2	0,3	0,1
15	43	61	68	240	0,4	0,4	0,4	0,4
16	2.278	6.451	5.759	4.503	21,9	41,1	29,8	8,0
17	1.899	2.628	2.656	32.597 (**)	18,2	16,7	13,8	57,7
18	919	773	797	1.075	8,8	4,9	4,1	1,9
19	3.394	5.101	5.351	5.222				
20	7	13	14	12	0,1	0,1	0,1	0,0

(*) aumento giustificato a seguito dell'attivazione del servizio di asporto degli oli di sentina dalle navi
(**) q.tà elevata per le attività di bonifica dei terreni svolte da una ditta.

L'anno di riferimento è il 2004, durante il quale sono state prodotte circa 20.800 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi. Le macrocategorie CER che hanno dato il contributo maggiore (84% del totale) sono state:

- la 13 *"Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, di cui ai capitoli 05 e 12)"*,
- la 16 *"Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco"*,
- la 17 "*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*"

La produzione sul territorio provinciale è varia e difforme.
Relativamente alla classificazione ISTAT, nell'anno 2004 i quantitativi maggiori di rifiuti pericolosi sono stati dichiarati dalle seguenti attività economiche:
- Industria chimica (codice Istat 24) con 700 t
- Fabbricazione apparecchi elettrici, meccanici ed elettronici (codice Istat 29) con 4.700 t
- Costruzioni (codice Istat 45) con 2.074 t
- Commercio, riparazioni e altri servizi (codice Istat 50) con 654 t

- Pubblica Amministrazione, istruzione e sanità (codice Istat 85) con 810 t
- Trattamento dei rifiuti e depurazione acque di scarico(codice Istat 90) con 4.300 t

3.1.3 Produttori notevoli

3.1.3.1 Ditte sottoposte alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

In tabella 5 viene riportata la produzione dei rifiuti, per classe e codice CER, delle aziende sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'allegato I del DLgs. n.59/2005.
Nella Provincia di Trieste sono presenti 10 impianti di questo tipo, di seguito descritti: essi esercitano una forte pressione sul territorio provinciale, in particolare nel comune di Trieste nella cui zona industriale sono collocati.
E' possibile verificare che, a fronte di una produzione complessiva di rifiuti speciali di circa 137.300 t nel 2007 degli impianti sottoposti ad AIA, la produzione maggiore è dovuta alle classi CER:

- **03** "*rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone"* con 64.500 t completamente a carico della cartiera Burgo SpA;
- **10** "*Rifiuti provenienti da processi termici"* prevalentemente a carico della Sertubi SpA che contribuisce con 19.000 t *;*
- **19** "*Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale"* attribuibili prevalentemente al termovalorizzatore di ACEGAS APS SpA con 38.850 t.

Ai fini della "gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente", il Piano Regionale fa diretto riferimento agli impianti soggetti ad AIA, stabilendo che essi devono utilizzare le migliori tecniche disponibili in materia di smaltimento e recupero secondo le linee guida definite dal DLgs. n.59/2005, all'art.3: in questi impianti deve essere evitata la produzione di rifiuti e, nel caso in cui vengano prodotti, i rifiuti devono essere recuperati o, se ciò non è tecnicamente ed economicamente possibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente.
La maggior parte di queste autorizzazioni sono in istruttoria. Nel corso del procedimento si provvederà a mettere in atto tali principi facendo riferimento alle linee guida.

Tab. 5 - Produzione Rifiuti impianti sottoposti ad AIA nella provincia di Trieste (Ton)

CLASSE	Cod. CER	2005	2006	2007
	20304	1,7	-	-
02		**1,7**	**-**	**-**
	30105	6.772,2	11.770,5	9.756,0
	30311	32.563,9	41.506,1	54.753,1
03		**39.336,1**	**53.276,6**	**64.509,1**
	70308	4,0	2,8	6,1
07		**4,0**	**2,8**	**6,1**
	80312	0,4	0,6	-
08		**0,4**	**0,6**	**-**
	100126	7,9	-	-
	100208	-	58,3	365,1
	100214	1.953,3	2.685,0	2.541,3
	100299	13.692,7	14.947,0	17.656,1
	100908	412,8	1.440,2	1.407,1
10		**16.066,7**	**19.130,5**	**21.969,6**
	110201	1.119,7	350,3	431,1
	110299	298,0	290,0	294,9
11		**1.417,7**	**640,3**	**726,0**
	130205	-	-	2,1
	130208	9,5	24,1	24,1
13		**9,5**	**24,1**	**26,2**
	150101	445,2	481,9	492,2
	150102	51,3	52,2	12,5
	150103	96,5	90,9	96,8
	150104	7,0	2,0	7,0
	150106	42,2	45,0	147,0
	150202	0,8	0,8	2,0
15		**643,0**	**672,8**	**757,5**
	160103	-	-	3,9
	160104	0,8	0,9	1,4
	160214	3,7	0,6	0,8
	161002	0,1	42,0	113,8
	161106	59,4	145,1	35,1
16		**64,0**	**188,6**	**155,0**
	170405	325,8	524,2	552,2
	170411	2,2	-	0,3
	170604	1,9	0,9	0,3
	170904	3.286,7	2.919,1	5.501,6
17		**3.616,6**	**3.444,2**	**6.054,4**
				5.015
	190105*	5.186,4	5.115,5	5.015
	190112	38.855,4	37.340,0	33.834,60
	190801	1,4	2,1	3,1
	190814	24,9	47,1	95,7
	190904	1,0	1,1	3,0
19		**44.069,1**	**42.505,8**	**38.951,4**
	200304	-	3,0	5,0
20		**-**	**3,0**	**5,0**
	Altro	3.870,4	3.996,7	4.186,7
Totale CER 1-20		**109.099,2**	**123.886,0**	**137.347,0**

Si riporta di seguito il dettaglio dei rifiuti prodotti negli anni 2005-2007. I dati sono stati forniti dai gestori mediante la compilazione di una scheda fornita dall'Amministrazione. Per i dati del termovalorizzatore di Trieste si è fatto riferimento ai rapporti mensili che l'ACEGAS APS SpA fornisce in base ad una prescrizione autorizzativa.

ACEGAS APS SPA

Attività

Secondo le previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, il termovalorizzazione di Trieste gestito da ACEGAS APS SpA, è l'impianto di bacino della provincia di Trieste.
Esso ha una capacità di smaltimento di 612 t/g di rifiuti per un PCI (Potere Calorifico Inferiore dei rifiuti) di 2.200 kcal/kg; è articolato su tre linee di uguale potenzialità (204 t/g ciascuna) con forni a griglia , con recupero energetico per la produzione di energia elettrica.
Nell'anno 2007 sono stati conferiti 140.243 t di rifiuti di cui 114.548 t costituiti da rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301), la restante parte (25.695 t) rifiuti speciali adatti alla termodistruzione.

Tab. 6 - Attività termovalorizzatore di Trieste - anno 2007

Anno 2007	TOTALE (t/a)	Cer 200301 (t/a)	Rifiuti Speciali
Totale rifiuti conferiti	140.243	114.548	25.695

La produzione di energia elettrica è di 84,712 GWh.

Rifiuti prodotti *(quantità totale: 38.850 t/a – anno 2007)*

I rifiuti prodotti dal termovalorizzatore sono:

- Rifiuti speciali non pericolosi con CER 190112 "*ceneri pesanti e scorie, diverse da 190111";*
- Rifiuti speciali pericolosi con CER 190105* "*residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi"*

Tab. 7 - Produzione rifiuti termovalorizzatore di Trieste – ACEGAS APS SpA

CER	Anno 2005 (t/a)	Anno 2006 (t/a)	Anno 2007 (t/a)
190105*	5.186,4	5.115,5	5.015
190112	38.855,4	37.340,0	33.834,60
TOTALE	**44.041,8**	**42.455,5**	**38.849,6**

Con la termodistruzione si verifica una trasformazione del rifiuto in scoria solida e polveri da abbattimento fumi (oltre che in fumi stessi) e pertanto è necessario che ogni inceneritore disponga di una o più discariche di servizio, ma in proposito la pianificazione regionale non ha emanato disposizioni specifiche. La vigente autorizzazione prevede che le scorie siano prioritariamente recuperate in appositi impianti. Tale disposizione ha portato alla progettazione di un impianto di trattamento il cui progetto è stato approvato nel Novembre 2008, ma non ancora realizzato. Nel frattempo buona parte di tali rifiuti vengono inviati in discarica in Germania.

ALDER S.P.A.

Attività di produzione

Nello stabilimento Alder viene prodotta formaldeide in soluzione acquosa utilizzando come materia prima metanolo. Collegato agli impianti di produzione c'è un piccolo deposito di formaldeide dal quale essa viene in parte trasferita agli altri impianti di produzione ed in parte caricata su autocisterne.
La capacità massima di produzione dell'impianto è pari a 60.000 t/a (nell'anno 2005 sono state prodotte 52.363 t/a).

Rifiuti prodotti *(quantità totale: 58 t/a – anno 2007)*

Nell'anno 2007 il 60% dei rifiuti prodotti è costituita da rottami di ferro e acciaio (CER 170405) dovuti alle attività delle officine. L'8% dei rifiuti è costituito da rifiuti pericolosi.
Il 71% dei rifiuti è avviato al recupero - messa in riserva (R13) presso impianti nella provincia di Trieste, in Regione (GO e UD) e in Veneto.

Tab.8. - Produzione rifiuti speciali impianto ALDER SpA

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Descrizione Impianti/fasi di provenienza	2005		2006		2007	
			t/a	%	t/a	%	t/a	%
150103	Imballaggi in legno (palette e casse in legno pulito, rotte e non riutilizzabili)	Magazzino prodotti finiti: palette in legno pulito scartate - Magazzino prodotti finiti: casse e palette pulite, non riutilizzabili	4,6	10,0	2,6	17,7	3,7	6,4
160103	Pneumatici fuori uso	Pontile attracco navi: eliminazione parabordi	-	-	-	-	3,9	6,8
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 /PC e stampani guasti od obsoleti. Interruttori, teleruttori, termoresistenze e inverter guasti e non riparabili)	Uffici, cabina di controllo ed officina elettrica: sostituzione di apparecchi guasti od obsoleti	3,7	8,0	-	-	0,8	1,4
170405	Ferro e acciaio (rottami e ritagli in ferro o in acciaio)	Officina/carpenteria: scarti di tubi e lamiere puliti	29,7	64,4	6,6	44,9	32,4	56,3
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Officina elettrica: ritagli di cavi elettrici con guaina per cablaggi	1,5	3,3		0,0	0,3	0,5
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (scarti di lana di vetro per coibentazioni)	Manutenzioni: costruzione o sostituzione isolazioni su tubazioni ed apparecchi	1,9	4,1	0,9	6,1	0,3	0,5
190904	Carbone attivo esaurito	Impianti di produzione: sostituzione materiale per filtraggio soluzioni acquose	1	2,2	1,1	7,5	3	5,2
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati (oli lubrificanti minerali da riduttori motori e circuiti idraulici)	Officina meccanica: manutenzione riduttori, motori e circuiti idraulici	-	.	-	-	2,1	3,6
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (filtri per olio usati, DPI, carta assorbente sporca, baderne, stracci sporchi)	Officina meccanica/rifiuti di lavorazioni meccaniche	0,8	1,7	0,8	5,4	2	3,5
Altro			2,9	6,3	2,7	18,4	9,1	15,8
TOTALE			**46,1**	100	**14,7**	100	**57,6**	100

Nell'anno 2006 ha avviato a smaltimento in discarica (D1) 24 tonnellate di rifiuti provenienti da bonifica di terreno contaminato con codice CER 170504

BURGO GROUP S.P.A.

<u>Attività di produzione</u>

Lo stabilimento ha una potenzialità produttiva di 172.000 t/anno di pastalegno e 712.000 t/anno di carta patinata in rotolo. Nel corso del 2004 la produzione è stata di 101.200 ton di pastalegno e 297.00 ton di carta patinata in rotolo.

<u>*Rifiuti prodotti*</u> *(quantità totale: 66.865 t/a – anno 2007)*

I fanghi (CER 03 03 11 – 55.000 t/a) da trattamento acque di processo rappresentano circa l'82% dei rifiuti prodotti presso lo stabilimento.

.

Tab. 9 - Produzione rifiuti speciali impianto BURGO GROUP S.P.A.

CER	Descrizione del rifiuto	Descrizione Impianti/fasi di provenienza	2005		2006		2007	
			t/a	%	t/a	%	t/a	%
030105	Scarto legnoso e corteccia	Preparazione Legno e PastaLegno	6.772,19	16,7	11.770,53	21,0	9.755,99	14,6
030311	Fanghi	Pressa fanghi impianto di depurazione	32.563,87	80,2	41.506,12	74,0	54.753,13	81,9
Altro			1.337,82	3,3	2.777,97	5,0	2.356,11	3,5
TOTALE			**40.603,88**	100	**56.054,62**	100	**66.865,23**	100

I rifiuti con macrocategoria 03 costituiscono complessivamente il 96,6% dei rifiuti prodotti e sono destinati in impianti di recupero in Regione (R5, R13) per il 32% e fuori Regione in Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna (R3, R10, R13) per la restante parte.

LUCCHINI SPA

Attività di produzione

Nello stabilimento siderurgico a ciclo integrale vengono prodotti:

- ghisa liquida che in parte viene venduta al vicino stabilimento della Sertubi SpA
- ghisa solida
- coke metallurgico, una parte della quale viene reimpiegata nel ciclo produttivo dello stabilimento
- sottoprodotti da ciclo integrale quali loppa e catrame
- gas siderurgici da altoforno e cokeria, ceduti alla centrale elettrica di cogenerazione “ELETTRA GLT SpA”.

La capacità produttiva è la seguente:

Tab. 10 – Capacità produttiva LUCCHINI SPA

Tipo di prodotto	**Capacità max prod. (t/a)**	**Produzione (t/a, 2005)**
Pani di ghisa	620.000	329.582
Ghisa liquida	910.000 (con due forni)	423.163
Coke	490.000	417.399
sottoprodotto	**Capacità max prod. (t/a)**	**Produzione (t/a, 2005)**
Loppa	260.000 (con due forni)	115.219
Catrame	24.000	20.637
Agglomerato (il prodotto viene riutilizzato nel ciclo produttivo)	550.000	291.347
Gas coke	240.000.000 Nmc/a	201.532.373 Nmc/a
Gas AFO	1.750.000.000 Nmc/a	810.540.982 Nmc/a

Il personale è composto da circa 530 dipendenti.
Si mette in evidenza che rispetto alla produzione di ghisa e coke, la produzione dei rifiuti rappresenta circa lo 0,5%, la formazione della loppa rappresenta il 15%.

Rifiuti prodotti (quantità totale: 5.550 t/a – anno 2007)

Nell’anno 2007 la produzione di rifiuti è circa 5.500 t di rifiuti speciali, a fronte di un impiego di materie prime dell’ordine di 1,5 milioni di tonnellate.
Il 50% dei rifiuti sono provenienti dal trattamento dei fumi (CER 100208) e da fanghi derivanti dal trattamento dei fumi (CER 100214) dell’impianto di agglomerazione. La maggior parte è destinata allo smaltimento in impianti fuori provincia (prevalentemente in Veneto).

Tab. 11 - Produzione rifiuti speciali impianto LUCCHINI SPA

LUCCHINI SPA								
Codice CER	Descrizione rifiuto	Fasi provenienza	2005		2006		2007	
			t/a	%	t/a	%	t/a	%
110201	Rifiuti del trattamento delle scorie	Sguarnitura siluri, pulizia rigole	1.119,7	21,1	350,3	10,3	431,1	7,8
100208	Rifiuti prodotti dal trattamento fumi	Abbattimento fumi Agglomerazione		-	23,9	0,7	284,8	5,1
100214	Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi	Abbattimento fumi AFO e MAC	1.953,3	36,8	2.685,0	79,0	2.541,3	45,8
170904	Rifiuti misti di costruzioni e demolizioni	Ristrutturazioni edifici	1.154,8	21,8	-	-	1.960,4	35,3
Altro			1.075,2	20,3	337,8	9,9	330,9	6,0
TOTALE			**5.302,9**	100	**3.397,0**	100	**5.548,5**	100

LUCCHINI SPA			
ANNO	TOTALE RIFIUTI PRODOTTI (t/a)	RIFIUTI CON SOTTOCLASSE 10 02 (t/a)	% RIFIUTI CON SOTTOCLASSE 10 02
2005	5.303	1.953	37%
2006	3.397	2.709	80%
2007	5.549	2.826	51%

Si specifica che tra l'anno 2005 e il 2006 l'impianto di agglomerazione è stato fermo per un periodo e ciò ha determinato la variazione di produzione dei rifiuti da trattamento fumi di tale impianto.
All'attività della Lucchini sono collegate le attività della Elettra Produzione S.R.L. e della Sertubi SpA.

ELETTRA Produzione S.R.L.

Attività di produzione

Produzione di energia elettrica da combustibili gassosi costituiti da metano e dai gas siderurgici (gas COK e gas AFO), forniti dall'adiacente stabilimento siderurgico Lucchini S.p.A. che provvede anche alla loro depurazione..

Tab. 12 – Capacità produttiva ELETTRA Produzione S.R.L.

Anno di riferimento	Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva
2005	Energia elettrica	170 MWe	1.245,64 GWh
2005	vapore	27 t/ora	143.765 ton

Rifiuti prodotti *(quantità totale: 189 t/a – anno 2007)*

Di seguito si riporta la tabella 13 relativa alla produzione dei rifiuti, massimamente derivanti da trattamento acque.
Si può notare un'anomala produzione di rifiuti, consistenti in soluzioni acquose e fanghi di trattamento acque, dovuta, secondo quanto riferito dalla società, non tanto alle analisi chimiche, quanto ad operazioni più spinte di lavaggio delle vasche tecnologiche e delle vasche di raccolta delle acque meteoriche iniziate nell'anno 2006 e che sono state intensificate nel 2007.

Tab. 13 - Produzione rifiuti speciali impianto ELETTRA Produzione S.R.L.

ELETTRA GLT S.R.L.								
Codice CER	**Descrizione del rifiuto**	**Descrizione Impianti/fasi di provenienza**	**2005**		**2006**		**2007**	
			t/a	**%**	**t/a**	**%**	**t/a**	**%**
10 01 26	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	Resti di meduse trattenute dal sistema di griglie fisse all'opera di presa acqua mare	7,9	22,5		0,0		0,0
16 01 04	Veicoli fuori uso	-	0,8	2,3	0,9	1,5	1,4	0,7
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto	Analisi chimiche e pulizia vasche	0,1	0,3	7,0	11,6	89,1	45,9
19 08 01	Vaglio	Sgrigliatori del sistema di filtrazione acqua mare	1,4	4,0	2,1	3,5	3,1	1,6
19 08 14	Fanghi da trattamento acque	Impianto di trattamento condense gas siderurgici	24,9	70,9	47,1	78,4	95,7	49,3
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Svuotamento Imhoff		0,0	3,0	5,0	5,0	2,6
TOTALE			**35,1**	100	**60,1**	100	**189,2**	100

Circa il 95% dei rifiuti è stato avviato ad operazioni di smaltimento (D9, D15) presso impianti in Veneto, la restante parte in impianti in provincia.

SERTUBI S.P.A.
Attività di produzione
Produzione di tubi in ghisa sferoidale, da utilizzare per condotte che trasportano acque potabili e non (acque reflue, industriali, irrigua).
La capacità massima di produzione è 120.000 t/a; nel 2005 sono state prodotte 63.000 tonnellate.
La società ha 204 dipendenti.

Rifiuti prodotti (quantità totale: 23.840 t/a – anno 2007)
La maggior parte dei rifiuti appartiene alla classe 10 (nel 2007l'80% dei rifiuti prodotti). La quasi totalità dei rifiuti (97%) è stata destinata al recupero in impianti della provincia di Trieste, in Regione, in Veneto e una quota nel Lazio.

Tab. 14 - Produzione rifiuti speciali impianto SERTUBI SpA

SERTUBI SPA								
CER	**Descrizione del rifiuto**	**Descrizione Impianti/fasi di provenienza**	**2005**		**2006**		**2007**	
			t/a	**%**	**t/a**	**%**	**t/a**	**%**
100208	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli 100207 (polveri di magnesio)	residuo polveri trattamento al magnesio ghisa	-	-	34,42	0,2	80,28	0,3
100299	Rifiuti non specificati altrimenti, piastroni colaticci e tubi di ghisa	scarti di tubi o di ghisa	13.692,7	77,1	14.947,0	73,6	17.656,1	74,1
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate diverse da 100907	anime per stampi imbocco tubi	412,8	2,3	1.440,2	7,1	1.407,1	5,9
110299	Polveri di zinco e colaticci di recupero	residuo polveri trattamento al magnesio ghisa	298	1,7	290	1,4	294,884	1,2
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	impianto cemntaz. interna tubi	2.131,9	12,0	2.919,1	14,4	3.283,9	13,8
Altro			1.235,4	7,0	687,4	3,4	1.114,4	4,7
TOTALE			**17.770,6**	100	**20.318,0**	100	**23.836,7**	100

GRANDI MOLINI ITALIANI SpA

Attività di produzione

Molitura dei cereali, in particolare di grano duro, con stoccaggio per conto terzi e commercializzazione di cereali in genere (anche diversi dal grano duro).

Capacità di macinazione di 700 t sulle 24 (su due linee ognuna di 350 t/a), capacità di stoccaggio grano di 38 000 t, e capacità di stoccaggio dei prodotti finiti di 7 000 t.

Rifiuti prodotti *(quantità totale: 78 t/a – anno 2007)*

La produzione più rilevante è relativa agli imballaggi.

Tab. 15 - Produzione rifiuti speciali impianto GRANDI MOLINI ITALIANI SpA

GRANDI MOLINI ITALIANI SpA								
Codice CER	**Descrizione rifiuto**	**Descrizione impianti/fasi provenienza**	**2005**		**2006**		**2007**	
			t/a	**%**	**t/a**	**%**	**t/a**	**%**
150106	Imballaggi in materiali misti	Vario	36,2	40,0	30,9	49,8	70,1	89,8
160214	Apparecchiature fuori uso	Vario		0,0	0,6	0,9		0,0
170405	Ferro e acciaio	Manutenzione impianti	53,7	59,2	30,6	49,3	7,9	10,2
170411	cavi	Manutenzione impianti	0,7	0,8		0,0		0,0
TOTALE			**90,7**	100	**62,1**	100	**78,0**	100

ITALCEMENTI S.P.A.
Attività di produzione
Produzione di clinker (cemento); la capacità produttiva è la seguente:

Tab. 16 – Capacità produttiva impianto ITALCEMENTI SPA

Tipo di prodotto	Capacità massima di produzione (t/a)	Quantità prodotta (t/a o m3/a)
Cemento	430.000	406.600
Clinker	340.000	327.050
Polveri	25.000	22.680

La cementeria gestisce una cava di calcare sita a cavallo dei comuni di Trieste e San Dorligo ,con estensione di 527.400 m2 di cui 202.000 m2 dedicati alla coltivazione. La cava è collegata al cementificio mediante una teleferica che attraversa il Comune di Trieste.

Rifiuti prodotti *(quantità totale: 1.219 t/a – anno 2007)*
Nel 2007 la produzione di rifiuti è stata di 1.219 t di cui il 51%, consistenti in ferro e acciaio da attività di manutenzione sui macchinari, il 26% di rifiuti inerti da demolizioni, l' 8% da imballaggi.

Tab. 17 - Produzione rifiuti speciali impianto ITALCEMENTI SPA

ITALCEMENTI SPA								
Codice CER	**Descrizione del rifiuto**	**Descrizione Impianti/fasi di provenienza**	**2005**		**2006**		**2007**	
			t/a	**%**	**t/a**	**%**	**t/a**	**%**
130208	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	macchinari in genere	9,5	2,3	24,1	3,3	24,1	2,5
150101	imballaggi in carta e cartone	imballaggi dal magazzino e reparto insacco	8,2	2,0	8,7	1,2	10,8	1,1
150103	imballaggi in legno	pallets fuori uso	42,5	10,3	37,1	5,0	40,0	4,1
150106	imballaggi in materiali misti	lavorazioni generali	2,5	0,6	14,1	1,9	30,2	3,1
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	derivanti dal materiale refrattario dei forni	59,4	14,4	145,1	19,6	35,1	3,6
170405	ferro e acciaio	manutenzione sui macchinari	237,4	57,5	481,3	64,9	500,5	51,3
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	derivanti dalle demolizioni	-	-	-	-	257,3	26,4
Altro			53,7	13,0	31,1	4,2	78,0	8,0
TOTALE			**413,2**	100,0	**741,5**	100,0	**976,0**	100,0

Presso la cementeria si svolgono anche attività di recupero in regime semplificato di rifiuti non pericolosi (ex art.216 del DLgs.152/06): recupero R5 e messa in riserva R13 di rifiuti provenienti anche dall'esterno (ad eccezione dei refrattari che provengono dall'impianto stesso CER 161106 e 161107) quali:

- CER 10 01 01 - *ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04*
- CER 10 09 08 - *forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07*
- CER 19 01 12- *ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11.*

La cementeria riceve, in sostituzione dello scisto della propria cava, materiale di eguale natura (terre e rocce) proveniente da cantieri limitrofi dove avvengono operazioni di scavo in edilizia. Il materiale in entrata presso lo stabilimento è ricevuto come materia prima e non viene gestito come rifiuto.

PASTA ZARA 2 S.P.A .
Attività di produzione
Produzione di pasta di semola di grano duro (anche integrale, e biologica), paste speciali secche (pasta di semola di grano duro con spinaci o con pomodoro), pasta all'uovo e paste all'uovo speciali (pasta all'uovo con spinaci o con pomodoro).
La capacità produttiva è di 140.000 t all'anno di pasta.

Rifiuti prodotti (quantità totale: 460 t/a – anno 2007)

Tab. 18 - Produzione rifiuti speciali impianto PASTA ZARA 2 S.P.A

PASTA ZARA 2 S.P.A .								
CODICE CER	**DESCRIZIONE DEL RIFIUTO**	**DESCRIZIONE IMPIANTI/ FASI DI PROVENIENZA**	**2005**		**2006**		**2007**	
			t/a	**%**	**t/a**	**%**	**t/a**	**%**
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	produzione e confez. pasta	1,7	0,4				
150101	imballaggi in carta e cartone	produzione e confez. pasta	260,0	67,1	279,2	61,7	299,4	65,1
150102	imballaggi in plastica	produzione e confez. pasta	44,3	11,4	48,2	10,6	7,5	1,6
150103	imballaggi in legno	produzione e confez. pasta	49,4	12,8	51,2	11,3	43,1	9,4
150106	imballaggi in materiali misti	produzione e confez. pasta	3,5	0,9		0,0	46,7	10,2
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*	manutenzione stabilimento	-	-	35,0	7,7	24,7	5,4
170405	ferro e acciaio	manutenzione impianti	-	-	2,7	0,6	10,4	2,3
Altro			28,4	7,3	36,5	8,1	28,0	6,1
TOTALE			**387,3**	100	**452,8**	100	**459,8**	100

La produzione dei rifiuti è dovuta per più del 90% agli imballaggi (classe 15) con circa 400 tonnellate nel 2007.
Nel 2007 la maggior parte dei rifiuti (94%) sono stati destinati ad impianti di recupero della provincia di Trieste per la loro messa in riserva (R13), altre quote in Veneto.
Negli anni 2006 e 2007 la ditta ha anche prodotto rifiuti dalle operazioni di bonifica del sito dell'impianto. Nei due anni sono stati prodotte 54,5 tonnellate di rifiuti liquidi pericolosi destinati allo

smaltimento presso un impianto in Veneto, e 36.257,6 tonnellate di terre e rocce contenenti sostanze pericolose derivanti da attività di bonifica, destinate allo smaltimento in impianti in Germania.

Tab. 19 - Produzione rifiuti da bonifica sito PASTA ZARA 2 S.P.A

PASTA ZARA- Rifiuti bonifica sito		**2006**	**2007**
CER	**DESCRIZIONE DEL RIFIUTO**	**t/a**	**t/a**
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	37,9	16,6
170503*	terre e rocce, contenenti sostanze pericolose	24.968,7	11.288,9
TOTALE		**25.006,6**	**11.305,5**

SAUL SADOCH S.P.A. – REX PRODOTTI CARTOTECNICI

Attività di produzione

Le linee produttive all'interno dello stabilimento realizzano carta da regalo su supporto naturale e metallizzato, rotoli di carta per rivestimento, anche adesiva, salviette, tovaglioli; i rimanenti prodotti vengono acquistati da terzi che li producono per conto della Rex.

Tab. 20 - Quantitativi prodotti stabilimento SAUL SADOCH SpA

Tipo di prodotto, manufatto o altro	**Quantità prodotta –anno 2006(t/anno)**
Carta stampata da regalo normale o metallizzata	2.278 (totale della carta trasformata)
Carta regalo in rotolini	9.151.178 pezzi
Carta regalo piegata in fogli	9.841.425 pezzi
Salviette	278,12

Rifiuti prodotti *(quantità totale: 214 t/a – anno 2007)*

Tab. 21 - Produzione rifiuti speciali impianto SAUL SADOCH SpA

SAUL SADOCH								
CER	**Descrizione**	**Descrizione Impianti / fasi di provenienza**	**2005**		**2006**		**2007**	
			t/a	**%**	**t/a**	**%**	**t/a**	**%**
070308	altri fondi e residui di reazione	stampa carta regalo	4,0	1,9	2,8	1,4	6,1	2,9
080312	scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose	stampa carta regalo	0,4	0,2	0,6	0,3		
150101	imballaggi in carta e cartone	stampa e confezionamento	177,0	83,7	194	93,4	182	85,1
150102	imballaggi in plastica	confezionamento / magazzino	7,0	3,3	4	2,1	5	2,4
150103	imballaggi in legno	magazzino		-		0,0	10	4,6
150104	imballaggi metallici	manutenzione	7,0	3,3	2	1,0	7	3,3
170405	ferro e acciaio	manutenzione	5,0	2,4	3	1,4	1	0,5
Altro			11,2	5,3	1	0,5	2,98	1,4
TOTALE			**211,6**	100	**207**	100	**214**	100

Nel 2007 la produzione complessiva si è attestata sulle 214 tonnellate.
L'85% dei rifiuti sono caratterizzati da imballaggi in carta e cartone provenienti dalle attività di stampa e confezionamento svolte dalla ditta.
Il 94% dei rifiuti sono stati destinati ad impianti di recupero in Trieste per la loro messa in riserva (R13). Il restante 6%, rifiuti con codice CER 070308 e CER 170405, sono stati destinati all'operazione di smaltimento 'deposito preliminare' (D15) presso impianti veneti .

3.1.3.2 Impianti di depurazione

Nella Provincia di Trieste sono presenti cinque impianti di depurazione di acque reflue urbane che scaricano a mare: Servola, Zaule, Barcola, Duino e Sistiana. Vi è poi un piccolo impianto a Basovizza che scarica sul suolo, i cui fanghi sono trattati nell'impianto di Zaule.
Il depuratore di Servola è un impianto di trattamento chimico-fisico con potenzialità di circa 220.000 Ab.eq. e con portata di 140.000 m3/d. produce 150 m3/d di fanghi digeriti.
Il depuratore di Zaule è stato costruito per la depurazione delle acque civili e industriali defluenti dagli impianti di fognatura delle Valli del Noghere e dell'Ospo, di Muggia, di San Dorligo della Valle, Borgo San Sergio, S.M.M. Inf. e Valmaura valutabili in un bacino di circa 67.000 Ab.eq. La portata è di 28.500 m3/d. A differenza dell'impianto di Servola, il depuratore di Zaule è dotato di trattamento meccanico – biologico, includente una fase di precipitazione simultanea del fosforo. Produce 80 m3/d di fanghi.
A Barcola (7500 Ab.eq.) vi è un impianto di pretrattamento composto da sgrigliatura, disabbiatura e disoleatura, con portata di 3.000 – 4.000 m3/d.
Il Depuratore di Duino effettua trattamento biologico con scarico a mare diretto, privo di condotta, e serve circa 750 Ab.eq. con elevata fluttuazione stagionale. La portata è di 110 – 350 m3/d
Il Depuratore di Sistiana sito in località Sistiana Mare, con trattamento biologico e scarico a mare tramite condotta sottomarina lunga circa 1800 m munita di diffusore serve circa 7500 Ab.eq. con fluttuazione stagionale. La portata è di 360.000 m3/a.

Nella tabella successiva sono riportati il numero di abitanti serviti e la percentuale riferita agli abitanti dell'agglomerato.

Anno	Servola	Zaule	Barcolla	Totale	%
2004	156.692,1	30.329,4	3.600,5	190.622	79%

Si riportano di seguito i quantitativi di fanghi prodotti dal depuratore di Servola e di Zaule negli anni 2006, 2007, distinti in base alla loro destinazione in agricoltura o al compostaggio, fuori provincia di Trieste.

Tab. 22 – Destinazione fanghi degli impianti di depurazione

Destinazione fanghi	Depuratore di Servola Quantitativi fanghi prodotti (t/a)		Depuratore di Zaule Quantitativi fanghi prodotti (t/a)	
	2006	2007	2006	2007
Agricoltura	1.084,9	2.502,1	0,0	1.373,1
Compostaggio	1.742,0	369,5	3.137,0	1.754,3
Totale fanghi prodotti	2.826,9	2.871,6	3.137,0	3.127,4

3.1.4 Produzione di Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

Sono rifiuti urbani pericolosi quei beni di uso comune che, una volta dismessi, contengono sostanze inquinanti in concentrazione maggiore ai limiti di legge che rappresentano una minaccia per la salute umana e per l'ambiente, e che, di conseguenza, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori.
Secondo il criterio di calcolo utilizzato da APAT-ISPRA e dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR), sono da considerarsi Rifiuti Urbani (RU) quelli di provenienza urbana e che appartengono alle classi 15, 16 e 20, (escluso il CER 20 03 04 fanghi delle fosse settiche e il CER 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature).
Secondo le indicazioni del Piano Regionale RS sono stati presi in considerazione tutti i rifiuti con codice CER relativo a medicinali scaduti, pile e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi all'interno dell'Elenco europeo dei rifiuti in quanto l'obiettivo perseguito è la loro raccolta selettiva, finalizzata principalmente alla messa in sicurezza delle componenti pericolose in essi contenute attraverso adeguato smaltimento o, se praticabile, recupero.

Le macrocategorie considerate sono le seguenti:
- *Rifiuti costituiti da pile, batterie ed accumulatori;*
- *Rifiuti costituiti da farmaci scaduti*
- *Rifiuti costituiti da solventi, vernici pesticidi e detergenti,*
- *Rifiuti costituiti da gas in contenitori in pressione;*
- *Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Fuori Uso.*

Di ogni macrocategoria si riportano di seguito i CER di riferimento:

Rifiuti costituiti da pile, batterie ed accumulatori
20 01 33: batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;*
20 01 34: batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33;
16 06 01: batterie al piombo;*
16 06 05: altre batterie ed accumulatori
Rifiuti costituiti da farmaci scaduti
20 01 31: medicinali citotossici e citostatici;*
20 01 32: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31.
Rifiuti costituiti da solventi, vernici, pesticidi e detergenti
20 01 13: solventi;*
20 01 19: pesticidi;*
20 01 27: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;*
20 01 28: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127;
20 01 29: detergenti contenenti sostanze pericolose;*
20 01 30: detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129.
Rifiuti costituiti da gas in contenitori in pressione
16 05 04: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose;*
160505: gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504.
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Fuori Uso
16 02 10: apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09;
16 02 11: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC;*
16 02 13: apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 1602 09e 1602 12;*
16 02 14: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13;
20 01 21: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;*
20 01 23: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;*
20 01 35: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 a 20 01 23, contenenti componenti pericolosi;*
20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.

Attività di raccolta rifiuti urbani pericolosi in provincia di Trieste

Tab. 23 - Produzione rifiuti urbani pericolosi in provincia di Trieste

Tipologia rifiuto	CER	2005	2006	2007
		t/a	t/a	t/a
RAEE	**16 02 13***		0,1	0,2
RAEE	**16 02 14**	13,1	8,7	0,1
RAEE	**20 01 21***	1,2	0,9	0,7
RAEE	**20 01 23***	450,9	442,2	407,2
RAEE	**20 01 35***	297,3	316,1	338,4
RAEE	**20 01 36**	117,2	193,0	243,3
Pile, batterie e accumulatori	**20 01 33***	1,5	-	1,5
Pile, batterie e accumulatori	**20 01 34**	10,3	10,5	11,7
Pile, batterie e accumulatori	**16 06 01***	111,5	112,4	121,7
vernici	**20 01 27***	21,9	33,3	30,4
gas in contenitori in pressione	**16 05 05**	2,0	2,9	1,2
TOTALE		**1.026,9**	**1.120,1**	**1.156,4**

Relativamente alla produzione di rifiuti urbani, quelli pericolosi raccolti costituiscono solo l’1% circa del complessivo. Le tipologie di rifiuto che danno maggior contributo in peso sono i RAEE che nel 2007 hanno costituito l’80% del totale raccolto.
La loro produzione è paragonabile al 10% di quella di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività industriali, pertanto la loro incidenza è da considerarsi notevole.

Modalità di raccolta dei Rifiuti Urbani pericolosi
In tabella 24 sono riassunte le modalità di raccolta nei Comuni delle varie tipologie di rifiuti urbani pericolosi.
Nel Comune di Trieste presso i centri di raccolta sono state attivate le raccolte dei rifiuti urbani pericolosi riportati in tabella. In alcuni casi, come per i RAEE, la raccolta avviene anche a chiamata, sono inoltre presenti sul territorio comunale contenitori stradali per la raccolta delle pile e batterie. E’ anche attiva la raccolta per i rifiuti rinvenuti abbandonati.
Nel comune di Monrupino non risultano attivate raccolte di queste tipologie di rifiuti.
In tutti gli altri comuni la raccolta avviene prevalentemente presso i centri di raccolta.
Nel Comune di Muggia sono presenti contenitori stradali per la raccolta di pile e batterie.

Tab. 24 - modalità di raccolta rifiuti urbani pericolosi nei comuni della provincia

Comuni	16 02 13*	16 02 14	20 01 21*	20 01 23*	20 01 35*	20 01 36	20 01 33*	20 01 34	16 06 01*	20 01 27*	16 05 05
Trieste	CR Rinv T	CR Rinv T	CR Rinv T	CR Ch Rinv T	CR Ch Rinv T	CR Ch Rinv T		CR Rinv T CS	CR Rinv T	CR Rinv T	CR Rinv T
Sgonico				CR							
San Dorligo della Valle				CR	CR	CR		CR	CR		
Muggia		CR		CR	CR	CR		CS	CR	CR	CR
Monrupino											
Duino Aurisina		CR	CR	CR	CR	CR		CR	CR	CR	CR

Legenda
CR: centro di raccolta
CS: contenitori stradali
Ch: a chiamata
Rinv T: rinvenimento sul territorio

Commenti

Presso l'inceneritore di Trieste in dieci anni di esercizio non si sono verificati significativi episodi di malfunzionamento dell'impianto o di anomalia alle emissioni che siano da collegarsi a questi tipi di rifiuti. Se ne può dedurre che la parte degli stessi che sfugge ai sistemi di Raccolta Differenziata attualmente non costituisca un problema ambientale né gestionale significativo.
In ogni caso un incremento di risultati in termini di loro intercettazione con RD è assolutamente da perseguire.

3.2 Impiantistica

Si riporta di seguito la situazione impiantistica per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3.2.1 Impianti in regime di comunicazione ex art.216 DLgs 152/06

Sono attivi 32 impianti in regime di comunicazione ex art.216 Dlgs.152/06 (precedentemente art.33 DLgs 22/97).
Nella tabella 25 è riportata la potenzialità degli impiantisti che operano in regime semplificato, in riferimento alle tipologie di rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato1 del DM 05/02/98.

Tab. 25 – potenzialità impianti in comunicazione ex art.216 DLgs 152/06 per tipologia ex DM 05/02/98

tipologia ex DM 05/02/98	descrizione tipologia	Potenzialità impiantistica provincia (t/a)
1	CARTA	15.724
2	VETRO	5.421
3	METALLI E LORO LEGHE	62.390
4	METALLI DA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE	15.185
5	ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI	27.949
6	PLASTICA	2.437
7	CERAMICI ED INERTI	309.880
8	RIFIUTI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA ED UTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI	706
9	LEGNO E SUGHERO	3.367
10	CAUCCIU' E GOMMA	322
11	RIFIUTI DA INDUSTRIA AGROALIMENTARE	150
12	FANGHI	25.960
13	RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPLAMENTE INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI E MATERIE ORGANICHE	87.733
14	RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NP PER LA PRODUZIONE DI CDR	-
15	RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTI PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA	-
16	COMPOSTABILI	3.000
17	RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE	-
18	RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI	-
TOTALE		**560.224**

Le attività preminenti sono relative al trattamento dei metalli (19%), dei rifiuti inerti (55%) e di rifiuti contenenti metalli o materie organiche (es. ceneri da centrali termoelettriche) (16%).
Ai fini di una corretta gestione di questa tipologia di impianti, si è resa necessaria la redazione di linee guida riportate in allegato 1.

3.2.2 Impianti in regime ordinario ex art.208 DLgs 152/06

Termovalorizzatore di Trieste
Come già precedentemente accennato, il termovalorizzatore di Trieste ha una potenzialità complessiva di smaltimento (D10) di circa 150.000 t/a di rifiuti con PCI 2.200 kcal/kg, ed è impiegato prevalentemente alla gestione di rifiuti urbani (oltre 80%). La quota residua destinata agli speciali è dell'ordine di 20.000-30.000 Ton/a.
Si riportano i quantitativi dei rifiuti speciali conferiti presso il termovalorizzatore negli anni 2005, 2006, 2007, suddivisi secondo le macrocategorie CER.

Tab. 26 – attività di smaltimento termovalorizzatore di Trieste per macrocategorie

CLASSE	2005		2006		2007	
	t/a		**t/a**		**t/a**	
02	859	4,1%	1.279	5,0%	296	1,2%
04	11	0,1%	2	0,0%	-	0,0%
07	405	1,9%	54	0,2%	-	0,0%
15	2.989	14,2%	3.744	14,6%	1.607	6,3%
16	187	0,9%	159	0,6%	124	0,5%
17	111	0,5%	81	0,3%	71	0,3%
18	1.285	6,1%	1.641	6,4%	158	0,6%
19	15.223	72,3%	18.714	72,9%	23.185	91,1%
Totale	**21.069**	100%	**25.673**	100%	**25.442**	100%

Si evidenzia che la classe che viene maggiormente conferita è la 19 e, in particolare, il rifiuto con CER 191212 "*altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*".

Discariche
Nella provincia di Trieste non vi sono discariche attive. L'alto livello di urbanizzazione, il diffuso regime di vincolo e soprattutto le caratteristiche di permeabilità del substrato calcareo del territorio provinciale ostacolano la realizzazione di impianti per rifiuti non pericolosi (e a maggior ragione quelli per pericolosi).
Gli inconvenienti alla realizzazione di discariche di inerti sono minori, ma attualmente non ve ne sono in esercizio. L'unico impianto in autorizzazione è una discarica di inerti in località Santa Croce (Comune di Duino-Aurisina), ma è in fase di chiusura e prossimamente sarà avviata la gestione post-operativa.
Questa carenza fa in modo che, a valle degli impianti di recupero di inerti non vi siano siti per la destinazione finale degli scarti, il che genera evidenti problemi per gli operatori. In merito si sono già verificate difficoltà del corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti inerti, specie per quelli costituiti da sfridi di asfalti e soprattutto per le terre e rocce da scavo.
Analoghe carenze sono da riferirsi anche alla gestione delle terre derivanti dalla bonifica dei siti inquinati, che non trovano disponibilità di impianti di trattamento nemmeno a livello regionale e vengono pertanto smaltite all'estero: per lo più in Germania.

Altri impianti

Tab. 27 – impianti di recupero/smaltimento nella provincia di Trieste

Descrizione attività impianto	Potenzialità	Stato impianto
deposito accumulatori al piombo (R13)	deposito 50 t	Operativo
Recupero rifiuti assimilabili agli urbani (R3, R4, R5, R13)	trattamento 180 t/d deposito 390 t	Operativo
Stoccaggio inerti - D15, R13	500 m^3	Operativo
impianto mobile di trattamento rifiuti pericolosi (emulsioni oleose) entro mezzo nautico - D15, D9, R13	16.000 t/a	
Recupero acque di falda emunta da trincea drenante - R5	43.800 t/a	Operativo
trattamento rifiuti prodotti dalle unità da diporto nel Comune di Trieste - D9, D15	trattamento 70 m3 capacità stoccaggio 8m3	Operativo
Deposito preliminare rifiuti pericolosi – D15	20 mc rifiuti solidi, 5 mc rifiuti liquidi	Operativo
Impianto recupero scorie da termovalorizzatore e terre da siti inquinati e per il trattamento di rifiuti liquidi – rifiuti non pericolosi - R4, R5, R13, D9, D13, D14, D15	60.000 t/a per trattamento scorie e terre 15.000 t/a per trattamento acque	Da realizzare
impianto mobile per trattamento terre provenienti da siti inquinati - D9, R5	15 t/h	Da realizzare

Impianti di autodemolizione

La situazione impiantistica di autodemolizione è in questo momento in fase transitoria per adeguamento normativo. Infatti dei 7 impianti operanti fino al 2007:

- 2 sono in fase di chiusura;
- 3 sono attivi e per questi impianti è stato presentato il Progetto di adeguamento ex DLgs 209/03;
- 2 hanno presentato un progetto per delocalizzare l'attività in sito idoneo.

Nell'anno 2007 presso questi impianti sono state trattate circa 3.463 t e di rifiuti con CER 16 01 04* ("*veicoli fuori uso*").

Si prevede uno scenario con cinque impianti attivi, con potenzialità complessiva paragonabile a quella attuale e collocazione territoriale più adeguata. Perciò non si prevedono situazioni critiche in rapporto alla potenzialità di smaltimento.

3.3 Analisi della gestione

3.3.1 Recupero di rifiuti speciali

Dalla tabella seguente (ARPA FVG) si evidenzia come l'operazione principalmente svolta sia il "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche"* (R5), applicata in particolare ai rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, le terre e rocce e le ceneri leggere di carbone.

Altre operazioni sono identificabili *nel "Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi*" (R3), "*Riciclo/recupero di metalli e dei composti metallici"* (R4). L'operazione R13 "*Messa in riserva di rifiuti" è* coordinata con le altre attività di recupero.

Tab.28 - Recupero rifiuti speciali non pericolosi nella Provincia di Trieste (t/a)

Anno	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2003	10	-	15.078	17.613	185.275	-	-	-	-	55.120	-	-	14.379
2004	5	-	19.376	12.916	187.604	-	-	-	-	26.512	-	-	19.631
2005	7	-	18.987	17.592	201.652	-	-	-	-	12.764	-	-	12.342
2006	7	-	24.434	27.998	180.095	-	-	-	-	2.978	-	-	14.936

3.3.2 Recupero di rifiuti speciali pericolosi

L'operazione R4 "*Riciclo/recupero di metalli e dei composti metallici"* è quella maggiormente pratica, relativa soprattutto al trattamento dei veicoli fuori uso.

Tab. 29 - Recupero rifiuti speciali pericolosi nella Provincia di Trieste (t/a)

Anno	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2003	-	-	-	1.642	-	-	-	-	-	-	-	933	688
2004	-	-	-	3.555	-	-	-	-	-	-	-	734	80
2005	-	-	-	3.856	-	-	-	-	-	-	-	-	1.088
2006	-	-	-	2.205	-	-	-	-	-	-	-	-	57

3.4 Gestione rifiuti urbani pericolosi

La gestione dei R.U.P. viene effettuata presso i centri di raccolta dei comuni.
Il Piano Regionale sottolinea, in sintesi, che:

- gli impianti autorizzati al trattamento dei R.U.P. in Regione effettuano principalmente attività di stoccaggio, per poi inviarli ad altri centri di recupero o smaltimento, generalmente fuori Regione;
- la mancanza nel territorio regionale di impianti di gestione dei rifiuti urbani pericolosi, che giustifica quindi i cospicui flussi extraregionali verso impianti più specializzati, è probabilmente associata alla mancanza delle quantità necessarie a rendere economica la realizzazione di un impianto dedicato;

Dall'analisi fatta sui quantitativi di rifiuti urbani pericolosi prodotti in ambito provinciale si concorda con le suddette considerazioni del Piano regionale.

3.5 Flussi di Rifiuti Speciali

3.5.1 Flussi Rifiuti Inerti

Essi rappresentano una parte preponderante dei rifiuti speciali prodotti in Provincia.
Si riportano a titolo indicativo i dati sui flussi di inerti, analizzati nel I° Rapporto sui Rifiuti Speciali dell'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (ricavati dal MUD 2001 del 75% delle ditte dichiaranti).
Nell'anno 2000 sono stati prodotti circa 325.000 t di inerti (al netto delle quantità dichiarate dai recuperatori e trasportatori) di cui il 95% è stato prodotto fuori dell'Unità Locale (di questi il 96% prodotto da imprese edili).
La maggior parte della produzione (l'83% - CER 17 05) è costituita da terra e roccia, e il resto da rifiuti misti di costruzione e demolizione (il 14% - CER 17 07).
La provincia di origine e destinazione del rifiuto non può essere considerata come dato certo: spesso questa corrisponde alla provincia della sede legale della ditta che invia o riceve e non alla provincia da dove il rifiuto proviene o verso cui va.

Origini (rifiuti ricevuti da terzi):

- il 70% (287.000 t) proviene da ditte della provincia di Trieste;
- e del restante 30% **(122.000 t):**
    - il 94% (115.000 t) proviene da ditte del Nord Italia, in particolare della Lombardia (82% - dalla provincia di Bergamo),
    - del Sud circa il 5% (6.400 t) (Sicilia),
    - e il resto del Centro Italia (Emilia Romagna e Lazio).

Destinazioni:

- l'84% (**169.000 t**) rimane in provincia di Trieste (al recupero, solo una minima parte è destinata allo smaltimento)
- e il restante 16% (**32.000 t**):
    - va nel Nord Italia o presso ditte del Nord Italia, in particolare nel resto del Friuli Venezia Giulia (56%) e del Veneto (43%, soprattutto della provincia di Treviso). Dei rifiuti che vanno fuori provincia solo una minima percentuale va allo smaltimento, il resto va al recupero.

3.5.2 Flussi Rifiuti Speciali Fuori Provincia

Si riportano i flussi di importazione/esportazione provincia di Trieste/fuori regione dei rifiuti speciali pericolosi e non nel periodo 2000-2006. I dati relativi agli anni 2000-01-02-03 sono stati tratti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, i dati dal 2004 al 2006 sono stati forniti direttamente dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (presso ARPA FVG).
Coerentemente con quanto riportato nel Piano Regionale, dai dati complessivi sono stati eliminati i codici CER 1501 *"Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)"* e 20 "*Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata"* in quanto rifiuti urbani, alcuni codici CER 19 "*Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione industriale"* di rifiuti provenienti dal trattamento degli urbani e i codici CER 17 "*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)"* poiché presentano una serie di distorsioni che non consentono una visione reale dei flussi in ingresso e in uscita dalla Regione; questi dati per completezza di informazione sono stati comunque riportati nelle tabelle.
Per i rifiuti speciali pericolosi sono stati conteggiati anche i rifiuti inerti con CER 17 in quanto i dati sono attendibili essendo i produttori soggetti all'obbligo di denuncia attraverso il MUD.
I dati sono stati suddivisi in base alle provenienze (da fuori regione e dall'ambito regionale) e alle destinazioni dei rifiuti in impianti fuori regione e in ambito regionale. Sono stati analizzati in particolare i dati dell'anno 2004 in quanto, come precisato nelle premesse di questa sezione analitica, sono più completi.
Si specifica inoltre che in alcuni casi sono state rilevate delle discrepanze rispetto ai dati di produzione e sono tuttora oggetto di analisi.

Importazione

Rifiuti speciali provenienti da fuori regione

Nell'anno 2004 i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione (Tab. 30) sono risultati circa 7.000 tonnellate caratterizzate soprattutto da rifiuti con codice CER 10 "*Rifiuti provenienti da processi termici"* (2.310 t, circa il 33%) provenienti dal Lazio e con codice CER 12 "*Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica"* (3.866 t - 56%) provenienti dalla Toscana.

Tab. 30 – Rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione (t/a)

Tipologia rifiuti	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Speciali non pericolosi	4.103	4.248	3.411	7.522	6.915	5.219	5.762
Speciali pericolosi	33	6	125	227	72	77	287

Si riporta il dettaglio per macrocategoria riferito agli anni 2004-2005-2006

Tab. 31 - Report rifiuti speciali non pericolosi per macrocategoria provenienti da fuori regione (t/a)

CER	2004	2005	2006
02	23	28	26
07	49	219	27
10	2.310	4.346	5.208
12	3.866	-	39
15	58	139	291
16	175	62	118
18	3	0	0
19	359	423	54
20	72	-	-
Totale	**6.915**	**5.219**	**5.762**
1501	1.481	614	856
17	19.620	13.079	8
20	879	672	178

Si evidenzia che i rifiuti inerti (CER 17) sono stati importati in quantitativi rilevanti rispetto al totale delle altre tipologie di rifiuti; nell'anno 2004 nella nostra provincia sono state conferite circa 19.600 t provenienti prevalentemente dalla Liguria (43%) e dal Veneto (29%).

Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi si tratta di piccole quantità dovute a conferimenti di rifiuti con codice CER 18 "*Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)"*. Nell'anno 2006 i pericolosi hanno registrato un considerevole aumento dovuto in particolare a conferimenti di rifiuti con CER 16 " *Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco"*.

Tab. 32 - Report rifiuti speciali pericolosi per macrocategoria provenienti da fuori regione (t/a)

CER	2004	2005	2006
16	2	-	148
18	70	77	138
Totale	**72**	**77**	**287**
1501	-	-	-
20	-	-	-

Rifiuti speciali provenienti dall'ambito regionale

Dai dati disponibili risulta che nell'anno 2004 sono pervenute circa 3.800 t di rifiuti speciali non pericolosi per la maggior parte costituite da rifiuti con codice CER 10 provenienti dalla provincia di Gorizia.

Anche i rifiuti inerti nell'anno 2004 sono pervenuti totalmente dalla provincia di Gorizia.

I conferimenti di rifiuti speciali pericolosi sono stati caratterizzati da rifiuti sanitari con CER 18 per ridotti quantitativi; si evidenzia che nell'anno 2006 sono diminuiti i conferimenti dei rifiuti con CER 18 mentre sono stati registrati conferimenti di rifiuti con CER 13 "*Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, di cui ai capitoli 05, 12 e 19)"*.

Tab. 33 - Report rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle province di Gorizia, Pordenone e Udine (t/a)

CER	2004	2005	2006
02	300	52	238
10	3.385	-	9.562
12	-	-	42
15	-	25	0
16	14	90	0
18	1	0	0
19	-	19	1
20	62	-	20
Totale	**3.761**	**185**	**9.864**
1501	383	697	1.208
17	15.635	11.939	5.525
20	253	282	360

Tab. 34 -Report rifiuti speciali pericolosi provenienti dalle province di Gorizia, Pordenone e Udine (t/a)

CER	2004	2005	2006
13	-	-	602
16	23	-	17
18	199	682	71
Totale	**222**	**682**	**690**
1501	-	-	17
20	-	-	-

Esportazione

Rifiuti speciali inviati fuori regione

Nell'anno 2004 dalla provincia triestina sono state esportate fuori regione circa 51.650 t di rifiuti speciali non pericolosi consistenti soprattutto in rifiuti con codice CER 03 "*Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone*" (59% del totale esportato fuori regione) e con codice CER 19 "*Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione industriale*" (17,5%).
I rifiuti con CER 03 sono stati inviati soprattutto in Emilia Romagna (40%) e in Lazio (40%), i rifiuti con CER 19 sono stati inviati quasi completamente in Veneto (99%).
Si nota una diminuzione delle esportazioni negli anni 2005 e 2006, probabilmente ciò è dovuta a mancanza di dati a causa della non obbligatorietà di presentazione del MUD da parte dei produttori di rifiuti non pericolosi. In particolare si osserva una diminuzione delle esportazioni dei rifiuti con CER 03, 12 e 16 mentre nell'anno 2006 un aumento delle esportazioni dei rifiuti con CER 19.
I rifiuti pericolosi inviati fuori regione nell'anno 2004 sono risultati pari a 10.900 t costituiti prevalentemente da rifiuti con CER 16, 17 e 19.

Tab. 35 – Rifiuti speciali non pericolosi inviati fuori regione (t/a)

Tipologia rifiuti	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Speciali non pericolosi	48.790	106.321	56.042	51.921	50.044	33.410	21.780
Speciali pericolosi	5.068	9.981	8.234	8.721	10.900	11.711	16.700

Tab. 36 - Rifiuti speciali non pericolosi per macrocategoria prodotti in provincia e gestiti fuori regione (t/a)

CER	2004	2005	2006
02	428	132	37
03	30.287	17.415	4
06	3	0	18
07	8	3	2
08	94	13	2
09	9	1	-
10	2.511	3.144	2.436
11	238	-	-
12	2.359	1.343	767
15	43	73	1
16	4.967	2.780	988
18	1	1	0
19	9.054	8.380	17.525
20	42	126	
Totale	**50.044**	**33.411**	**21.780**
1501	643	2.073	924
17	5.379	8.248	1.989
20	1.602	2.794	3.172

Tab. 37 - Rifiuti speciali pericolosi prodotti in provincia e gestiti fuori regione (t/a)

CER	2004	2005	2006
05	28	12	865
06	8	3	5
07	468	471	506
08	124	22	55
09	50	30	34
10	0	22	7
11	86	44	63
12	481	530	711
13	237	1.858	2.816
14	24	56	58
15	19	16	43
16	2.771	3.632	674
17	2.363	367	540
18	669	683	4.673
19	3.572	3.952	11
Totale	**10.901**	**11.698**	**11.060**
1501	27	37	37
20	9	13	11

Rifiuti speciali inviati in impianti in ambito regionale

Dalla provincia, con destinazione impianti in ambito regionale, sono uscite circa 87.750 t di rifiuti speciali non pericolosi costituite soprattutto da rifiuti con codici CER 19 (45%), 12 (28%), 10 (12%), 03 (13%).
I rifiuti sono stati destinati in impianti della provincia di Udine per il 65%, della provincia di Gorizia per il 31% e la restante quota in provincia di Pordenone.
Si specifica inoltre che ulteriori 12.180 t di rifiuti speciali non pericolosi sono state destinate ad impianti della provincia triestina stessa.

Tab. 38 - Rifiuti speciali non pericolosi prodotti in provincia e gestiti in impianti della regione (t/a)

CER	2004	2005	2006
01	-	-	-
02	631	744	24
03	11.539	22.078	-
04	2	-	-
07	-	10	3
08	31	11	0
09	0	0	-
10	10.766	236	-
12	24.505	21.575	8.547
15	38	12	1
16	240	295	340
18	0	0	0
19	39.878	41.610	17.626
20	118	154	30
Totale	**87.749**	**86.725**	**26.570**
1501	1.611	1.083	448
17	18.409	23.669	52.793
20	2.162	2.107	403

Si riporta inoltre il dettaglio dei conferimenti dei flussi speciali non pericolosi presso gli impianti delle province di Gorizia, Udine e Pordenone nell'anno 2004.

Tab. 39 - Dettaglio flussi nelle province di Gorizia, Udine e Pordenone – Anno 2004

Provincia	CER	t/a
GORIZIA	03	7.897
	04	2
	12	15.731
	15	4
	16	97
	18	0
	19	3.028
	20	118
	Totale	**26.877**
PORDENONE	08	18
	09	0
	12	128
	16	11
	18	0
	19	3.855
	Totale	**4.013**
UDINE	02	631
	03	3.642
	04	0
	08	13
	10	10.766
	12	8.646
	15	35
	16	131
	19	32.994
	Totale	**56.859**

I rifiuti speciali pericolosi esportati in ambito regionale sono prevalentemente i rifiuti con CER 13 e 16.

Tab. 40 - Rifiuti speciali pericolosi prodotti in provincia e gestiti in impianti della regione (t/a)

CER	2004	2005	2006
01	-	-	26
06	-	0	-
07	60	2	1
08	5	14	6
09	112	65	57
12	22	1	0
13	1.128	2.998	1.536
14	6	8	4
15	2	8	4
16	1.278	1.464	669
17	1	0	-
18	14	27	138
19	588	108	32
Totale	**3.215**	**4.695**	**2.472**
1501	3	6	9
20	2	1	0

3.5.3 Flussi transfrontalieri

I trasporti transfrontalieri di rifiuti sono previsti nel DLgs 152/06 e sono disciplinati dalla Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05.04.2006 e dal Regolamento n.1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14.06.2006.
A seguito dell’emanazione della recente Legge Regionale n. 24/06, la competenza autorizzatoria è in capo alla Provincia, quale autorità di spedizione e di destinazione.
Nell’anno 2007 sono state effettuate spedizioni transfrontaliere dirette in Germania per :

- il recupero (R5) di circa 18.000 t di rifiuti con codice CER 19 01 12 prodotti dall’attività del termovalorizzatore di Trieste di ACEGAS APS
- lo smaltimento in discarica (D1) di circa 11.300 t di rifiuti con codice CER 17 05 03* prodotti a seguito dell’attività di bonifica presso il sito dell’impianto di Pasta Zara

Dei quantitativi esportati è interessante notare che la parte destinata al recupero è originata totalmente dall’impianto di termovalorizzazione presente sul territorio provinciale. Questo impianto ha una produzione annuale pressochè costante nel tempo e con esigenze di recupero/smaltimento costanti, per cui è ragionevole ipotizzare una continuità nelle esportazioni degli stessi quantitativi a meno che non si verifichi un calo delle esportazioni (una diversa gestione) nel caso in cui venga realizzato l’impianto il cui progetto proposto da ACEGAS è stato approvato secondo il procedimento DPGR 01/98.
Come è noto, in Provincia di Trieste sono aperte numerose procedure di bonifica di siti contaminati, gran parte delle quali ricadono entro il Sito di Interesse Nazionale (SIN). Pertanto si può ipotizzare che in futuro si assisterà ad un incremento delle esportazioni di legato alla bonifica di tali aree che il territorio provinciale/regionale difficilmente sarà in grado di accogliere ai fini del recupero/smaltimento.
Come è stato già detto, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, la normativa nazionale e comunitaria prediligono il recupero quale forma di gestione che favorisca la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. A tal fine è consentita la libera circolazione dei rifiuti speciali sul territorio nazionale ed è prevista la possibilità di effettuare trasporti transfrontalieri pur cercando di ridurre la movimentazione dei rifiuti privilegiando comunque il concetto di prossimità agli impianti.

Relativamente allo smaltimento, la Comunità Europea auspica che gli Stati membri tengano conto dei principi di vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della Direttiva 2006/12/CE, adottando misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinate allo smaltimento o sollevare obiezioni riguardo a tali spedizioni.
Da rilevare l'art. 5 della Direttiva 2006/12/CE che prevede che:

> "*qualora risulti necessario od opportuno, gli Stati membri adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle migliori tecnologie a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.*
> *Tale rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica*".

Al fine di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento/recupero di rifiuti, in conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale per il futuro sarà necessario monitorare i flussi transfrontalieri, analizzare le motivazioni per le esportazioni dipendenti dalle oggettive situazioni esistenti (economiche-impiantistiche-di protezione ambientale) e, di conseguenza, valutare le reali necessità del territorio che potranno consistere nella realizzazione di specifici impianti, qualora i quantitativi annui non lo rendano antieconomico, o nella promozione di specifici accordi internazionali.

3.5.4 Considerazioni

Dai dati disponibili si può rilevare che:

- La produzione dei rifiuti in provincia, come in regione, è sostanzialmente caratterizzata dai rifiuti appartenenti alle classi 03, 10, 12, 17, 19 provenienti da specifiche attività.
- Vi è un'offerta impiantistica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi metallici, inerti, rifiuti contenenti costituenti inorganici che possono contenere metalli o materie organiche (es. ceneri da centrali termoelettriche).
- Non sono presenti discariche di inerti attive e gli impianti di recupero di inerti presenti sul territorio consentono la possibilità di trattamento per circa 370.000 t/a.
- Sono in corso spedizioni transfrontaliere di rifiuti costituiti da terre provenienti da siti inquinati e da scorie di termovalorizzazione per mancanza di adeguati impianti di recupero/smaltimento in ambito provinciale.

Si ritiene che:

- sia utile l'approfondimento delle problematiche che potranno essere generate dalle attività di bonifica verificando anche il ruolo di grandi impianti (es. cementifici) nel trattamento termico dei terreni inquinati;
- sia auspicabile l'attivazione di impianti già autorizzati destinati al trattamento di terreni inquinati nonché delle scorie dell'inceneritore in modo da evitare eccessiva movimentazione di questa tipologia di rifiuti con i conseguenti impatti ambientali;
- si debba considerare la possibilità di destinare le terre e rocce da scavo presso le ex cave esistenti sul territorio provinciale;
- ai fini più generali di protezione ambientale e di salvaguardia della salute umana, sia utile l'analisi dei legami fra produzione dei rifiuti e produzione di CO_2 degli impianti sottoposti ad AIA.

E' stato evidenziato che nella provincia di Trieste è presente il SIN che comprende circa 500 ettari di terreno potenzialmente inquinato. Data l'estensione del sito, si può ipotizzare che nel prossimo futuro ci sia la necessità di smaltire/trattare grossi quantitativi di terreni inquinati. In realtà l'effettiva

quantificazione dipende da diversi fattori, dai risultati delle caratterizzazioni, delle analisi di rischio, dalla necessità o meno di bonificare, dalla verifica della pericolosità o meno degli inquinanti nei terreni, dalle tecniche di bonifica che potranno essere utilizzate. Queste informazioni non sono note in quanto ancora non c'è un Piano Bonifiche previsto dall'art. 199 c.5 del DLgs.152/06.
Pertanto approfondimenti sulle azioni per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalle eventuali future attività di bonifica vengono rinviati al momento in cui saranno note le informazioni necessarie e sarà stato adottato il Piano Regionale di Bonifica.

3.5.5 AZIONE SPECIFICA DI PROGRAMMA

Le azioni specifiche del presente Programma, volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e del loro trasporto sono costituite da una rivisitazione ed aggiornamento del precedente "*Piano Provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilabili, nonché Speciali non Tossici e Nocivi - stralcio Rifiuti Inerti" (1994)* prevedendo delle attivita' di recupero ambientale (R10) di siti precedentemente vocati ad estrazione di materiali litoidi con impiego di terre e rocce da scavo provenienti da siti non contaminati, trattate come rifiuti.
In merito il recente D.Lgs.117/2008, che regolamenta la gestione dei rifiuti da attività estrattive, prescrive che siano impiegati nel ripristino delle cave solo rifiuti provenienti da attività estrattive. Perciò si potranno usare rifiuti inerti solo in cave dimesse e solo con lo scopo di restituire tali aree all'uso economico e sociale, secondo la descrizione del "recupero ambientale" prevista dall'art.5 del DM 05/02/1998:

> *"1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.*
> *2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che:*
> *a) i rifiuti non siano pericolosi;*
> *b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;*
> *c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);*
> *d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;*
> *d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito."*

Questo tipo di attività potrà essere individuata come R10 "Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" (all.C parte IV del D.Lgs.152/2006) e richiederà per ogni sito la approvazione preventiva di un progetto di ripristino corredato delle necessarie autorizzazioni di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e di impatto ambientale, nello stesso modo previsto dall'art. 5 del DM 5/2/1998.

Nei casi descritti saranno utilizzabili solamente rifiuti consistenti in terre e rocce da scavo (CER 17 05 04), purché non provenienti da siti inquinati e con caratteristiche chimico-fisiche di assenza di contaminazione chimica, tali da essere conformi al test di eluizione con acqua deionizzata descritto nell'all.3 del DM 5/2/1998.

Al fine di garantire la massima protezione ambientale, il presente Programma dà espresso mandato alla Giunta affinche', prendendo le mosse dalla previsione dell'articolo 186 del D.lgs152/06, proceda alla stipula di appositi Accordi di Programma e collaborazioni con A.R.P.A. ed i Comuni per il controllo sulla gestione di detti ripristini. Analogamente dovranno essere attivati Protocolli di Intesa con le Associazioni di Categoria degli operatori del settore edile e delle opere pubbliche, in modo da indirizzare le terre e rocce da scavo verso gli impianti autorizzati.
Al fine di diminuire la movimentazione di rifiuti, detti Accordi potranno prevedere le modalità, condizioni necessarie, i controlli e le garanzie che debbano applicarsi per i ripristini anche materiali non classificati come rifiuti, prodotti da attività di recupero di inerti da demolizione e /o dal lavaggio di scorie pesanti da incenerimento.

Inoltre si dovrà tener conto di quanto segue:

- *considerato che l'ambiente carsico è da ritenersi particolarmente vulnerabile dal punto di vista ambientale, date le sue caratteristiche intrinseche di elevata percolabilità del substrato roccioso, salvo diverse dimostrate esigenze, si dovrà evitare l'utilizzo di materiale terroso, necessario al completamento del recupero ambientale, proveniente dall'area esterna a quella interessata dai lavori. Qualora il terreno accumulato in cantiere non fosse sufficiente per gli interventi di ripristino, sarà necessario valutare l'utilizzo in primis di terreni ricompresi nell'area carsica e, solo successivamente, a terreni alloctoni che dovranno, in ogni caso, possedere caratteristiche tali da non interrompere l'assetto geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.*
- *qualora la ex cava interessi anche solo indirettamente siti di Rete Natura 2000 o aree di collegamento ecologico-funzionali, oppure nel caso che le indagini vegetazionale e faunistiche, citate nel rapporto ambientale, rilevino la presenza di specie o habitat prioritari, si ritiene opportuno valutare l'ipotesi zero, cioè la totale non realizzazione dell'intervento.*
- *per la realizzazione dei recupero ambientali delle ex cave dovranno essere ridotte al massimo le escavazioni di nuovo materiale che solitamente precedono/comportano questi interventi*

4 Obiettivi del Programma

Rifiuti Speciali non Pericolosi e Pericolosi

La gestione dei rifiuti speciali non è direttamente governabile dalle Amministrazioni perché essa è legata a logiche di mercato, a criteri di economicità oltre che a criteri di prossimità. Anche per lo smaltimento, i rifiuti speciali non sono soggetti a particolari vincoli che la normativa invece impone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (art.182 del DLgs152/06).

In ogni caso, la normativa nazionale stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

Il presente Programma fa riferimento agli obiettivi generali del Piano Regionale, obiettivi di protezione ambientale stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, che in particolare promuovono la sostenibilità della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi.

Gli obiettivi perseguiti dal Programma sono i seguenti:

Obiettivo 1 - Prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti

Obiettivo 2 - Riduzione dello smaltimento finale di rifiuti

Obiettivo 3 - Limitazione e contenimento della movimentazione dei rifiuti

Rifiuti Urbani Pericolosi

In ambito provinciale sono già attivate raccolte selettive dei rifiuti urbani pericolosi effettuate prevalentemente presso i centri di raccolta.

L'**obiettivo** è di incrementare l'intercettazione dei RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) al fine di ridurre i pericoli di contaminazione dei rifiuti da trattare a valle, nel rispetto dell'ambiente e della salute umana.

5 Linee di Azione e Strumenti del Programma

5.1 Rifiuti Speciali non Pericolosi e Pericolosi

Viene riportata di seguito la tabella 6.2 del Piano Regionale che riassume le azioni e gli strumenti da adottare nella programmazione attuativa al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano stesso.

Tab.41 - Obiettivi, Azioni e Strumenti del Piano Regionale (*tabella 6.2 nel Piano*)

Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Azioni	Strumenti
Prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti	Prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti	Promozione di comportamenti pro-attivi nei diversi settori industriali	Convegni/Incontri di natura informativa e di sensibilizzazione del mondo industriale
			Adozione/diffusione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD)
			Adozione/diffusione dei sistemi di gestione ambientale (Regolamento EMAS, Norma ISO 14001)
			Adozione/diffusione di strumenti economici, ecobilanci, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, sistemi di qualità, marchio ecologico
			Stipula di accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa o accordi procedimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti
Riduzione dello smaltimento finale di rifiuti	Riduzione del di produzione conferimento in discarica dei rifiuti	Favorire il recupero di materia o di energia dei fanghi di cartiera	Incentivare il recupero dei fanghi di cartiera presso impianti di produzione di laterizi, presso impianti di termovalorizzazione e attraverso la co-combustione dei rifiuti stessi presso l'impianto di produzione
		Favorire il recupero di materia o di energia dei fanghi prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue	Disincentivare lo smaltimento in discarica dei fanghi biodegradabili prodotti da impianti di trattamento di acque reflue favorendo forme di recupero di materia ed energia, presso, ad esempio, gli impianti di termovalorizzazione esistenti ed autorizzati al trattamento
	Favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti	Promuovere il Green Public Procurement (GPP) ovvero gli acquisti verdi nelle pubbliche amministrazioni	Inserire specifiche clausole nelle gare di appalto per favorire gli acquisti verdi, promuovere le gare d'appalto "verdi"
		Sensibilizzare il mondo industriale ad una corretta gestione dei rifiuti	Stipula/diffusione di accordi e contratti di programma o accordi procedimentali tra le pubbliche amministrazioni ed i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali interessati.
Rispetto del principio di prossimità: limitare e contenere la movimentazione dei rifiuti indirizzandosi verso l'autosufficienza gestionale all'interno del territorio regionale	Chiudere il cerchio della gestione di alcune tipologie prioritarie/categorie particolari di rifiuti	Valutazione della necessità di riconvertire alcuni impianti di trattamento e/o rigenerazione di solventi o di favorire la realizzazione di nuovi impianti per far fronte ai rifiuti dei processi organici prodotti in Regione	Previsione/programmazione nei programmi attuativi
		Valutazione della migliore utilizzazione degli impianti di depurazione per il trattamento dei rifiuti pericolosi della classe 11	Previsione/programmazione nei programmi attuativi
		Favorire e/o incentivare la realizzazione di impianti di rottamazione e frantumazione di *Veicoli Fuori Uso bonificati (VFU)*	Previsione/programmazione nei programmi attuativi, creazione di standard per i processi autorizzativi che riprendano la normativa di settore

		Favorire e/o incentivare la realizzazione di idonei centri per il trattamento dei *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)*	Previsione/programmazione nei programmi attuativi, creazione di standard per i processi autorizzativi che riprendano la normativa di settore
		Favorire e/o incentivare la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti esistenti per il recupero dei *rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio*	Previsione/programmazione nei programmi attuativi, creazione di standard per i processi autorizzativi
		Favorire e/o incentivare la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti esistenti per il recupero dei *rifiuti della fusione di materiali ferrosi*	Previsione/programmazione nei programmi attuativi, creazione di standard per i processi autorizzativi
		Favorire e/o incentivare la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti esistenti per il recupero dei *rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche*	Previsione/programmazione nei programmi attuativi, creazione di standard per i processi autorizzativi
		Favorire e/o incentivare la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti esistenti per lo smaltimento del *percolato di discarica*	Analisi del problema e sua calibrazione nei programmi attuativi
		Favorire e/o incentivare la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti esistenti per il recupero o lo smaltimento dei *rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue*	Analisi del problema e sua calibrazione nei programmi attuativi
		Favorire e/o incentivare la realizzazione di idonei impianti di termodistruzione/ coincenerimento dei *fanghi da macero di cartiera* con associato recupero energetico	Previsione/programmazione nei programmi attuativi, creazione di standard per i processi autorizzativi
		Favorire e/o incentivare la realizzazione di impianti di discarica che permettano di smaltire i rifiuti prodotti in regione e non più recuperabili	Previsione/programmazione nei programmi attuativi in base ai contenuti del presente piano
Rispetto del principio di prossimità: limitare e contenere la movimentazione dei rifiuti indirizzandosi verso l'autosufficienza gestionale all'interno del territorio regionale	Risoluzione dei circoli viziosi di stesse tipologie di rifiuti in ingresso ed in uscita dal territorio regionale	Favorire e/o incentivare l'interscambio interno dei *rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili* tra le principali realtà produttive responsabili delle esportazioni e quelle di gestione regionali che importano	stipula di accordi e contratti di programma con il coinvolgimento delle mondo industriale e degli Enti pubblici territorialmente competenti
		Favorire e/o incentivare l'interscambio interno dei *rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici* tra le principali realtà produttive principali responsabili delle esportazioni e quelle di gestione regionali che importano (impianti di recupero di materia ubicati nel bacino pordenonese)	stipula di accordi e contratti di programma con il coinvolgimento delle mondo industriale e degli Enti pubblici territorialmente competenti
		Favorire e/o incentivare l'interscambio interno dei *rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica* pericolosi	stipula di accordi e contratti di programma con il coinvolgimento delle mondo industriale e degli Enti pubblici territorialmente competenti
		Favorire e/o incentivare l'interscambio interno dei *rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti "legno"* tra le principali realtà produttive principali responsabili delle esportazioni e quelle di gestione regionali	stipula di accordi e contratti di programma con il coinvolgimento delle mondo industriale e degli Enti pubblici territorialmente competenti

Seguendo lo schema su riportato, di seguito si esplicitano gli strumenti che il presente Programma intende utilizzare al fine di perseguire i propri obiettivi.

Tab. 42 – Obiettivi, Azioni e Strumenti del Programma Provinciale

	Obiettivi	Azioni	Strumenti
1	Prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti	Promozione di comportamenti pro-attivi nei diversi settori industriali	Stipula di Accordi di Programma e/o Protocolli d'Intesa con le Associazioni Artigiane/Industriali al fine di individuare i produttori di rifiuti pericolosi e valutare soluzioni per ottimizzare la gestione di tali rifiuti a livello provinciale.
2	Riduzione dello smaltimento finale di rifiuti	Promuovere il Green Public Procurement (GPP) ovvero gli acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti	Stipula di Accordi di Programma con le Pubbliche Amministrazioni per incentivare il ricorso al GPP (Green Public Procurement).
		Diffusione di standard per l'assimilazione da parte dei Comuni dei rifiuti derivanti dalle attività artigianali/industriali	La Provincia predisporrà un Protocollo al fine di diffondere gli standard per l'assimilazione da parte dei Comuni dei rifiuti derivanti dalle attività artigianali/industriali.
		Recupero ambientale delle aree dimesse dalle attività estrattive	Accordi di Programma con i Comuni e Protocolli d'Intesa con le Associazioni Artigiane/Industriali per l'attivazione del recupero dei siti dimessi con l'impiego di terre e rocce da scavo e di prodotti dagli impianti di recupero degli inerti.
3	Limitazione e contenimento della movimentazione dei rifiuti	Analisi dei principali motivi che determinano l'entrata e l'uscita di determinate tipologie di rifiuti per grandi produttori, grandi gestori e particolari realtà al fine di un possibile contenimento	Piena operatività dell'Osservatorio Provinciale dei rifiuti quale strumento necessario ai fini dell'analisi, della verifica e del controllo dei flussi dei rifiuti speciali.
			Accordi di collaborazione con i Comuni per favorire l'attività di ripristini ambientali, con particolare riferimento alle ex cave, mediante l'utilizzo diretto di terre e rocce da scavo tenendo conto delle disposizioni del DLgs 117/08.

			Accordi di Programma con i Comuni e ARPA per favorire i recuperi ambientali delle ex cave con materiale inerte recuperato.
3	Limitazione e contenimento della movimentazione dei rifiuti	Attivazione di impianti di recupero di terreni inquinati	Incentivazione della realizzazione di impianti destinati al trattamento dei terreni inquinati provenienti dalla Provincia di Trieste, anche tramite il ricorso al finanziamento di cui alla LR 30/87 ovvero in attuazione della LR 24/06.

Inoltre, sulla base delle indicazioni del Piano Regionale, la Provincia:

a provvederà all' utilizzo di strumenti di catalogazione delle informazioni (modulistica e software) predisposti dalla Sezione Regionale del Catasto di ARPA FVG in modo da tenere una ordinata gestione delle pratiche autorizzative,

b utilizzerà, per quanto possibile, una terminologia standardizzata di impianti, operazioni e rifiuti al fine di evitare, in fase di utilizzo delle informazioni, difficoltà di lettura dei contenuti autorizzativi; per ogni impianto andranno riportate quindi la tipologia, le operazioni di trattamento e i rifiuti (con codice CER) autorizzati,

c collaborerà alla creazione di un unico sistema condiviso di informazioni che coinvolga Regione, Province e ARPA e integri il lavoro della Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti con quello svolto dagli Osservatori Provinciali.

Fra gli strumenti pubblici che la Regione invita ad adottare, promuovere e a sviluppare nei Programmi Provinciali di Gestione dei Rifiuti Speciali, è indicata l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, nonché l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti sulla base dei criteri definiti dalla Regione.
Nel presente Programma si individua la necessità di realizzare impianti per il recupero di terreni inquinati, ma non si formulano specifiche indicazioni per la loro localizzazione, in quanto la loro realizzazione dipende dalla libera iniziativa d'impresa.
Nel caso in cui eventuali scenari futuri richiedessero la necessità di localizzare nuovi impianti, si farà riferimento ai criteri di localizzazione presenti nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti – sezione Rifiuti Urbani approvato con DPR 05/02/05 n.029/Pres, riportati nell'allegato 2. Tali criteri sono stati aggiornati alla normativa recente all'interno del Programma Provinciale di Gestione degli Imballaggio e dei rifiuti di Imballaggio adottato con Decreto commissariale n.68 dd.29.09.08 ed attualmente sottoposto al vaglio della Regione per l'approvazione definitiva.
Dovranno inoltre essere rispettati i criteri di localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (allegato 3).
Non sono comunque ammesse attività di trattamento di rifiuti in ambito acquatico (ad eccezione dei rifiuti prodotti dalle navi), non essendo espressamente previste nel Piano Regionale

Il Piano Regionale ravvisa una carenza di impianti di rottamazione e frantumazione dei veicoli bonificati in Regione che potrebbe essere sanata con la realizzazione di impianti dedicati. A tal proposito, si specifica infine che, nel bacino triestino, la quantità di rifiuti trattati annualmente è tale da non giustificare la realizzazione di un impianto di frantumazione.
Per quanto riguarda l'attività di autorottamazione si rinvia al Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani in cui ne è già prevista la razionalizzazione e in cui sono state definite delle linee guida per la realizzazione di tali impianti.

5.2 Rifiuti Urbani Pericolosi

Gli strumenti che la Provincia intende adottare e promuovere nel presente Programma ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati, nell'ambito delle proprie competenze, sono i seguenti:

1. Adozione strumenti informativi mediante adesione alla rete di monitoraggio per la raccolta dati sui rifiuti (in attuazione dell'art.8 norme Piano)

2. Campagna informativa della Provincia per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi prevedendo un finanziamento alle Amministrazioni comunali di 50.000 euro/a per 2 anni con riferimento alla LR 30/87 (in attuazione dell'art.4 norme di Piano)

3. Al fine di assicurare la corretta gestione dei RAEE come previsto dal DLgs 151/05, la cui raccolta è prevista presso i centri comunali, i Comuni devono apportare le necessarie modifiche ai propri regolamenti di nettezza urbana

4. Al fine di consentire l'organizzazione di un efficace sistema di raccolta, si prevede il contributo di 100.000 euro/anno (utilizzando i fondi ex LR 30/87) ai Comuni che abbiano l'obiettivo di intercettare l'80% della produzione dei rifiuti urbani pericolosi. I Comuni dovranno dimostrare di aver raggiunto tale percentuale fornendo il dato di produzione dei RUP. Quest'ultimo dovrà comprendere anche il valore stimato, in base alle analisi merceologiche, dei RUP presenti nei rifiuti destinati allo smaltimento.
Mediante il coinvolgimento dei Comuni, la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà così organizzata:
- RAEE - mediante raccolta porta a porta e presso centri di raccolta autorizzati
- Rifiuti liquidi - mediante raccolta presso centri di raccolta autorizzati
- Raccolta oli – mediante raccolta presso centri di raccolta autorizzati
- Raccolte selettive pile, farmaci – con raccoglitori

5. Convolgimento e sensibilizzazione delle scuole mediante:
- Promozione per raccolta differenziata in aula
- La realizzazione di un modulo educativo-formativo

A tal fine si fa riferimento al Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Provincia di Trieste e da tutti i Comuni della provincia nell'anno 2005 (Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino) per la sensibilizzazione della popolazione scolastica ed adulta dell'area provinciale triestina, al tema dei rifiuti, del ciclo integrato, del risparmio, della raccolta differenziata. Il progetto è stato denominato "*3 ERRE: Risparmio-Riuso-Riciclo gestisco i rifiuti-proteggo l'ambiente*" ed è stato in parte attuato in quanto la sua realizzazione è prevista triennale dall'anno scolastico 2006/07 al 2008/09.

5.3 Scenari proposti dal Piano Regionale e possibili alternative del Programma Provinciale

Viene di seguito riportata la sintesi degli scenari proposti sia dal Piano regionale che dalle valutazioni fatte in sede di analisi della produzione e della gestione dei rifiuti.

Tab. 43 – Scenari proposti dal Piano Regionale e possibili alternative del Programma Provinciale

Classe rifiuto	Scenario 0 (senza programma)	Scenario 1 (indirizzi del Piano regionale e proposte a livello provinciale)	Scenario 2 (possibili alternative)
Classe 03 - Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa cartone, pannelli e mobili – non	La produzione è attribuibile quasi completamente ad un'unica azienda (cartiera) che li destina in impianti di recupero presenti in Regione e fuori Regione	Regione: - favorire l'interscambio in regione dei rifiuti; - migliorare l'efficienza degli impianti esistenti;	Valutare la possibilità di incentivazione dell'autosmaltimento aziendale

pericolosi		- realizzare impianti per l'incenerimento dei fanghi di cartiera. Provincia: - non sono previsti impianti in quanto tali rifiuti in provincia sono prodotti da un'unica azienda	
Classe 10 - Rifiuti prodotti da processi termici - non pericolosi	La produzione è attribuibile per buona parte ad un'unica azienda siderurgica, che li destina in impianti di recupero presenti nella Provincia di Trieste, in Regione e fuori Regione	Regione: - favorire l'interscambio a livello regionale; - non risultano necessari altri impianti di recupero. Provincia: - non risultano necessari nuovi impianti di recupero o smaltimento in provincia	Favorire la realizzazione di impianti di inertizzazione (incentivo economico ex LR 30/87)
Classe 12 – Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento meccanico superficiale di metalli e plastica – non pericolosi	La produzione è attribuibile per buona parte ad un'unica azienda	Regione: - la gestione interna alla regione non risulta in grado di garantire l'autosufficienza; - neccessità di dotare il territorio regionale di idonei impianti di recupero o di un adeguamento delle potenzialità degli impianti esistenti Provincia: non sono previsti impianti	Favorire la realizzazione di impianti (incentivo economico ex LR 30/87)
Classe 17 - Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)	In provincia questa tipologia di rifiuti è destinata ad impianti di recupero come materia in quanto non sono presenti discariche. Risulta difficile stimare il quantitativo reale di rifiuto prodotto.	Regione: - non è possibile accurata analisi di eventuali necessità impiantistiche in Regione; - i rifiuti contenenti cemento – amianto potranno trovare collocazione nella discarica della General Beton Triveneta sita in comune di Porcia. Provincia: - in base ai dati disponibili, per il recupero dei rifiuti inerti la provincia risulta autosufficiente; mancano impianti che diano agli operatori la possibilità di smaltimento	Nella provincia di Trieste risulta molto improbabile realizzare nuove discariche, a causa della vulnerabilità del suolo.
Classe 19 – Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento di acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso non industriale	La produzione corrisponde alle scorie e polveri prodotte dall'inceneritore (inviate presso impianti fuori regione e fuori nazione) e dai rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione	Regione: - deficit gestionale regionale rifiuti prodotti da impianti di depurazione - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti Provincia: possibilità attivazione impianto già auotirzzato di trattamento scorie	Valutare la possibilità di incenerire i fanghi
Altre tipologie di rifiuti	Veicoli fuori uso: Vi sono impianti di autodemolizione (in fase di adeguamento) ma mancano impianti che chiudano il ciclo (autorottamazioni)	Veicoli fuori uso: - realizzazione di impianti di autorottamazione Provincia: non si prevede la realizzazione di impianti di autorottamazione	
Rifiuti urbani pericolosi	Vengono inviati in impianti fuori regione	Regione: - nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti pericolosi non sono sostenibili dal punto di vista economico, facendo riferimento alla sola produzione regionale; - andrebbe chiuso il ciclo del RAEE con impianti dedicati. Provincia: campagne informative, incentivi economici	

5.4 Osservatorio Provinciale sui Rifiuti

Ai fini dell'analisi, del monitoraggio e del controllo della gestione dei rifiuti speciali e dei loro flussi, anche a seguito degli interventi attuativi previsti dal presente Programma, è necessaria la piena operatività dell'Osservatorio Provinciale sui rifiuti già istituito con delibera Giuntale n° 28 del 19.02.2002.
L'Osservatorio Provinciale sui rifiuti deve svolgere, in particolare, le seguenti funzioni:

a) elaborare i dati relativi alla gestione dei rifiuti;
b) curare i contatti con l'Osservatorio Regionale dei Rifiuti e con le altre Province del Friuli Venezia Giulia;
c) curare i rapporti con la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti istituito presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per quanto concerne i dati sulla gestione dei rifiuti desumibili dai dati ufficiali (Modelli Unici di Dichiarazione annuale);
d) adottare iniziative di informazione sul sistema provinciale dei rifiuti, ed in particolare predispone un Rapporto Annuale sullo stato del sistema stesso;
e) formulare proposte innovative atte a migliorare l'efficienza generale del sistema provinciale dei rifiuti;
f) incentivare la crescita del mercato del riciclo anche con la realizzazione di una "borsa rifiuti" che potrebbe offrire la possibilità di accedere alle informazioni sui rifiuti e sui materiali riciclati;
g) redazione di studi e rapporti sulla gestione dei rifiuti;
h) analizzare le problematiche che potranno essere generate dalle attività di bonifica verificando anche il ruolo di grandi impianti (es. cementifici) nel trattamento termico dei terreni inquinati;
i) verificare i flussi di rifiuti transfrontalieri;
j) analizzare i legami fra produzione dei rifiuti e produzione di CO2 degli impianti sottoposti ad AIA;

in particolare per i rifiuti urbani:

k) definire modalità di calcolo e di applicazione di un Indice di Efficienza del sistema provinciale di gestione dei rifiuti, individuato come strumento per la verifica dell'attuazione del Programma di gestione dei rifiuti;
l) verificare i costi di recupero e smaltimento;
m) verificare il livello di qualità dei servizi erogati;
n) promuovere la formazione e l'educazione per l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti e l'adozione di corretti modelli comportamentali in campo ambientale.

6 Monitoraggio

Il monitoraggio del presente Programma permette di verificare, attraverso degli indicatori predefiniti:
a) il raggiungimento degli obiettivi;
b) l'attuazione degli interventi previsti dal Programma stesso.
Il Piano di monitoraggio si è attenuto, nella sua impostazione generale, agli indicatori individuati dal Piano Regionale così come stabilito dal Piano stesso. Prevede inoltre la verifica dell'applicazione degli strumenti individuati dal Programma.

Si riportano nelle tabelle seguenti gli indicatori individuati dal Piano Regionale sia per i Rifiuti Speciali che per i Rifiuti Urbani Pericolosi, che verranno popolati suddivisi in base agli obiettivi generali da monitorare e alla categoria di appartenenza rispetto al modello DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses), adottato da OCSE.
Il modello DPSIR è strutturato su una base di relazioni causali tra i seguenti elementi:
determinanti: descrivono le cause primarie (settori economici, attività umane. Generalmente questi indicatori sono di supporto per l'analisi delle altre categorie) che determinano le pressioni sull'ambiente; a seguito della loro interazione;
pressioni: delineano i prelievi, l'utilizzo di risorse o le immissioni nell'ambiente, esercitati dai determinanti, in grado di influire sulla qualità dell'ambiente;
stato: descrivono la qualità attuale e tendenziale dell'ambiente e delle sue risorse;
impatto: descrivono i cambiamenti che la qualità ambientale subisce a causa delle diverse pressioni generate dai determinanti (riduzione della biodiversità, del suolo ecc.);
risposte: sono solitamente rappresentate dalle iniziative adottate per migliorare lo stato dell'ambiente o per ridurre le pressioni e gli impatti negativi determinati dall'uomo (pianificazione delle azioni, localizzazione/realizzazione degli impianti, incentivi, accordi di programma, utilizzo delle BAT).

Tab. 44 – Indicatori per i Rifiuti Speciali

Obiettivo	Indicatore	UDM	Detentore dei dati	DPSIR
Prevenzione della produzione di rifiuti	Produzione totale di Rifiuti Speciali	t/anno	ARPA	P
	Produzione totale di Rifiuti Speciali non pericolosi	t/anno	ARPA	P
	Produzione totale di Rifiuti Speciali pericolosi	t/anno	ARPA	P
	Produzione totale di Rifiuti Speciali non pericolosi per classe CER	t/anno	ARPA	P
	Produzione totale di Rifiuti Speciali pericolosi per classe CER	t/anno	ARPA	P
	Produzione di Rifiuti Speciali non pericolosi per attività economica ISTAT	t/anno	ARPA	P
	Produzione di Rifiuti Speciali pericolosi per attività economica ISTAT	t/anno	ARPA	P
	Impianti/aziende che hanno ottenuto l'AIA	Numero	Provincia – ARPA - Regione	R
Riduzione dello smaltimento finale di rifiuti	Gestione totale di Rifiuti Speciali	t/anno	ARPA	P/R
	Gestione totale di Rifiuti Speciali non pericolosi	t/anno	ARPA	P/R
	Gestione totale di Rifiuti Speciali pericolosi	t/anno	ARPA	P/R
	Recupero totale di Rifiuti Speciali non pericolosi	t/anno	ARPA	P/R
	Recupero totale di Rifiuti Specialipericolosi	t/anno	ARPA	P/R
	Smaltimento totale di Rifiuti Speciali non pericolosi	t/anno	ARPA	P/R
	Smaltimento totale di Rifiuti Speciali pericolosi	t/anno	ARPA	P/R
Rispetto del principio di prossimità: limitare e contenere la movimentazione dei rifiuti indirizzandosi l'autosufficienza gestionale all'interno del territorio regionale	Totale di Rifiuti Speciali inviati fuori Regione	t/anno	ARPA	P
	Totale di Rifiuti Speciali non pericolosi inviati fuori Regione	t/anno	ARPA	P
	Totale di Rifiuti Speciali pericolosi inviati fuori Regione	t/anno	ARPA	P
	Totale di Rifiuti Speciali non pericolosi inviati fuori Regione per classe CER	t/anno	ARPA	P
	Totale di Rifiuti Speciali pericolosi inviati fuori Regione per classe CER	t/anno	ARPA	P
	Totale di Rifiuti Speciali provenienti da fuori Regione	t/anno	ARPA	P
	Totale di Rifiuti Speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione	t/anno	ARPA	P
	Totale di Rifiuti Speciali pericolosi provenienti da fuori Regione	t/anno	ARPA	P
	Totale di Rifiuti Speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione per classe CER	t/anno	ARPA	P
	Totale di Rifiuti Speciali pericolosi provenienti da fuori Regione per classe CER	t/anno	ARPA	P
	Accordi per ridurre la movimentazione di rifiuti	Numero	Provincia	R

Tab. 45 – Indicatori per i Rifiuti Urbani Pericolosi

Obiettivo	Indicatore	UDM	Detentore dei dati	DPSIR
Prevenzione della produzione di rifiuti	Produzione di Rifiuti costituiti da pile, batterie ed accumulatori	t/anno	Comuni – Provincia	P
	Produzione di Rifiuti costituiti da farmaci scaduti	t/anno	Comuni – Provincia	P
	Produzione di Rifiuti costituiti da solventi, vernici, pesticidi e detergenti	t/anno	Comuni – Provincia	P
	Produzione di Rifiuti costituiti da contenitori in pressione	t/anno	Comuni – Provincia	P
	Produzione di Rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	t/anno	Comuni – Provincia	P
Indirizzarsi verso l'autosufficienza gestionale all'interno del territorio regionale	Impianti di trattamento regionali	Numero/potenzialità	Regione – Provincia	P/R
	Impianti di trattamento extra regionali	Numero/potenzialità	ARPA	P/R

Tempistiche del monitoraggio
Il piano di monitoraggio produce periodicamente dei report consistenti in una valutazione, rispetto agli indicatori selezionati, sull'evoluzione e sull'attuazione del piano.
Il monitoraggio del presente Programma è strutturato nel seguente modo:
- elaborazione di un **rapporto annuale** che analizzi, con cadenza annuale, l'evoluzione delle dinamiche relative ai rifiuti rispetto agli indicatori predefiniti;
- elaborazione di un **rapporto di sintesi,** con una periodicità triennale, che contenga la verifica complessiva degli obiettivi del piano.

Modalità di monitoraggio
a. **Stipula di un accordo o protocollo d'intesa** tra la Provincia di Trieste e i soggetti detentori dei dati (Comuni, Regione FVG e ARPA), in cui questi soggetti si impegnano a fornire alla Provincia entro il 30 giugno di ogni anno i dati necessari a popolare gli indicatori definiti nel presente PPGR.
b. **Attività di raccolta dati** presso i soggetti detentori con cadenza annuale, al fine di popolare gli indicatori individuati per l'attività;
c. **Elaborazione del rapporto annuale,** a cura dell'Osservatorio sui Rifiuti, ponendo attenzione all'evoluzione delle dinamiche dei rifiuti;
d. **Elaborazione del rapporto di sintesi**, a cura dell'Osservatorio sui Rifiuti, ponendo attenzione all'evoluzione delle dinamiche dei rifiuti e agli esiti e all'efficacia delle azioni previste dal PPGR

Inoltre, per la verifica dell'applicazione degli strumenti di attuazione previsti dal Programma, il monitoraggio si svilupperà come segue:

1. Ai fini di verificare il raggiungimento dell'obiettivo di prevenzione della produzione di rifiuti si prevedono due fasi:

a) In una prima fase si verificherà la stipula di Accordi di Programma e/o Protocolli d'Intesa con le Associazioni Artigiane/Industriali (al fine di individuare i produttori di rifiuti pericolosi e valutare soluzioni per ottimizzare la gestione di tali rifiuti a livello provinciale).
Indicatore = stipula/non stipula
Tempistica = entro 1 anno dall'approvazione del Programma

b) Nella fase successiva alla stipula, in base alla quantità/pericolosità dei rifiuti pericolosi prodotti individuati, verrà valutata la riduzione della quantità/ pericolosità dei rifiuti pericolosi prodotti
Indicatori = variazione quantità (t/a) per tipologia (CER) di rifiuti pericolosi prodotti; variazione % di rifiuti pericolosi sul totale rifiuti prodotti
Tempistica = entro 2 anni dalla stipula dell'accordo

2. Ai fini di verificare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dello smaltimento finale di rifiuti:

- Si prevede la stipula di Accordi di Programma da parte della Provincia con le Pubbliche Amministrazioni per incentivare il ricorso al GPP (Green Public Procurement)
Indicatore = stipula/non stipula
Tempistica = entro 1 anno dall'approvazione del Programma

- la Provincia predisporrà un Protocollo al fine di diffondere gli standard per l'assimilazione da parte dei Comuni dei rifiuti derivanti dalle attività artigianali/industriali:
a) in una prima fase verrà verificata la predisposizione del Protocollo
Indicatore = predisposizione protocollo
Tempistica = entro 6 mesi dall'approvazione del Programma

b) in una seconda fase verrà verificata l'acquisizione protocollo nei regolamenti di assimilazione dei Comuni
Indicatore = acquisizione nei regolamenti standard assimilazione
Tempistica = entro 6 mesi dalla predisposizione Protocollo

3. Ai fini di verificare il raggiungimento dell'obiettivo di limitazione e contenimento della movimentazione dei rifiuti si prevede:

- la stipula di accordi di collaborazione con i Comuni per ridurre la movimentazione di rifiuti e favorire l'attività di ripristini ambientali di ex cave
Indicatore = stipula/non stipula
Tempistica = entro 2 anni dall'approvazione del Programma.

7 Sezione Normativa

Art. 1
(Finalità e obiettivi generali)

Il *Programma provinciale di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi,* di seguito denominato PPGRS, costituito nella parte descrittiva dalle precedenti pagine, persegue i principi di sviluppo sostenibile promuovendo la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
La Provincia provvede a dare la massima informazione del presente Programma e di tutte le iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi suesposti.

Art. 2
(Modalità di attuazione)

Il Programma si attua mediante:
a) le azioni ed i relativi strumenti di attuazione indicate al capitolo 5 del PPGRS;
b) il monitoraggio degli esiti delle azioni secondo del modalità stabilite al Capitolo 6.
Al fine di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento/recupero di rifiuti, in conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale la Provincia, utilizzando i protocolli previsti da A.R.P.A. F.V.G., monitora i flussi transfrontalieri, analizza le motivazioni per le esportazioni dipendenti dalle oggettive situazioni esistenti (economiche-impiantistiche-di protezione ambientale) e valuta le reali necessità del territorio, sino a prevedere la realizzazione di specifici impianti, qualora i quantitativi annui non lo rendano antieconomico, o la promozione di specifici accordi internazionali.

Art. 3
(Recupero ambientale di siti di attività estrattive dismesse)

Nel realizzare le azioni specifiche del presente Programma, volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e del loro trasporto, la Giunta Provinciale resta espressamene delegata a procedere ad una rivisitazione ed aggiornamento del precedente "*Piano Provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilabili, nonché Speciali non Tossici e Nocivi - stralcio Rifiuti Inerti" (1994)* prevedendo delle attività di recupero ambientale (R10) di siti precedentemente vocati ad estrazione di materiali litoidi.
Le attività di recupero ambientale delle ex cave, o di altri siti individuati come aree degradate, saranno realizzate con lo scopo di restituire tali aree all'uso economico e sociale, secondo la descrizione del "recupero ambientale" prevista dall'art.5 del DM 05/02/1998.
A tal fine si potranno utilizzare rifiuti consistenti in terre e rocce da scavo (CER 17 05 04), purché non provenienti da siti inquinati e con caratteristiche chimico-fisiche di assenza di contaminazione chimica, tali da essere conformi al test di eluizione descritto nell'all.3 del DM 5/2/1998.
Nelle stesse operazioni potranno essere impiegati anche i materiali derivanti dal recupero completo ed effettivo dei rifiuti inerti.

Art. 4
(Delega per Accordo di Programma con Arpa e Comuni)

Al fine di garantire la massima protezione ambientale, il presente Programma dà espresso mandato alla Giunta affinché, prendendo le mosse dalla previsione dell'articolo 186 del D.lgs152/06, proceda alla stipula di appositi Accordi di Programma e collaborazioni con A.R.P.A. ed i Comuni per il controllo sulla gestione dei recuperi ambientali di cui al precedente art.3.
Analogamente dovranno essere attivati Protocolli di Intesa con le Associazioni di Categoria degli operatori del settore edile e delle opere pubbliche, in modo da indirizzare le terre e rocce da scavo verso gli impianti autorizzati.

Al fine di diminuire la movimentazione di rifiuti, detti Accordi potranno prevedere le modalità, condizioni necessarie, i controlli e le garanzia che debbano applicarsi per i ripristini anche materiali non classificati come rifiuti, prodotti da attività di recupero di inerti da demolizione e /o dal lavaggio di scorie pesanti da incenerimento.

Art. 5
(Osservatorio Provinciale sui Rifiuti)

L'Osservatorio provinciale sui Rifiuti costituito con delibera Giuntale n°28 dd. 19.02.2002 ha il compito di monitorare l'attuazione del presente Programma, segnalando direttamente agli Organi competenti ogni anomalia rispetto agli obiettivi attesi. A tal fine si avvale della collaborazione dell'ARPA, con cui la Provincia stipulerà entro 3 mesi dall'approvazione del presente Programma apposita convenzione che regoli l'interscambio di dati. Redigerà una relazione annuale di verifica con i contenuti dell'art. 4 del Piano Regionale D.P.R. n. 3221/2004.
L'Osservatorio dovrà avere piena operatività entro 6 mesi dall'approvazione del presente Programma. Ai fini di garantire il suo completo ed efficace funzionamento la Giunta con successivo e separato atto provvederà al reperimento delle risorse economiche e umane necessarie.

Art. 6
(Comunicazioni di recupero rifiuti)

Sono approvate, costituendo a tal fine norma di principio, le norme tecniche allegate al presente Programma riguardanti la realizzazione sia in forma autorizzata che di semplice comunicazione per gli impianti di recupero di rifiuti.
Le attività di recupero dei rifiuti in essere dovranno conformarsi alle linee guida allegate al presente Programma entro 1 anno dalla sua approvazione in sede regionale.
Le linee guida hanno applicazione immediata per tutte le attività che presentassero domanda di autorizzazione, o comunicazione in forma semplificata in data seguente alla approvazione del presente Programma in sede regionale.

Art. 7
(Criteri di localizzazione di impianti)

Sono approvate, costituendo a tal fine norma di principio, le norme tecniche allegate al presente Programma riguardanti la localizzazione degli impianti.
Esse dovranno venire applicate a tutti i tipi di impianti di recupero, pretrattamento e smaltimento, (salvo per le ecopiazzole e per i centri di raccolta dei rifiuti urbani) che presentassero domanda di autorizzazione, o comunicazione in forma semplificata in data seguente alla approvazione del presente Programma in sede regionale.

Art. 8
(Contributi/finanziamenti)

La Giunta è delegata, nel rispetto del vigente regolamento provinciale di contribuzione ai privati, alla concessione dei finanziamenti descritti nella sezione attuativa del presente Programma, privilegiando gli interventi pubblici volti alla costituzione del sistema di monitoraggio, della rete impiantistica e del coinvolgimento degli utenti nella riduzione della produzione di rifiuti.
I Comuni tutti provvederanno, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Programma, a dotarsi di idonea rete di contenitori stradali dedicata alla raccolta differenziata delle pile.

Art. 9
(Studi e ricerche)

L'Amministrazione provinciale incentiva e partecipa alle attività di studio e ricerca necessarie per lo sviluppo di sistemi di gestione EMAS volti alla riduzione della produzione dei rifiuti, a migliorare le prestazioni ambientali in termini di recupero e riciclo dei materiali provenienti dalle attività industriali ed artigianali.

Art. 10
(Verifiche e monitoraggio)

La Giunta è espressamente delegata a svolgere le attività di monitoraggio previste al capitolo 6 del presente Programma adottando tutte le misure correttive necessarie per attuare il Programma stesso.

Allegato 1 - Linee Guida per le Comunicazioni di Inizio Attivita' di Recupero ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Premessa

Ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è possibile intraprendere l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata decorsi almeno novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

L'art.214 chiarisce, in via generale, che le procedure semplificate devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e, inoltre, che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere conforme alle norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi, ed al DM 12/06/2002 n.161 e s.m.i. per i rifiuti pericolosi, fino all'emanazione di nuove norme tecniche previste dall'art.214 del D.lgs. 152/2006.

La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero in procedura semplificata, verificati d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, di cui agli artt.214 e 216 del D.lgs. 152/2006 ed alle norme tecniche suddette. In particolare si segnala il DM 186/2006 che ha integrato il DM 05/02/1998 con alcune fondamentali disposizioni, tra cui le quantità massime di rifiuti non pericolosi avviabili a recupero in procedura semplificata e caratteristiche tecniche minime per la messa in riserva di rifiuti.

L'attività di recupero deve essere conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per l'esercizio di impianti industriali, tra cui le disposizioni in materia di: valutazione di impatto ambientale, qualità dell'aria, inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, tutela dei beni culturali e del paesaggio sottoposti a vincoli, tutela del territorio dal punto di vista idrogeologico, rispetto delle aree protette e dei siti di particolare interesse ambientale, aspetti urbanistici ed edilizi, bonifica dei siti inquinati, acque destinate al consumo umano, conformità delle macchine ai requisiti essenziali di sicurezza, sicurezza dei lavoratori, prevenzione incendi.

La comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. non sostituisce altre autorizzazioni, nulla osta o atti necessari alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti ed allo svolgimento dell'attività, quali ad esempio:
- concessione edilizia
- pareri e permessi relativi ai vincoli idrogeologico, paesaggistico, forestale, "Galasso"
- emissioni in atmosfera e scarichi idrici
- valutazione di impatto ambientale
- prevenzione incendi e rischio di incidente rilevante
- ecc.

Requisiti essenziali

L'attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata in Provincia di Trieste è esercitabile qualora sussistano alcuni requisiti minimi, il cui possesso deve risultare dalla documentazione allegata alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Tali documenti si rendono necessari in base alle disposizioni legislative, e comprendono quelli esposti di seguito, distinti in aspetti amministrativi-regolamentari e tecnici. La Provincia provvederà ad emanare idonea modulistica ed a revisionarla con frequenza almeno annuale.

La documentazione amministrativa e tecnica (istanza, schede, relazioni, planimetrie ecc.) dovrà presentare firma leggibile di un legale rappresentante dell'impresa, con timbro della stessa.

La documentazione contenente elementi tecnici per i quali sono necessarie specifiche competenze (anche per relazioni e planimetrie, con riferimento ad impiantistica, edilizia, sicurezza, igiene industriale, acustica, valutazione impatti ambientali, rilevamenti geometrici ecc.) dovrà essere timbrata e firmata da tecnici in possesso dei necessari requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista, quindi iscritti all'albo professionale di competenza.

Elementi amministrativi-regolamentari

1. Nota di comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a firma leggibile di un legale rappresentante dell'impresa, con timbro della stessa, e copia di documento di identità valido del firmatario (secondo la modulistica della Provincia di Trieste);
2. possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del DM 05/02/1998 e s.m.i. o all'art. 8 del DM 161/2002, per il titolare dell'impresa nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, i legali rappresentanti in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità (secondo la modulistica della Provincia di Trieste);
3. titolo di utilizzo degli impianti e dell'area (proprietà, affitto, ecc.), allegando idonee evidenze documentali;
4. visura camerale, in cui l'oggetto sociale e l'attività svolta presso l'unità locale si ritiene debbano comprendere l'attività di gestione di rifiuti proposta;
5. estremi dell'eventuale iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art.212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., se dovuta (ad esempio per gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi);
6. eventuale versamento delle garanzie finanziarie previste dalle norme;
7. dichiarazione conformità alle disposizioni legislative, secondo la modulistica della Provincia di Trieste.

Elementi tecnici

8. schede sintetiche secondo la modulistica della Provincia di Trieste;
9. relazione (riportante data di redazione, indice e pagine numerate) contenente gli elementi di cui all'art.216 del D.lgs. 152/2006 ed in particolare il comma 3, nonché gli altri elementi indicati nel presente documento, quali:
   a) descrizione dell'attività, compresa l'area limitrofa potenzialmente interessata dagli effetti delle attività di recupero (inquadramento territoriale, vincolistico ed urbanistico, uso attuale delle aree e degli edifici limitrofi, elementi di interesse per lo svolgimento dell'attività, ecc.), le caratteristiche ed informazioni specifiche dell'impianto (foglio e particella catastale; pavimentazione; gestione delle acque; edifici; locali; altezza e tipo di recinzione; sistemi di prevenzione incendi; ecc.), il ciclo produttivo (potenzialità massima annua totale dell'impianto; quantità, tipologie, provenienza del rifiuto oggetto dell'attività; destinazione del materiale in uscita dall'impianto; lavorazioni effettuate, macchinari utilizzati, eventuali schemi di flusso, ecc.);
   b) descrizione degli elementi di conformità dell'attività alle indicazioni degli allegati delle norme tecniche, tra cui l'allegato 4 (quantità massime di rifiuti da sottoporre a recupero) e l'allegato 5 (norme tecniche per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, comprendente disposizioni

sulla pavimentazione e le gestione delle acque meteoriche) del DM 05/02/1998 come modificato dal DM 186/2006, o degli analoghi allegati del DM 161/2002 per i rifiuti pericolosi;

c) descrizione delle autorizzazioni/pareri/visti in materia di tutela sanitario-ambientale ottenuti per l'impianto ed estremi dei singoli atti relativamente a: scarichi idrici (D. Lgs. 152/2006 parte terza e s.m.i.), rumore (DPCM 1 marzo 1991 e norme in materia acustica e s.m.i.), emissioni in atmosfera (D. Lgs. 152/2006 parte quinta e s.m.i.), rifiuti (D. Lgs. 152/2006 parte quarta e s.m.i.), procedure di bonifica (D. Lgs. 152/2006 parte quarta e s.m.i.), nulla osta inizio attività da parte dell'Ente preposto nel caso di zone inserite in particolari zone di rispetto (vincoli territoriali, Ferrovie, Enel, etc.), certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF., ecc.;

d) verifica della compatibilità con la destinazione urbanistica dell'area prevista dal Piano Regolatore Comunale;

e) verifica della compatibilità con i Piani Regionali ed i Programmi Provinciali di gestione dei rifiuti, precisando se i rifiuti da recuperare sono urbani, speciali o assimilati agli urbani;

f) assoggettabilità a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, tenendo conto del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento che, al momento della redazione del presente documento, sono costituite dalla LR 43/90, dagli allegati alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 04/2008, dal DPGR 245/96 come modificato dal DPReg 211/Pres del 26/08/2008 (indicare potenzialità dell'impianto in t/giorno, presenza di aree sensibili, ecc.);

g) indicazione delle modalità di verifica della caratterizzazione chimico fisica sul rifiuto tal quale, prevista all'art. 8 del DM 05/02/1998 o dal DM 161/2002, specificando inoltre i parametri oggetto di valutazione;

h) specificare le modalità di campionamento (frequenza e metodi) e di analisi (metodi) al fine dell'effettuazione dei test di cessione di cui all'art. 9 del DM 05/02/1998, ove previsto per la specifica tipologia di recupero dell'allegato 1 del DM 05/02/98, o dal DM 161/2002;

i) specificare le modalità di campionamento (frequenza e metodi) e di analisi (metodi) al fine della verifica delle caratteristiche dei prodotti ottenuti, ove previsto all'allegato 1 del DM 05/02/98 o dal DM 161/2002;

j) precauzioni contro eventuali emissioni atmosferiche diffuse, odori e polveri;

10. documentazione grafica (riportante data di redazione, identificativo, titolo, con timbro e firma del proponente ed eventualmente del professionista redattore):
    - corografie a scala adeguata su supporto costituito dalla Carta Tecnica Regionale per la localizzazione del sito;
    - planimetrie a scala adeguata con individuazione precisa delle aree di attività e stoccaggio:
        - la delimitazione dell'impianto,
        - l'area di conferimento del rifiuto in attesa delle verifiche analitiche,
        - l'area di messa in riserva,
        - l'area operativa di recupero,
        - l'area di stoccaggio dei rifiuti costituiti dagli scarti - frazioni estranee e dei rifiuti prodotti dall'attività compresi eventuali lubrificanti dei macchinari utilizzati,
        - l'area di stoccaggio dei materiali che a seguito delle verifiche analitiche risultino non conformi alle disposizioni del DM 05/02/1998 - DM 161/2002,
        - l'area di stoccaggio dei materiali recuperati;
        - i servizi accessori,
        - impianti a servizio dell'attività (idrico, elettrico, fognario, antincendio ecc.),

      descrivendo:
        - il tipo di pavimentazione e copertura dei diversi settori,
        - la gestione delle acque meteoriche
        - le modalità di stoccaggio dei materiali, compresi i rifiuti da recuperare e prodotti (contenitori, cumuli ecc. con relativa localizzazione planimetrica, tipologia di materiale e quantità massime stoccabili per ciascuna area);

- planimetrie catastali;
11. schede tecniche dei macchinari utilizzati, con evidenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle macchine (certificazione "CE", D.P.R. 24-7-1996 n. 459 e s.m.i.);
12. titoli abilitativi all'esercizio di attività industriali/artigianali all'interno di locali, ed in particolare il certificato di agibilità.

I suddetti documenti andranno integrati da idonei elaborati, se necessario in riferimento allo specifico tipo di attività ed alla specifica localizzazione, al fine di descrivere adeguatamente l'attività e la sua conformità alle disposizioni legislative e ai requisiti tecnici.

La documentazione redatta ai fini dell'inizio di attività ai sensi dell'art.216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere trasmessa alla Provincia di Trieste in numero di almeno 6 copie.

Limitatamente a quanto previsto dagli artt.46 e 47 del DPR 28-12-2000 n. 445, e con gli effetti ivi indicati all'art.76, la ditta potrà sostituire certificazioni o atti di notorietà con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR suddetto.

Disposizioni varie

La comunicazione di attività di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., non è una autorizzazione del tipo previsto ad esempio all'art.208 del medesimo decreto, ma consente comunque di svolgere l'attività di gestione dei rifiuti in un impianto esistente in regime semplificato, limitatamente a quanto disposto dalle norme tecniche (DM 05/02/1998 e s.m.i., DM 161/2002 e s.m.i.) senza sostituire in alcun modo altre disposizioni normative, autorizzazioni o atti permissivi alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti quali, ad esempio, quelli di natura edilizia, urbanistica, di sicurezza dei lavoratori ecc.
Di conseguenza, al momento della presentazione della comunicazione, l'impianto di recupero deve essere già stato autorizzato, realizzato in modo completo, collaudato in possesso del certificato di agibilità e conforme alla documentazione trasmessa.

L'iscrizione di una impresa nel registro provinciale deve intendersi come attestazione che la comunicazione è stata acquisita agli atti della Provincia e che la relativa istruttoria, di verifica di conformità della documentazione alle norme tecniche sul recupero dei rifiuti in procedura semplificata, non ha fatto emergere motivi di diniego, sulla base degli elaborati trasmessi.

E' fatta salva la facoltà di integrare la comunicazione esistente con variazione delle quantità, trasmettendo integrazione almeno 90 giorni prima di mettere in atto le modifiche, nel rispetto delle capacità tecniche dell'impianto.

In assenza della descrizione di uno o più requisiti essenziali la Provincia di Trieste potrà archiviare l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. Altresì la Provincia di Trieste potrà archiviare l'istanza nel caso in cui dalla documentazione trasmessa o da specifici accertamenti risultasse l'impossibilità dell'effettiva effettuazione dell'attività (ad esempio la mancanza di requisiti essenziali quali la disponibilità degli impianti e dell'area al momento della comunicazione).

La Provincia di Trieste si riserva di chiedere ulteriore documentazione rispetto a quanto sopra descritto, in relazione allo specifico tipo di attività ed alla specifica localizzazione.
In fase istruttoria o di controllo, a seguito della trasmissione della comunicazione, la Provincia di Trieste potrà comunque richiedere integrazioni con conseguente sospensione della decorrenza dei termini di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nella documentazione, e nelle schede predisposte dalla Provincia di Trieste, dovrà essere specificato se, per alcune tipologie di rifiuto, nell'impianto oggetto della comunicazione si intende effettuare

esclusivamente la messa in riserva (R13) in attesa di recupero in altro sito, o altre attività di recupero per le quali comunque si rende necessario uno stoccaggio (R13) prima delle attività di recupero.

Fino a quando non sia stata effettivamente completata una operazione di recupero come indicato in allegato 1 del DM 05/02/1998 o dal DM 161/2002, e come specificato nella singola comunicazione, i rifiuti continuano ad avere tale qualifica e devono essere gestiti come tali fino al recupero completo, effettuato in impianti/siti coerenti con l'attività di recupero comunicata.

Il recupero ambientale (R10) può essere oggetto di comunicazione solo per il sito dove effettivamente avverrà l'attività di "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici", previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente come previsto dall'art.5 del DM 05/02/1998; fino alla posa del materiale per il rimodellamento lo stesso deve essere gestito come rifiuto.

Analogamente attività di recupero in "cementifici (R5)", per "formazione di rilevati e sottofondi stradali (R5)", in "industria metallurgica (R4)" ecc., possono essere oggetto di comunicazione solo in impianti/siti costituiti rispettivamente da cementifici, cantieri stradali, industrie metallurgiche, ecc., ed il rifiuto deve essere gestito come tale fino al completamento del recupero
La comunicazione deve essere trasmessa da parte dell'impresa che effettivamente effettua il recupero e si assume quindi la responsabilità delle operazioni.

Nel caso di impiego di rifiuti per rilevati e sottofondi stradali, le seguenti informazioni:
a) ubicazione del sito (Comune, località, estremi catastali) ove il rifiuto verrà impiegato;
b) estremi delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative al suddetto recupero con indicazione del soggetto a cui sono rilasciate;
c) ditta che effettua il trasporto;
d) quantità, in tonnellate, dei rifiuti da trasportare in ogni sito,
qualora non siano note al momento della presentazione della comunicazione, dovranno essere inviate alla Provincia almeno sette giorni prima dell'avvio dell'attività in ciascun sito.

Nel caso del recupero ambientale R10 la seguente documentazione:
1. estremi dell'autorizzazione edilizia;
2. estratto del progetto autorizzato che prevede tale fattispecie,
qualora non siano note al momento della presentazione della comunicazione, dovranno essere inviate alla Provincia almeno sette giorni prima dell'avvio dell'attività.

A cadenza almeno biennale l'impresa che effettua attività di recupero in procedura semplificata dovrà trasmettere alla Provincia di Trieste copia dei certificati analitici attestanti l'idoneità dei materiali recuperati ai sensi dell'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. o dal DM 161/2002, e gli esiti delle verifiche di conformità sul rifiuto tal quale in ingresso all'impianto.
Le analisi dovranno essere firmate da tecnici dotati di adeguata professionalità, con indicazione dei limiti da rispettare per ogni parametro, il rapporto relativo alle modalità di campionamento ed il commento finale.

Annualmente, entro il 30 aprile, l'impresa che effettua attività di recupero in procedura semplificata dovrà trasmettere alla Provincia di Trieste un resoconto dell'attività anche in forma tabellare, riportando le quantità di rifiuti presi in carico distinti per tipologia e CER con indicazione della provincia di provenienza, ed i rifiuti prodotti (secondo la modulistica della Provincia di Trieste).

L'impianto dovrà essere condotto nel rispetto di tutte le prescrizioni normative applicabili, compreso l'obbligo di tenuta di Registri di carico e scarico dei rifiuti, in cui occorre registrare come "scarico" del rifiuto sia il trasporto dello stesso ad altro sito tramite formulario, ai fini del completamento del

recupero, sia l'eventuale utilizzo del materiale preso in carico per la produzione di materia prima secondaria presso il proprio impianto.

Alle attività di cui all'articolo 216 del D.lgs. 152/2006 si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

Rinnovo e modifiche sostanziali/integrazioni

Come previsto dall'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la comunicazione di attività di recupero deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

L'eventuale rinnovo deve essere trasmesso con le modalità di cui al comma 1 del suddetto articolo 216, e quindi almeno 90 giorni prima di poter esercitare l'attività secondo il rinnovo della comunicazione, specificando la data della precedente comunicazione, ed utilizzando apposita modulistica della Provincia di Trieste.
In caso di rinnovo senza modifiche sostanziali rispetto alla precedente comunicazione si dovrà comunicare esplicitamente che "nulla è variato", e si potrà fare riferimento ai documenti già trasmessi alla Provincia di Trieste. Dovranno comunque essere trasmessi le schede sintetiche dei CER e delle quantità (secondo la modulistica della Provincia di Trieste), il possesso dei requisiti soggettivi (secondo la modulistica della Provincia di Trieste) ed un resoconto dell'attività svolta negli anni precedenti (quantità annua di rifiuti presi in carico per tipologia e CER; quantità e tipologia di materie recuperate prodotte e principali destinazioni delle stesse, non conformità riscontrate sui rifiuti in ingresso o sui materiali recuperati).

Le eventuali modifiche sostanziali/integrazioni devono essere comunicate con le modalità di cui al comma 1 del suddetto articolo 216, e quindi almeno 90 giorni prima di poter mettere in atto le modifiche. Sarà necessario fornire la documentazione amministrativa e tecnica relativa alle modifiche introdotte secondo quanto disposto dal presente documento, compresa una valutazione sulla eventuale assoggettabilità alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
Per una comunicazione eventualmente soggetta a modifica, non verrà variata la durata di validità rispetto alla comunicazione iniziale. Pertanto decorsi 5 anni dalla comunicazione iniziale dovrà essere comunicato il rinnovo di tutta l'attività, comprensiva delle modifiche eventualmente intervenute e comunicate nel corso dei 5 anni, per essere sottoposta a istruttoria complessiva.

Per "modifica sostanziale" la Provincia di Trieste considera ogni aumento delle quantità comunicate, totali o per singola tipologia di rifiuto o CER, introduzione di nuove tipologie di recupero di cui alle norme tecniche DM 05/02/1998 o DM 161/2002, introduzione di nuove operazioni di recupero di cui all'allegato C della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. o di nuovi lavorazioni o macchinari, nonché modifica rilevante dei macchinari e delle attività esistenti.

In ogni caso si ritiene opportuno che vengano comunicati anche modifiche non ritenute sostanziali, in modo che la documentazione di riferimento e l'iscrizione al Registro siano sempre rispondenti all'attività effettivamente svolta nell'impianto.

Per ogni insediamento verrà iscritta al Registro una unica comunicazione, con indicazione delle diverse tipologie per le quali si effettua il recupero, con unica data di scadenza.

In caso di modifiche normative relativamente alle leggi nazionali o regionali ovvero alle norme tecniche, le attività dovranno adeguarsi alle nuove disposizione secondo la tempistica in esse indicata, dandone comunicazione alla Provincia di Trieste.

Anomalie, incidenti ed interruzione o cessazione dell'attività

L'impresa che risulta iscritta al Registro provinciale delle attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata è tenuta a comunicare tempestivamente alla Provincia di Trieste:

- anomalie, incidenti ed eventi tali da alterare significativamente l'attività oggetto della comunicazione, anche se causati da terzi, forza maggiore o cause naturali;
- interruzioni prolungate dell'attività (oltre dieci giorni lavorativi, corrispondenti a due settimane),
- interruzioni dell'attività causate da ordinanze e disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o di altre Autorità Amministrative;
- la chiusura dell'attività, compresa la cessazione per il venir meno di requisiti essenziali.

Non è prevista la "voltura" di una comunicazione per un medesimo impianto, pertanto ogni variazione della ragione sociale della ditta titolare di una comunicazione comporta la cessazione della stessa, ed una eventuale nuova ditta dovrà effettuare nuova comunicazione se vuole operare nello stesso sito della precedente.

Diritto annuale

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 21 luglio 1998, n.350, non abrogato alla data di redazione del presente documento, le imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata sono tenute a versare alla Provincia di Trieste il diritto di iscrizione annuale al Registro Provinciale di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alla comunicazione, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il mancato pagamento del diritto annuale entro la scadenza stabilita comporta la sospensione dal registro, e la conseguente interruzione dell'attività.

Il pagamento verrà effettuato tramite conto corrente postale a favore della Provincia di Trieste-Piazza V.Veneto 4, Trieste al CC n. 10779346, indicando la denominazione della ditta, la sede operativa, Partita Iva, causale del versamento (indicando "iscrizione annuale Registro art.216-152/2006", classe di attività).

Le classi di attività stabilite dal DM 350/98 sono le seguenti, con gli importi riportati in euro:

Classe di attivita'	Quantita' annua di rifiuti	Recupero (importo annuo in Euro)
Classe 1	≥ 200.000 tonn.	**€ 774,69**
Classe 2	≥ 60.000 tonn. < 200.000 tonn.	**€ 490,63**
Classe 3	≥ 15.000 tonn.< 60.000 tonn.	**€ 387,34**
Classe 4	≥ 6.000 tonn. < 15.000 tonn.	**€ 258,23**
Classe 5	≥ 3.000 tonn. < 6.000 tonn.	**€ 103,29**
Classe 6	< 3.000 tonn.	**€ 51,65**

Le risorse economiche derivanti dai diritti di iscrizione sono destinati a copertura dei costi delle attività di sorveglianza ambientale.

Legislazione essenziale di riferimento

(non esaustiva ed alla data di redazione del presente Programma)

Normativa nazionale a carattere generale: D.lgs. 152/2006, D.lgs. 04/2008

Norme tecniche: DM 350/1998, DM 05/02/1998, DM 186/2006, DM 12/06/2002 n.161

Ricodifica dei CER: Dir.Min. 09/04/2002
Norme regionali in materia di VIA: LR 43/90, DPGR 245/96, DPReg 211/Pres del 26/08/2008
Norme regionali in materia di garanzie finanziarie: DPGR 8/10/1991 n. 0502/Pres.
Normativa nazionale sulla prevenzione incendi: DM 16/02/1982, DM 4/5/1998
Normativa nazionale sui beni culturali e del paesaggio: D.Lgs. 22/1/2004 n. 42
Norme in materia di vincolo idrogeologico: regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, DPGR 12/2/2003 n. 032/Pres., L.R. 23/4/2007 n. 9
Norme in materia di aree protette, SIC, ZPS: L. 6/12/1991 n. 394, D.P.R. 8/9/1997 n. 357, D.M. 3/4/2000, D.M. 26/3/2008.

Allegato 2 - Criteri per la individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti

Le misure di seguito descritte dovranno essere applicate a tutti i tipi di impianti di recupero, pretrattamento e smaltimento, salvo per le ecopiazzole e per i centri di raccolta dei rifiuti urbani.

Le ecopiazzole ed i centri di raccolta dei rifiuti urbani dovranno essere assolutamente realizzate in zone già urbanizzate e infrastrutturate.

Relativamente alla individuazione delle aree idonee, si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 13.01.2003 n°36, allegato 1 e dal D.Lgs. 24.06.2003 n°209, allegato 1, e loro successive modifiche e integrazioni.

I siti idonei alla realizzazione di un impianto non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del DLgs 3 aprile2006 n.152;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 94, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 diversi da quelli urbanisticamente qualificati come aree artigianali e produttive-industriali o a destinazione logistica;
- Parchi ed Aree naturali protette istituite in attuazione della L. 394/1991 e della L.R. 42/96;
- Siti di interesse comunitario (SIC e ZPS) individuati ai sensi delle Direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE salvo gli impianti collocati nell'ambito di cava e totalmente ed esclusivamente finalizzati al recupero ambientale, previo espletamento delle procedure sulla valutazione di incidenza ed altre di legge.

Gli impianti non devono essere localizzati:

- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero comprometterne l'integrità;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili;
- in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- in zone interessate dalla presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

- distanza dai centri abitati;
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari.

Allegato 3 - Criteri di localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali

Elementi di valutazione	*Riferimenti normativi*	Tipologie impiantistiche							
		DISCARICHE			ALTRI IMPIANTI				
		RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI	RIFIUTI INERTI	IMPIANTI COMPOSTAGGIO	TRATTAMENTO E/O STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI	TRATTAMENTO E/O STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	TRATTAMENTO E/O STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI	TERMO VALORIZZATORI
Aspetti idrogeologici e di tutela del suolo									
Aree a pericolosità idraulica, geologica e da valanga elevata e molto elevata (P3 e P4), e aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (R3 e R4)	L. 183/1989 - L. 267/98 (conv. del D.L. 180/98) D.P.C.M. 29/9/1998 L.R. 16/2002 L. 365/2000	E	E	E	E	E	E	E	E
Aree a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media e moderata (P2 e P1), e aree a rischio idrogeologico medio e moderato (R2 e R1)	L. 183/1989 - L. 267/98 (conv. del D.L. 180/98) D.P.C.M. 29/9/1998 L.R. 16/2002 L. 365/2000	A	A	A	A	A	A	A	A
Aree soggette a fenomeni esondativi e di instabilità	Vincoli di PRGC	A	A	A	A	A	A	A	A
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	R.D. 3267/23, L.R. 22/1982 e successive modifiche ed integrazioni	A	E	A	A	A	A	E	A
Aree di salvaguardia punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile	L.R. 28/91 - L.R. 9/99 L 152/99 e successive modifiche ed integrazioni	E	E	E	E	E	E	E	E
Zone di protezione delle acque sotterranee (zone di emergenza della falda)	L. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni	E	E	E / A in rilevato	A	A	A	E	A
Zone di protezione delle acque sotterranee (riserva, ricarica)	L. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni	A	E	A	A	A	A	E	A
Doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	D.Lgs. 36/2003	E	E	E	E	E	E	E	E
Aree interessate da fenomeni quali faglie attive e aree a rischio sismico di 1° categoria	D.Lgs. 36/2003	E	E	A	A	A	A	A	A
Morfologia del sito pianeggiante	Indicazioni di Piano	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF
Presenza di siti inquinati	D.Lgs. 22/97 e D.M. 471/99	A	A	A	A	A	A	A	A
Presenza di aree degradate da bonificare	D.M. 16/5/89 D. Lgs 22/97 L.R. 42/91	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF

Elementi di valutazione	*Riferimenti normativi*	Tipologie impiantistiche							
		DISCARICHE			ALTRI IMPIANTI				
		RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI	RIFIUTI INERTI	IMPIANTI COMPOSTAGGIO	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI	TERMO VALORIZZATORI
Aspetti paesaggistico/ambientali									
Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. a)	A	A	A	A	A	A	A	A
Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi	D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. b)	E	E	E	E	E	E	E	E
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/1993 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. c)	A	A	A	A	A	A	A	A
Montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare	D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. d)	E	E	E	E	E	E	E	E
Territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento	D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. g)	E	E	E	E	E	E	E	E
Ghiaccial e circhi glaciali	D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. e)	E	E	E	E	E	E	E	E
Parchi e le riserve nazionali o regionali (istituite in attuazione della L. 394/91) nonché i territori di protezione esterna dei parchi e altre aree protette regionali	D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. f), L. 394/91 L.R. 42/96	E	E	E	E	E	E	E	E
Siti con habitat naturali e aree significative per la presenza di specie animali o vegetali proposti per l'inserimento nella rete europea Natura 2000, secondo le direttive Comunitarie 92/43 e 79/409 (S.I.C. e Z.P.S.)	D.P.R. 357/1997 delibera G.R. 435/2000	E	E	E	E	E	E	E	E

Elementi di valutazione	Riferimenti normativi	Tipologie impiantistiche							
		DISCARICHE			ALTRI IMPIANTI				
		RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI	RIFIUTI INERTI	IMPIANTI COMPOSTAGGIO	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI	TERMO VALORIZZATORI
Aspetti paesaggistico/ambientali									
Zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n.448/1976 (Ramsar)	D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. i) D.P.R. n.448/1976	E	E	E	E	E	E	E	E
Prossimità ad aree ricadenti nel sistema delle aree protette tutelate da norme nazionali e regionali o di piano regolatore		A	A	A	A	A	A	A	A
Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	D.Lgs. 42/2004 art. 142, c. 1 lett. h)	A	A	A	A	A	A	A	A
Zone destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche	L.R. 13/98 - L.R. 9/99 - L.R. 25/2005	A	A	A	A	A	A	A	A
Zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 42/2004	D.Lgs. 42/2004 art. 142, c. 1 lett. m)	A	A	A	A	A	A	A	A
Ville, giardini e parchi, non tutelati dal D. Lgs. 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza contemplati dalle leggi per la tutela della cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza	D.Lgs. 42/2004, art. 136, lett. b) Del G.R. 2500/1994	A	A	A	A	A	A	A	A
Ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico	D.Lgs. 42/2004 art. 10, c. 4, lett. f)	A	A	A	A	A	A	A	A
Aree con presenza di cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico	D.Lgs. 42/2004 art. 10, c. 1 e c. 3 lett. a)	A	A	A	A	A	A	A	A
Cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica	D.Lgs. 42/2004, art. 136, lett. a) Del G.R. 2500/1994	A	A	A	A	A	A	A	A
Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale	D.Lgs. 42/2004, art. 136, lett. c) Del G.R. 2500/1994	A	A	A	A	A	A	A	A

Elementi di valutazione	Riferimenti normativi	Tipologie impiantistiche							
		DISCARICHE			ALTRI IMPIANTI				
		RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI	RIFIUTI INERTI	IMPIANTI COMPOSTAGGIO	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI	TERMO VALORIZZATORI
Aspetti paesaggistico/ambientali									
Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze	D.Lgs. 42/2004 art. 136, lett. d)	A	A	A	A	A	A	A	A
Visibilità del sito, in particolare da località turistiche e da punti panoramici	Indicazioni di Piano	A	A	A	A	A	A	A	A
Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal D. Lgs. 42/2004	Indicazioni di Piano	A	A	A	A	A	A	A	A
Condizioni meteoclimatiche (venti dominanti)	Indicazioni di Piano	A	A	A	A	A	A	A	A
Disponibilità di aree di contorno all'impianto tali da permettere la realizzazione degli interventi di mitigazione	Indicazioni di Piano	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF
Aspetti territoriali									
Aree di pertinenza dei corpi idrici	R.D. 523/1904, R.D. 959/1913, L. 729/61 , art. 41 D.L. 152/99	E	E	E	E	E	E	E	E
Demanio marittimo	R.D. 327/1942	A	A	A	A	A	A	A	A
Zone soggette a programmi di recupero ambientale o di bonifica finanziato con fondi regionali	Indicazioni di Piano	A	A	A	A	A	A	A	A
Aree soggette a piani di riordino fondiario	Indicazioni di Piano	A	A	A	A	A	A	A	A
Fascia di rispetto da centri abitati, dai cimiteri	Indicazioni di Piano, T.U. leggi sanitarie 1265/34	E	E	E	E	E	E	E	E
Fasce di rispetto da infrastrutture tecnologiche, viarie, ferroviarie, porti, aeroporti	D.P.R . 495/92 D.P.R 753/80 - D.M. 3/8/91 - R.D. 327/42 – L. 58/1963 - D.P.C.M. 8/7/03 - D.M. 24/11/84	E	E	E	E	E	E	E	E
Servitù militari	L. 898/1976	E	E	E	E	E	E	E	E

Elementi di valutazione	*Riferimenti normativi*	Tipologie impiantistiche							
		DISCARICHE			ALTRI IMPIANTI				
		RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI	RIFIUTI INERTI	IMPIANTI COMPOSTAGGIO	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI	TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI	TERMO VALORIZZATORI
Aspetti territoriali									
Preesistenza, o facile realizzabilità, di infrastrutture quali la viabilità d'accesso, sottostazioni elettriche per l'eventuale cessione dell'energia prodotta, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati, opere di urbanizzazione primaria, ecc	Indicazioni di Piano	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF
Aree industriali, aree industriali dimesse, aree destinate dai PRG a servizi tecnologici	Indicazioni di Piano	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF
Ex-cave abbandonate, non destinate al recupero ambientale, che dispongano della necessaria volumetria	Indicazioni di Piano	PREF	PREF	PREF	A	A	PREF	A	A
Aree degradate da risanare e/o ripristinare sotto il profilo paesaggistico	D.Lgs. 36/2003	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF
presenza di impianti/discariche posti nelle immediate vicinanze	Indicazioni di Piano	A	A	A	A	A	A	A	A

	Fattori escludenti
A	Fattori di attenzione
PREF	Fattori preferenziali

Tabella 6.1. Criteri di localizzazione suddivisi per tipologia di impianti

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_26_1_DPR_143_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 0143/Pres.

LR 11/2009 art. 15 comma 7 sexies: regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004" e successive modificazioni;

VISTO in particolare il capo I della medesima recante "Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 recante "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici";

VISTA la legge regionale 1 aprile 2011, n. 4 recante "Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma";

VISTO in particolare l'articolo 6 della predetta legge regionale n. 4/2011 rubricato "Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 11/2009";

CONSIDERATI i commi 7 bis e 7 ter dell'articolo 15 della legge regionale 11/2009, come introdotti dall'articolo 6 della legge regionale 4/2011, ai sensi dei quali:

<<7 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005, hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.

7 ter. Ferma restando la validità dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonché fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7 bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro.>>;

CONSIDERATO il comma 7 sexies dell'articolo 15 della legge regionale 11/2009, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 4/2011 col quale si dispone che

<<Le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione del contributo di cui al comma 7 ter sono stabilite con regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in deroga a quanto previsto anche ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005.>>;

VISTA la comunicazione della Commissione europea - Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria" del 1 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 6 del 11 gennaio 2011;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 recante "Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione Europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell"attuale situazione di crisi economica e finanziaria", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale del 18 gennaio 2011, n. 13;

VISTO il comma 1 bis dell'articolo 12 bis della citata legge regionale n. 4/2005;

VISTO l'articolo 13, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 3 febbraio 2011, n. 159 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del

1 dicembre 2010, la linea incentivante di cui al Regolamento emanato con proprio decreto di data 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres.;
VISTO il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
RITENUTO di emanare il "Regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, in attuazione dell'articolo 15, comma 7 sexies, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11." allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2011, n. 1142;

DECRETA

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il <<Regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, in attuazione dell'articolo 15, comma 7 sexies, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)>>, in conformità al testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_26_1_DPR_143_2_ALL1

Regolamento concernente modalità, termini e condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, in attuazione dell'articolo 15, comma 7 sexies, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità
Art. 2 Beneficiari
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Oggetto
Art. 5 Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese
Art. 6 Ammontare dell'incentivo

CAPO II
REGIMI DI AIUTO

Art. 7 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
Art. 8 Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 Regolamento generale di esenzione per categoria
Art. 9 Contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 8 del regolamento (CE) 800/2008 Regolamento generale di esenzione per categoria
Art. 10 Misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010

CAPO III
SPESE AMMISSIBILI, INTENSITÀ DI AIUTO E DIVIETO DI CUMULO

Art. 11 Regole generali sulle spese ammissibili e intensità di aiuto

CAPO IV
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 12 Procedimento
Art. 13 Presentazione delle istanze per la definizione in forma semplificata del procedimento contributivo
Art. 14 Sicurezza sul lavoro
Art. 15 Istruttoria e valutazione delle domande
Art. 16 Concessione
Art. 17 Rendicontazione ed erogazione in via anticipata del contributo

CAPO V
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

Art. 18 Obblighi del beneficiario e variazioni del progetto
Art. 19 Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 20 Rinvio
Art. 21 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione di contributi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, alle piccole e medie imprese, che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2010, domanda di incentivazione ai sensi della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354, come previsto dall'articolo 15, comma 7 sexies, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 1 aprile 2011, n. 4 (Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma).

art. 2 beneficiari

1. Beneficiarie degli incentivi sono, ai sensi dell'articolo 15, del comma 7 bis, della legge regionale 11/2009 le piccole e medie imprese (PMI), che, entro il 31 dicembre 2010, hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I della legge regionale 4/2005 e relativo regolamento attuativo emanato col decreto del Presidente della Regione 354/2008, e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 4/2005.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 4/2005, e nell'articolo 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008.

2. Per soggetto gestore si intende l'aggiudicatario del bando per l'affidamento del servizio di gestione dell'incentivazione a favore delle piccole e medie imprese per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa c-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004) in attuazione sia degli interventi del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività ed Occupazione – ASSE I – Attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", sia del DPReg. 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres.; il relativo contratto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'aggiudicatario del predetto bando di gara, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., è stato stipulato in data 25 febbraio 2010, Repertorio n. 9245.

art. 4 oggetto

1. Si rinvia integralmente all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 354/2008.

art. 5 fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese

1. Gli incentivi sono concessi ed erogati dal soggetto gestore a valere sul Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 4/2005, di seguito denominato Fondo, come stabilito dall'articolo 15, comma 7 opties, della legge regionale 11/2009.
2. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità del Fondo possono essere accolte con i fondi successivamente stanziati a favore del Fondo.

art. 6 ammontare dell'incentivo

1. L'incentivo concedibile alla PMI richiedente è pari al massimo al 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di Euro 100.000,00.

CAPO II
REGIMI DI AIUTO

art. 7 contributi concessi in regime *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)

1. Sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 i contributi per:
a) la redazione dello schema di business plan;
b) l'individuazione del manager a tempo;
c) le prestazioni del manager a tempo;
d) la certificazione di spesa dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'allegato A.
3. L'allegato A è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto dal comma 4, all'istanza per la definizione semplificata del procedimento contributivo, è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

art. 8 contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 - Regolamento generale di esenzione per categoria

1. Sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008 i contributi per:
a) servizi di consulenza strategica e programmi di sviluppo di competenze manageriali;
c) manager a tempo;
d) progetti di ricerca;
e) meccanismi di trasferimento tecnologico.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle PMI i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'allegato B.
3. L'allegato B è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Non è prevista la concessione di aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.
5. Non è prevista la concessione di aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda originaria.

art. 9 contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 8 del regolamento (CE) 800/2008 - Regolamento generale di esenzione per categoria

1. I contributi per meccanismi di trasferimento tecnologico sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.
2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che eccedano la soglia prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.
3. Ai sensi dell' articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'allegato B.

art. 10 misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010

1. Ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4/2005, trovano applicazione le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria) ed autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2011, n. 159.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere concessi alle imprese nell'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 2, della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 e delle condizioni contenute all'allegato E, modificabile con decreto del Direttore centrale delle attività produttive da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Gli aiuti di cui al comma 3 sono concessi, limitatamente alle richieste complete di aiuto di importo limitato presentate entro il 31 dicembre 2010, alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, purché la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente compromessa, in base al piano industriale presentato dalle stesse.
4. L'importo complessivo degli aiuti di importo limitato di cui al comma 3, concessi ad una medesima impresa, ai sensi del presente regolamento, non può superare, tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, i 500.000,00 Euro.

CAPO III
SPESE AMMISSIBILI, INTENSITÀ DI AIUTO E DIVIETO DI CUMULO

art. 11 regole generali sulle spese ammissibili e intensità di aiuto

1. Sono fatte salve, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 ter, della legge regionale 11/2009, le spese sostenute in attuazione del progetto di sviluppo competitivo, ove allo stesso riferibili, per il quale è stata presentata la domanda di incentivazione, ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, e relativo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010.
2. Sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute, o da sostenersi, ai sensi degli articoli da 10 a 14 del decreto del Presidente della Regione 354/2008; si applicano gli articoli da 11 al 14 relativamente alle intensità di aiuto e l'articolo 15 relativamente al divieto di cumulo.

CAPO IV
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 12 procedimento

1. I contributi sono concessi con **procedura valutativa a sportello**, come previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 13 presentazione delle istanze per la definizione in forma semplificata del procedimento contributivo

1. Le PMI interessate presentano istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, secondo uno schema approvato con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo è presentata al soggetto gestore; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché l'istanza pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.

art. 14 sicurezza sul lavoro

1. In attuazione a quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, da allegare all'istanza di contributo.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza della concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

art. 15 istruttoria e valutazione delle domande

1. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di arrivo delle domande originarie e deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 354/2008 individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.
2. L'istruttoria delle istanza in forma semplificata, presentate ai sensi del presente regolamento, avviene sulla base dei criteri predeterminati, contenuti, rispettivamente, nell'allegato C, per le imprese spin off e start up, e nell'allegato D, per le imprese in funzionamento, al presente regolamento. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realtà produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.
3. All'esito dell'attività istruttoria è attribuito un punteggio da 1 a 10.
4. Sono ammissibili a contributo i progetti che ricevono un punteggio non inferiore a 6.
5. Il soggetto gestore può richiedere all'impresa, in un'unica soluzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2000, qualsiasi documentazione integrativa o sostitutiva si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e può effettuare le necessarie verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo è archiviata e ne è data comunicazione all'interessato, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

art. 16 concessione

1. L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. All'atto della concessione del contributo, ai fini della verifica del rispetto del limite *de minimis* previsto dall'articolo 7, comma 4, l'impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

art. 17 rendicontazione ed erogazione in via anticipata del contributo

1. Il beneficiario deve concludere l'iniziativa ammessa a contributo e presentare la relativa documentazione di spesa nel termine stabilito dal soggetto gestore all'atto della concessione dell'incentivo in relazione ai tempi di svolgimento del progetto e decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.
2. Gli incentivi sono erogati dal soggetto gestore.
3. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari presentano al soggetto gestore idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000, unitamente ad una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo competitivo redatta secondo formulari forniti dal soggetto gestore.
4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni, gli incentivi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

CAPO V
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

art. 18 obblighi del beneficiario e variazioni del progetto

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al

preventivo ed al business plan, ammesso a contributo, ovvero, allo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008.

2. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, ovvero, dello schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008, al soggetto gestore, lo stato di attuazione ed i risultati raggiunti alla luce della predetta documentazione.

3. Sono tempestivamente comunicate al soggetto gestore e comunque entro sessanta giorni:

a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato ovvero allo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008;

b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;

c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI beneficiaria.

4. Il soggetto gestore valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie ai sensi dei commi 2 e 3 e comunica all'impresa richiedente:

a) l'**autorizzazione** alle variazioni. Le variazioni sono ammissibili se non alterano il progetto di sviluppo competitivo ammesso ad incentivazione e se non comportano una diminuzione del punteggio attribuito in sede istruttoria, tale da comportare l'attribuzione di un punteggio inferiore a 6;

b) la **rideterminazione** in caso di inadempimento parziale;

c) la **revoca**, ai sensi della legge regionale 7/2000 e nei casi di:

1. inadempimento totale;
2. realizzazione di interventi diversi rispetto a quelli ammessi ad incentivazione;
3. delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 4/2005, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan, ovvero allo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008.

art. 19 ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione, per il tramite del soggetto gestore, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Gli incentivi sono revocati, con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, e successive modificazioni:

a) qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi;

b) qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 15, comma 2, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan ovvero dallo schema di business plan, per le microimprese, ai sensi dell'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Regione 354/2008.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

4. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

CAPO VI
NORME FINALI

art. 20 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dal capo I della legge regionale 4/2005 e dalla legge regionale 7/2000.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore per i rispettivi regimi di aiuto nei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006, e nel limiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3 e dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

ALLEGATO A (riferito all'articolo 7)

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

ALLEGATO B (riferito agli articoli 8 e 9)

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione;
b) a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
c) a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
  ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Per prodotti agricoli si intendono:
a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri).
c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c).
5. Ai fini di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 2, punti 23) e 24) del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori, ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.
6. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti

della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

ALLEGATO C (riferito al'articolo 15)

Parametri di valutazione
Spin off e Start up

INDICATORE	RANGE	PUNTEGGIO
ROI	ROI ≤ 0	0,0
	0 < ROI ≤ + 3%	0,5
	3% < ROI ≤ + 6%	1,0
	6% < ROI ≤ + 10%	1,5
	10% < ROI ≤ + 15%	2,0
	ROI > 15%	3,0
EBIT	EBIT ≤ 0	0,0
	0 < EBIT ≤ + 2%	0,5
	2% < EBIT ≤ + 4%	1,0
	4% < EBIT ≤ + 6%	1,5
	EBIT > 6%	2,0
Cash Flow	CF ≤ 0	0,0
	0 < CF ≤ + 3%	0,5
	3% < CF ≤ + 6%	1,0
	6% < CF ≤ + 10%	1,5
	CF > 10%	2,0
Creazione occupazione	UL = 0	0,0
	UL = 1	0,5
	UL = 2	1,0
	UL = 3	1,5
	UL = 4	2,0
	UL > 4	3,0

ALLEGATO D (riferito all'articolo 15)

Parametri di valutazione
Imprese in funzionamento

INDICATORE	RANGE	PUNTEGGIO
Variazione Fatturato	Δ F ≤ - 2%	0,0
	- 2% < Δ F ≤ + 2%	0,5
	+ 2% < Δ F ≤ 10%	1,0
	+ 10% < Δ F ≤ 15%	1,5
	Δ F > 15%	2,0
ROI	ROI ≤ 0	0,0
	0 < ROI ≤ + 3%	0,2
	3% < ROI ≤ + 6%	0,4
	6% < ROI ≤ + 10%	0,6
	10% < ROI ≤ + 15%	0,8
	ROI > 15%	1,0
Incremento Free Cash Flow	5% < Δ FCF ≤ + 5%	0,0
	5% < Δ FCF ≤ + 15%	0,5
	Δ FCF > + 15%	1,0
Riduzione Costi di Gestione	Δ CG ≤ 0	0,0
	0 < Δ CG ≤ 5%	0,5
	Δ CG < 5%	1,0
Riduzione Costi di produzione	Δ CP ≤ 0	0,0
	0 < Δ CP ≤ 5%	0,5
	Δ CP < 5%	1,0
Incremento organico	Δ UL ≤ 0	0,0
	Δ UL = 1	0,5
	Δ UL = 2	1,0
	Δ UL = 3	1,5
	Δ UL ≥ 4	2,0
Incremento Staff Ratio	Δ SF ≤ 0	0,0
	Δ SF > 0	1,0
Indipendenza Finanziaria	Δ IF ≤ 0	0,0
	0 < Δ IF ≤ 0,2%	0,3
	0,2 < Δ IF ≤ 0,4%	0,6
	Δ IF < 0,4%	1,0

Allegato E (riferito all'articolo 10)

Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato richiesti entro il 31 dicembre 2010 ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria)

1. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2011, di seguito Dir. P.C.M, nonché, per quanto non previsto dalla Dir. P.C.M, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 C(2010)9496 di autorizzazione del relativo regime di aiuto n. SA.32036 (2010/N) e dalla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 6 del 11 gennaio 2011 (di seguito Comunicazione).

2. Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al punto 1.

3. Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. Tutti i valori usati nella definizione del calcolo dell'importo dell'aiuto sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Dir. P.C.M, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

6. Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

7. Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.

8. Gli aiuti di importo limitato sono concessi, nel limite massimo di 500.000,00 euro per impresa nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, per beneficiari le cui richieste complete siano pervenute entro il 31 dicembre 2010, e comunque non superiore ai limiti di cui al comma 5, dell'articolo 10.

9. Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili.
10. La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascuna impresa e degli aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011.
11. Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'Unione, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
12. Il soggetto gestore del canale contributivo regionale, prima della concessione degli aiuti, verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente punto non supera l'importo di 500 mila euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.
13. Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 della Dir. P.C.M., il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.
14. Ai fini del punto 13, sono da considerarsi in difficoltà le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.
15. Il soggetto gestore del canale contributivo regionale verifica altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente. non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_26_1_DAS_PROT CIV_363

Decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 21 aprile 2011, n. 363/PC/2011

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, comma 2 e articolo 33. Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria in atto nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. Autorizzazione di spesa per gli interventi urgenti ed indispensabili di protezione civile.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 1 della citata L.R. n. 64/1986, l'Amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, dirette a garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2 della stessa L.R. n. 64/1986, ai sensi del quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi di particolare gravità per intensità ed estensione;

VISTA la relazione della Protezione civile della Regione del 21 aprile 2011, con la quale si evidenzia come, a causa delle situazioni di instabilità politica ed economica verificatesi negli ultimi mesi, o ancora in atto, nei paesi del Nord Africa, si sia originato, e permanga tuttora, nel territorio nazionale un afflusso eccezionale di cittadini extracomunitari appartenenti a quegli stessi paesi;

CONSIDERATO che, nella medesima relazione del 21 aprile 2011, si evidenziano altresì le importanti ripercussioni a livello locale e il successivo coinvolgimento anche della nostra Regione nell'attività di accoglienza delle popolazioni interessate dall'emergenza umanitaria, a fronte del quale si propongono le idonee misure da adottare;

PRECISATO che in data 12 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

ATTESO che la cabina di regia della Conferenza Unificata, istituita per tale emergenza, ha richiesto nella riunione del 6 aprile 2011 l'intervento del Sistema Nazionale di Protezione civile ed in tale sede il Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti Locali, hanno sancito un accordo che ribadisce come "tutte le Istituzioni della Repubblica responsabilmente si impegnano ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione e solidarietà";

ATTESO, inoltre, che nella medesima riunione del 6 aprile è stata richiesta la predisposizione di un Piano Nazionale per la gestione dell'accoglienza dei profughi che preveda le fasi di attuazione per ogni singola Regione e Provincia Autonoma, tenendo conto delle assegnazioni già realizzate, mantenendo così in ogni fase l'equa distribuzione sul territorio nazionale;

RILEVATO che al momento tale "Piano per l'accoglienza dei migranti", seppur non ancora adottato in forma ufficiale, prevede un approccio modulare che consiste nel suddividere il numero di 50.000 unità di migranti attesi, in gruppi multipli di 10.000 unità da assegnare alle diverse Regioni e Province Autonome, sulla base di una equa distribuzione che, per la Regione Friuli Venezia Giulia, prevede l'accoglimento e l'assistenza di 230 migranti per ogni modulo da 10.000 giunti sul territorio regionale, per un totale complessivo di 1.150 migranti, corrispondente al massimo di assistiti su scala nazionale previsti dal Piano stesso;

CONSIDERATO che il medesimo Piano prevede inoltre che, dopo una prima fase, consistente nell'assistenza sanitaria e primo ristoro per tutti, prenda avvio la distribuzione dei migranti sul territorio italiano dove, secondo le rispettive ripartizioni, le Regioni e Province Autonome interessate, ciascuna nel proprio territorio, garantiranno vitto, alloggio e l'assistenza sanitaria di base, nonché l'assistenza prevista dalla normativa vigente;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2011 n. 3933, con la quale è stato

affidato l'incarico di Commissario Delegato al capo del Dipartimento della Protezione civile per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui al citato decreto del 12 febbraio 2001;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'OPCM n. 3933/2011, il Presidente della Regione ha individuato in data 19 aprile 2011, quale soggetto attuatore per la Regione Friuli Venezia Giulia per l'individuazione e la messa a disposizione delle strutture necessarie per l'emergenza umanitaria in atto il Vice presidente dott. Luca Ciriani delegato alla Protezione civile e quale soggetto incaricato per la gestione delle predette strutture il Commissario del Governo nella Regione dott. Alessandro Giacchetti;
RAVVISATA l'assoluta indifferibilità dell'adozione di idonei interventi da parte dell'Amministrazione regionale atti ad affrontare e superare la descritta situazione di emergenza umanitaria in atto;
RAVVISATA, altresì, la necessità di autorizzare la spesa presunta di euro 200.000,00.- per far fronte agli interventi urgenti ed indispensabili di protezione civile da adottare sul territorio regionale in relazione alla suddetta situazione emergenziale;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza della grave emergenza umanitaria in atto, al fine di predisporre gli interventi urgenti ed indispensabili per il soccorso e l'accoglienza delle popolazioni interessate;
RITENUTO, altresì, di dover autorizzare la spesa presunta di euro 200.000,00.-, per far fronte alle spese necessarie per l'azione di soccorso e accoglienza in argomento;
DATO ATTO che per la realizzazione delle attività connesse con l'emergenza in argomento potranno essere utilizzate anche le procedure di spesa previste dal Regolamento per le spese in economia della Protezione civile della Regione, approvato con il D.P.Reg. 20 giugno 2005, n.0195/Pres;
DATO ATTO che la predetta spesa potrà essere oggetto di successivo rimborso da parte del Commissario Delegato di cui all'OPCM n. 3933/2011;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";
VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
VISTO l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
VISTO l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'articolo 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;
VISTO il D.P.Reg. 12 ottobre 2010, n. 0220/Pres.;
D'INTESA con il Presidente della Regione;

DECRETA

1. È dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni di cui in premessa, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, a decorrere dal giorno 21 aprile 2011 e fino a revoca del presente provvedimento, in conseguenza dell'eccezionale afflusso, nel territorio nazionale e regionale, di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, colpiti da una grave emergenza umanitaria.
2. È autorizzata, per i motivi indicati in premessa, la spesa presunta di euro 200.000,00.- per la predisposizione degli interventi urgenti ed indispensabili per il soccorso e l'accoglienza delle popolazioni interessate dall'emergenza di cui all'articolo 1.
3. La predetta spesa di euro 200.000,00.- è posta a carico del capitolo 10 delle Uscite del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della L.R. n. 64/1986.
4. Si da atto che la predetta spesa potrà essere oggetto di successivo rimborso da parte del Commissario Delegato di cui all'OPCM n. 3933/2011.
5. Le presenti determinazioni verranno sottoposte alla ratifica della Giunta regionale.
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Palmanova, 21 aprile 2011

CIRIANI
per l'intesa:
IL PRESIDENTE: TONDO

11_26_1_DDC_ATT PROD 557_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 28 aprile 2011, n. 557/PROD/SAGACI

Costituzione Commissione giudicatrice per l'espletamento della valutazione comparativa per l'affidamento di un incarico per lo svolgimento di adempimenti istruttori e tecnico-progettuali in relazione a pratiche contributive POR Fesr 2007 - 2013. Attività 4.1.a).

IL DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO l'articolo 19 del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e succ. mod.;
VISTO il decreto n. 106/PROD/SAGACI dd. 28 gennaio 2011 con il quale è stato indetto l'avviso di selezione per 1 (un) incarico di esperto per lo svolgimento - nell'imminenza dell'emanazione del bando relativo all'Attività 4.1.a Supporto allo sviluppo urbano del POR FESR 2007-2013 di competenza della Direzione centrale attività produttive - di attività preliminare di assistenza degli uffici e dei soggetti proponenti nella fase di elaborazione delle domande di contributo, nonché delle successive funzioni di istruttoria e di controllo per quanto attiene agli aspetti tecnico-progettuali delle stesse, al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della suddetta programmazione POR FESR;
RICORDATO che il predetto decreto n. 106/PROD/SAGACI 2011 è stato pubblicato sul BUR n. 7 del 16 febbraio 2011 e che entro i termini fissati dall'avviso sono state presentate n. 23 domande di partecipazione;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di nominare una commissione giudicatrice per l'espletamento della valutazione comparativa prevista dall'articolo 5 del "Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della L.r. 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 331/2009;

DECRETA

1. è costituita - per i motivi illustrati in narrativa - una Commissione giudicatrice di 3 (tre) componenti per la valutazione comparativa dei curricula e della documentazione presentate in ordine all'avviso di selezione - pubblicato sul BUR n. 7 del 16 febbraio 2011 - per 1 (un) incarico ad esperto per lo svolgimento di attività preliminare di assistenza degli uffici e dei soggetti proponenti nella fase di elaborazione delle domande di contributo, nonché delle successive funzioni di istruttoria e di controllo per quanto attiene agli aspetti tecnico-progettuali delle stesse in relazione all'Attività 4.1.a Supporto allo sviluppo urbano del POR FESR 2007-2013 di competenza della Direzione centrale attività produttive, al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della suddetta programmazione POR FESR;
2. vengono nominati i seguenti componenti della Commissione di cui al punto 1:

Presidente:
dott. Giorgio PARIS, direttore del Servizio Affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese;
Componenti:
dott.ssa Sabrina MIOTTO, direttore del Servizio sviluppo economico locale e terziario;
sig.ra Marina ZUCCHI, dipendente presso il Servizio organizzazione e relazioni sindacali della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.
Funge da segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Antonietta LEPORE, dipendente in servizio allo staff della Direzione centrale attività produttive.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 aprile 2011

MILAN

11_26_1_DDC_ATT PROD 622_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 16 maggio 2011, n. 622/PROD/SAGACI

Parziale modifica del decreto n. 557/PROD/SAGACI dd. 28 aprile 2011.

IL DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO l'articolo 19 del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e succ. mod.;
VISTO il decreto n. 106/PROD/SAGACI dd. 28 gennaio 2011 con il quale è stato indetto l'avviso di selezione per 1 (un) incarico ad esperto per lo svolgimento di attività preliminare di assistenza degli uffici e dei soggetti proponenti nella fase di elaborazione delle domande di contributo, nonché delle successive funzioni di istruttoria e di controllo per quanto attiene agli aspetti tecnico-progettuali delle stesse in relazione all' Attività 4.1.a Supporto allo sviluppo urbano del POR FESR 2007-2013 di competenza della Direzione centrale attività produttive, al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della suddetta programmazione POR FESR;
RICORDATO che il predetto decreto n. 106/PROD/SAGACI 2011 è stato pubblicato sul BUR n. 7 del 16 febbraio 2011 e che entro i termini fissati dall'avviso sono state presentate n. 23 domande di partecipazione;
VISTO il decreto n. 557/PROD/SAGACI dd. 28 aprile 2011 con il quale è stata costituita una Commissione giudicatrice per l'espletamento della valutazione comparativa prevista dall'articolo 5 del "Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della L.r. 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 331/2009;
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, congiuntamente all'Autorità di gestione del POR FESR 2007 - 2013 e con la partecipazione di rappresentanti della Commissione Europea, ha convocato una riunione il giorno 10 maggio 2011 per verificare lo stato di attuazione del Programma POR FESR 2007- 2013;
TENUTO CONTO che nel corso della riunione l' Attività 4.1.a è stata tra le misure oggetto di particolare approfondimento sugli aspetti di criticità di avanzamento dell'impiego dei fondi strutturali, prescrivendo un'accelerazione delle procedure a partire dall'emanazione del relativo bando ed a seguire con l'istruttoria delle iniziative oggetto di finanziamento in termini tassativamente prescritti;
RITENUTO di assolvere ai predetti impegni prevedendo di avvalersi - qualora venga presentato sul bando relativo all'Attività 4.1.a un numero rilevante di domande e tenuto conto della complessità delle stesse - di un ulteriore esperto nell'ambito della procedura di valutazione comparativa avviata con i provvedimenti sopra ricordati, in applicazione del principio di economicità dell'attività amministrativa e senza pregiudizio di diritti di terzi;

DECRETA

1. a parziale modifica del decreto n. 557/PROD/SAGACI dd. 28 aprile 2011 la Commissione giudicatrice - per i motivi illustrati in narrativa - procede alla selezione di 2 (due) esperti per l'affidamento di incarichi relativi allo svolgimento di attività preliminare di assistenza degli uffici e dei soggetti proponenti nella fase di elaborazione delle domande di contributo, nonché delle successive funzioni di istruttoria e di controllo per quanto attiene agli aspetti tecnico-progettuali delle stesse in relazione all' Attività 4.1.a Supporto allo sviluppo urbano del POR FESR 2007-2013 di competenza della Direzione centrale attività produttive, al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della suddetta programmazione POR FESR;
2. l'affidamento del secondo incarico è subordinato alle condizioni indicate nell'ultimo comma della narrativa del presente provvedimento;
3. il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 16 maggio 2011

MILAN

11_26_1_DDC_ISTR UNIV 677

Decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo 13 giugno 2011, n. 677/ISTR/2011

Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche anno scolastico 2011/2012: approvazione bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche e prenotazione risorse.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 19 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore centrale;
VISTI l'articolo 7, commi 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002), l'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004/2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999,n. 7) tutti finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e l'integrazione tra queste ultime e i soggetti del territorio;
VISTO il regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011 che definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui sopra;
RICORDATO che gli indirizzi generali e gli ambiti di intervento dell'azione regionale a sostegno dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche sono stati individuati nel protocollo d'intesa sottoscritto il 10 agosto 2004 dall'Assessore regionale all'istruzione e dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2182 del 27 agosto 2004;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 755 del 29 aprile 2011 avente ad oggetto "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2011/2012. Approvazione degli indirizzi programmatici, delle linee guida per il e ripartizione delle risorse per area di intervento";
VISTO il testo del bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche (dotazione finanziaria: euro 500.000,00) emanato in conformità a quanto disposto dai sopraccitati regolamento e Piano di interventi:
RITENUTO di approvare il suddetto bando nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
VISTO il Programma operativo di gestione (POG) 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che assegna per le medesime finalità di cui sopra lo stanziamento di euro 3.500.000,00 per l'anno 2011 a carico dell'U.B.I. 6.1.1.5057 con riferimento al capitolo 5164 attribuendo al Direttore Centrale la competenza in ordine alla prenotazione di dette risorse;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2011 e di prenotare la somma di euro 500.000,00 sul capitolo 5164, in conto competenza del bilancio regionale per l'esercizio in corso;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011);

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche (dotazione finanziaria: euro 500.000,00) nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:
2. È autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000,00 per l'anno 2011 al fine di consentire la realizzazione degli interventi di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia di cui al suddetto bando.
3. La spesa di cui al punto 2 è prenotata sul capitolo 5164 del bilancio regionale per l'esercizio in corso,

conto competenza.

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione

Trieste, 13 giugno 2011

DEL BIANCO

11_26_1_DDC_ISTR UNIV 677_ALL1

Bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche

Art. 1 finalità

1. Il presente bando viene emanato al fine di promuovere gli interventi relativi all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche e di valorizzare l'identità plurilinguistica e pluriculturale della comunità presente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 quadro normativo di riferimento

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:
a) Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) recante le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, articolo 7, commi 8 e 9;
b) Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) recante le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, articolo 7, comma 3;
c) Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
d) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione);
e) Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
f) Legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante le norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 recante le norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie;
h) Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, recante le norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana;
i) Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20, recante norme per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia;
j) Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2011/2012, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 755 del 29 aprile 2011;
k) Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006) approvato con D. P. Reg. n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011.

Art. 3 destinatari

1. La partecipazione al bando è riservata alle istituzioni scolastiche statali e paritarie della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia e operanti nelle aree dove la lingua della minoranza è storicamente radicata.

Art. 4 oggetto e termine di conclusione dei progetti

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti proposti dai beneficiari di cui all'art. 3, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa ed aventi ad oggetto, in particolare:
a) la promozione della conoscenza storica e antropologica del Friuli Venezia Giulia;
b) l'arricchimento del plurilinguismo attraverso il supporto all'apprendimento delle lingue minoritarie, mediante l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche del territorio regionale, con riferimento alle lingue friulana, slovena e tedesca.
2. I progetti devono essere inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica che presenta la domanda di finanziamento; nel caso di reti di istituzioni scolastiche, i progetti devono essere inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione facente parte della rete.
3. I progetti devono prevedere attività didattiche per non meno di 30 (trenta) ore per gruppo classe.
4. I progetti devono concludersi entro il 30 giugno 2012.

Art. 5 entità della dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile ammonta ad euro 500.000,00 ripartita tra tutti i soggetti ammessi a contributo secondo le seguenti modalità:
a) euro 35.000,00 complessivi da ripartire tra le istituzioni scolastiche ammessa a finanziamento singolarmente o in qualità di componente di una rete;
b) euro 10.000,00 complessivi da ripartire tra le singole reti di istituzioni scolastiche proporzionalmente al numero dei componenti della rete medesima;
c) euro 455.000,00 complessivi da ripartire tra i sotto elencati parametri in base al relativo valore percentuale come di seguito indicato:
1. numero degli alunni coinvolti nel progetto: 40%
2. numero dei docenti coinvolti nel progetto: 40%
3. numero di classi coinvolte nel progetto che adottano modelli organizzativi a classi aperte (gruppi-classe), all'interno dell'orario curricolare complessivo: 20%

2. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse saranno ripartite ai sensi del comma 1 lettera c).

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata da singole istituzioni scolastiche o da reti di istituzioni scolastiche composte da almeno 3 istituti; ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda singolarmente o quale partecipante di una rete, anche in qualità di capofila.
2. La domanda va compilata utilizzando il modulo reperibile sul portale della Regione al seguente indirizzo "www.regione.fvg.it - Sezione Istruzione, università e ricerca - Area istruzione - Piano di interventi sviluppo offerta formativa".
3. La domanda va presentata in forma cartacea in busta chiusa riportante la dicitura "Bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche" a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione;
4. La domanda deve pervenire .entro le ore 12.00 del 16 luglio 2011 al seguente indirizzo: Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, Servizio istruzione, università e ricerca - 3° piano - referente Massimo Duca, Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine.
5. La domanda può essere presentata a mano o a mezzo raccomandata A.R.. In quest'ultimo caso fa fede il timbro postale e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta all'indirizzo indicato al punto 4 entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La domanda va altresì inviata a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:
- s.istruz.univ.ric@regione.fvg.it
- massimo.duca@regione.fvg.it.

Art. 7 modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata contestualmente alla concessione.
2. In caso di rete di scuole, il finanziamento viene erogato alla scuola capofila che gestisce il contributo per l'intera rete, secondo gli accordi stabiliti all'interno della rete medesima.
3. Qualora il capofila di rete sia un'Istituzione scolastica paritaria, il finanziamento viene erogato all'ente gestore della medesima

Art. 8 limite percentuale massimo delle spese ammissibili

1. Il limite percentuale massimo delle voci di spesa di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 8 del regolamento di riferimento (affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; acquisto di materiale di facile consumo, spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali): è pari al 10% del contributo.

Art. 9 termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato dalla singola istituzione scolastica o dalla scuola capofila di rete entro il 30 settembre 2012, secondo le modalità previste dall'articolo 19 del regolamento di riferimento. La mancata presentazione del rendiconto entro i termini sopra indicati, eventualmente prorogati, comporta la revoca del contributo stesso.
2. Il rendiconto comprende le spese sostenute dalla singola istituzione scolastica o, in caso di rete, dalla scuola capofila per conto delle singole istituzioni scolastiche nonché le spese sostenute dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito delle attività progettuali e rimborsate dal capofila della rete stessa.
3. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti, ivi compresa quella delle Istituzioni scolastiche facenti parte della rete, deve essere tenuta agli atti dalle singole scuole o, in caso di rete, dalla scuola capofila, in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di

controllo e verifica ispettiva.
4. Il limite percentuale delle voci di spesa di cui all'art. 8 può essere elevato fino a un valore massimo del 15% delle spese complessivamente ammesse a rendiconto.

Art. 11 monitoraggio

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle provvidenze regionali in materia, la Regione, nel corso dello svolgimento degli interventi, effettuerà un'azione di monitoraggio attraverso questionari strutturati, che potranno prevedere un'analisi dettagliata di alcune azioni specifiche.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 12 note informative

1. In adempimento all'art. 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:
- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, università e ricerca -. e-mail s.istruz.univ.ric@regione.fvg.it;
- Responsabile del procedimento: Ketty Segatti - direttore di servizio;
- Istruttore del procedimento: Massimo Duca - 0432/555875 e-mail massimo.duca@regione.fvg.it.

11_26_1_DDC_LAV FOR_2145

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 20 giugno 2011, n. 2145/LAVFOR.FP/2011

Legge regionale n. 76/1982: corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex DLgs. 81/2008). Approvazione proposte formative per l'a.f. 2010/2011. Sportello mese di maggio 2011.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sottoscritto in data 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
VISTE le "Linee guida per l'attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all'Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome dd. 26 gennaio 2006, art. 2 commi 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 195/03", redatte dal Comitato regionale di coordinamento costituito a norma dell'art. 27 del menzionato decreto legislativo n. 626/94;
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che ha ridisciplinato la materia, abrogando il decreto legislativo 626/2004, e viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III (artt. 31 - 35), concernenti il Servizio di prevenzione e protezione, che tra l'altro fanno salvo il citato Accordo;
VISTO l'Avviso approvato con decreto del Direttore centrale n. 3105/CULT.FP dd. 19 agosto 2010, concernente in particolare le attività formative previste dal citato Accordo;
VISTI i progetti presentati nel mese di maggio 2011 in relazione al menzionato Avviso, analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto;
DATO ATTO che i progetti sono stati valutati positivamente dal punto di vista didattico;
DATO ATTO, inoltre, che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 sub piano

"Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato al presente decreto, presentati in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 3105/CULT.FP dd. 19 agosto 2010.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 giugno 2011

CORTELLINO

11_26_1_DDC_LAV FOR_2145_ALLEGATO

Progetti presentati in base all'Avviso di cui al decreto n. 3105/CULT. FP dd. 19. 08. 2010.
Graduatoria sportello mese di maggio 2011

Piano regionale di Formazione Professionale 2010/2011
Sub Piano: 0.6.1 formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate – ASPP - RSPP

CODICE	OPERATORE	DENOMINAZIONE CORSO	NUM. ALLIEVI	NUM. ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
1. FP1115407001	ENAIP FVG	CORSO DI AGGIORNAMENTO – LA REDAZIONE DEL DUVRI	12	8	PASIAN DI PRATO	50
2. FP1118327001	ENAIP FVG	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP – MODULO B, ATECO 5: CHIMICA RAFFINERIA UD1	4	71	PASIAN DI PRATO	50
3. FP1118327002	ENAIP FVG	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP – MODULO B, ATECO 3: COSTRUZIONI UD1	6	63	PASIAN DI PRATO	50
4. FP1118327003	ENAIP FVG	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP – MODULO B, ATECO 7: SANITA' UD2	4	63	PASIAN DI PRATO	50

IL DIRETTORE CENTRALE
DOTT. RUGGERO CORTELLINO

11_26_1_DDC_SAL INT 486_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali 6 giugno 2011, n. 486/DC

Autorizzazione all'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone alla variazione del nulla osta emanato con decreto del Direttore centrale della salute e protezione sociale 24 novembre 2005, n. 949/SPS/PCO recante "Autorizzazione al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone all'impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata per uso diagnostico e terapeutico presso il Servizio di medicina nucleare".

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI:
il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;
il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 24 ottobre 2003, n. 17;
VISTA l'istanza prot. n. 31078/SPP dd. 30 dicembre 2010 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone chiede, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla variazione del nulla osta emanato con Decreto del Direttore Centrale della Salute e Protezione sociale 24 novembre 2005 n. 949/SPS/PCO recante "Autorizzazione al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone all'impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata per uso diagnostico e terapeutico presso il Servizio di Medicina nucleare" in modo tale da apportare le seguenti modifiche:
- per il radioisotopo Cs-137, sotto forma di sorgente sigillata, di abbassare l'attività in detenzione da 2237 MBq a 37 MBq, ciò comportando rispetto alla tabella contenuta nel decreto n. 949 sopra citato, l'eliminazione dalla tabella del rigo riportante "Cs-137 (2x1100MBq)" mentre continua a permanere il rigo "Cs-137 (37MBq)";
- per l'isotopo I-123 di elevare l'attività massima istantanea da 370 MBq a 740 MBq e l'attività massima annuale da 7,4 GBq a 25 GBq motivando la sua richiesta con un triplice ordine di motivi: 1) l'incremento, da parte dell'utenza, della richiesta diagnostica specifica "tomoscintografia cerebrale con tracciati recettoriali"; 2) l'esistenza di vincoli commerciali delle modalità di fornitura/trasporto del radiofarmaco; 3) la necessità di ottimizzare l'uso del radiofarmaco al fine della riduzione dei costi;
VISTA la nota e-mail dd.28 gennaio 2011 della Direzione centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali con la quale si chiede all'Azienda medesima un'integrazione della documentazione precedentemente trasmessa;
VISTA l' integrazione della documentazione presentata dall' Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone, pervenuta via posta alla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali in data 4 febbraio 2011 e ritenuta, in sede di riunione del 9 febbraio 2011 della Commissione Tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, pertinente e soddisfacente;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Centrale della Salute e Protezione sociale 24 novembre 2005 n. 949/SPS/PCO recante "Autorizzazione al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone all'impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata per uso diagnostico e terapeutico presso il Servizio di Medicina nucleare";
PRESO ATTO di tutta la documentazione allegata all'istanza prot. n. 31078/SPP dd. 30 dicembre 2010 sopracitata;
VISTA, in particolare, la seguente documentazione allegata all'istanza:
la relazione tecnica di radioprotezione per la richiesta di modifica del nulla osta all'impiego di radioisotopi dell'esperto qualificato dott. Albio Marangone dd. dicembre 2010;
la relazione sulla sorveglianza sanitaria del medico autorizzato dott. Francesco Marchesini dd. 3 dicembre 2010;
VISTE, altresì, le dichiarazioni di accettazione dell'incarico rese, rispettivamente:
dall'esperto qualificato dott. Albio Marangone dd. 11/01/2010;

dal medico competente dott. Francesco Marchesini dd. 18 maggio 2010;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico - costituita con D.P.Reg. 0326/Pres dd. 27.11.2009 così come modificata, nella composizione, con i successivi D.P.Reg. n. 063/Pres dd. 2.10.2010 e n. 0263/Pres dd. 25.11.2010 - nella seduta del 9 febbraio 2011 al recepimento delle due modifiche richieste nell'istanza prot. n. 31078/SPP dd. 30 dicembre 2010 sopracitata;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare - ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni - il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone:
- ad abbassare, per il radioisotopo Cs-137 sotto forma di sorgente sigillata per taratura, l'attività in detenzione da 2237 MBq a 37 MBq presso il Servizio di Medicina nucleare dell'Azienda Ospedaliera medesima;
- ad elevare, per l'isotopo I-123 per utilizzo diagnostico l'attività massima istantanea da 370 MBq a 740 MBq e l'attività massima annuale da 7,4 GBq a 25 GBq presso il Servizio di Medicina nucleare dell'Azienda Ospedaliera medesima;
RITENUTO, altresì, di evidenziare, a mero scopo riepilogativo, che la situazione attuale delle attività svolte con l'impiego di radioisotopi presso l'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone così come autorizzata con nulla osta emanato con Decreto del Direttore Centrale della Salute e Protezione sociale 24 novembre 2005 n. 949/SPS/PCO e modificata con il presente provvedimento, risulta essere la seguente:

Per diagnostica in vivo

Radionuclidi in forma non sigillata	Gruppo	Attività max istantanea	Attività max annua
Ga-67	3	370 MBq	5 GBq
In-111	3	370 MBq	10 GBq
I-123	3	740 MBq	25 GBq
Tl-201	4	740 MBq	40 GBq
Tc-99m	3	18500 MBq	7500 GBq
Mo-99	3	60000 MBq	2500 GBq

Per terapia

Radionuclidi in forma non sigillata	Gruppo	Attività max istantanea	Attività max annua
Y-90	3	200 MBq	1,6 GBq
I-131	2	740 MBq	15 GBq
Re-186	3	200 MBq	1,6 GBq
Er-169	3	200 MBq	1,6 GBq

Per taratura

Radionuclide	Gruppo	Forma	Attività massima presente
Co-57	3	sig. e non sig.	600 MBq
Sr-90	3	sigillata	2 kBq
Co-60	2	sigillata	5 MBq
Cs-137	3	sigillata	37 MBq
Ba-133	3	sigillata	37 MBq

DECRETA

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone è autorizzato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, rispetto a quanto disposto dal Decreto del Direttore Centrale della Salute e Protezione sociale 24 novembre 2005 n. 949/SPS/PCO recante " Autorizzazione al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone all'impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata per uso diagnostico e terapeutico presso il Servizio di Medicina nucleare":
- ad abbassare, per il radioisotopo Cs-137 sotto forma di sorgente sigillata per taratura, l'attività in detenzione, da 2237 MBq a 37 MBq presso il Servizio di Medicina nucleare dell'Azienda Ospedaliera medesima;
- ad elevare, per l'isotopo I-123 per utilizzo diagnostico, l'attività massima istantanea da 370 MBq a 740 MBq e l'attività massima annuale da 7,4 GBq a 25 GBq presso il Servizio di Medicina nucleare dell'Azien-

da Ospedaliera medesima
conformemente a quanto specificato nella sottostante tabella:

Per diagnostica in vivo

Radionuclidi in forma non sigillata	Gruppo	Attività max istantanea	Attività max annua
I-123	3	740 MBq	25 GBq

Per taratura

Radionuclide	Gruppo	Forma	Attività massima presente
Cs-137	3	sigillata	37 MBq

2. Di evidenziare, a mero scopo riepilogativo, che la situazione attuale delle attività svolte con l'impiego di radioisotopi presso l'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone così come autorizzata con nulla osta emanato con Decreto del Direttore Centrale della Salute e Protezione sociale 24 novembre 2005 n. 949/SPS/PCO e modificata con il presente provvedimento, risulta essere la seguente:

Per diagnostica in vivo

Radionuclidi in forma non sigillata	Gruppo	Attività max istantanea	Attività max annua
Ga-67	3	370 MBq	5 GBq
In-111	3	370 MBq	10 GBq
I-123	3	740 MBq	25 GBq
Tl-201	4	740 MBq	40 GBq
Tc-99m	3	18500 MBq	7500 GBq
Mo-99	3	60000 MBq	2500 GBq

Per terapia

Radionuclidi in forma non sigillata	Gruppo	Attività max istantanea	Attività max annua
Y-90	3	200 MBq	1,6 GBq
I-131	2	740 MBq	15 GBq
Re-186	3	200 MBq	1,6 GBq
Er-169	3	200 MBq	1,6 GBq

Per taratura

Radionuclide	Gruppo	Forma	Attività massima presente
Co-57	3	sig. e non sig.	600 MBq
Sr-90	3	sigillata	2 kBq
Co-60	2	sigillata	5 MBq
Cs-137	3	sigillata	37 MBq
Ba-133	3	sigillata	37 MBq

3. La presente autorizzazione modifica - per le parte di cui al comma 1 del presente dispositivo - quella precedentemente rilasciata con decreto del Direttore Centrale della Salute e Protezione sociale 24 novembre 2005 n. 949/SPS/PCO recante "Autorizzazione al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone all'impiego di radioisotopi in forma sigillata e non sigillata per uso diagnostico e terapeutico presso il Servizio di Medicina nucleare";
4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone per l'esecuzione.
Trieste, 6 giugno 2011

BASAGLIA

11_26_1_DDS_DEM CONS 897

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 31 maggio 2011, n. 897/Fin

LR 17/2009, art. 4 - Sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale in Comune di Tolmezzo - Fm 64 mappale 112 (1480 mq).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
PRESO ATTO che l'ing. Valentino Pillinini in qualità di responsabile dell'Ufficio comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche dell'Associazione intercomunale Conca Tolmezzina ha richiesto la cessione a titolo gratuito ai sensi della L.R. 57/71 di beni del demanio idrico regionale con istanza dd. 03/02/2010, previa sdemanializzazione dei beni stessi catastalmente identificati in Comune di Tolmezzo f.m. 64 e 65 mappali incensiti;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale Ambiente e LL.PP. - Servizio Idraulica, espresso con nota prot. ALP-7/35916/UD/INO/4428 dd. 01/06/2010, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
CONSTATATO che con il piano di frazionamento Tipo n. 345015 dd. 08/11/2010 si è provveduto al censimento del bene avente perso funzionalità idraulica catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 65 mappale 41 (6862 mq) e che con il piano di frazionamento Tipo n. 345072 dd. 08/11/2010 si è provveduto al censimento del bene avente perso funzionalità idraulica catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 64 mappale 112 (1480 mq);
PRESO ATTO che con decreto prot. n° 1424/FIN dd. 14/12/2010 si è proceduto alla sdemanializzazione del bene contraddistinto catastalmente in Comune di Tolmezzo fg. 64, mappale 41;
RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 della l.r. 15 ottobre 2009 n. 17;
VISTO l'art. 13, comma 4 lettera b), L. R. 22/2010 che ha modificato l'art. 4 della l.r. 15 ottobre 2009 n. 17 stabilendo che la sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale sia disposta con decreto del Direttore di servizio competente;
VISTO l'art. 4 della l.r. 17/2009;

DECRETA

1. è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 64 mappale 112 (1480 mq).
Trieste, 31 maggio 2011

ADAMI

11_26_1_DDS_PROG GEST_1933_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 maggio 2011, n. 1933/LAVFOR.FP

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni di arricchimento curricolare dei percorsi scolastici a valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azione 70 D - Scadenza avviso 12 aprile 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2249 del 30 ottobre 2008 con la quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione di attività di formazione professionale rivolte ai giovani di età inferiore ai 18 anni - Programma 2009 - 2011;
VISTO il decreto n. 4696/CULT.FP del 22 dicembre 2008 con il quale è stato affidato l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa di cui al citato Avviso all'Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi, avente come capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 1020/LAVFOR.FP del 22 marzo 2011 con il quale sono state approvate le "Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2011/12 - Piano Annuale di Formazione 2011/2012, in attuazione del Programma specifico n. 4 del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011, nell'ambito dell'attuazione dell'Asse 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 1277/LAVFOR.FP dell'11 aprile 2011 con il quale viene modificata la tabella di cui all'Allegato 5 delle "Direttive";
PRECISATO che le Direttive di cui al decreto n. 1020/LAVFOR.FP/2011 prevedono anche l'attivazione di operazioni così individuate: azione 70 "Azioni integrative extra curricolari", tipologia D, nonché
- la presentazione del Piano annuale di formazione contenente l'offerta formativa complessiva da avviare sul territorio regionale nel corso dell'anno formativo 2011/2012, comprendente i prototipi formativi, entro il 12 aprile 2011
- l'attribuzione, per la realizzazione delle attività formative, della somma complessiva di euro 2.895.200,00

PRECISATO che, entro la scadenza del termine stabilito dalle Direttive di cui al decreto n.1020/LAVFOR.FP/2011, sono pervenuti cinquanta prototipi formativi;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dei prototipi formativi di cui al precedente capoverso, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 3 maggio 2011;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che 48 prototipi formativi presentati hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili e 2 prototipi formativi non sono approvabili per mancanza dei requisiti essenziali;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco dei prototipi formativi approvati (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei prototipi formativi esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive di cui al decreto n. 1020/LAVFOR.FP/2011 ed a seguito della valutazione dei prototipi formativi presentati entro il 12 aprile 2011 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco dei prototipi formativi approvati (allegato 1 parte integrante)
- elenco dei prototipi formativi esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 31 maggio 2011

FERFOGLIA

11_26_1_DDS_PROG GEST_1933_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 1933
di data 31/05/2011

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

24IBPF70ED_P Prototipi

OB. 2 ASSE 4IB PER TIP. F, AZ. 70 - Percorsi Triennali Tipologia D - Prototipi

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Punti
1	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE EDILE' (2A)	FP1112371001	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
2	ARRICCHIMENTO TECNICO 'ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE EDILE' (2A)	FP1112371002	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
3	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI' (2A)	FP1112371003	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
4	ARRICCHIMENTO TECNICO 'INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI' (2A)	FP1112371004	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
5	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'INSTALLATORE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE' (2A)	FP1112371005	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
6	ARRICCHIMENTO TECNICO 'INSTALLATORE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE' (2A)	FP1112371006	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
7	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'INSTALLATORE APPARECCHIAT. ELETTRONIC. CIVILI/INDUSTRIALI' (2A)	FP1112371007	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
8	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE' (2A)	FP1112371008	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
9	ARRICCHIMENTO TECNICO 'INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE' (2A)	FP1112371009	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
10	ARRICCHIMENTO TECNICO 'ADDETTO ALLA PRE-STAMPA' (2A)	FP1112371010	A.T.S. EFFE.PI	2011	50

11	ARRICCHIMENTO TECNICO 'ADDETTO ALLA STAMPA' (2A)	FP1112371011	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
12	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA' (2A)	FP1112371012	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
13	ARRICCHIMENTO TECNICO 'ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA' (2A)	FP1112371013	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
14	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI' (2A)	FP1112371014	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
15	ARRICCHIMENTO TECNICO 'MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI' (2A)	FP1112371015	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
16	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'AUTOCARROZZIERE' (2A)	FP1112371016	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
17	ARRICCHIMENTO TECNICO 'AUTOCARROZZIERE' (2A)	FP1112371017	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
18	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI' (2A)	FP1112371018	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
19	ARRICCHIMENTO TECNICO 'CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI' (2A)	FP1112371019	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
20	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'MONTATORE DI SISTEMI MECCANICI' (2A)	FP1112371020	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
21	ARRICCHIMENTO TECNICO 'MONTATORE DI SISTEMI MECCANICI' (2A)	FP1112371021	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
22	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'MECCANICO ATTREZZISTA PROCEDURE CAD-CAM' (2A)	FP1112371024	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
23	ARRICCHIMENTO TECNICO 'MECCANICO ATTREZZISTA PROCEDURE CAD-CAM' (2A)	FP1112371025	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
24	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'ACCONCIATORE' (2A)	FP1112371026	A.T.S. EFFE.PI	2011	50

25	ARRICCHIMENTO TECNICO 'ACCONCIATORE' (2A)	FP1112371027	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
26	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'ESTETISTA' (2A)	FP1112371028	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
27	ARRICCHIMENTO TECNICO 'ESTETISTA' (2A)	FP1112371029	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
28	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'CUOCO' (2A)	FP1112371030	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
29	ARRICCHIMENTO TECNICO 'CUOCO' (2A)	FP1112371031	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
30	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'CAMERIERE DI SALA E BAR' (2A)	FP1112371032	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
31	ARRICCHIMENTO TECNICO 'CAMERIERE DI SALA E BAR' (2A)	FP1112371033	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
32	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'ADDETTO D'AGENZIA TURISTICA' (2A)	FP1112371034	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
33	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'ADDETTO ALLA SEGRETERIA' (2A)	FP1112371035	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
34	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'ADDETTO ALLA CONTABILITÀ' (2A)	FP1112371036	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
35	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'ADDETTO ALLE VENDITE' (2A)	FP1112371037	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
36	ARRICCHIMENTO TECNICO 'ADDETTO ALLE VENDITE' (2A)	FP1112371038	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
37	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'ADDETTO LAVORAZIONI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA' (2A)	FP1112371039	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
38	ARRICCHIMENTO TECNICO 'ADDETTO LAVORAZIONI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA' (2A)	FP1112371040	A.T.S. EFFE.PI	2011	50

39	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'OPERATORE AGROAMBIENTALE' (2A)	FP1112371041	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
40	ARRICCHIMENTO TECNICO 'OPERATORE AGROAMBIENTALE' (2A)	FP1112371042	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
41	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'OPERATORE AMBIENTALE MONTANO' (2A)	FP1112371043	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
42	ARRICCHIMENTO TECNICO 'OPERATORE AMBIENTALE MONTANO' (2A)	FP1112371044	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
43	ARRICCHIMENTO TECNICO 'OPERATORE GRAFICO' (1A)	FP1112371045	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
44	ARRICCHIMENTO TECNICO 'OPERATORE ELETTRICO' (1A)	FP1112371046	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
45	ARRICCHIMENTO TECNICO 'OPERATORE BENESSERE' (1A)	FP1112371047	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
46	ARRICCHIMENTO TECNICO 'OPERATORE RISTORAZIONE' (1A)	FP1112371048	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
47	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'OPERATORE EDILE' (1A)	FP1112371049	A.T.S. EFFE.PI	2011	50
48	ARRICCHIMENTO TECNICO 'OPERATORE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI' (1A)	FP1112371050	A.T.S. EFFE.PI	2011	50

ALLEGATO 2 - OPERAZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
24IBPF70ED_P Prototipi	FP1112371023	ARRICCHIMENTO TECNICO 'SALDOCARPENTIERE' (2A)	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	A.T.S. EFFE.PI
24IBPF70ED_P Prototipi	FP1112371022	ARRICCHIMENTO TECNICO E CULTURALE 'SALDOCARPENTIERE' (2A)	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	A.T.S. EFFE.PI

11_26_1_DDS_PROG GEST_2011_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 9 giugno 2011, n. 2011/LAVFOR.FP

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Approvazione operazioni relative a voucher formativi per il sostegno all'iscrizione alle scuole di specializzazione post lauream - Anno accademico 2010/2011 - A valere sull'asse 4 - Capitale umano - Azione 71 V - Scadenza avviso 15 aprile 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 117/LAVFOR.FP del 25 gennaio 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 9 febbraio 2011, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni relative a voucher formativi per il sostegno all'iscrizione alle scuole di specializzazione post lauream riferite agli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 71 V "Azioni per la promozione, sostegno e qualificazione della domanda formativa, inclusa la sperimentazione di forme di finanziamento individuali tipo voucher" - tipologia formativa "Formazione permanente con modalità individuali";

PRECISATO che le operazioni riferite all'anno accademico 2010/2011 devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione Commercio e Pari Opportunità, Struttura decentrata di Udine, via della Prefettura 10/1, entro il 15 aprile 2011;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni riferite agli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 la somma complessiva di euro 1.200.000,00, corrispondente ad euro 400.000,00 per ogni anno accademico;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008;

VISTE le operazioni presentate entro il 15 aprile 2011;

EVIDENZIATO che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate entro il 15 aprile 2011, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria prot. n.16411/FP.13.1.1 del 12 maggio 2011;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 12 operazioni per complessivi euro 137.144,08;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata - euro 137.144,08

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, "Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 e successive modifiche;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate entro il 15 aprile 2011 sono approvati i seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 12 operazioni per complessivi euro 137.144,08.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata - euro 137.144,08
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 giugno 2011

FERFOGLIA

11_26_1_DDS_PROG GEST_2011_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 2011
di data 09/06/2011

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - APRILE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

24IAPF71VS 117/2011

OB. 2 ASSE 4IA PER TIP. F, AZ. 71 - Voucher Formativi Sostegno Scuole Specializzazione Post Lauream

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLEVAMENTO, IGIENE, PATOLOGIA DELLE SPECIE ACQUATICHE (AIPSAC)	FP1112076001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2011	31.312,88	31.312,88	50
2	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO-ARTISTICI - I^ ANNUALITA'	FP1112076002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2011	9.094,38	9.094,38	50
3	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO- ARTISTICI - 2^ ANNUALITA'	FP1112076003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2011	5.597,68	5.597,68	50
4	CORSI BIENNALI FORMAZIONE DOCENTI STRUMENTO CLASSE A77	FP1112290001	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA	2011	7.340,00	7.340,00	50
5	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA - III ANNO	FP1112894001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2011	10.277,38	10.277,38	50
6	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO IN BENI ARCHEOLOGICI - I ANNO	FP1112894002	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2011	3.225,88	3.225,88	50
7	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO IN BENI ARCHEOLOGICI - II ANNO	FP1112894003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2011	2.844,88	2.844,88	50
8	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO PER LE PROFESSIONI LEGALI - I ANNO	FP1112894004	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2011	22.374,88	22.374,88	50
9	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO PER LE PROFESSIONI LEGALI - II ANNO	FP1112894005	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2011	19.588,48	19.588,48	50
10	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA - I ANNO	FP1112894006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2011	5.887,38	5.887,38	50

11	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA - III ANNO	FP1112894007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2011	6.922,38	6.922,38	50
12	BIENNIO DI SECONDO LIVELLO FORMAZIONE DOCENTI - SECONDO ANNO	FP1113048001	CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI	2011	12.677,88	12.677,88	50
			Totale con finanziamento		137.144,08	137.144,08	
			Totale		137.144,08	137.144,08	
			Totale con finanziamento		137.144,08	137.144,08	
			Totale		137.144,08	137.144,08	

11_26_1_DDS_PROG GEST_2031_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 13 giugno 2011, n. 2031/LAVFOR.FP

LR 76/82 - Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 - Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali). Mese di aprile 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTO il "Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per l'attività di formazione professionale " di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 delle legge regionale 24/2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 758 del 22 aprile 2010, di seguito Piano 2010, e specificatamente, nell'ambito del Comparto della formazione continua, il Programma n. 52 - attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (patenti di mestiere);
VISTO il decreto n. 3103/CULT.FP del 19 agosto 2010, con il quale vengono definiti il programma e il preventivo di spesa del Piano regionale di formazione professionale 2010/2011;
PRECISATO che lo stesso decreto prevede, tra l'altro, il finanziamento di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, e che le risorse a tal fine destinate con il programma attuativo di cui al suindicato decreto ammontano a euro 1.000.000,00;
VISTI i decreti n. 3745/CULT.FP/2010 e n. 13428/LAVFOR.FP/2010 di prenotazione fondi;
VISTO l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2010/2011, dei progetti riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali" approvato con il decreto n. 3104/CULT.FP del 19 agosto 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 dell' 08 settembre 2010;
VISTI i decreti n. 12272/LAVFOR.FP/2010, n. 12851/LAVFOR.FP/2010, n. 13758/LAVFOR.FP/2010, n. 162/LAVFOR/2011, n. 307/LAVFOR.FP/2011 e n. 1526/LAVFOR.FP/2011, con i quali sono stati approvati e finanziati i progetti presentati nei mesi precedenti a fronte dell'avviso di cui al decreto n. 3104/CULT.FP del 19 agosto 2010;
PRECISATO che i progetti approvati comportano una spesa di euro 509.044,00, per cui è rimasta disponibile la somma di euro 490.956,00;
VISTO il sottoelencato progetto, presentato in relazione all'avviso di cui al decreto n. 3104/CULT.FP/2010, e accertato che lo stesso è stato valutato positivamente sotto il profilo didattico:

ENTE	COD. PROGETTO	TITOLO	ORE	N. ALLIEVI
ENAIP FVG	FP1111197001	" Conduttore di generatori a vapore "	120	19

PRECISATO che il progetto citato comporta una spesa complessiva di euro 11.112,00;
ATTESA l'opportunità di disporre l'approvazione del progetto di cui si tratta e di provvedere al relativo finanziamento;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23;
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con delibera della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 e successive modifiche;

DECRETA

1. E' approvato e inserito nel Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 il sottoelencato

progetto, presentato in relazione all'avviso di cui al decreto n. 3104/CULT.FP/2010:

ENTE	COD. PROGETTO	TITOLO	ORE	N. ALLIEVI
ENAIP FVG	FP1111197001	" Conduttore di generatori a vapore "	120	19

2. La spesa di euro 11.112,00 trova copertura al capitolo 5807/competenza/2011, giusta decreto 3745/CULT.FP del 28 settembre 2010.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 13 giugno 2011

FERFOGLIA

11_26_1_DDS_PROG GEST_2062_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 giugno 2011, n. 2062/LAVFOR.FP

LR 76/82 - Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 - Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali). Mese di maggio 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTO il "Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per l'attività di formazione professionale " di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 delle legge regionale 24/2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 758 del 22 aprile 2010, di seguito Piano 2010, e specificatamente, nell'ambito del Comparto della formazione continua, il Programma n. 52 - attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (patenti di mestiere);
VISTO il decreto n. 3103/CULT.FP del 19 agosto 2010, con il quale vengono definiti il programma e il preventivo di spesa del Piano regionale di formazione professionale 2010/2011;
PRECISATO che lo stesso decreto prevede, tra l'altro, il finanziamento di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, e che le risorse a tal fine destinate con il programma attuativo di cui al suindicato decreto ammontano a euro 1.000.000,00;
VISTI i decreti n. 3745/CULT.FP/2010 e n. 13428/LAVFOR.FP/2010 di prenotazione fondi;
VISTO l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2010/2011, dei progetti riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali" approvato con il decreto n. 3104/CULT.FP del 19 agosto 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 dell' 08 settembre 2010;
VISTI i decreti n. 12272/LAVFOR.FP/2010, n. 12851/LAVFOR.FP/2010, n. 13758/LAVFOR.FP/2010, n. 162/LAVFOR/2011, n. 307/LAVFOR.FP/2011, n. 1526/LAVFOR.FP/2011 e n. 2031/LAVFOR.FP/2011, con i quali sono stati approvati e finanziati i progetti presentati nei mesi precedenti a fronte dell'avviso di cui al decreto n. 3104/CULT.FP del 19 agosto 2010;
PRECISATO che i progetti approvati comportano una spesa di euro 520.156,00, per cui è rimasta disponibile la somma di euro 479.844,00;
VISTI i progetti formativi elencati nell'allegato "A" quale parte integrante di questo decreto, presentati nel mese di maggio 2011, e accertato che gli stessi sono stati valutati sotto il profilo didattico;
ATTESA l'opportunità di disporre l'approvazione dei progetti di cui si tratta e di provvedere al loro finanziamento;

VISTO l'elenco dei progetti finanziabili, allegato "B" al presente provvedimento, e precisato che la spesa complessiva ammonta ad euro 11.794,00;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23;
VISTO il Programma operativo di gestione dell'esercizio in corso approvato con delibera della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 e successive modifiche;

DECRETA

1. E' approvata nei termini di cui allegato "A" la graduatoria dei progetti presentati nel mese di maggio 2011 in relazione all'avviso di cui al decreto n. 3104/CULT.FP del 19 agosto 2010.
2. E' approvato nei termini di cui all'allegato "B" l'elenco dei progetti finanziabili in relazione all'avviso di cui al decreto n. 3104/CULT.FP del 19 agosto 2010.
2. La spesa di euro 11.794,00 trova copertura al capitolo 5807/competenza/2011, giusta decreto n. 3745/CULT.FP del 28 settembre 2010 e decreto n. 13428/LAVFOR.FP del 07 dicembre 2010.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 giugno 2011

FERFOGLIA

11_26_1_DDS_SVIL RUR_1003_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 giugno 2011, n. 1003

Integrazione e modifica bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla "Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - Azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto n. 2 marzo 2011, n. 302.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) della Commissione 27 gennaio 2011, n. 65 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e abroga il regolamento (CE) 1975/2006;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del PSR;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 4 del programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2270 del 12 novembre 2010;
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 2 marzo 2011, n. 302 con il quale si approva, tra l'altro il bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - Azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il successivo decreto 29 aprile 2011, n. 637, con il quale si provvede alla correzione di alcuni errori materiali, presenti nel bando di cui trattasi e si posticipa alle ore 12,00 del giorno 10 giugno 2011 il ter-

mine per la presentazione delle domande di aiuto;
VISTO il decreto 8 giugno 2011, n. 889, con il quale si posticipa, ulteriormente, alle ore 12,00 del giorno 30 giugno 2011 il termine per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - Azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 14 del bando di cui trattasi;
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito "Regolamento"), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011 e, in particolare, l'art. 30, comma 1, che prevede, qualora per il numero delle domande presentate ovvero per la complessità dei controlli richiesti l'istruttoria risulti particolarmente gravosa, il bando può prevedere procedure semplificate per il suo svolgimento;
VISTO il "Regolamento di attuazione della misura 311 denominata diversificazione verso attività non agricole, azione 3 impianti per energia da fonti alternative, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 25 gennaio 2011;
PRESO ATTO che a tutt'oggi, a termini non ancora scaduti, a valere sul bando di cui trattasi risultano pervenute agli uffici attuatori numerose domande di aiuto, anche relative alla realizzazione di impianti complessi come quelli a biogas, per cui l'attività istruttoria risulterà particolarmente gravosa oltre che complessa, stante la specificità e complessità tecnica degli investimenti per i quali viene richiesta la concessione dell'aiuto;
RITENUTO, al fine di semplificare e velocizzare l'attività istruttoria, di integrare e modificare il bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla "Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - Azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 2 marzo 2011, n. 302, con le previsioni di cui all'art. 30 del "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n.0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni

DECRETA

1. Il bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla "Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - Azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 2 marzo 2011, n. 302, è così integrato e modificato:
- dopo l'art. 17, è inserito il seguente articolo:
"Art. 17 bis - Procedure semplificate per l'istruttoria
1. Qualora il numero complessivo delle domande di aiuto, presentate agli Uffici attuatori, risulti essere superiore a 70 (settanta) lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte degli Uffici attuatori stessi avviene nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 30 - Procedure semplificate per l'istruttoria - del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito "Regolamento"), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
2. Gli uffici attuatori adottano le decisioni individuali di finanziamento e le comunicano ai beneficiari."
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 17 giugno 2011

CUTRANO

11_26_1_DDS_SVIL RUR_1088_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 20 giugno 2011, n. 1008

Rettifica disponibilità finanziaria per le domande di pagamento a valere sulla "Misura 214- Pagamenti agro ambientali" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'annualità 2011, stabilite con decreto

del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 362 del 14 marzo 2011 (Bando Health Check).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 362 dd. 14 marzo 2011 del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, quale Autorità di gestione del PSR 2007-2013 avente per oggetto: "Termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla misura "misura 214- Pagamenti agroambientali" azioni: 1.1 - produzione biologica; 1.2 - conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; 1.8 - diffusione dell'uso dei reflui zootecnici del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'annualità;
VISTO l'articolo 6 del sopraccitato decreto che stabilisce per le domande di pagamento per l'annualità 2011 una disponibilità finanziaria per l'azione "1.1 - produzione biologica" pari ad € 11.580,00;
RITENUTO che per mero errore materiale è stato indicato un importo non corretto, che va invece correttamente individuato in € 111.580,00, pari ad un quinto della dotazione finanziaria complessiva stabilita dal bando di cui al Decreto n. 648 del 19 aprile 2010 di apertura termini delle domande iniziali - impegno quinquennale;

DECRETA

Per quanto indicato nelle premesse:
1. La disponibilità finanziaria per le domande di pagamento per l'annualità 2011 azione 1.1 - produzione biologica, indicata all'articolo 6 n. 362 dd. 14 marzo 2011 del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale "Termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla misura "misura 214- Pagamenti agroambientali" azioni: 1.1 - produzione biologica; 1.2 - conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; 1.8 - diffusione dell'uso dei reflui zootecnici del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ammonta ad € 111.580,00.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 20 giugno 2011

CUTRANO

11_26_1_DDS_SVIL RUR_1014_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 20 giugno 2011, n. 1014

Modifica dei termini per la presentazione agli uffici attuatori competenti del formato cartaceo delle "Domande di pagamento" per l'annualità 2011 a valere sulle misure a superficie del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, stabilite con i seguenti decreti: n. 361 n. 362 e n. 366 del 14 marzo 2011, n. 436 del 28 marzo 2011, n. 565 del 15 aprile 2011, n. 605 del 27 aprile 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il decreto n. 361 del 14 marzo 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto "Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura "misura 214- Pagamenti agroambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'annualità 2011";
VISTO il decreto n. 362 del 14 marzo 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto "Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura 214- Pagamenti agro ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'annualità 2011, stabilite con bando n. 648 dd. 19 aprile 2010: bando Health Check";
VISTO il decreto n. 366 del 14 marzo 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto:" Termi-

ni per la presentazione delle domande di pagamento dell'annualità 2011 della misura 213 Indennità Natura 2000 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
VISTO il decreto n. 436 del 28 marzo 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto "Termini per la presentazione delle domande di pagamento di conferma degli impegni a valere sulla misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'annualità 2011";
VISTO il decreto n. 565 del 15 aprile 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto:" Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando della misura 214 - Pagamenti agro ambientali";
VISTO il decreto n. 605 del 27 aprile 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, quale AdG del PSR 2007-2013, avente per oggetto:" Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando della misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
VISTO il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento;
VISTO in particolare l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 che stabilisce che la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio;
VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO in particolare l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce che per i contratti che acquistano efficacia dopo il 1° gennaio 2007, le domande di pagamento per misure connesse alla superficie sono presentate in conformità all'art. 11 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/2009;
VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTO il DM n. 10346 "Relativo alla modifica al DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale";
VISTO la circolare AGEA n. 17 prot. n. AGEA.UMU.2011.000465 del 06 aprile 2011 avente per oggetto: "Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2011.";
VISTA la circolare AGEA n. 32 prot.UMU.2011.785 del 07 giugno 2011 avente per oggetto: "Sviluppo rurale - termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione - modifica alla circolare AGEA n. 17 del 6 aprile 2011 - Campagna 2011;
RITENUTO di posticipare al 15 luglio 2011 la consegna in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti delle domande cui decreti in oggetto.
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.- e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

Per quanto indicato nelle premesse:
1. Il termine per la consegna in formato cartaceo agli uffici attuatori competenti delle "Domande di pagamento" stabilite con i decreti n. 361 n. 362 e n. 366 del 14 marzo 2011 n. 436 del 28 marzo 2011 n. 565 del 15 aprile 2011 n. 605 del 27 aprile 2011 è posticipato alle ore 12.30 del giorno 15 luglio 2011.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 20 giugno 2011

CUTRANO

11_26_1_DGR_1073_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1073
POR FESR 2007-2013 - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico". Approvazione scheda attività.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce le modalità di applicazione dei suddetti regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica l'antecedente Regolamento (CE) 1080/2006;
VISTI il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 e il Regolamento (CE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010 che modificano il Regolamento (CE) 1083/2006;
CONSIDERATO che, con propria deliberazione 25 maggio 2007, n. 1274, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati, modificata con Decisione della Commissione europea C(2007) 5 del 4 gennaio 2010;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161 e 14 gennaio 2010, n. 19 con le quali si è preso atto delle suddette Decisioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1097 con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni proposte nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tra cui anche quelli per l'Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1140 con la quale la Giunta regionale ha individuato i criteri di selezione e le relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a e, per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a "fondo di garanzia per le PMI", ha modificato e intergrato i criteri di selezione generali e i criteri delle attività 1.1.a, 1.1.b, 1.2.c, 2.1.a, 2.1.c, 3.1.b, 3.2.a, 4.2.a, 5.1.b, 6.1.a, 6.1.c e 6.2.a. e approvato una proposta di revisione del POR FESR 2007-2013 elaborata dall'Autorità di gestione, in accordo con le strutture regionali attuatici;
RICHIAMATA la propria successiva deliberazione n. 1494 del 3 luglio 2009, con la quale si è preso atto dei requisiti generali e dei criteri specifici di selezione delle operazioni, come revisionati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 nella seduta del 16 giugno 2009;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e in particolare il Capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1427 che, ai sensi del capo V della legge regionale 7/2008, ha approvato il "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2007-2013, declinato per asse, obiettivo operativo, attività, anno, struttura regionale attuatrice, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142 come da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2011, n. 473, che assegna all'Attività 2.1.b, per quanto di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, l'importo di € 5.000.000,00;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO che, nell'ambito della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, la struttura regionale attuatrice dell'Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico" è individuata nel Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, competente, tra l'altro, per la cura degli adempimenti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile e di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la scheda di Attività, allegata e parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1), relativa all'Attività 2.1.b "Recupero dell'ambiente fisico", di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
2. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1073_2_ALL1

ATTIVITÀ 2.1.b)

RECUPERO DELL'AMBIENTE FISICO

SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

A.1: Asse di appartenenza	***Asse 2 – Sostenibilità ambientale***
A.2: Obiettivo specifico	***Promuovere la sostenibilità ambientale***
A.3: Obiettivo operativo	***Ob. Op. 2.1 – Valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici***
A.4: Attività	***2.1.b – Recupero dell'ambiente fisico***
A.5: Linea di intervento	***2.1.b.1 – Recupero dell'ambiente fisico***
A.6: Fondo Strutturale	***FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale***
A.7: Temi prioritari associati	
Codice	*Temi prioritari*
50	***Bonifica di siti industriali e terreni contaminati***
A.8: Classificazione Quadro Strategico Nazionale	
Obiettivo specifico	
3.2.1	***Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali***
Classificazione CPT	
14	***Ambiente***

CONTENUTO TECNICO

B.1 - Descrizione degli interventi

Gli interventi sono volti alla caratterizzazione, all'analisi di rischio, alla bonifica (ovvero messa in sicurezza permanente) e ripristino ambientale di siti contaminati di interesse nazionale, nonché investimenti per la riconversione di siti industriali in abbandono da parte di enti pubblici e consorzi per lo sviluppo industriale. Sono ricomprese/i:

- l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (caratterizzazione), definite secondo quanto stabilito dall'allegato 2 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica, condotta secondo quanto stabilito dall'allegato 1 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio o, eventualmente, delle concentrazioni soglia di contaminazione;
- l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

- gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.

B.2. - Categorie di beneficiari finali

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Enti pubblici territoriali, Consorzi pubblici, Commissari delegati per le emergenze socio economico e ambientali, Autorità portuali, Consorzi per lo sviluppo industriale.

B.3 – Ambito territoriale di intervento
Intero territorio regionale.

B.4 – Tipologia macroprocesso
Realizzazione di opere e lavori pubblici a regia regionale e interventi a titolarità regionale.

ATTUAZIONE

C.1 - Normativa di riferimento:

Normativa Comunitaria
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 (come rettificato in data 15 febbraio 2007, GUUE n. L45 di pari data);
- Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione stessa approva il POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Aree Natura 2000 – SIC, ZPS)
- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Normativa nazionale
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- Legge 9 Dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).

- D.M. 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale).

Normativa regionale

- Legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
- Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- Legge regionale 9 settembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
- Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005));
- Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
- Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));
- Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)) e in particolare il capo V – "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
- Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976 (Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate della Regione Friuli Venezia Giulia);
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161 – Allegato A - POR FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività e occupazione, Regione FVG;
- Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1427 (Regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013);
- Decreto del Presidente della Regione 26 agosto 2008, n. 211/Pres (Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1996, n. 245/Pres recante il "Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale");
- Decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238/Pres (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013);

- Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494 con cui la Giunta regionale ha adottato le modifiche dal POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione come approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 giugno 2009.

C.2 - Struttura regionale attuatrice responsabile delle attività
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.

C.3 - Procedure amministrative tecniche e finanziarie
L'attività verrà attuata sia attraverso interventi a regia regionale (mediante l'emanazione di bandi) che attraverso interventi a titolarità, secondo le seguenti fasi:

1. Interventi a regia regionale

Fase 1: Approvazione del bando

Il bando, predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

Fase 2: Presentazione delle domande di finanziamento

I soggetti che intendono partecipare alla selezione presentano le domande di finanziamento al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati entro i termini indicati nel bando.

Fase 3: Istruttoria delle domande di finanziamento e approvazione della relativa graduatoria

Nei termini indicati nel bando il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede all'istruttoria delle domande di finanziamento pervenute. Con decreto del direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna si approva la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento. Tale decreto viene pubblicato sul BUR e costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007 – 2013.

Fase 4: Concessione del finanziamento

Il direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati emette il decreto di concessione a favore dei soggetti beneficiari del finanziamento.

Fase 5: Realizzazione degli interventi

5.1 Realizzazione di interventi a regia regionale

I soggetti beneficiari provvedono ad esperire le gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione e per l'appalto degli interventi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. I beneficiari sono tenuti ad approvare il nuovo quadro economico degli interventi, a seguito di eventuali economie di gara, dandone tempestiva comunicazione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che, con decreto del direttore, provvede al disimpegno delle economie e alla rideterminazione del finanziamento. Le eventuali risorse liberatesi ritornano nella disponibilità del Fondo POR FESR 2007 – 2013.

I soggetti beneficiari provvedono alla consegna dei lavori e all'invio del relativo verbale al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.

Entro i termini massimi fissati dal decreto di concessione del finanziamento, i soggetti beneficiari sono tenuti ad ultimare gli interventi e trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il certificato di ultimazione dei lavori.

I soggetti beneficiari provvedono ad approvare la certificazione che comprova la conclusione dell'intervento, trasmettendo al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione.

5.2 Acquisizione di beni e servizi a regia regionale

I soggetti beneficiari provvedono ad esperire le gare per l'affidamento degli incarichi di fornitura di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e ad aggiudicarle.

I soggetti beneficiari provvedono a verificare la conformità delle acquisizioni e a trasmettere al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione.

Fase 6: Liquidazione del saldo

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, verificata la regolarità della documentazione di spesa, provvede alla liquidazione del saldo del finanziamento con decreto del direttore di Servizio.

Le fasi di cui sopra e le tempistiche di realizzazione potranno essere maggiormente dettagliate nel bando di finanziamento.

2. Interventi a titolarità regionale

2.1 Realizzazione di interventi a titolarità

Fase 1: Approvazione della lista delle operazioni

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati predispone la lista delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente e il relativo costo indicativo. Tale elenco è approvato con Delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

Fase 2: Definizione delle schede progetto e decreto del direttore centrale di impegno sul Fondo *(entro 90 giorni dalla Delibera della Giunta Regionale di approvazione della lista delle operazioni)*

In relazione all'elenco delle operazioni prioritarie, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati predispone le schede di progetto e con decreto del direttore centrale competente per materia si provvede all'impegno delle risorse sul fondo POR FESR 2007-2013 per le singole operazioni ammissibili. Il decreto è pubblicato sul BUR.

Fase 3: Realizzazione delle operazioni

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede all'indizione della gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione, se non già realizzata, e provvede con firma del direttore di Servizio alla stipula dei contratti nei confronti dei soggetti aggiudicatari.

Successivamente provvede all'indizione della gara per all'affidamento dei lavori, e dispone con firma del direttore di Servizio la stipula del contratto nei confronti dei soggetti aggiudicatari.

Le eventuali risorse liberatesi alla luce delle economie di gara vengono disimpegnate e ritornano nella disponibilità del Fondo POR e viene rideterminato il costo dell'operazione.

Il soggetto attuatore esegue le operazioni. Ultimate le stesse, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, acquisito il certificato di ultimazione dei lavori, provvede ad approvare la certificazione che comprova la conclusione dell'intervento, ed a predisporre il quadro economico finale di spesa.

Fase 4: Liquidazione del saldo

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, tenuto conto dell'esito dei controlli sulla documentazione di spesa, provvede alla liquidazione del saldo con decreto del direttore di Servizio competente. A conclusione predispone il quadro economico finale dell'operazione.

2.2 Acquisizione di beni e servizi a titolarità

Fase 1: Approvazione della lista delle operazioni

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati predispone la lista delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente e il relativo costo indicativo. Tale elenco è approvato con Delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, competente per materia di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

Fase 2: Definizione delle schede progetto e decreto del direttore centrale di impegno sul Fondo *(entro 90 giorni dalla Delibera della Giunta Regionale di approvazione della lista delle operazioni)*

In relazione all'elenco delle operazioni prioritarie, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati predispone le schede di progetto e con decreto del direttore centrale competente per materia si provvede all'impegno delle risorse sul fondo POR FESR 2007-2013 per le singole operazioni ammissibili. Il decreto è pubblicato sul BUR.

Fase 3: Realizzazione delle operazioni

Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati provvede all'indizione della gara per l'affidamento degli incarichi di fornitura di beni e/o servizi e provvede con firma del direttore di Servizio alla stipula dei contratti nei confronti dei soggetti aggiudicatari.

Le eventuali risorse liberatesi alla luce delle economie di gara vengono disimpegnate e ritornano nella disponibilità del Fondo POR e viene rideterminato il costo dell'operazione.

Il soggetto attuatore dà corso alle forniture di beni/servizi oggetto dei relativi contratti, secondo le modalità e termini in essi previsti.

Fase 4: Liquidazione del saldo

A conclusione delle forniture, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati approva la conformità dei beni e/o servizi forniti alle specifiche di gara e predispone il quadro economico finale dell'operazione. Sulla base dell'esito dei controlli sulla documentazione di spesa, provvede alla liquidazione del saldo con decreto del direttore di Servizio.

C.4 - Criteri di selezione delle operazioni:

I criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza come previsto dall'articolo 65 lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, si distinguono in criteri di ammissibilità formale e criteri generali di ammissibilità, che si applicano a tutte le operazioni del POR, se pertinenti, in relazione alla specifica tipologia di operazione e di macroprocesso e in criteri specifici di ammissibilità e valutazione.

Criteri di ammissibilità formale

a. ammissibilità del proponente;
b. correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

Criteri generali di ammissibilità

a. coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per cui il progetto è proposto al finanziamento;

b. coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto dei campi di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e degli obiettivi specifici previsti dallo stesso;
c. rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
d. coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
e. divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
f. coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
g. coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
h. rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime.

Criteri specifici di ammissibilità

a. per gli interventi aventi potenziali effetti significativi sui siti appartenenti alle aree Natura 2000, compatibilità con le disposizioni della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
b. coerenza con il piano regionale di bonifica e con il piano del commissario straordinario per la laguna di Grado e Marano limitatamente alle aree di competenza;
c. interventi subordinati al rispetto del principio "chi inquina paga" e alle aree di proprietà pubblica, dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti espropriativi finalizzati a provvedimenti di recupero e qualità ambientale.

Criteri di valutazione

- interventi ricadenti in siti contaminati per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza socio-ambientale;
- priorità agli interventi ricadenti in siti contaminati di interesse nazionale;
- priorità agli interventi ricadenti in siti contaminati di interesse regionale previsti dal piano regionale di bonifica;
- prosecuzione di interventi di ripristino ambientale già in corso;
- congruità/efficienza finanziaria ed economica del progetto;
- ricaduta del recupero dell'ambiente fisico sul settore produttivo;
- grado di cantierabilità del progetto;
- prospettive di riutilizzo del sito con finalità produttive;
- ricadute occupazionali dirette, indirette e indotte dal riutilizzo produttivo del sito;

C.5 - Spese ammissibili:

Le spese per la realizzazione degli interventi devono essere conformi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1080/2006, dal regolamento (CE) n. 1081/2006, dal regolamento (CE) n. 1083/2006, e dal regolamento (CE) n. 1828/2006, nonché a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.

Spese ammissibili

- *lavori realizzati in appalto*[1]
- *lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto*[1] *(compresi gli allacciamenti di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., art. 8, comma 1, lettera b) punto 3)*
- *spese di progettazione e studi (decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., art. 8, comma 1, lettera b) punti 2), 7), 11)*
- *acquisizione di beni*[2]
- *acquisizione di servizi*[2]
- *spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori*
- *spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse all'acquisizione di beni/servizi in appalto*
- *imprevisti*
- *accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali*
- *IVA*[3] *su:*
    - *a) spese di progettazione e studi;*
    - *b) attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori*
- *IVA*[3] *su spese non comprese nell'elenco di cui sopra, distinta per le voci di spesa a cui si riferisce*

NOTE:

Nota 1): sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale del suolo, del sottosuolo, dei sedimenti e delle acque (interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici).

Nota 2): sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese per la caratterizzazione ambientale di un sito identificabili come l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, comprensive delle validazioni da parte dell'ente di controllo (definite secondo quanto stabilito dall' allegato 2 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), le spese per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica (determinata secondo i criteri di cui all' allegato 1 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), le spese per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e macchinari (comprensivi del software dedicato) funzionali alla conduzione delle analisi ambientali necessarie alla caratterizzazione del sito, per la valutazione del rischio ambientale e delle tecniche di intervento;

Nota 3): IVA ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.

C.6 – Intensità d'aiuto

Codice	**Descrizione Tipologie aiuti**
F	- Nessun regime di aiuto

Per ogni tipologia di intervento a regia:

- il finanziamento è quantificato nella misura del 77% della spesa ammissibile;

- è richiesta una partecipazione finanziaria del beneficiario finale in misura almeno pari al 23% della spesa ammissibile.

Per interventi di importo superiore a 1 milione di euro, nel caso in cui gli interventi realizzati dai beneficiari abbiano le caratteristiche di investimenti generatori di entrate, sarà applicato l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i., che definisce le modalità di determinazione della spesa ammissibile.

C.7 – *Indicatori*

INDICATORI DI PROGRAMMA

Indicatori di risultato	**Unità di misura**	**CORE UE (Cod.)**	**Valore base**	**Valore atteso**
Area bonificata	Km^2	29		0,018
Indicatori di realizzazione	**Unità di misura**			**Valore atteso**
Progetti di recupero e bonifica realizzati	N.			1

INDICATORI CORE

Indicatori CORE	**Codice**	**Unità di misura**	**Valore atteso**
Superficie oggetto dell'intervento	791	m^2	18.000

INDICATORI OCCUPAZIONALI

Indicatori occupazionali	**Unità di misura**
Giornate/uomo attivate in fase di cantiere	N.

INDICATORI QSN

Codice	**Indicatore**
19	Intensità del consumo energetico

INDICATORI AMBIENTALI	
Indicatori Ambientali	**Unità di misura**
Progetti di recupero e bonifica realizzati	N.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1074_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1074
LR 6/2011 - Aggiornamento del Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. 31.8.1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 29.10.1987, n. 441, il Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) e, in particolare l'articolo 1, che ha individuato, tra l'altro, i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e ha previsto l'adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"), il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 426/1998, approva il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale;
VISTO in particolare l'Allegato E del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 468/2001, che individua tra gli ulteriori interventi di interesse nazionale, il sito nazionale di Trieste ed il sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano;
VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, n. 639/RIBO/M/DI/B che individua la perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste;
VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, n. 638/RIBO/M/DI/B che individua la perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano;
VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 196, comma 1, lettera c) il quale attribuisce alle regioni la competenza di elaborare, approvare e aggiornare i piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
VISTO il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 199, comma 6, il quale specifica che i piani per la bonifica delle aree inquinate devono prevedere, tra l'altro, l'individuazione dei siti da bonificare e l'ordine di priorità degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308 (Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati);
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale si specifica che lo strumento per la definizione della priorità degli interventi di bonifica e le modalità tecniche e procedurali relative è il piano regionale di bonifica;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161 (Por fesr obiettivo competitività e occupazione 2007-2013. Presa d'atto della decisione della commissione europea c(2007) 5717 dd. 20/11/2007 e ripartizione finanziaria del programma per asse/attività/direzione) che, tra l'altro, approva il Programma Operativo Regionale, Competitività e Occupazione - FESR (Allegato A);
VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2007, n. 166 (Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate) la quale prevede che per gli interventi relativi alle bonifiche, costituiscono, tra l'altro, condizione per l'attuazione, la previsione e l'inserimento degli interventi individuati nei piani regionali di bonifica, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, anche nel caso di gestioni commissariali;
VISTO il POR FESR 2007-2013, Asse 2 (Sostenibilità ambientale), Obiettivo operativo 2.1 (volto a valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici), Attività 2.1.b (Recupero dell'ambiente fisico);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494 (Adozione delle modifiche al Por fesr 2007-2013 competitività regionale e occupazione. Presa d'atto criteri di selezione e relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a. e per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a "fondo di garanzia per le pmi". Presa d'atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività) con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha preso atto dei requisiti generali e dei criteri specifici di selezione delle operazioni, di cui all'Allegato 3 alla deliberazione stessa;
VISTO l'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale 1494/2009 che, per l'attività II.1.b - Recupero dell'ambiente fisico, prevede, tra i criteri di ammissibilità la "coerenza con il piano regionale di bonifica

e con il piano del commissario straordinario per la Laguna di Grado e Marano limitatamente alle aree di competenza";
VISTA la legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche) e, in particolare l'articolo 27, comma 3, che autorizza la Regione, ai fini dell'utilizzo dei fondi che finanziano la politica regionale unitaria comunitaria e nazionale, ad aggiornare il "piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 1976/1995, limitatamente alle aree dei siti di interesse nazionale perimetrati ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste e perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano);
CONSIDERATO che l'aggiornamento del piano regionale di bonifica, relativamente al sito di interesse nazionale di Trieste, non costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e quindi non ricade nell'ambito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
CONSIDERATO inoltre che tale aggiornamento non interessa aree SIC-ZPS e quindi non ricade nell'ambito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 152/2006;
RITENUTO pertanto che per il sito di interesse nazionale di Trieste sia possibile procedere immediatamente all'aggiornamento del piano regionale di bonifica, in quanto l'aggiornamento stesso non è soggetto a valutazione ambientale strategica;
CONSIDERATO che l'aggiornamento del piano regionale di bonifica, relativamente al sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano, ricadente in parte nell'area SIC-ZPS IT3320037 e quindi rientrante nella casistica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, si configura come modifica minore e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto citato;
RITENUTO di avviare separatamente le procedure di aggiornamento del Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia relativamente ai due siti di interesse nazionale (sito di Trieste e sito della laguna di Grado e Marano) per ragioni di accelerazione dei procedimenti amministrativi connessi all'utilizzo dei fondi che finanziano la politica regionale unitaria comunitaria e nazionale;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.R. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile
all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvata la relazione tecnica "Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia - Aree del sito di interesse nazionale (SIN) di Trieste" allegata e parte integrante della presente deliberazione;
2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 e dell'articolo 196, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 152/2006, è aggiornato il "Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976, limitatamente all'area del sito di interesse nazionale di Trieste, perimetrato ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2003, n. 639/RIBO/M/DI/B, come da relazione tecnica allegata;
3. Il presente atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1074_2_ALL1

Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia - Aree del sito di interesse nazionale (SIN) di Trieste

Premessa
Con L.R. 19 maggio 2011 n°6, articolo 27, comma 3, l'Amministrazione Regionale è stata autorizzata ad aggiornare il piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione di Giunta regionale 28 aprile 1995, n°1976, limitatamente alle aree dei siti di interesse nazionale perimetrati ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2003.

Normativa
Il piano regionale di bonifica vigente è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale 28 aprile 1995, n°1976, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L. 31/8/1987, n°361, convertito con modificazioni dalla L. 29/10/1987, n°441.
Con il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n°22, sono stati introdotti nella normativa i siti di interesse nazionale (SIN). Con la L. 9 dicembre 1998, n°426 è stato adottato il cosiddetto "Programma nazionale di bonifica", che ha individuato i primi siti di interesse nazionale. Ulteriori siti sono stati poi individuati con il D.M. 18 settembre 2001, n°468, tra cui quello di "Trieste" e della "Laguna di Grado e Marano".
Con il decreto prot. n°639/RIBO/M/DI/B dd. 24 febbraio 2003, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha perimetrato il sito di interesse nazionale di Trieste, come da planimetria ad esso allegata.
Sia la L. 441/97 che il D. Lgs. 22/97 sono stati ora abrogati dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n°152. Esso ha mantenuto la categoria dei siti di interesse nazionale, mentre per quanto riguarda i piani regionali di bonifica, li prende in considerazione all'articolo 199, comma 6. In base alla norma, ora il piano regionale di bonifica deve prevedere, tra l'altro, l'individuazione dei siti da bonificare e l'ordine di priorità degli interventi.

Recepimento del sito di interesse nazionale di Trieste
Il presente aggiornamento recepisce formalmente nel piano regionale di bonifica l'istituzione e la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.
L'istituzione è data dall'allegato E al D.M. 468/01, mentre la perimetrazione è data dal decreto prot. n°639/RIBO/M/DI/B dd. 24 febbraio 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro indicato nella cartografia in scala 1:40.000 allegata al decreto medesimo. La cartografia ufficiale è quella conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed in copia conforme presso la Regione Friuli Venezia Giulia.
Tale perimetrazione riguarda sia la parte a terra che quella a mare e individua non i singoli siti da bonificare, suddivisi nel dettaglio delle varie aree di proprietà, ma il SIN nel suo complesso.

Ordine di priorità degli interventi
Il piano di bonifica vigente suddivide gli interventi in due categorie di priorità:
- a breve termine
- a medio termine

Nella precedente versione del piano di bonifica erano stati individuati alcuni siti che ora risultano ricompresi nel perimetro del SIN di Trieste, tutti rientranti nella categoria a medio termine. Anche all'interno dell'attuale perimetro del SIN della Laguna di Grado e Marano erano già individuati dei siti, tra i quali alcuni ricadenti nella categoria a breve termine.
La definizione con decreto ministeriale dei SIN avviene sulla base della loro importanza relativamente ai criteri ora dati dall'articolo 252, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06:
- in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;
- all'individuazione si provvede secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
  b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 /1/2004, n. 42;
  c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
  d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
  e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
  f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.

Considerati detti criteri, se ne deduce che i SIN sono stati perimetrati comprendendo al loro interno le situazioni di contaminazione di maggiore criticità e quindi per i quali la bonifica risulta prioritaria. Di conseguenza, anche per omogeneità di trattamento in virtù della previsione di recepire successivamente nel piano di bonifica anche la perimetrazione del SIN della Laguna di Grado e Marano, si devono considerare tutte le aree comprese nel SIN come appartenenti alla categoria a breve termine, indipendentemente dalla classificazione che alcune singole aree potevano avere nel precedente piano.
Questo vale tenendo comunque conto che i SIN non individuano singoli siti di bonifica, ma aree ampie all'interno di cui essi vengono individuati, nell'ambito del procedimento gestito dal Ministero dell'Ambiente e TTM.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1082_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1082
LR 14/2010, art 21, comma 2. Dilazione della decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del capo II (Incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo);
VISTI, in particolare, il capo II (Incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione) e il comma 2 dell'articolo 21 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie), come modificato dall'art. 2, comma 53, della legge regionale 22/2010, il quale dispone che "Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dal 1° luglio 2011. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può dilazionare tale termine per un massimo di sessanta giorni";
CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2010 ha impugnato, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, l'articolo 3 della legge regionale 14/2010 per la declaratoria di illegittimità costituzionale;
CONSIDERATO altresì che il ricorso è tuttora pendente e quindi la decisione della Corte costituzionale sul ricorso verrà molto verosimilmente presa a ridosso del sopraccitato termine del 1° luglio;
RITENUTO prudenziale attendere comunque l'esito del contenzioso costituzionale prima di intraprendere il complesso ed oneroso allestimento della struttura organizzativa funzionale alla gestione della misura contributiva, sia per la novità della stessa che per la necessità di coordinare strettamente l'attività di diversi soggetti, istituzionali e non;
CONSIDERATO che, in caso di pronuncia della Corte costituzionale favorevole alla Regione, sempre che venga emessa nel mese di giugno, il tempo a disposizione non sarebbe sufficiente per allestire la struttura organizzativa di cui sopra entro la data del 1° luglio p.v.;
RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra, e alla luce del citato comma 2 dell'articolo 21, di dilazionare la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni sopra menzionate alla data del 30 agosto 2011;
TUTTO CIÒ PREMESSO;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, all'integrazione sociosanitaria e alle politiche sociali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 11 agosto 2010, n. 14, è dilazionato al 30 agosto 2011.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1088_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1088
Programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Riapprovazione scheda attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 e del Regolamento CE n. 1080/2006 e ss.mm. ii.;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i Programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria Deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta Regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;
VISTA la D.G.R. n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione sopraccitata;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010 recante modifica della Decisione C(2007) 5717;
VISTA la D.G.R. n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul BUR s.o. 16/2008)" e in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e ss.mm.ii.;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della Legge Regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 e ss.mm.ii. è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013" (pubblicato sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2008);
CONSIDERATO che l'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività;
VISTA la D.G.R. n. 1494 del 3 luglio 2009 di presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni, come modificati e approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 16 giugno 2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice, approvato con D.G.R. n. 2142 del 21 ottobre 2008 e ss.mm.ii.;
VISTO che il POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - Asse 3 - Attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto" prevede, tra gli interventi potenzialmente finanziabili, la realizzazione del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari, quale intervento diretto alla "creazione di un centro di interscambio modale tra aeroporto, ferrovia e viabilità stradale";
VISTO, ulteriormente, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, sottoscritto in data 5 dicembre 2000 dall'Amministrazione regionale, con i Comuni di Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Monfalcone, con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., in ottemperanza al disposto dell'art. 4 comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 2/2000, e approvato con DPGR n. 21/Pres. del 26 gennaio 2001;
VISTO in particolare il punto 1) del predetto Accordo di Programma che individua nella società Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. il soggetto deputato a curare, di concerto con l'Amministrazione regionale (Direzione regionale della Viabilità e dei Trasporti, ora Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici), l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un progetto preliminare, che esamini anche gli aspetti urbanistici, ambientali e infrastrutturali del nuovo Polo Intermodale, da redigere in sinergia con lo studio complementare, previsto dal successivo punto 2) del medesimo Accordo, relativo alla parte ferroviaria e alla progettazione di un primo lotto della nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto Regionale;
VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 5 dicembre 2000, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalla Provincia di Gorizia, avente ad oggetto la realizzazione dello studio e della progettazione della nuova stazione ferroviaria Ronchi Aeroporto Regionale in accordo con analoga progettazione predisposta dalla Provincia di Gorizia della nuova autostazione autocorriere integrata con la succitata stazione ferroviaria;
VISTI lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare relativi alla realizzazione del nuovo Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari portati a termine dalla Società Aeroporto FVG S.p.A. e presentati ufficialmente alle istituzioni, al pubblico e alla stampa in data 4 aprile 2003;
VISTO il parere favorevole, seppur condizionato, espresso dai Comuni di Ronchi dei Legionari, Monfal-

cone e San Canzian d'Isonzo sull'analisi di mercato ed urbanistica - studio di fattibilità e progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari redatto su incarico dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., in ottemperanza al punto 5) del sopra citato Accordo di Programma del 5.12.2000;
VISTO altresì l'Accordo di Programma Quadro in materia di "Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia", stipulato fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 30 novembre 2004, di cui il Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari costituisce uno degli interventi previsti e in base al quale il Polo stesso "rappresenta, nella programmazione regionale in materia di trasporti, il centro dell'intermodalità regionale passeggeri";
VISTO il Piano Triennale 2005-2007 (attuativo del Piano Strategico Regionale), approvato con D.G.R. n. 685 del 1 aprile 2005 (pubblicato sul I Supplemento Ordinario al B.U.R. n. 22 del 01.06.2005), il quale prevede tra le azioni di competenza dell'allora Direzione Centrale Pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto (ora Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici) l'intervento del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari [identificato all'interno dell'AZIONE E - Potenziamento intermodalità e riconversione infrastrutturale - con il numero E32], quale opera diretta ad incrementare l'efficienza dei servizi logistici e sviluppare la vocazione intermodale dei poli logistici regionali;
VISTA la Delibera n. 478 del 5 marzo 2009 con cui la Giunta Regionale:
a) ha approvato "l'Analisi di mercato ed urbanistica - Studio di fattibilità e Progetto preliminare del Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari" redatto su incarico dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., in ottemperanza al punto 5) del sopra citato Accordo di Programma dd. 5.12.2000;
b) ha dato mandato alla competente Direzione Centrale di attivare tutte le procedure necessarie al fine di aggiornare il predetto Studio di fattibilità nonché di avviare la prima fase di progettazione e realizzazione infrastrutturale intermodale in senso stretto diretta a connettere fisicamente l'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia con la nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto nonchè con la nuova autostazione;
RITENUTO pertanto, alla luce dei sopra descritti strumenti programmatori, sia di livello nazionale che regionale, che la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari rivesta carattere strategico e prioritario nel settore del trasporto passeggeri del territorio regionale di cui costituisce il centro di riferimento per l'intermodalità aereo/ferro/gomma;
VISTA la nota dell'Autorità di Gestione prot. n. 2427/PC/07-13 del 6 aprile 2010;
VISTA la deliberazione n. 804 del 28 aprile 2010 con cui la Giunta regionale ha approvato la scheda attività dell'asse 3, obiettivo prioritario 3.1, attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto";
CONSIDERATA la notifica dell'aiuto di Stato alla Commissione Europea N 375/2010 del 27 agosto 2010 relativa alla realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari;
PRESO ATTO che con Decisione n. C (2011) 3506 del 24 maggio 2011 la Commissione Europea ha dichiarato l'aiuto di Stato N 375/2010 compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 93 del TFUE;
RITENUTO, quindi, opportuno procedere ad una revisione del testo della scheda attività in essere, al fine di recepire l'esito positivo di cui alla Decisione da ultimo richiamata, aggiornando adeguatamente la scheda medesima;
CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere all'approvazione di una nuova scheda attività relativa all'attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto", allegato 1) alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;
CONSIDERATO parimenti opportuno procedere alla sostituzione dell'allegato 1) alla DGR n. 804/2010 con l'allegato 1) alla presente deliberazione e parte integrante della stessa;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie all'unanimità

DELIBERA

1. approvare la scheda attività allegata e parte integrante della presente deliberazione (allegato 1) relativa all'attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto" per le motivazioni di cui in premessa;
2. di sostituire la scheda attività allegato 1) alla presente deliberazione e parte integrante della stessa alla precedente scheda di attività già approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 804/2010;
3. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato 1), sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1088_2_ALL1

ALLEGATO 1)

ATTIVITA' 3.1.A)
INTERVENTI MATERIALI NELL'AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MOBILITA'

IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

A.1: Asse di appartenenza	*Asse 3 – Accessibilità*
A.2: Obiettivo specifico	*Migliorare l'accessibilità del sistema regionale*
A.3: Obiettivo operativo	*3.1 – Migliorare il sistema della mobilità della Regione*
A.4: Attività	*3.1.a – Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto*
A.5: Linea di intervento	*3.1.a.1–Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto*
A.6: Fondo Strutturale	*FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*

A.7: Temi prioritari associati

Codice	*Temi prioritari*
17	*Ferrovie (TEN-T)*

A.8: Classificazione Quadro Strategico Nazionale

Priorità QSN	
6	*Reti e collegamenti per la mobilità*
Obiettivo specifico	
6.1.2	*Promuovere la mobilità urbana sostenibile e la logistica urbana*
Classificazione CPT	
20	*Viabilità*

CONTENUTO TECNICO

B.1 Descrizione delle attività

L'attività 3.1.a) è finalizzata, in generale, al miglioramento dei servizi di trasporto e, in particolare, allo sviluppo dell'intermodalità, ciò in linea con le indicazioni contenute nel Libro Bianco dei Trasporti UE, nonché con le strategie regionali in materia.

In tale ambito la natura degli interventi riguarderà la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, quale nodo di scambio passeggeri/aereo/gomma/ferro.

In particolare si ipotizza un intervento articolato in una fermata ferroviaria, in un'autostazione e in una nuova viabilità d'accesso all'autostazione, area parcheggi e percorso pedonale coperto connesso con l'aeroporto e le reti TEN, per la creazione di un centro di interscambio modale tra aeroporto, ferrovia e viabilità stradale.

Gli interventi previsti sono mirati a migliorare l'accessibilità del Polo Intermodale alle reti TEN-T, come disposto dall'art. 5, c. 3 del Regolamento 1080/2006.

B.2. Categorie di beneficiari

- Soggetti pubblici gestori di infrastrutture di trasporto
- RFI (Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.)
- Enti Locali

B.3 – Ambito territoriale di intervento

Aree del realizzando Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari localizzate nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO).

B.4 – Tipologia macroprocesso

Realizzazione di opere e lavori pubblici a regia regionale.

ATTUAZIONE

C.1 - Normativa di riferimento:

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 (come rettificato in data 15.02.2007 (GUUE n. L 45 di pari data) e s.m.i.;
- DECE C(2007) 5717 del 20.11.2007 di adozione del POR FESR Friuli Venezia Giulia 2007-2013 modificata con DECE C(2010) 5 del 04.01.2010;
- Direttiva 85/337/CEE del 27.06.1985, modificata ed integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997;

- Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Direttiva 2004/17/CE del 31.03.2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- Comunicazione interpretativa CE 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici".

Normativa nazionale

- D.P.R. n. 196 del 03.10.08 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", pubblicato su GURI n. 294 del 17.12.08;
- Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 (Norme in materia ambientale), come corretto ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16.01.2008;
- Decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 06.07.2002, n. 137";
- D.P.R. n. 459 del 18.11.1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della Legge 26.10.1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- D.M. 03.08.1981 "Determinazione ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della Legge 12.02.1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni";
- D.P.R. n. 753 di data 11.07.1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- Deliberazione 04.02.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10.05.1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE" (testo come aggiornato per ultimo dal D.Lgs. 152 del 11.09.2008).

Normativa regionale

- Legge regionale n. 7/2008 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Allegato A alla D.G.R. n. 3161 del 14.12.2007 come modificato dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 19 del 14.01.2010;
- Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (emanato con DPReg. 238/2008) e s.m.i.;

- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2009, con cui si prende atto dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza in dd. 16.06.09 per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell'ambito del POR FESR FVG 2007/2013 e s.m.i.;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008 "LR n. 7/2008, capo V – Programma operativo regionale Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013 FESR – Adozione del piano finanziario analitico per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 43 del 07.09.1990 "Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale";
- Legge regionale n. 13 del 09.11.1998, "Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.";
- Decreto del Presidente della Regione n. 211/Pres. del 26 agosto 2008 (Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 1996, n. 245/Pres. recante il "Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale");
- Legge regionale n. 9 del 26.05.2006, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13.12.2005 (Legge comunitaria 2005)";
- Legge regionale n. 14 del 31.05.2002, "Disciplina organica dei lavori pubblici" e s.m.i..;
- Legge regionale n.7 del 20.03.2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".

C.2 - Strutture regionali attuatrici responsabili delle attività

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici – Servizio mobilità

C.3 - Procedure amministrative, tecniche e finanziarie

Fase 1: Approvazione dell'invito
L'invito, predisposto dalla Struttura regionale attuatrice è approvato con Delibera di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. La Struttura regionale attuatrice competente provvede a darne informazione e pubblicità anche tramite la pubblicazione sul BUR.

Fase 2: Presentazione del progetto, istruttoria dello stesso e pubblicazione del Decreto del Direttore Centrale di impegno sul Fondo che approva le operazioni ammesse a finanziamento
I soggetti interessati presentano il progetto relativo alla realizzazione del Polo Intermodale alla Struttura regionale attuatrice entro i termini indicati nell'invito.
Nei termini indicati nell'invito la Struttura regionale attuatrice provvede all'istruttoria del progetto pervenuto. Con Decreto del Direttore Centrale competente si approva il progetto ammesso a finanziamento. Tale Decreto costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007 – 2013. Il Decreto è pubblicato sul BUR..

Fase 3: Emissione del Decreto di concessione del Direttore di Servizio
Il Direttore del Servizio, acquisito il parere tecnico sulla ammissibilità della spesa (ove previsto), emette il Decreto di concessione del contributo nei confronti di ciascun soggetto ammesso a finanziamento.

Fase 4: Realizzazione delle operazioni
Ogni beneficiario completa l'iter progettuale provvedendo alla indizione delle gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione, se non già realizzate, e conseguentemente provvede ad esperire la gara d'appalto per aggiudicare i lavori. Ogni beneficiario è tenuto ad approvare il nuovo quadro economico dell'opera, alla luce delle economie di gara, dandone tempestiva comunicazione alla Struttura regionale attuatrice che, con Decreto del Direttore di Servizio competente, provvede alla rideterminazione del costo dell'operazione. Le eventuali risorse liberatesi alla luce delle economie di gara vengono disimpegnate con Decreto del Direttore di Servizio, ritornando nella disponibilità del Fondo POR.
Ogni soggetto beneficiario provvede alla consegna lavori e all'invio del relativo verbale alla Struttura regionale attuatrice.
Entro i termini massimi fissati dal Decreto di concessione, ogni soggetto beneficiario è tenuto ad ultimare i lavori e a trasmettere alla Struttura regionale attuatrice il certificato di ultimazione lavori.
Ogni soggetto beneficiario provvede a predisporre e approvare il collaudo o il CRE, qualora previsto, trasmettendo alla Struttura regionale attuatrice il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione.

Fase 5: Liquidazione del saldo
La Struttura regionale attuatrice, tenuto conto dell'esito dei controlli sulla documentazione di spesa, provvede alla liquidazione del saldo del contributo con Decreto del Direttore di Sevizio.

C.4 - Criteri di selezione delle operazioni:

I criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza come previsto dall'articolo 65 lett. A) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, si distinguono in requisiti generali di ammissibilità formale e requisiti generali di ammissibilità, che si applicano a tutte le operazioni del POR, se pertinenti, in considerazione della tipologia di operazione e macroprocesso, e criteri di ammissibilità specifici e criteri di valutazione (a tal proposito vedasi la Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2008, con cui si prende atto dei criteri

approvati dal Comitato di Sorveglianza in dd. 16.06.09 per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell'ambito del POR FESR FVG 2007/2013 e s.m.i.).

Requisiti generali di ammissibilità formale

- ammissibilità del proponente;
- correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

Requisiti generali di ammissibilità

Tutti i progetti devono rispondere ai requisiti di:

- coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento;
- coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006);
- coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
- coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
- rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008.

Criteri di ammissibilità specifici

Possono essere ammessi a finanziamento:

- interventi di miglioramento dell'accessibilita' dei poli intermodali e alle reti TEN-T.

Criteri di valutazione

- coerenza e sinergie del progetto specifico con gli altri strumenti di intervento della politica regionale comunitaria e nazionale per l'Asse Accessibilità e grado di integrazione con altri interventi promossi dal Programma;

- tonnellate merci e passeggeri incrementali trasportati con modalita' sostenibili;
- grado di possesso dei requisiti di fattibilità tecnico-economica:
  - obiettivi ed ambito di attuazione del progetto;
  - accesso alle risorse: il richiedente soddisfa i requisiti tecnici/logistici/scientifici per realizzare il progetto;
  - benefici attesi, caratteristiche dei servizi offerti ed opportunità in base all'evidenziazione del grado di soddisfazione della domanda attuale e potenziale;
  - idoneità degli strumenti e dei metodi per la realizzazione del progetto;
- grado di cantierabilità delle opere;
- ricadute del progetto sul sistema logistico regionale:
  - grado di ammodernamento, completamento, riqualificazione delle strutture dei poli intermodali anche attraverso la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche;
  - sviluppo di un'attività intermodale con la finalità di spostare quote crescenti di traffico merci/passeggeri dalla strada a modalità di trasporto alternative (ferrovia o marittima);
  - migliore qualità ed efficacia delle attività logistiche in Regione (puntualità, riduzione dei tempi di percorso, migliore utilizzo di infrastrutture e mezzi);
- sostenibilità ambientale delle attività logistiche (riduzione delle emissioni di gas serra e della congestione del traffico).

C.5 - Spese ammissibili:

Le spese per la realizzazione degli interventi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Reg. CE 1083/2006 e s.m.i. e dal Regolamento CE 1080/2006 e s.m.i., nonché a quanto disposto dal DPR n. 196 del 03.10.2008.

Azioni	Spese ammissibili

Attività 3.1.a)	- *spese di progettazione e studi (DPReg. 0165/pres 05.06.2003, art. 8.1.b) punti 2,7,11)* - *acquisto terreni (solo costo terreni) funzionali agli interventi da attuare*[1] - *altre spese connesse all'attività di acquisto terreni, funzionali agli interventi da attuare* [1] - *lavori in appalto*[2] - *lavori non in appalto*[2] *(compresi gli allacciamenti di cui al DPReg. 0165/pres 05.06.2003, art. 8.1.b) punto 3)* - *acquisizione di beni*[3] - *acquisizione di servizi*[4] - *spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori* - *spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture in appalto* - *imprevisti* - *accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali* - *IVA*[5] *su :* • *spese di progettazione e studi* • *altre spese connesse all'attività di acquisto di terreni funzionali agli interventi da attuare* • *attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori* - *IVA*[5] *su spese non comprese nell'elenco di cui sopra, distinta per le voci di spesa cui si riferisce*

NOTE:
- *Nota 1):* spese ammissibili nei limiti e alle condizioni previste all'art. 5 del DPR n.196/2008
- *Nota 2):* a titolo esemplificativo la voce di spesa potrà comprendere le spese per la realizzazione di immobili, di opere di viabilità interna, di parcheggi, di percorsi pedonali, di opere di urbanizzazione primaria, per la realizzazione e l'arredamento di banchine e sottopassi, ecc.
- *Nota 3):* a titolo esemplificativo la voce di spesa potrà comprendere l'acquisto di attrezzature, hardware e software, ecc.
- Nota 4): a titolo esemplificativo la voce di spesa potrà comprendere la realizzazione di consulenze informatiche, ecc.
- *Nota 5):* Iva ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008

C.6 – Intensità d'aiuto

Aiuto di Stato notificato (N 375/2010) e approvato con Decisione n. C (2011) 3506 del 24 maggio 2011.

È richiesta per tutte le operazioni una partecipazione finanziaria del beneficiario in misura almeno pari al 23% del costo del progetto (spesa ammissibile complessiva).

Per operazioni con costo progetto superiore a 1 milione di Euro, nel caso in cui le

infrastrutture realizzate abbiano le caratteristiche di investimenti generatori di entrate, sarà applicato l'art. 55 del Reg. CE n. 1083/2006, così come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1341/2008 e s.m.i., che definisce le modalità di determinazione della spesa ammissibile.

C.7 – Indicatori

- ***Indicatori di Programma***

Indicatori di impatto	**Unità di misura**	**Valore base**	**Valore atteso**
Movimento passeggeri aeroportuali (Fonte: Aeroporto FVG)	n.	677.106	812.500
Indicatori di risultato	**Unità di misura**	**Valore base**	**Valore atteso**
Collegamenti ferro/aeroportuali attivati	n.	0	1
Indicatori di realizzazione	**Unità di misura**		**Valore atteso**
Interventi (opere attivate)	n.	-	2

- ***Indicatori CORE IGRUE***

Codice indicatore	**Indicatori CORE**	**Unità di misura**
779	Estensione dell'intervento in lunghezza	ML.
791	Superficie oggetto di intervento	MQ.

- ***Indicatori occupazionali IGRUE***

Codice indicatore	**Indicatori occupazionali**	**Unità di misura**
689	Giornate/uomo attivate in fase di cantiere	N.

- ***Indicatori QSN***

Codice indicatore	Indicatori di risultato QSN
53	Accessibilità media

- ***Indicatori CORE COMMISSIONE EUROPEA***

Codice indicatore	Indicatori CORE COMMISSIONE EUROPEA	Unità di misura
13	Numero di progetti (settore trasporti)	N.

- ***Indicatori ambientali***

Codice indicatore	Indicatori ambientali	Unità di misura
-	Traffico passeggeri su ferrovia con destinazione/origine aeroporto	N. passeggeri

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1090_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1090
Approvazione dello schema di convenzione avente ad oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all'attuazione del Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.

LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale, in attuazione del disposto dell' art. 4 comma 1, lettera b) della LR 2/2000, in data 5.12.2000, sottoscriveva con i Comuni di Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Monfalcone, con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, un Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari approvato con DPGR n. 21/Pres . dd. 26.01.2001;
VISTO il punto 1) del predetto Accordo di Programma che individuava nella società Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. il soggetto deputato a curare l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un progetto preliminare che esamini anche gli aspetti urbanistici, ambientali e infrastrutturali del nuovo Polo Intermodale, da redigere in sinergia con lo studio complementare, previsto dal punto 2) del medesimo Accordo di Programma, relativo alla parte ferroviaria e alla progettazione di un primo lotto della nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto Regionale;
RILEVATO altresì che in data 5.12.2000, in ottemperanza all'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 12/1999 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 3277 del 26.10.1999, veniva stipulata tra Regione Friuli Venezia Giulia, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Provincia di Gorizia una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione dello studio e della progettazione della nuova stazione ferroviaria Ronchi Aeroporto Regionale in accordo con analoga progettazione predisposta dalla Provincia di Gorizia della nuova autostazione autocorriere integrata con la succitata stazione ferroviaria e contestualmente si provvedeva ad assumere, con deliberazione dd. 24.11.2000, n. 3673, un impegno finanziario per dette finalità pari a complessive Lire 1.700 milioni (pari a Euro 877.976,72), in ragione di Lire 1.450 milioni (pari a Euro 748.862,50) a favore delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e di Lire 250 milioni (pari a Euro 129.114,22) a favore della Provincia di Gorizia;
CONSIDERATO che risulta già autorizzata, con delibera dd. 06.04.2001, n. 1091, dell'Amministrazione regionale a favore dell'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA, la spesa complessiva di Lire 500 milioni (arrotondati a Euro 258.227,16) per la copertura dei costi derivanti dall'affidamento dello studio di fattibilità e del progetto preliminare per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari;
ATTESO che per il Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari la Regione Friuli Venezia Giulia ha già provveduto ad autorizzare a favore del Comune di Ronchi dei Legionari la spesa complessiva di Euro 2.064.685,35, con le proprie deliberazioni 385/2001, 3535/2003 e 2962/2005;
VISTO lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare relativi alla realizzazione del nuovo Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari portati a termine dalla società Aeroporto FVG S.p.A. e presentati ufficialmente alle istituzioni, al pubblico e alla stampa in data 04.04.2003;
VISTO il parere favorevole, seppur condizionato, espresso dai Comuni di Ronchi dei Legionari, Monfalcone e San Canzian d'Isonzo sull'analisi di mercato ed urbanistica - studio di fattibilità e progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari redatto su incarico dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, in ottemperanza al punto 5) del citato Accordo di Programma del 05.12.2000, il cui schema è stato approvato con la citata deliberazione 3673/2000;
CONSIDERATO che il Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari costituisce uno degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro in materia di "Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia" stipulato fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 30.11.2004, secondo il quale "il Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari rappresenta, nella programmazione regionale in materia di trasporti, il centro dell'intermodalità regionale passeggeri";
ATTESO che il Piano Triennale 2005-2007 (attuativo del Piano Strategico Regionale), approvato con Deliberazione Giuntale n. 685 dd. 1.04.2005, prevedeva, tra le azioni di competenza dell'allora Direzione Centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, l'intervento del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari, quale opera diretta ad incrementare l'efficienza dei servizi logistici e sviluppare la vocazione intermodale dei poli logistici regionali;
VISTO che il POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (di seguito POR FESR) - Asse 3 - Attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto" prevede,

tra gli interventi potenzialmente finanziabili, la realizzazione del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari, quale intervento diretto alla "creazione di un centro di interscambio modale tra aeroporto, ferrovia e viabilità stradale";
VISTO che lo stesso POR FESR prevede per tale attività uno stanziamento finanziario complessivo di Euro 6.000.000,00 da destinare a soggetti pubblici gestori di infrastrutture di trasporto, RFI e Enti Locali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05.07.2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08.12.2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 e del Regolamento CE n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13.07.2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i Programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25.05.2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;
VISTA la DGR 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione sopraccitata;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010 recante modifica della Decisione C(2007) 5717;
VISTA la DGR 19 del 14 gennaio 2010 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21.07.2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul BUR s.o. 16/2008)" e in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e successive modifiche e integrazioni.;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della Legge Regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013" (pubblicato sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2008);
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 03.07.2009 di presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni come modificati e approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 16.06.2009 e successive modiche e integrazioni;
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21.10.2008, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione n. 478 dd. 5.03.2009 con la quale la Giunta Regionale:
a) ha approvato "l'analisi di mercato ed urbanistica - studio di fattibilità e progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari" redatto su incarico dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, in ottemperanza al punto 5) dell'Accordo di Programma stipulato in data 5.12.2000 approvato con DPGR n. 21/Pres dd. 26.02.2001;
b) ha dato mandato alla competente Direzione Centrale di attivare tutte le procedure necessarie al fine di aggiornare il predetto studio di fattibilità nonché di avviare la prima fase di progettazione e realizzazione infrastrutturale intermodale in senso stretto diretta a connettere fisicamente l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia con la nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto nonché con la nuova autostazione;
VISTA la Delibera di Generalità n. 2753 dd. 3.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto che:
- la fase di progettazione e realizzazione infrastrutturale intermodale in senso stretto, diretta a connettere fisicamente l'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia con la nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto nonché con la nuova autostazione, necessita di un coordinamento istituzionale e di un soggetto attuatore che abbia le potenzialità, in termini di strutture organizzative e professionalità per l'espletamento delle attività connesse con l'intervento in argomento;

- il soggetto attuatore dell'intervento deve essere identificato in un soggetto necessariamente pubblico o a partecipazione maggioritaria pubblica che abbia per compito istituzionale lo sviluppo dei traffici aeroportuali, dei servizi annessi e delle attrezzature ad esso correlate;
- l'individuazione del soggetto attuatore nonché la determinazione delle condizioni e dei tempi attuativi devono essere disciplinati da un apposito atto convenzionale il cui contenuto sia previamente condiviso dai sottoscrittori dell'Accordo di Programma dd. 5.12.2000 nonché dalla Provincia di Gorizia;
RILEVATO che con la medesima Deliberazione n. 2753/2009 la Giunta regionale ha condiviso i contenuti di una bozza di atto convenzionale predisposto dagli Uffici dell'allora Direzione Centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto - Servizio logistica e trasporto merci (ora Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio mobilità) e ha dato mandato alla competente Direzione di condividere il contenuto del predetto atto convenzionale con i sottoscrittori dell'Accordo di Programma dd. 5.12.2000 nonché con la Provincia di Gorizia;
PRESO ATTO che i soggetti interessati alla stipula del suddetto atto Convenzionale hanno manifestato il loro formale assenso alla sottoscrizione congiunta, mentre la Provincia di Gorizia, competente per la progettazione e realizzazione dell'autostazione, ha manifestato comunque il suo intendimento a partecipare al processo progettuale e realizzativo del secondo stralcio del polo intermodale nel rispetto della tempistica richiesta dal progetto assicurando la realizzazione complessiva dell'intervento finanziato;
CONSIDERATO pertanto che, alla luce dei sopraccitati strumenti programmatori, sia di livello nazionale che regionale, la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari riveste carattere strategico e prioritario nel settore del trasporto passeggeri del territorio regionale di cui costituisce il centro di riferimento per l'intermodalità aereo/ferro/gomma;
VISTA la DGR n. 804 del 28.04.2010 con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del Regolamento attuativo del POR FESR, è stata approvata la Scheda di attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto";
CONSIDERATA la notifica alla Commissione Europea dell'aiuto di Stato N 375/2010 dd. 27.08.2010 relativa alla realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari;
PRESO ATTO che con Decisione n. C (2011) 3506 dd. 24.05.2011 la Commissione Europea ha dichiarato l'aiuto di Stato N 375/2010 compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del TFUE;
VISTA la DGR n. 1088 del 9 giugno 2011 che approva la nuova scheda di attività 3.1.a. , in sostituzione della precedente scheda approvata con DGR n. 804/2010, al fine di recepire l'esito positivo di cui alla Decisione da ultimo richiamata;
PRESO ATTO dell'opportunità e necessità di adottare un apposito schema di Convenzione avente ad oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all'attuazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari;
RITENUTO opportuno, peraltro, autorizzare il Direttore del Servizio mobilità a stipulare tale Convenzione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione avente ad oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all'attuazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari allegato alla presente Deliberazione e parte integrante della stessa;
2. di autorizzare il Direttore del Servizio mobilità alla stipula della Convenzione di cui al punto precedente;
3. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1090_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1090 DEL 9 GIUGNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici

CONVENZIONE

avente ad oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all'attuazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

****

L'anno duemilaundici, il giorno ………………...del mese di ……….(/ /2011), presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, sita in Trieste via Giulia 75/1, avanti a me, dott.ssa Cristiana Bobbio, Ufficiale Rogante Aggiunto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ivi designata per la carica con D.P.Reg. n. 308/Pres. del 13 ottobre 2006, sono comparsi i signori:

- dott. Mauro Zinnanti, nato a Trieste il dodici maggio millenovecentocinquantanove (12/05/1959), domiciliato per la carica a Trieste in Via Giulia 75/1, il quale interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel prosieguo del presente atto denominata anche solo "Regione" (C.F. 80014930327) nella sua qualità di Direttore del Servizio mobilità della intestata Direzione Centrale, al presente atto autorizzato giusta delibera della Giunta regionale n………………...ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. da ultimo modificato dal D.P.Reg. 27 agosto 2010 n. 200/Pres.;
- il **Comune di Ronchi dei Legionari**, con sede legale in …..., rappresentato da ….., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del comune suddetto, codice fiscale…., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del ………….. n. …. del…...
- la società **RFI S.p.A.** …………………………., con sede legale in …..., rappresentata da …...., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di ………………..della predetta società, codice fiscale…..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta ……..………….
- la società **AEROPORTO FVG S.p.A.**, con sede legale in …..., rappresentata da …...., il quale interviene

nel presente atto nella sua qualità di ……………….della predetta società, codice fiscale…., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta………………………………..

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione regionale, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 comma 1, lettera b) della LR 2/2000, in data 5 dicembre 2000, sottoscriveva con i Comuni di Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Monfalcone, con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., un Accordo di Programma (approvato con DPGR n. 21/Pres. del 26 gennaio 2001) per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

- il punto 1) del predetto Accordo di Programma del 5 dicembre 2000 individuava nella società Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. il soggetto deputato a curare l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un progetto preliminare che esamini anche gli aspetti urbanistici, ambientali e infrastrutturali del nuovo Polo Intermodale, da redigere in sinergia con lo studio complementare, previsto dal punto 2) del medesimo Accordo di Programma, relativo alla parte ferroviaria e alla progettazione di un primo lotto della nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto Regionale;

- in ottemperanza all'art. 1 comma 2, lettera b) della LR 12/1999 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 3277 del 26 ottobre 1999, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Provincia di Gorizia, in data 5 dicembre 2000, sottoscrivevano una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione dello studio e della progettazione della nuova stazione ferroviaria Ronchi Aeroporto Regionale in accordo con analoga progettazione predisposta dalla Provincia di Gorizia della nuova autostazione autocorriere integrata con la succitata stazione ferroviaria;

- lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare relativi alla realizzazione del nuovo Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari sono stati portati a termine dalla società Aeroporto FVG S.p.A. e presentati ufficialmente alle istituzioni, al pubblico e alla stampa in data 4 aprile 2003;

- i Comuni di Ronchi dei Legionari, Monfalcone e San Canzian d'Isonzo hanno espresso parere favorevole, seppur condizionato, sull'analisi di mercato ed urbanistica – studio di fattibilità e progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari redatto su incarico dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., in ottemperanza al punto 5) del citato Accordo di

Programma del 5 dicembre 2000;

- i predetti Comuni, nel rilasciare i pareri di rispettiva competenza, hanno concordemente:

a) riconosciuto il "particolare interesse pubblico che l'attuazione dell'area antistante l'aeroporto regionale del F.V.G. riveste per lo sviluppo del mandamento monfalconese e dell'aeroporto stesso per le ricadute economico-sociali che l'avvio di questo strategico centro polifunzionale produrrà su tutto il territorio provinciale";

b) sottolineato che "l'opera in oggetto riveste un ruolo fondamentale per l'economia di tutto il mandamento monfalconese con la realizzazione di una piattaforma logistica che implementerà un nodo di connessione intermodale per la mobilità su aereo, ferro, gomma sia con l'utilizzo di mezzi pubblici che privati";

c) condiviso l'impostazione generale della "scelta progettuale proposta con lo studio di fattibilità in quanto lo stesso indica con alti livelli di flessibilità la configurazione dell'area nel suo complesso quali che siano le scelte finali di destinazioni d'uso e definisce un assetto distributivo di natura strutturale ed architettonica valido in ogni caso, costituendo al tempo stesso, uno dei principali fattori di attrazione dell'area sia in termini di investimenti che di opportunità per il realizzo di destinazioni d'uso polifunzionali";

- il Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari costituisce, altresì, uno degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro in materia di "Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia" stipulato, in data 30 novembre 2004, fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo il quale "il Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari rappresenta, nella programmazione regionale in materia di trasporti, il centro dell'intermodalità regionale passeggeri";

- il Piano Triennale 2005-2007 (attuativo del Piano Strategico Regionale), approvato con Deliberazione Giuntale n. 685 del 1 aprile 2005 e pubblicato sul I Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 del 1 giugno 2005, prevedeva tra le azioni di competenza dell'allora Direzione Centrale Pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto l'intervento del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari [identificato all'interno dell'AZIONE E - Potenziamento intermodalità e riconversione infrastrutturale - con il numero E32], quale opera diretta ad incrementare

l'efficienza dei servizi logistici e sviluppare la vocazione intermodale dei poli logistici regionali;

- con Delibera n. 478 del 5 marzo 2009 la Giunta Regionale:

a) ha approvato "l'analisi di mercato ed urbanistica – studio di fattibilità e progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari" redatto su incarico dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., in ottemperanza al punto 5) dell'Accordo di Programma stipulato in data 5 dicembre 2000 approvato con DPGR n. 21/Pres. del 26 gennaio 2001;

b) ha dato mandato alla competente Direzione Centrale di attivare tutte le procedure necessarie al fine di aggiornare il predetto studio di fattibilità nonché di avviare la prima fase di progettazione e realizzazione infrastrutturale intermodale in senso stretto diretta a connettere fisicamente l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia con la nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto nonchè con la nuova autostazione;

- per quanto attiene all'intervento relativo all'infrastruttura ferroviaria di Ronchi Aeroporto Regionale, si dà atto che tale opera sarà oggetto di rivisitazione nell'ambito delle iniziative complessivamente connesse alla realizzazione AV/AC Ronchi Sud-Trieste, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fondi strutturali;

- il Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari, quale intervento diretto alla "creazione di un centro di interscambio modale tra aeroporto, ferrovia e viabilità stradale" rientra altresì nelle iniziative previste dal Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione (nel prosieguo del presente atto denominato anche solo "POR") – Asse 3 (DECE C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 e s.m.i.; L.R. n. 7/2008, capo V; DPReg. 238/2008 e s.m.i.; DGR n. 1494/2009 e s.m.i.; DGR n. 1008/2009);

- il predetto POR Asse 3, Attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto", di cui con Delibera della Giunta Regionale n. 804 del 28 aprile 2010, da ultimo sostituita con Delibera giuntale n. … del …, è stata approvata la relativa scheda, per la realizzazione di uno stralcio funzionale del Polo Intermodale prevede uno stanziamento finanziario di complessivi 6.000.000,00 di Euro, da destinare a soggetti pubblici gestori di infrastrutture di trasporto, RFI ed Enti Locali, di cui 1.470.000,00 Euro di quota FESR, 3.150.000,00 Euro di quota Stato e 1.380.000,00 Euro a carico dei soggetti beneficiari;

- per il Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari risultano altresì già impegnati con risorse meramente regionali:

1) a favore del Comune di Ronchi dei Legionari complessivi € 2.064.685,35;

2) a favore della Provincia di Gorizia, per la progettazione della nuova autostazione, con deliberazione dd. 24.11.2000, n. 3673 complessivi € 129.114,22;

- per la realizzazione della predetta autostazione risultano inoltre già erogati a favore della Provincia di Gorizia complessivi € 1.114.740,57 di fondi meramente regionali (decreto dd. 29 novembre 2004, n. pmt/957;;

- la misura di sostegno pubblico finalizzata a sviluppare la co-modalità nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, è stata formalizzata dalle autorità italiane alla Commissione Europea in data 27 agosto 2010 (notifica del regime d'aiuto N 375/2010) e successivamente approvata con Decisione n. C (2011) 3506 del 24 maggio 2011, con la quale la Commissione ha dichiarato l'aiuto di Stato in oggetto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del TFUE;

- ritenuto, pertanto, alla luce dei sopraccitati strumenti programmatori sia di livello nazionale che regionale, che la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari rivesta carattere strategico e prioritario nel settore del trasporto passeggeri del territorio regionale di cui costituisce il centro di riferimento per l'intermodalità aereo/ferro/gomma.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all'attuazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Art. 2

(Finalità)

1. Le Parti intervenute individuano come obiettivo comune, essenziale e prioritario, la tempestiva realizzazione degli interventi necessari all'attuazione del Polo Intermodale di cui al precedente art. 1, impegnandosi pertanto, ciascuno per quanto di propria competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Art. 3

(Principio di leale collaborazione)

1. Le Parti si impegnano a dare attuazione alla presente Convenzione con spirito di leale collaborazione teso al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è depositaria.

Art. 4

(Aggiornamento dello studio di fattibilità)

1. Le Parti concordano sulla necessità di procedere prioritariamente ad un aggiornamento delle analisi contenute nell'analisi di mercato ed urbanistica – studio di fattibilità e progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, redatto su incarico dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., in ottemperanza al punto 5) del citato Accordo di Programma del 5 dicembre 2000, tenuto conto delle modifiche geo-politiche e infrastrutturali intervenute ed in corso di sviluppo nel bacino di influenza delle opere programmate.

2. Le Parti precisano altresì che l'aggiornamento del predetto studio di fattibilità dovrà:

a) tener conto delle argomentazioni/osservazioni formulate dai Comuni di Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Monfalcone nei pareri di rispettiva competenza;
b) avere ad oggetto prioritariamente il sistema infrastrutturale intermodale in senso stretto (con particolare riferimento al nodo di scambio passeggeri/aereo/gomma/ferro), potendo posticipare a fasi successive l'aggiornamento inerente le scelte e la realizzazione delle altre opere non direttamente collegate allo sviluppo dell'intermodalità (hotel, centro congressi, ecc.…);
c) concludersi entro un termine massimo di tre mesi dalla data di conferimento dell'incarico.

Art. 5

(Azioni di attuazione)

1. Ad avvenuto aggiornamento dello studio di fattibilità di cui al precedente art. 4, le Parti concordemente individuano come indispensabili e rilevanti ai fini dell'attuazione delle previsioni contenute nel predetto studio le seguenti azioni:

1) variante urbanistica del PRGC del Comune di Ronchi dei Legionari nella parte in cui prevede la predisposizione di un unico piano particolareggiato;
2) la tempestiva progettazione e realizzazione dell'autostazione e della fermata ferroviaria di competenza, rispettivamente, della Provincia di Gorizia e di RFI S.p.A. ;
3) la progettazione e realizzazione dei parcheggi e della viabilità interna del Polo Intermodale e del collegamento tra l'aeroporto ed il blocco autostazione-fermata ferroviaria.

2. Le Parti ulteriormente concordano che le risorse del POR verranno attivate solo ad avvenuta verifica da parte della Regione della coerenza dello stralcio POR, presentato a seguito di invito, con la normativa di riferimento e dell'ammissibilità dello stesso in tale ambito.

Art. 6

(Stralci funzionali)

1. Le Parti convengono che la progettazione e realizzazione infrastrutturale intermodale in senso stretto, diretta a connettere fisicamente l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia con la nuova fermata ferroviaria di Ronchi Aeroporto nonché con la nuova autostazione, possa essere suddivisa in due stralci funzionali, e precisamente:

- 1° STRALCIO (c.d. FASE 0): progettazione e realizzazione della fermata ferroviaria nonché collegamento pedonale fermata ferroviaria-aerostazione (banchine e sottopasso);
- 2° STRALCIO (c.d. FASE 1): progettazione e realizzazione della autostazione delle corriere, del collegamento con l'aeroporto FVG e con le banchine RFI nonché dei parcheggi soprastanti l'autostazione, oltre alle opere necessarie per l'adeguamento della viabilità interna.

2. A tale proposito le Parti concordano che, vista l'eterogeneità degli interventi da realizzarsi e dei fondi da utilizzarsi, si adotterà una netta demarcazione tra interventi finanziabili con fondi POR ed interventi finanziabili con altre risorse.

Art. 7

(Soggetto capofila)

1. Le Parti convengono che, per la tempestiva realizzazione delle azioni descritte ai precedenti artt. 4 e 5, sia necessario individuare un soggetto capofila il quale:

- possieda le potenzialità, in termini di strutture organizzative nonché di professionalità, per l'espletamento di tali attività;

- sia soggetto pubblico che abbia per compito istituzionale lo sviluppo dei traffici aeroportuali, dei servizi annessi e delle attrezzature ad esso correlate.

2. Le Parti, pertanto, individuano quale soggetto capofila per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari all'attuazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, oggetto del presente atto, la società Aeroporto FVG S.p.A.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

1. La società Aeroporto FVG S.p.A., quale soggetto capofila, si impegna ad attuare gli interventi e le attività necessari alla realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari alle seguenti condizioni:

1) predisporre l'aggiornamento delle analisi contenute nell'analisi di mercato ed urbanistica – studio di fattibilità e progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, utilizzando a tal fine i fondi che gli verranno trasferiti dal Comune di Ronchi dei Legionari;
2) predisporre la variante dello strumento urbanistico e la strumentazione attuativa del medesimo entro sei mesi dalla esecutività della presente Convenzione, utilizzando a tal fine i fondi che gli verranno trasferiti dal Comune di Ronchi dei Legionari;
3) progettare e realizzare, quale eventuale beneficiario POR, le opere infrastrutturali che non rientrino nella competenza di RFI S.p.A. o della Provincia di Gorizia, attivando i relativi procedimenti entro 60 giorni dall'approvazione della variante urbanistica ed, in particolare:

- viabilità interna, parcheggi e collegamenti di connessione tra l'aeroporto ed il blocco autostazione-fermata ferroviaria, con l'utilizzo di parte dei Fondi POR.

2. Il Comune di Ronchi dei Legionari si impegna a collaborare col soggetto capofila sia nella fase di aggiornamento dello studio di fattibilità che nella fase di predisposizione della variante urbanistica nonché a trasferire ad esso, per tali attività, a seguito della stipula di apposita Convenzione tra il Comune stesso e il soggetto capofila da perfezionarsi entro 30 giorni dalla data della stipula del presente atto, le necessarie risorse finanziarie, avvalendosi dei finanziamenti regionali concessi;

3. Il Comune di Ronchi dei Legionari si impegna altresì a sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la variante medesima entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati completi.

4. Le parti contraenti, ed in particolare il soggetto capofila, si danno atto che la progettazione e la realizzazione dell'autostazione di competenza della Provincia di Gorizia verranno svolte in coordinamento e nel rispetto dei termini stabiliti dal POR FESR.

5. La società RFI S.p.A. si impegna a progettare e realizzare, quale eventuale beneficiario POR, la fermata ferroviaria di Ronchi Aeroporto Regionale, limitatamente alle banchine e al sottopasso pedonale ricadenti in proprietà ferroviaria, con i relativi impianti di illuminazione, utilizzando parte dei Fondi POR per un contributo pubblico (UE + Stato) stimato in via indicativa pari a Euro 770.000,00, e ad attivare i relativi procedimenti entro 60 giorni dall'approvazione della variante urbanistica, garantendo comunque l'operatività complessiva della fermata al termine dei lavori di propria competenza in coerenza con le finalità di cui alla presente convenzione.

6. Le Parti concordano sul fatto che nessun margine di profitto dovrà derivare loro dalla fase realizzativa del presente progetto, fatte salve le eventuali entrate generate successivamente a tale fase dalle stesse infrastrutture realizzate.

7. Le stesse Parti, inoltre, accettano per l'eventuale realizzazione dello stralcio POR gli obblighi e le modalità attuative fissate all'interno della normativa comunitaria, nazionale e regionale afferente al Programma citato (DECE C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; LR 7/2008, capo V; DPReg. 238/2008 e successive modifiche e integrazioni; DGR n. 1494/2009 e successive modifiche e integrazioni; DGR n. 1008/2009).

Art. 9

(Vigilanza e coordinamento)

1. La Regione assicura il coordinamento degli interventi e delle attività posti in essere da ciascuna delle Parti sottoscrittrici della presente Convenzione, monitora lo stato di attuazione dei procedimenti e delle operazioni anche con riferimento alle disposizioni applicabili in materia di gestione e controllo POR, riservandosi di intervenire per risolvere eventuali problematiche e criticità.

2. La Regione provvede altresì all'approvazione degli strumenti urbanistici e progettuali nel rispetto della normativa in vigore all'atto della predisposizione dei singoli atti ed esercita la sorveglianza sul regolare andamento delle attività e degli interventi tramite il competente Servizio mobilità. A tal fine le Parti si impegnano a tenere informata la Regione di ogni eventuale problematica che dovesse insorgere nel corso delle procedure valutative degli strumenti urbanistici e progettuali, delle procedure espropriative, nonchè nel corso dei lavori.

3. La vigilanza regionale sarà esercitata con le modalità che verranno ritenute opportune dalla stessa Amministrazione regionale e senza che le Parti possano ad essa opporvisi.

4. Ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza sopra descritti i rapporti saranno tenuti:

- per la Regione: dal Direttore pro-tempore del Servizio mobilità;
- per il soggetto capofila: dal…………..

Art. 10

(Decorrenza e durata della Convenzione)

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 4 (quattro), decorrenti dal giorno della sottoscrizione. La presente Convenzione può essere prorogata o rinnovata nei limiti, per quanto concerne l'eventuale stralcio POR, dei termini applicabili per la rendicontazione di spesa alla Commissione Europea.

Art. 11

(Efficacia della Convenzione)

1. La presente Convenzione è valida ed impegnativa per le Parti dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 12

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si impegna, nel caso intenda recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, a darne comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri sottoscrittori con un preavviso non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.

Art. 13

(Modifiche della Convenzione)

1. Le modifiche della presente Convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dagli organi competenti di tutti gli enti convenzionati.

Art. 14

(Foro competente)

1. Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Trieste.

Art. 15

(Registrazione)

1. Per norma dell'Ufficio di Registro, agli effetti della decorrenza dei termini di registrazione, si invoca l'art. 14 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per lo stesso Ufficio del Registro si dichiara che il presente atto ha per oggetto la mera regolamentazione del rapporto tra la Regione e le Parti sottoscrittici e non ha contenuto patrimoniale proprio. Pertanto si chiede che il presente atto venga registrato a tassa fissa.

Richiesto io, Ufficiale Rogante Aggiunto della Regione, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che, riconosciutolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e quindi con me lo sottoscrivono in calce ed a margine degli altri fogli.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, questo atto occupa pagine intere ……….e fin qui righe ……..della pagina numero ……....

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- dott. Mauro Zinnanti -

Per la società RFI S.p.A.

-

Per il Comune di Ronchi dei Legionari

- Il Sindaco -

Per la società Aeroporto FVG S.p.A.

-

L'Ufficiale Rogante Aggiunto
- dott.ssa Cristiana Bobbio –

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1093_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1093
Modifiche al bando approvato con DGR 1039/2010 avente ad oggetto: POR FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività e Occupazione - Attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", linea di intervento a) "Sviluppo competitivo delle PMI" - Approvazione del bando e della modulistica per la presentazione della domanda, con relativi allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 5717 del 20 novembre 2007, che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'Obiettivo Competitività regionale e occupazione nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia, come modificata con Decisione della Commissione Europea n. 5 del 4 gennaio 2010;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 21 luglio 2008 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)", e in particolare il Capo V relativo all'attuazione del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013;
VISTO il Regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013, approvato con DGR n. 1427 del 21 luglio 2008 resa esecutiva con DPReg. n. 238/Pres. del 13 settembre 2008, modificato con DPReg. N. 185/Pres. del 6 luglio 2009 e DPreg n.0105/Pres. del 9 maggio 2011;
ATTESO che l'articolo 7, comma 4, lettera d) del succitato regolamento di attuazione del POR prevede, che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie (ora Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie) approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi Intermedi;
RICHIAMATA la propria deliberazione del 12 giugno 2008, n. 1097, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del primo Comitato di Sorveglianza del POR, tra l'altro, dei criteri di selezione delle operazioni inerenti l'Attività 1.2.a), come da ultimo successivamente modificata e integrata con deliberazione della Giunta regionale 1494/2009;
VISTA la propria deliberazione del 3 luglio 2009, n. 1500 recante <<LR 7/2008 - POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - attività 1.2.a) "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", linea di intervento A "sviluppo competitivo delle PMI" - approvazione della scheda di attività>>;
RICHIAMATA la propria deliberazione del 21 aprile 2010, n. 770 recante << LR 7/2008 - POR FESR 2007 - 2013 - attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI"- linea di intervento a) "Sviluppo competitivo delle PMI" - approvazione variazioni scheda di attività>>;
VISTA la propria deliberazione del 28 maggio 2010, n. 1039 recante << POR FESR 2007-2013 - obiettivo competitività e occupazione - attività 1.2.a "incentivazione allo sviluppo competitivo delle pmi", linea di intervento a) "sviluppo competitivo delle pmi" - approvazione del bando e della modulistica per la presentazione della domanda, con relativi allegati>>;
CONSIDERATO, in particolare l'articolo 18 del predetto bando, recante <<commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande>>;
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 23 maggio 2011, n. 0117 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino pro-

getti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354";
RITENUTO necessario modificare gli art. 2 e 18 del citato bando approvato con DGR 1039/2010, al fine di consentire l'adeguamento a quanto disposto dall'articolo 2 del sopracitato regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione del 23 maggio 2011, n. 0117;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, delegato alla polizia locale e sicurezza, di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche al bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2010, n. 1039 recante << POR FESR 2007-2013 - obiettivo competitività e occupazione - attività 1.2.a "incentivazione allo sviluppo competitivo delle pmi", linea di intervento a) "sviluppo competitivo delle pmi" - approvazione del bando e della modulistica per la presentazione della domanda, con relativi allegati>>;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla programmazione comunitaria.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1093_2_ALL1

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Programmazione 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità

attività 1.2.a - incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI

linea di intervento A) - sviluppo competitivo delle PMI

Sommario

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e obiettivi
Art. 2 Normativa di riferimento
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 5 Iniziative finanziabili
Art. 6 Divieto di cumulo

CAPO II
REGIMI DI AIUTO

Art. 7 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
Art. 8 Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008

CAPO III
RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese
Art. 10 Ammontare dell'incentivo
Art. 11 Regole generali sulle spese ammissibili
Art. 12 Incentivi per la redazione dello schema di business plan e per la certificazione della spesa
Art. 13 Incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali e consulente esterno
Art. 14 Incentivi per progetti di ricerca e sviluppo
Art. 15 Incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico
Art. 16 Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

CAPO IV
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 17 Presentazione delle domande
Art. 18 Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande
Art. 19 Istruttoria e graduatoria delle domande
Art. 20 Concessione

CAPO V
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 21 Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale
Art. 22 Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione
Art. 23 Presentazione della rendicontazione
Art. 24 Modalità di rendicontazione
Art. 25 Liquidazione del contributo
Art. 26 Sospensione dell'erogazione del contributo

CAPO VI
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 Obblighi del beneficiario
Art. 28 Stabilità delle operazioni e vincolo di destinazione
Art. 29 Operazioni straordinarie
Art. 30 Proroghe
Art. 31 Controlli e verifiche tecniche
Art. 32 Annullamento, revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 33 Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari
Art. 34 Rinvio

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità e obiettivi

1. Il presente bando stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" – Attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", linea di intervento A) "Sviluppo competitivo delle PMI".
2. I finanziamenti stanziati per la linea di intervento di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno ai processi di trasformazione e/o al rafforzamento della struttura produttiva.
3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2 misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

art. 2 normativa di riferimento

1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto disciplinato:
a) dalla normativa comunitaria:
   1) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
   2) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della Commissione Europea C (2010) 5 del 04 gennaio 2010, recante <<modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia>>;
   3) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
   4) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato in GUUE serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
   5) regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato in GUUE serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
   6) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al fondo Europeo di sviluppo regionale pubblicato in GUUE serie L n. 45 del 15 febbraio 2007 e s.m.i.;
b) dalla normativa statale:
   1) Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 recante "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul fondo di coesione", pubblicato sulla GURI 294 del 17 dicembre 2008;
c) dalla normativa regionale:

1) legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 concernente "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004" e successive modificazioni, in quanto compatibile col POR FESR 2007–2013;
2) decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. col quale è emanato il regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000";
3) legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e successive modificazioni;
4) deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1097 inerente l'approvazione dei criteri di selezione delle domande presentate a valere sul presente bando, come da ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494;
5) decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 0238/Pres. recante <<Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013>> e s.m.i. e circolare dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 30 settembre 2009, n. 2, in materia di erogazioni in via anticipata;
6) legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7 e successive modificazioni;
7) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1500 recante <<LR 7/2008 – POR FESR 2007 – 2013 obiettivo competitività regionale e occupazione – attività 1.2.a) "incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", linea di intervento A) "sviluppo competitivo delle PMI" – approvazione della scheda di attività>>;
8) deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2010, n. 770 recante << LR 7/2008 – POR FESR 2007 – 2013 – attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI"– linea di intervento a) "Sviluppo competitivo delle PMI" - approvazione variazioni scheda di attività>>.

2. Si riportano nel presente bando, anche parzialmente, per trasparenza e completezza, le disposizioni già riportate nelle fonti citate al comma 1.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente bando si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 4/2005, relativamente alle nozioni di:

a) **crescita dimensionale per via interna**: sviluppo di capacità produttive e di competenze di un'impresa, facendo leva su risorse umane, tecnologiche, finanziarie, manageriali interne alla stessa impresa; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, le fusioni in senso proprio, le fusioni per incorporazione, l'acquisizione dell'intero capitale di rischio di un'impresa, l'acquisizione del capitale di controllo di un'impresa, l'acquisto di strutture produttive sufficientemente autonome dal punto di vista operativo ovvero rami di azienda;

b) **crescita dimensionale per via esterna**: sviluppo di tipo autonomo e interamente governato dall'impresa, cioè impiegando risorse finanziarie proprie o di credito per acquisire capacità, competenze, managerialità, assets e tecnologie già formate e operanti all'esterno dell'impresa, o mediante forme di collaborazione e aggregazione con altri soggetti imprenditoriali; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, accordi di tipo equity fra cui, in particolare, joint-venture, partecipazione a cooperative, adesione a consorzi, acquisizioni educative, partecipazione di minoranza in altre imprese, e di tipo non equity fra cui, in particolare, accordi di collaborazione sistematica e plurifunzionale fra imprese, collaborazioni occasionali, franchising, management contract, associazione a catene di marchio;

c) **business plan**: documento scritto che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti di un

progetto imprenditoriale. Il business plan si compone di una parte descrittiva e di una analitica. Nella parte descrittiva viene presentato il piano relativo alle azioni strategiche che l'impresa intende avviare relativamente alla propria missione, al proprio sistema di offerta, al mercato di riferimento, al posizionamento nei confronti dei concorrenti, alle politiche di marketing e all'assetto organizzativo. La seconda contiene le proiezioni economico-finanziarie degli effetti di tali azioni, necessarie a dimostrarne la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria;

d) **economie di scala tecnologiche**: si determinano allorchè il costo medio unitario di produzione in senso stretto diminuisce al crescere delle dimensioni dell'impianto di produzione;

e) **economie di scala gestionali**: si determinano allorchè il costo medio unitario di produzione totale comprendente tutti i costi di gestione, dall'approvvigionamento, all'amministrazione e controllo, alla ricerca e sviluppo, al marketing, alla distribuzione, diminuisce al crescere delle dimensioni aziendali, grazie all'adozione di soluzioni organizzative e manageriali più efficienti che interessano tutte le funzioni aziendali;

f) **indice di indipendenza finanziaria**: rapporto tra il capitale netto e il totale delle passività. Esso rappresenta il grado di copertura che il capitale proprio garantisce ai mezzi propri forniti dai finanziatori e conseguentemente il grado di dipendenza dell'impresa dai finanziatori esterni;

g) **processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi**: azioni strategiche che un'impresa intraprende quando le condizioni interne ed esterne non consentono la crescita, ma allo stesso tempo non richiedono necessariamente l'abbandono o il ridimensionamento dell'attività. L'impresa continua ad operare nella medesima combinazione di prodotto - mercato attuando un piano di razionalizzazione dei costi in tutte le aree e funzioni aziendali, che porta ad aumentare efficienza e produttività e a migliorare in modo sensibile e permanente il rapporto ricavi - costi e il cash flow;

h) **spin off**: iniziativa imprenditoriale che viene attivata da uno o più membri di un'impresa, o comunque di una istituzione anche di ricerca, per sviluppare in modo indipendente alcuni progetti imprenditoriali, già avviati nell'ambito della cosiddetta impresa madre e tendenzialmente caratterizzati da significativa innovatività ed elevata incertezza e complessità. Ai fini della presente legge il progetto di spin off deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attività;

i) **staff ratio**: rapporto tra il numero di risorse umane con qualifica di dirigenti, quadri e impiegati e il totale dell'organico di un'impresa. L'indice rappresenta un'approssimazione del patrimonio di conoscenze e di intelligenze manageriali/gestionali presente presso l'impresa;

j) **start up**: iniziativa imprenditoriale di nuova costituzione. Ai fini della presente legge il progetto di start up deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attivita';

k) **meccanismi di trasferimento tecnologico**: regolano il passaggio dalla ricerca scientifica alle applicazioni economiche. Vi sono tre diverse modalità attraverso le quali tali meccanismi si attivano:

1) trasferimento per diffusione: limitatamente alla diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche;

2) trasferimento per mobilità: limitatamente alle collaborazioni e partnership su progetti congiunti tra mondo dell'impresa e mondo della ricerca;

3) trasferimento per valorizzazione: creazione di imprese spin off della ricerca, brevettazione e licenze.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni relativamente alle nozioni di:

a) **ricerca industriale**: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

b) **attività di sviluppo sperimentale**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di

altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) **consulenza esterna**: servizi di consulenza strategica esterna qualificata finalizzati anche a supportare l'attuazione in forma integrata degli strumenti di politica industriale. In tale categoria può essere ricompreso il ricorso a servizi esterni di consulenza strategica e specialistica, prestati da consulenti, nei limiti temporali indicati dal business plan;

d) **organismo di ricerca**: un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico, costituito secondo il diritto privato o pubblico, o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

e) **aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e aree ZPS (Zone di Protezione Speciale):** aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello Europeo (SIC - Direttiva 92/43/CEE) e aree rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat (ZPS - Direttiva 79/409/CEE). Nel loro insieme SIC e ZPS costituiscono la Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE. La Regione Friuli Venezia Giulia ha costituito una propria rete di SIC e ZPS (per approfondimenti: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA16/);

f) **organismo intermedio**: l'aggiudicatario del bando per l'affidamento del servizio di gestione dell'incentivazione a favore delle piccole e medie imprese per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della LR 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa c-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004) in attuazione sia degli interventi del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività ed Occupazione – ASSE I – Attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", sia del DPReg. 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., che è stato individuato in UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.;

g) **Autorità di Gestione** (ADG): l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 e come specificato nell'art. 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j). Tale organismo è individuato nel Servizio Politiche Comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie;

h) **Struttura regionale attuatrice** (SRA): la Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale, responsabile dell'attuazione dell'attività 1.2.a, linea di attività A) prevista dal Programma Operativo Regionale.

art. 4 soggetti beneficiari e requisiti

1. Beneficiarie degli incentivi sono le piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, nel rispetto delle esclusioni settoriali e per tipologia di aiuto previste dal capo II.
2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento emanato con DPReg. 0463/2005.
3. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda di contributo.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
b) non essere in situazione di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto, come richiamata dal capo II, recante "regimi di aiuto", del presente bando;
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
1) in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare in corso di validità entro e non oltre 2 mesi dalla data di presentazione della domanda, a pena di archiviazione della domanda medesima;
2) l'organismo intermedio dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione d'ufficio del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'impresa, qualora sia scaduto il DURC presentato dall'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato.

5. E' altresì requisito di ammissibilità la disponibilità dell'impresa istante a rendicontare, su richiesta dell'Amministrazione regionale, per stati di avanzamento dei progetti.

art. 5 iniziative finanziabili

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono rivolti a favorire l'adozione, da parte delle PMI beneficiarie, di misure di politica industriale idonee a supportare la realizzazione di progetti di sviluppo competitivo finalizzati a uno o più dei seguenti obiettivi:
a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;
b) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;
c) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;

d) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;
e) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;
f) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;
g) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione, all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurne l'impatto ambientale;
h) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
i) a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di asset aziendali attraverso l'implementazione di:
1) sistemi di qualità ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;
2) sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attività, razionalità gestionale e rispetto dell'ambiente.

2. Ai fini dei relativi progetti di sviluppo competitivo, si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di diciotto mesi al momento della presentazione della domanda di contributo.

3. Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo sono individuati:
a) nell'acquisizione di servizi di consulenza strategica esterna qualificata anche al fine di supportare l'attuazione in forma integrata degli strumenti di politica industriale. In tale categoria può essere ricompreso il ricorso a servizi esterni di consulenza strategica e specialistica, prestati da consulenti, nei limiti temporali indicati dal business plan, e volti a soddisfare uno o più degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo;
b) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo;
c) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, enti e Consorzi di sviluppo industriale, anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo;
d) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), e c).

4. I progetti devono riferirsi ad attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.

art. 6 divieto di cumulo

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente bando non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato ed incentivi "de minimis", ottenuti per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli incentivi sono cumulabili ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e successive modificazioni, con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente

sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 4/2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente bando non esclude l'applicazione dell'articolo 26 della legge regionale 26/2005 e dei relativi strumenti attuativi.

CAPO II
REGIMI DI AIUTO

art. 7 contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. I contributi per la redazione del business plan e per la certificazione della spesa, previsti dall'articolo 12, sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto dal comma 3, alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

art. 8 contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 7 del regolamento (CE) n. 800/2008

1. I contributi per servizi di consulenza esterna, ricerca industriale o di attività di sviluppo sperimentale e meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dagli articoli 13, 14 e 15 sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.
3. Non è prevista la concessione di aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.
4. Non è prevista la concessione di aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda.

CAPO III
RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

art. 9 fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese

1. Gli incentivi sono concessi ed erogati dall'organismo intermedio a valere sul Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 4/2005, di seguito denominato Fondo, con gestione separata delle risorse utilizzate per la gestione comunitaria e per la

gestione regionale.

2. Ai fini della gestione comunitaria, il Fondo è costituito da:

a) i conferimenti del Fondo POR FESR 2007-2013 per le finalità di cui al POR FESR 2007-2013 “Obiettivo Competitività ed Occupazione” – ASSE I – Attività 1.2.a “Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI” Linea di intervento A) “Sviluppo competitivo delle PMI”, per una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 23.000.000,00, di cui Euro 5.635.000,00 di quota FESR, ed Euro 17.365.000,00 di quota statale e regionale;

b) eventuali rientri conseguenti alle revoche di incentivi;

c) gli interessi maturati sui conferimenti di cui ai precedenti punti a) e b) al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto;

d) eventuali ulteriori risorse regionali conferite al fine di garantire il rispetto della regola dell’N+2.

3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell’insufficiente disponibilità del Fondo, possono essere accolte con i fondi successivamente stanziati a favore del Fondo.

art. 10 ammontare dell’incentivo

1. L’incentivo concesso alla singola impresa è pari alla somma degli incentivi in conto capitale previsti dal Capo III, nei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. L’ammontare minimo dell’incentivo è pari a:

a) 50.000,00 Euro per i progetti delle medie imprese,

b) 20.000,00 Euro per i progetti presentati dalle piccole imprese,

c) 10.000,00 Euro per i progetti presentati dalle microimprese.

3. L’ammontare massimo dell’incentivo è pari a 800.000,00 Euro.

art. 11 regole generali sulle spese ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente ad iniziative avviate dopo la presentazione della domanda stessa.

2. Ai fini del comma 1, si ha riguardo alla data del timbro apposto dall’organismo intermedio all’atto di ricevimento della domanda, ovvero, in caso di invio tramite raccomandata, alla data del timbro postale.

3. Non sono ammissibili le spese inerenti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall’impresa.

4. Le spese ammissibili si intendono al netto dell’IVA e di spese notarili.

art. 12 incentivi per la redazione del business plan e per la certificazione della spesa

1. Ai fini di agevolare il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all’articolo 5, comma 3, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda per i servizi forniti da consulenti esterni per la redazione del business plan da allegare alla domanda stessa.

2. Ai sensi dell’articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni, sono ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione della spesa prevista dallo stesso articolo 41 bis per la rendicontazione di incentivi a imprese, secondo quanto disciplinato dall’articolo 24, comma 9, del presente bando, nel limite massimo di Euro 2.500,00, ai sensi del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, l’intensità dell’incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

art. 13 incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali e consulente esterno

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'articolo 5 comma 3 lett. a) sono ammissibili le spese dei relativi servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda.
2. I servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

art. 14 incentivi per progetti di ricerca e sviluppo

1. Al fine di favorire il ricorso allo strumento di politica industriale di cui all'articolo 5 comma 3 lett. b), sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di specifici progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale che risultino strettamente correlati a progetti di sviluppo competitivo rivolti alla realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 5, comma 1:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca). I costi sono individuati sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto, come registrato nel diario della ricerca. Il compenso lordo da prendere a riferimento è comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro ad esclusione del trattamento di fine rapporto;
b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati nel rispetto della normativa vigente;
c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
d) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:
   1) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
   2) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
   3) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;

e) altri costi d'esercizio, limitatamente ai costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
f) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, quantificate nella misura massima del 20 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) ad e), ammessi a contributo, comprovate da idonea documentazione giustificativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore:
a) per i progetti di ricerca industriale:
   1) al 60 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
   2) al 70 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese;

b) per le attività di sviluppo sperimentale:
1) al 35 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
2) al 45 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese;

c) qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria rientra, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

3. L'intensità dell'incentivo prevista dal comma 2 è elevata del 15 per cento per i progetti che comportano una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 per cento dei costi ammissibili, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto;

b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale organismo.

4. Ai fini della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista dal comma 3:

a) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

b) nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

5. La prova della collaborazione effettiva tra l'impresa ed un organismo di ricerca è fornita con copia del contratto eventualmente anche soggetto a condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, da allegare alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando l'obbligo di presentazione della copia del contratto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

art. 15 incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale individuati dall'articolo 5, comma 3, lettera c), sono ammissibili in particolare le seguenti spese:

a) costi previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per collaborazioni e partnership su progetti congiunti con Università, parchi scientifici e tecnologici e centri di ricerca, nell'ambito dei progetti incentivati ai sensi dell'articolo 14;

b) costi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo, anche al di fuori dei progetti incentivati ai sensi dell'articolo 14.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le spese di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 14 e alle condizioni ivi previste.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1, lettera b), non può essere superiore all'intensità di aiuto fissata dall'articolo 14 per le corrispondenti attività di ricerca e sviluppo all'origine dei diritti di proprietà industriale.

art. 16 avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese indicano in sede di presentazione della domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.

2. Le imprese avviano l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 19, comma 8, salvo un'unica proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 30 e nei termini ivi previsti. Entro il medesimo termine, le imprese comunicano all'organismo intermedio l'avvenuto avvio dell'iniziativa, indicandone, contestualmente, anche la data di conclusione.

3. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'inizio effettivo

dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto o di spesa, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.

4. Il progetto, che può avere una durata massima di 24 mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 30, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel provvedimento di concessione.

5. Il progetto si intende concluso alla data di pagamento dell'ultima fattura o di altra documentazione giustificativa.

6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 30, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del DPReg 238/2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni e dalle successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

CAPO IV
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

art. 17 presentazione delle domande

1. Gli interessati presentano domanda di contributo all'organismo intermedio, prima dell'avvio della relativa iniziativa, presso una delle quattro sedi operative regionali ed altresì in via informatica accedendo al sito internet www.incentivi.mcc.it, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, secondo lo schema di domanda allegato al presente bando. Le domande sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30 settembre 2010. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza purché inviate a mezzo raccomandata entro il 30 settembre 2010; fa fede della spedizione la data del timbro postale. Ai fini dell'attribuzione dell'ordine cronologico d'arrivo fa fede la data di presentazione della domanda in formato cartaceo.

2. Le domande di ammissione all'incentivo, attestanti a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, devono contenere:
a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in un business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'articolo 5, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;
b) le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 5, comma 3, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:
   1) del nominativo e del curriculum del consulente esterno o gli estremi della persona giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza esterna;
   2) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico;
   3) copia del contratto o lettera di intenti o di incarico dell'eventuale collaborazione tra l'impresa e un organismo di ricerca, ai sensi dell'articolo 14, comma 5;
c) la documentazione delle spese preventivate per il ricorso alle misure di cui all'articolo 5 comma 3, e per la certificazione della spesa;
d) la documentazione delle spese eventualmente sostenute ai sensi dell'articolo 12, comma 1 per la redazione del business plan allegato alla domanda;
e) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa;
f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante il

rispetto dei limiti dimensionali ed il settore di attività di effettiva appartenenza, contraddistinto dal relativo codice ISTAT;
g) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 4;
h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4, comma 3;
i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005;
j) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti;
k) per gli incentivi concessi in regime de minimis di cui all'articolo 12, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 7, comma 4;
l) gli indicatori di monitoraggio, necessari alla valutazione del concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'articolo 1 del presente bando.
3. Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di altra richiesta di finanziamento su altri canali contributivi, e per le medesime spese, a meno che tale richiesta non venga ritirata prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando.
4. L'impresa che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.
5. Ogni impresa presenta un'unica domanda a valere sul presente bando.
6. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che abbiano in corso la realizzazione di un progetto ammesso agli incentivi ai sensi del capo I della LR 4/2005 e del relativo regolamento attuativo regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres..

art. 18 commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande

1. I contributi sono concessi dall'organismo intermedio ai sensi della legge regionale 4/2005 e successive modifiche ed integrazioni nonché dei relativi regolamenti, disciplinanti la previa attività di istruttoria e valutazione tecnica delle domande svolta mediante la Commissione nominata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 4/2005. La sede della Commissione è presso l'organismo intermedio.
2. Le deliberazioni della Commissione sono prese sulla base dei parametri di valutazione di cui agli allegati C e D al presente bando, fissati in base ai criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005.

art. 19 istruttoria e graduatoria delle domande

1. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di arrivo delle domande, determinato, ove occorra, dall'apposto orario di ricezione delle domande, e deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan, e le misure di cui all'articolo 5, comma 3, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza esterna e al profilo professionale del consulente esterno eventualmente individuato, o ai contenuti dei progetti di ricerca e sviluppo o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.
2. L'istruttoria avviene sulla base di criteri predeterminati di ammissibilità (allegato E) e sulla base di criteri di valutazione; i criteri di valutazione sono distinti tra imprese spin off e start up (allegato C) e imprese in funzionamento (allegato D), che consentono la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla PMI. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali oltre che assicurare ritorni di valore economico.
3. L'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla configurazione organizzativa, strategica e gestionale

nonché sulla situazione economico - finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato, con riguardo alla preesistente configurazione e situazione economico – finanziaria per le imprese in funzionamento. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005, come specificati nei parametri di valutazione di cui agli allegati C e D al presente bando, da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti che ricevono un punteggio finale totale non inferiore a 40.

5. L'intensità degli incentivi connessi alle diverse specifiche tipologie di spesa ammissibili a finanziamento e comprese nel progetto viene fissata in misura proporzionale all'intensità massima prevista dal Capo III del presente bando, in relazione al punteggio totale finale attribuito al singolo progetto, secondo le percentuali di seguito indicate a fianco di ciascuna fascia di punteggio totale finale ottenuto:

a) punteggio totale finale da 40 a 50: 75% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

b) punteggio totale finale da 51 a 60: 80% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

c) punteggio totale finale da 61 a 70: 85% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

d) punteggio totale finale da 71 a 80: 90% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

e) punteggio totale finale da 81 a 90: 95% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

f) punteggio totale finale da 91 a 100: 100% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando.

6. Fatta salva la possibilità di proroga, ai sensi del contratto stipulato tra l'organismo intermedio e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e accordabile qualora il numero delle domande presentate superi le 100 unità nel corso della medesima mensilità, l'istruttoria viene svolta entro il termine di novanta giorni decorrente dalla presentazione della singola domanda.

7. L'organismo intermedio può richiedere all'impresa qualsiasi documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e può effettuare le opportune verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

8. Sulla base delle istruttorie effettuate, l'organismo intermedio approva, con cadenza mensile, con proprio provvedimento, la graduatoria delle domande completamente istruite e valutate. Tale provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché comunicato ai singoli interessati, e costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013. In caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le domande accolte, a parità di punteggio, vengono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'allegato F.

art. 20 concessione

1. La concessione dell'incentivo o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. All'atto della concessione del contributo, ai fini della verifica del rispetto del limite de minimis previsto dall'articolo 7, comma 4, l'impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

CAPO V
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

art. 21 erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa a bando ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
2. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, o di altra idonea garanzia patrimoniale, di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, alle seguenti condizioni:
a) nella misura dell'80 per cento del contributo concesso per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamento entro 21 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
b) nella misura del 70 per cento per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamenti entro 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
c) nella misura del 50 per cento del contributo concesso al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettere a) e b) comporta inderogabilmente la riduzione del 10 per cento del contributo concesso e liquidabile.
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 6 del regolamento emanato con DPReg n. 0238/2008, la percentuale di cui al comma 1 può essere ridotta in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione della Giunta Regionale.
5. In alternativa all'erogazione in via anticipata di cui al comma 2, possono essere erogati acconti del contributo concesso, in relazione alle fasi di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 5. L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto complessivamente al massimo in due quote, secondo le modalità di cui all'articolo 24, di cui la prima pari almeno al 40 per cento della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale. L'acconto viene erogato nei limiti della spesa rendicontata.

art. 22 variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo ed al business plan ammesso a contributo.
2. Deve essere inoltrata motivata e tempestiva comunicazione preventiva, all'organismo intermedio, di qualsiasi variazione relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, dell'iniziativa ammessa a contributo, tra le quali, in particolare:
a) delle eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;
b) dell'eventuale sostituzione del consulente esterno con altro consulente;
c) delle variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza esterna che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.
3. La Commissione valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie ai sensi del comma 2 e provvede a predisporre gli elementi per l'autorizzazione, da parte dell'organismo intermedio, delle variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, quando le stesse non alterano in maniera determinante il progetto di sviluppo competitivo pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 comma 1 e non comportano variazioni significative oltre al 20 per cento, in diminuzione, degli indicatori valutati in sede istruttoria.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'organismo intermedio revoca il contributo concesso, acquisito il parere della Commissione, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.
5. L'organismo intermedio si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale

di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione tecnica della Commissione.

6. Qualora sia accertata, sentito il parere della Commissione, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'organismo intermedio procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso.

7. Alle condizioni di cui al presente articolo, le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse tipologie progettuali.

8. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione sia inferiore del 40 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), qualora siano rilevate variazioni riguardanti la collaborazione con un organismo di ricerca, disciplinata dall'articolo 14, che abbia determinato l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di istruttoria, il punteggio viene rideterminato ed il contributo assegnato viene revocato se il nuovo punteggio finale totale risulta inferiore a 40, inoltre il contributo è rideterminato con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

10. Le modifiche inerenti i termini di avvio e conclusione del progetto, nonché le caratteristiche soggettive dell'impresa derivanti da operazioni straordinarie tra le quali fusioni, cessioni e trasformazioni d'impresa, sono disciplinate da norme specifiche rispettivamente agli articoli 29 e 30.

art. 23 presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di conclusione del progetto fissata nel decreto di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 30.

2. La SRA si riserva, d'intesa con l'ADG, per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, di autorizzare l'organismo intermedio ad ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.

art. 24 modalità di rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari presentano all'organismo intermedio idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000, unitamente ad una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo competitivo redatta secondo formulari che saranno forniti dall'organismo intermedio.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano in particolare:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

b) l'evidenza delle spese sostenute in forma sia riepilogativa, sia dettagliata, supportata da idonea documentazione di spesa in originale;

c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;

d) le dichiarazioni attestanti la consistenza, congruità e regolarità dei beni e servizi acquisiti e dei costi del personale, in relazione all'attività prestata nel progetto, documentata analiticamente e quantificata nel diario della ricerca e nel registro presenze;

e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

3. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. I costi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono comprovati, a titolo esemplificativo, da buste paghe e documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi ai versamenti fiscali e contributivi. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.

4. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 Euro pagati in contanti.

5. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 Euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.
6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale, attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:
a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).
7. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o al documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti tramite modello F24, nonché ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. In tali casi di pagamento cumulativo l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per l'organismo intermedio di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.
8. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.
9. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa, ai sensi dell'articolo 41 bis della LR 7/2000, prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di gestione, che a tal fine emana apposite circolari. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

art. 25 liquidazione del contributo

1. L'organismo intermedio procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dei progetti verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'organismo intermedio può richiedere la documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'organismo intermedio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, l'organismo intermedio procede sulla base della documentazione agli atti.
4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, o nei casi di revoca totale o di rideterminazione di cui all'articolo 32, o nei casi di cui all'articolo 22, comma 9.
6. I contributi sono liquidati con provvedimento dell'organismo intermedio.

art. 26 sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità disciplinate dal titolo III, capo II della LR 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
a) qualora l'organismo intermedio abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito

attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO VI
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E REVOCHE

art. 27 obblighi del beneficiario

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo ed al business plan ammesso a contributo.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente bando, con particolare riguardo alla normativa inerente il POR FESR, i beneficiari sono tenuti a:
a) documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, all'organismo intermedio, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce della predetta documentazione;
b) mantenere il vincolo di destinazione di cui all'articolo 28;
c) inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 6;
d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 commi 3 e comma 4 lettere a), c), d), e), f), g), per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;
e) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti dovranno essere conservati fino al 31 dicembre 2020, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale;
f) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
g) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità indicate dall'organismo intermedio, sulla base di quanto disposto dalla SRA, d'intesa con l'ADG, tra le quali, il dettaglio relativo all'occupazione aggiuntiva, distinta per genere, e al fatturato, ad un anno dall'avvenuta conclusione del progetto;
h) informare il pubblico circa il finanziamento ottenuto dai Fondi strutturali mediante apposizione di una targa esplicativa, sia durante l'attuazione dei lavori sia in modo permanente entro 6 mesi dal completamento dell'iniziativa, sulla strumentazione e sulle attrezzature realizzate, a cui sia individualmente riferibile una quota superiore a 500.000,00 Euro del contributo complessivamente concesso. Le indicazioni inerenti le caratteristiche tecniche e le modalità di apposizione della targa sono riportate nel manuale "Linee guida per le azioni promozionali e pubblicitarie da utilizzare dai beneficiari dei finanziamenti" pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, sezione Rapporti Europei e internazionali > Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione POR FESR 2007-2013;
i) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
j) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese dell'operazione e del divieto di pluricontribuzione;
k) rispettare le tempistiche, salvo le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 30;
l) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 22 e 29;
m) non ricevere né richiedere altri contributi sull'iniziativa oggetto di finanziamento;
n) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
o) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;

p) comunicare l'avvenuto avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3;
q) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente bando e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
r) rispettare le norme vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, come previsto all'articolo 18, comma 2, lettera h; fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza della concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali;
s) mantenere, entro i due anni successivi alla conclusione del progetto, salvo casi motivati e documentati e per ragioni non imputabili all'impresa stessa, il livello di occupazione raggiunto alla data di conclusione del progetto;
t) inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del livello occupazionale, di cui alla lettera s), in sede di rendicontazione ed entro il 28 febbraio di ogni anno per i 2 anni successivi alla conclusione del progetto.

art. 28 stabilità delle operazioni e vincolo di destinazione

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei 5 anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 57 del Reg (CE) 1083/2006. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa;
b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1, il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese;
b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
3. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:
a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'organismo intermedio. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
b) la cessione o l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.
4. I beneficiari sono inoltre tenuti, nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo, allo sfruttamento dei risultati ottenuti dal progetto contribuito all'interno del territorio regionale.
5. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 29, in esito alle quali l'organismo intermedio sentita l'ADG valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.
6. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi cui al presente articolo il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione ed entro il 28 febbraio di ogni anno per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.
7. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 6, l'organismo intermedio procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale

7/2000.

9. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né la rideterminazione del contributo concesso.

10. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo la cessione del prototipo risultato dell'attività di ricerca, purché il corrispettivo sia detratto, con imputazione alla voce recuperi, dall'importo della spesa ammissibile.

art. 29 operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni nonché del vincolo di destinazione di cui all'articolo 28, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità ed assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, l'impresa interessata presenta entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:

a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;

b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. Alla domanda di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.

4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'organismo intermedio avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'organismo intermedio espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

art. 30 proroghe

1. Le proroghe dei termini di avvio e conclusione dell'iniziativa sono ammesse ciascuna una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni e sono disciplinate come disposto dal presente articolo, in osservanza alle procedure del POR FESR 2007-2013.

2. L'eventuale richiesta di proroga del termine di avvio o di conclusione dell'iniziativa è presentata, prima delle rispettive previste scadenze, ed è autorizzata dall'organismo intermedio su indicazione della SRA, d'intesa con l'ADG, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del Programma.

3. La proroga del termine di conclusione del progetto, in seguito all'accoglimento della relativa richiesta, determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 6, nonché quanto disposto dall'articolo 21, comma 3.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione tecnica, sentita la Commissione, sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

5. In ogni caso, la proroga del termine di conclusione del progetto non può determinare una durata del progetto superiore al termine richiamato all'articolo 16, comma 4 del presente bando, né determinare una

violazione del rispetto del termine massimo di conclusione del progetto di cui all'articolo 16, comma 6.

6. In ogni caso lo slittamento del termine di rendicontazione del progetto, conseguente alla proroga del termine di conclusione della stessa, non può comportare uno slittamento di detto termine oltre a quello fissato dall'articolo 8, comma 2, del DPReg. 0238/Pres./2008, richiamato all'articolo 16, comma 6 del presente bando.

7. Nel caso del mancato rispetto del termine di rendicontazione, l'organismo intermedio procederà alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

art. 31 controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese beneficiarie, possono essere disposti, dall'organismo intermedio, controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 32 annullamento, revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

a) le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi, nei casi previsti dall'articolo 22;

b) i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 19, comma 2, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan;

c) non siano stati rispettati gli obblighi di cui all'articolo 28;

d) la rendicontazione delle spese non è presentata nel termine, salvo quanto previsto dall'articoli 23, commi 1 e 2, e dall'articolo 30;

e) DURC irregolare in sede di liquidazione;

f) qualora in caso di operazioni straordinarie l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 29.

2. Il mancato rispetto degli obblighi, previsti dall'articolo 27, comma 2, lettere f) e g) comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, laddove non ancora erogato, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; se le prescrizioni non sono adempiute, entro il termine assegnato dall'organismo intermedio, il provvedimento di concessione viene revocato.

3. La Commissione valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie in sede di rendicontazione e provvede a predisporre gli elementi per la revoca o la rideterminazione, da parte dell'organismo intermedio, degli incentivi in caso di inadempimento totale o parziale, qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi.

4. Comporta la riduzione del contributo concesso nelle misure di seguito riportate il verificarsi delle condizioni rispettivamente indicate:

a) 30 per cento nel caso di mancato sfruttamento dei risultati ottenuti dal progetto contribuito all'interno del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 4;

b) 10 per cento nel caso di mancato rispetto dei termini tassativi di conclusione e rendicontazione del progetto previsti qualora sia stata ottenuta l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 21, comma 3.

5. L'organismo intermedio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della LR 7/2000.

CAPO VII
NORME FINALI

art. 33 trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di finanziamento, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime, saranno trattati dall'organismo intermedio esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è la persona indicata nell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dall'organismo intermedio ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

art. 34 rinvio

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2, nonché alla LR 7/2000 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).

ALLEGATO A (riferito all'art. 7)

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di **impresa in difficoltà** ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della

società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

ALLEGATO B (riferito all'art. 8)

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione;
b) a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
c) a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Per prodotti agricoli si intendono:
a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c).
5. Ai fini di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 2, punti 23) e 24) del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori, ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.
6. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i

debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

ALLEGATO C

(riferito all'articolo 18, comma 5 ed all'articolo 19, commi 2 e 3)

PARAMETRI DI VALUTAZIONE ex art. 7 LR 4/2005

Spin off e Start up

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
TASSO DI INNOVAZIONE DELLA BUSINESS IDEA E POTENZIALE IMPATTO SOCIO-ECONOMICO	**min 0 - max 40**	
Descrizione business idea	min 0 - max 3	
Innovatività rispetto ai prodotti/servizi già sul mercato	min 0 - max 7	
Stadio di sviluppo della B.I.	min 0 - max 3	
Tutela della proprietà intellettuale	min 0 - max 5	
Creazione di occupazione	min 0 - max 7	
Impulso all'imprenditorialità e all'occupazione giovanile e femminile	min 0 - max 3	
Grado di coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di università, PST e centri di ricerca	min 0 - max 3	
Grado di coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di imprese regionali esistenti	min 0 - max 3	
Impulso allo sviluppo di settori science-based	min 0 - max 6	
ATTRATTIVITA' MERCATO DI RIFERIMENTO	**min 0 - max 20**	
Analisi sull'andamento del mercato di riferimento	min 0 - max 6	
Identificazione e quantificazione potenziali clienti	min 0 - max 7	
Identificazione e quantificazione dei principali concorrenti	min 0 - max 7	
BUSINESS MODEL	**min 0 - max 10**	
FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	**min 0 - max 30**	
Analisi e quantificazione degli investimenti previsti	min 0 - max 7	
Analisi e quantificazione dei finanziamenti richiesti	min 0 - max 7	
Individuazione della redditività prevista (ROI)	min 0 – max 6	
Identificazione e quantificazione delle principali voci di costo	min 0 - max 5	
Identificazione e quantificazione dei ricavi previsti	min 0 - max 5	
GIUDIZIO COMPLESSIVO	**min 0 -max 100**	

punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo pari a: 40 punti

Si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 18 mesi al momento della presentazione della domanda.

ALLEGATO D

(riferito all'articolo 18, comma 5 ed all'articolo 19, commi 2 e 3)

PARAMETRI DI VALUTAZIONE ex art. 7 LR 4/2005

Imprese in funzionamento

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO Ponderazione	PUNTEGGIO
A. INDICATORI QUANTITATIVI – di impatto	**min 0 - max 60**	
1. Crescita del fatturato Di cui : • Crescita del fatturato estero • Crescita del fatturato derivante da innovazioni nell'offerta: A. Prodotti/servizi completamente nuovi per il mercato di riferimento/settore di attività ("innovazioni radicali") B. Prodotti/servizi nuovi che migliorano l'offerta esistente sul mercato di riferimento ("innovazioni incrementali") C. Prodotti/servizi nuovi per l'impresa/con i quali l'impresa entra in un mercato esistente		
2. Crescita del ROI		
3.Free cash flow		
4. Riduzione dei costi di gestione		
5. Riduzione dei costi di produzione		
6. Aumento dell'organico		
7. Aumento dello staff ratio		
8.Indice di indipendenza finanziaria		
TOTALE VALUTAZIONI QUANTITATIVE		
B. INDICATORI QUALITATIVI - Potenziali strategici	**min 0 - max 40**	
b1. Assetti strategici e organizzativi	**min 0 - max 15**	
1.Strategie di crescita		
1.1 Crescita per vie interne: progetti di fusione e/o acquisizione		
1.2 Crescita per vie esterne: progetti di accordo di tipo equità		
1.3 Crescita per vie esterne: progetti di accordo di tipo non-equity		

2. Strategie Organizzative		
2.1 Introduzione di sistemi operativi 2.2 Costituzione di nuove funzioni aziendali formalizzate 2.3 Avvio o completamento di processi di certificazione secondo standard di qualità 2.4 Razionalizzazione dei processi organizzativi e di gestione attraverso investimenti in infrastrutture ICT-based 2.5 Sviluppo partnership con Università, PST e centri di ricerca		
2.6 Grado di innovazione del progetto (di prodotto, processo, mercato, servizio) rispetto all'assetto d'impresa preesistente		
b2. Sviluppo delle risorse umane	**min 0 - max10**	
3.1 Acquisizione di personale qualificato - impiego di ricercatori		
3.2 Sviluppo di competenze manageriali, formazione a livello imprenditoriale e dei dirigenti – interventi formativi; numero di ore e interventi previsti		
3.3 Forme contrattuali di impiego: percentuale di contratti a tempo indeterminato		
3.4 Riqualificazione e re-inserimento del personale femminile; percentuale di contratti "flessibili" che rispettano il work-life balance		
b3. Sviluppo dei rapporti con il mercato	**min 0 - max 15**	
4.1 Presidio organizzativo e strategico dei mercati finali		
4.2 Sviluppo di sistemi informativi di marketing		
4.3 Sviluppo di sistemi di promozione e di branding		
TOTALE VALUTAZIONE QUALITATIVA		
GIUDIZIO COMPLESSIVO **VALUTAZIONE D'IMPATTO DEL PROGETTO SULLO SVILUPPO STRATEGICO DELL'IMPRESA**	**min 0 -max 100** **Espresso in % rispetto al giudizio complessivo**	

Il punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo è: 40

ALLEGATO E

(riferito all'articolo articolo 19, comma 2)

Criteri di selezione dei progetti
Criteri di ammissibilità formale
ammissibilità del proponente
correttezza e completezza formale della proposta progettuale
Criteri di ammissibilità generali
coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR FESR 2007-2013, dell'Asse prioritario, dell'Attività e della linea di intervento indicati all'articolo 1
coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni e obiettivi specifici previsti dallo stesso
rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi
coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione)
rispetto del divieto di cumulabilità dei contributi (ex art. 54 RECE 1083/2006)
coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento
coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa: (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015) a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività
rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008. (quest'ultima disciplina non pertinente)
Criteri di ammissibilità specifici
dimensione di piccola e media impresa, sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale come indicato nel POR FESR
disponibilità a rendicontare per stati di avanzamento dei progetti

ALLEGATO **F**

(riferito all'articolo articolo 19, comma 8)

Criteri di priorità	
Criteri	Punteggio
1. progetti presentati da microimprese e piccole imprese	1
2. progetti che presentino una visione progettuale integrata fra sviluppo, uso del territorio e tutela ambientale, tenendo in considerazione i seguenti elementi:	
1) utilizzo di materiali ecocompatibili,	1
2) risparmio di risorse (energia, acqua e suolo),	1
3) riduzione di rifiuti di produzione,	1
4) riciclo di rifiuti,	1
5) certificazioni ambientali di processo e di prodotto,	1
6) eliminazione o riduzione degli inquinanti, in particolare delle sostanze pericolose,	1
7) dematerializzazione.	1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1097_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2011, n. 1097
Integrazioni al bando approvato con la DGR 116/2010 recante "POR FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività e Occupazione - Attività 1.1.a)2 settore industria - Approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.;
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007 è stata approvata, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2007)5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;
VISTA la propria deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante modifica alla decisione sopraccitata C(2007)5717, con la quale la Commissione europea ha adottato il POR aggiornato e revisionato ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) 1083/2006;
VISTA la propria deliberazione n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale si prende atto della suddetta decisione;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) e in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" ;
ATTESO che, in applicazione a quanto previsto dal capo V della legge regionale summenzionata, con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 è stato emanato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, così come modificato con decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2009, n. 185;
VISTA la propria deliberazione n. 116 del 28 gennaio 2010 recante "POR FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività e occupazione - attività 1.1.a)2 settore industria - Approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia)", così come modificata con propria deliberazione n. 2698 del 21 dicembre 2010;
VISTO il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con propria deliberazione 21 ottobre 2008, n. 2142 come da ultimo modificato con deliberazione 27 agosto 2009, n. 1967 che assegna all'Attività 1.1.a) di competenza della Direzione centrale attività produttive l'importo complessivo di euro 70.500.00,00;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 56/PROD del 22 gennaio 2010, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'attuazione dell'Attività 1.1.a) tra i singoli Servizi della Direzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del regolamento di attuazione del POR, assegnando in particolare, le risorse destinate al Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, pari ad euro 54.321.408,60 di cui quota FESR euro 13.308.745,11, quota Stato euro 28.518.739,51 e quota Regione euro 12.493.923,98, di cui euro 40.000.000,00 afferenti al bando emanato con la citata deliberazione n.

116/2010, di cui quota FESR euro 9.800.000,04, quota Stato euro 20.999.99,96 e quota Regione euro 9.200.000,00;
VISTO il successivo decreto del Direttore centrale attività produttive n. 565/PROD del 13 aprile 2010, con il quale sono state modificate le assegnazioni disposte con il citato decreto del Direttore centrale attività produttive n. 56/PROD del 22 gennaio 2010, in particolare rideterminando in complessivi euro 53.319.025,16, di cui quota FESR pari ad euro 13.063.161,02, quota Stato euro 27.992.488,10 e quota Regione euro 12.263.376,04, le risorse destinate al Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, ferma restando l'assegnazione di complessivi euro 40.000.000, e relative quote FESR, Stato e Regione sopra citate, al bando emanato con la citata deliberazione n. 116/2010;
VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1 del bando approvato con la citata deliberazione n. 116/2010, che individua le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al bando medesimo, pari ad euro 40.000.000,00 di cui quota FESR euro 9.800.000,04, quota Stato euro 20.999.99,96 e quota Regione euro 9.200.000,00;
RITENUTO opportuno integrare l'articolo 8 del citato bando stabilendo che la disponibilità finanziaria di cui al comma 1 del medesimo articolo possa essere incrementata con provvedimento della Giunta regionale, per garantire all'Amministrazione regionale la possibilità di scorrere la graduatoria dei progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati ove necessario per l'andamento del Programma e qualora coerente con il piano finanziario dello stesso documento al fine di scongiurare ogni disimpegno automatico delle risorse comunitarie ai sensi dell'art.93 del reg.(CE) 1083/2006;
RITENUTO altresì, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di attuazione del POR, di pubblicare le integrazioni al bando sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla Direzione centrale attività produttive e alla programmazione comunitaria;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e per le motivazioni indicate in premessa, le integrazioni al bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010 n. 116 recante "POR FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività e occupazione - attività 1.1.a)2 settore industria - Approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia)".
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla Direzione centrale attività produttive e alla programmazione comunitaria.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_DGR_1097_2_ALL1

Modifiche al bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 28/01/2010

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Programmazione 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione
asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità
attività 1.1.a)2 - SETTORE INDUSTRIA – incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese

incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia

Integrazioni al bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010 n. 116 recante "POR FESR 2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione - attività 1.1.a)2 settore industria – Approvazione del bando e degli allegati (incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese industriali del Friuli Venezia Giulia)"

Art. 1 – Integrazioni all'articolo 8 del bando allegato alla D.G.R. 116/2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del bando allegato alla D.G.R. 116/2010 è inserito il seguente:
"1 bis. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 può essere incrementata con provvedimento della Giunta regionale.".

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_26_1_ADC_AMB ENER PN COMUNE DI VITO D'ASIO

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica -Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda del Comune di Vito d'Asio per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso potabile.

Con decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa n. SIDR/1156/IPD/1635, emesso in data 07.06.2011 e firmato per accettazione in data 07.06.2011, è stato assentito al Comune di Vito D'Asio, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. max 0,115 (11,5 l/s) per un quantitativo annuo non superiore a 100.000 mc, dalle sorgenti Acquaviva, Algina, Palavoran, Reonis, San Martino, Todesch (Monte Pala) e Tornanti in Comune di Vito D'Asio e sorgente Palamajor in Comune di Clauzetto per uso potabile fino al 31.12.2016.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

11_26_1_ADC_AMB ENER PN DITTA CARROZZERIA PUPULIN ALVARO

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica -Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Carrozzera Pupulin Alvaro per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso igienico ed assimilati.

Con decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa n. SIDR/1154/IPD/1086, emesso in data 07.06.2011 e firmato per accettazione in data 07.06.2011, è stato assentito alla ditta Carrozzeria Pupulin Alvaro di Pupulin Alvaro & C. snc, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. max 0,0015 (0,15 l/s) per un quantitativo annuo non superiore a 300 mc, da falda sotterranea mediante pozzo ubicato sul terreno al fg. 9 mapp. 872 del Comune di Fiume Veneto, per uso igienico ed assimilati fino all' 01.05.2038.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

11_26_1_ADC_AMB ENER PN DITTA DORIGO

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Dorigo Stefano e Rolando Ss per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3150).

La Ditta Dorigo Stefano e Rolando ss. ha presentato in data 21/12/2010 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,333 (33,3 litri/secondo) e medi 0,0007 (0,07 l/s) d'acqua corrispondente a 2.160 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo da ubicarsi sul terreno distinto in catasto al foglio 18 mappale 230 in Comune di Casarsa della Delizia .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 29 giugno 2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 29 luglio 2011 .
Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 1 agosto 2011 alle ore 10.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa geom. Andrea Schiffo, Responsabile dell'istruttoria è il geom. Elisabetta Candussi.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

11_26_1_ADC_AMB ENER UD 05-11 DERIVAZIONE

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua - Centraline Leale 1 e Leale 2.

La Derivazione s.r.l., con sede in Roma, ha presentato in data 10.9.2010, con successive integrazioni, domanda di concessione per derivare acqua dal Torrente Leale in Comune di Trasaghis ad uso idroelettrico mediante due captazioni così distinte:
-derivazione d'acqua in sponda sinistra alla quota di m 180,60, mediante traversa abbattibile con sfioro a m 182.10 in corrispondenza di soglia esistente, nella misura di indicati massimi 25.000 l/sec., minimi 7.333 l/sec e medi 18.000 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 1,55 la potenza nominale media di kW 273,80, con restituzione subito a valle della citata traversa, alla quota di m 178,70 s.l.m, in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua;
-derivazione d'acqua in sponda destra alla quota di m 177,65, mediante traversa abbattibile con sfioro a m 179,70 in corrispondenza di soglia esistente, nella misura di indicati massimi 25.000 l/sec., minimi 7.333 l/sec e medi 18.000 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 1,46 la potenza nominale media di kW 257,90, con restituzione subito a valle della citata traversa, alla quota di m 175,90 s.l.m, in sponda destra dello stesso corso d'acqua.
La domanda, presentata entro i termini stabiliti dall'art.7, riguarda una derivazione tecnicamente incompatibile con quelle previste dalle domande presentate in data 22.4.2010 e 10.9.2010 rispettivamente dalla ditta Carpene' Giuseppe (ora Aqualux srl) e dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo pertanto concorrente con le stesse.
Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Trasaghis, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Udine, 11 maggio 2011

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

11_26_1_ADC_AMB ENER UD 06-03 COMMISSARIO PREDIL

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua uso idroelettrico (Centrale Cave del Predil).

Il Commissario straordinario per il recupero del Comprensorio Minerario di Cave del Predil con sede a Cave del Predil-Tarvisio, ha presentato in data 13.9.2010, successivamente integrata, domanda di concessione per derivare acqua in sponda sinistra del Rio del Lago alla quota di m 934,50, a valle del Lago di Raibl in corrispondenza di una briglia di regimazione, nella misura di massimi 1350 l/sec., minimi 150 l/sec e medi 689 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 26,90 la potenza nominale media rideterminata di kW 181,70, con restituzione, alla quota di m 906,43 s.l.m, in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua a monte dell'abitato di Cave del Predil.
Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Tarvisio, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Udine, 3 giugno 2011

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

11_26_1_ADC_PROT CIV AVVERSITA ATRMOSFERICHE_18-09-2010

Protezione civile della Regione - Palmanova (UD)

Avviso dell'Assessore regionale alla Protezione civile di adozione dei limiti e delle percentuali relativi ai contributi a favore dei privati, delle imprese e degli Enti locali danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche del 18 settembre 2010.

Si comunica che con decreto 6 giugno 2011, n. 21/CD7/11, adottato su conforme deliberazione giuntale 1° giugno, n. 1025, sono stati determinati, nella misura di seguito specificata, i limiti e le percentuali di contributo a favore dei privati e delle imprese danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche del 18 settembre 2010, secondo quanto previsto dalle modalità attuative di cui al decreto 15 dicembre 2010, n. 128/CD7/2010:
PRIVATI:
- 65 per cento dei costi di ripristino delle unità immobiliari, entro il limite massimo di:
euro 60.000,00, qualora destinate ad abitazione principale;
euro 30.000,00, qualora non destinate ad abitazione principale;
euro 10.000,00, qualora destinate ad uso non abitativo e qualora non utilizzati per attività d'impresa;
- 65 per cento dei costi di ripristino dei beni mobili, entro i limiti massimi di :
euro 30.000,00, per il ripristino dei beni ubicati nelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
euro 15.000,00, per il ripristino dei beni ubicati nelle unità immobiliari non destinate ad abitazione principale;
euro 5.000,00, per il ripristino dei beni ubicati in unità immobiliari destinate ad uso non abitativo e non utilizzate per attività d'impresa;
IMPRESE:
- 65 per cento dei costi di ripristino delle unità immobiliari e dei beni mobili, entro il limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuna impresa.
Palmanova, 6 giugno 2011

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE:
dott. Luca Ciriani

11_26_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 638 presentato il 31.03.2011
GN 956 presentato il 19.05.2011
GN 957 presentato il 19.05.2011
GN 958 presentato il 19.05.2011
GN 973 presentato il 20.05.2011
GN 974 presentato il 20.05.2011

GN 994 presentato il 25.05.2011
GN 998 presentato il 25.05.2011
GN 999 presentato il 25.05.2011
GN 1001 presentato il 25.05.2011
GN 1002 presentato il 25.05.2011
GN 1003 presentato il 25.05.2011
GN 1013 presentato il 26.05.2011
GN 1014 presentato il 26.05.2011
GN 1023 presentato il 27.05.2011
GN 1024 presentato il 27.05.2011
GN 1025 presentato il 27.05.2011
GN 1031 presentato il 27.05.2011
GN 1032 presentato il 27.05.2011
GN 1033 presentato il 27.05.2011
GN 1034 presentato il 27.05.2011
GN 1035 presentato il 27.05.2011
GN 1036 presentato il 27.05.2011
GN 1065 presentato il 01.06.2011

11_26_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2130/11 presentato il 12/05/2011
GN 2131/11 presentato il 12/05/2011
GN 2132/11 presentato il 12/05/2011
GN 2248/11 presentato il 18/05/2011
GN 2306/11 presentato il 20/05/2011
GN 2316/11 presentato il 23/05/2011
GN 2321/11 presentato il 23/05/2011
GN 2333/11 presentato il 24/05/2011
GN 2361/11 presentato il 25/05/2011
GN 2404/11 presentato il 26/05/2011
GN 2405/11 presentato il 26/05/2011
GN 2436/11 presentato il 27/05/2011
GN 2437/11 presentato il 27/05/2011
GN 2440/11 presentato il 27/05/2011
GN 2441/11 presentato il 27/05/2011
GN 2457/11 presentato il 30/05/2011
GN 2491/11 presentato il 01/06/2011
GN 2493/11 presentato il 01/06/2011
GN 2496/11 presentato il 01/06/2011
GN 2497/11 presentato il 01/06/2011
GN 2501/11 presentato il 01/06/2011
GN 2502/11 presentato il 01/06/2011
GN 2503/11 presentato il 01/06/2011
GN 2530/11 presentato il 03/06/2011
GN 2531/11 presentato il 03/06/2011
GN 2532/11 presentato il 03/06/2011
GN 2546/11 presentato il 07/06/2011
GN 2547/11 presentato il 07/06/2011
GN 2548/11 presentato il 07/06/2011
GN 2552/11 presentato il 07/06/2011
GN 2554/11 presentato il 07/06/2011
GN 2555/11 presentato il 07/06/2011
GN 2556/11 presentato il 07/06/2011
GN 2558/11 presentato il 08/06/2011
GN 2559/11 presentato il 08/06/2011
GN 2560/11 presentato il 08/06/2011
GN 2561/11 presentato il 08/06/2011
GN 2562/11 presentato il 08/06/2011
GN 2563/11 presentato il 08/06/2011
GN 2588/11 presentato il 09/06/2011
GN 2592/11 presentato il 09/06/2011
GN 2627/11 presentato il 10/06/2011
GN 2628/11 presentato il 10/06/2011

11_26_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2125/07 presentato il 20/02/2007
GN 3403/07 presentato il 20/03/2007
GN 3860/07 presentato il 29/03/2007
GN 3897/07 presentato il 29/03/2007
GN 4144/07 presentato il 04/04/2007
GN 7441/07 presentato il 15/06/2007
GN 8116/07 presentato il 29/06/2007
GN 8117/07 presentato il 29/06/2007
GN 9923/07 presentato il 01/08/2007
GN 10077/07 presentato il 02/08/2007
GN 10926/07 presentato il 28/08/2007
GN 11359/07 presentato il 07/09/2007
GN 11360/07 presentato il 07/09/2007
GN 11510/07 presentato il 12/09/2007
GN 11675/07 presentato il 17/09/2007
GN 11945/07 presentato il 21/09/2007

GN 12327/07 presentato il 01/10/2007
GN 12328/07 presentato il 01/10/2007
GN 12619/07 presentato il 05/10/2007
GN 13002/07 presentato il 15/10/2007
GN 13013/07 presentato il 15/10/2007
GN 13131/07 presentato il 17/10/2007
GN 14333/07 presentato il 12/11/2007
GN 14794/07 presentato il 20/11/2007
GN 15594/07 presentato il 04/12/2007
GN 16387/07 presentato il 18/12/2007
GN 16399/07 presentato il 18/12/2007
GN 16966/07 presentato il 31/12/2007
GN 32/08 presentato il 02/01/2008
GN 57/08 presentato il 02/01/2008
GN 58/08 presentato il 02/01/2008
GN 59/08 presentato il 02/01/2008
GN 31/08 presentato il 02/01/2008
GN 1543/08 presentato il 01/02/2008
GN 2075/08 presentato il 13/02/2008
GN 2580/08 presentato il 21/02/2008
GN 5096/08 presentato il 16/04/2008
GN 5141/08 presentato il 16/04/2008
GN 6413/08 presentato il 14/05/2008
GN 6841/08 presentato il 21/05/2008
GN 6842/08 presentato il 21/05/2008
GN 6863/08 presentato il 21/05/2008
GN 6864/08 presentato il 21/05/2008
GN 7013/08 presentato il 23/05/2008
GN 7881/08 presentato il 11/06/2008
GN 9541/08 presentato il 14/07/2008
GN 9542/08 presentato il 14/07/2008
GN 10575/08 presentato il 05/08/2008
GN 10719/08 presentato il 07/08/2008
GN 10720/08 presentato il 07/08/2008
GN 10722/08 presentato il 07/08/2008
GN 10734/08 presentato il 07/08/2008
GN 10735/08 presentato il 07/08/2008
GN 10737/08 presentato il 07/08/2008
GN 10738/08 presentato il 07/08/2008
GN 10740/08 presentato il 08/08/2008
GN 11085/08 presentato il 21/08/2008
GN 12592/08 presentato il 01/10/2008
GN 12690/08 presentato il 02/10/2008
GN 12988/08 presentato il 09/10/2008
GN 13042/08 presentato il 10/10/2008
GN 14687/08 presentato il 14/11/2008
GN 16001/08 presentato il 11/12/2008
GN 16087/08 presentato il 12/12/2008
GN 16358/08 presentato il 17/12/2008
GN 429/09 presentato il 15/01/2009
GN 580/09 presentato il 20/01/2009
GN 3200/09 presentato il 18/03/2009
GN 3923/09 presentato il 02/04/2009
GN 4670/09 presentato il 17/04/2009
GN 5371/09 presentato il 29/04/2009
GN 5694/09 presentato il 06/05/2009
GN 5695/09 presentato il 06/05/2009
GN 5955/09 presentato il 12/05/2009
GN 5956/09 presentato il 12/05/2009
GN 6512/09 presentato il 22/05/2009
GN 6513/09 presentato il 22/05/2009
GN 6514/09 presentato il 22/05/2009
GN 6515/09 presentato il 22/05/2009
GN 6554/09 presentato il 22/05/2009
GN 6570/09 presentato il 25/05/2009
GN 6571/09 presentato il 25/05/2009
GN 6577/09 presentato il 25/05/2009
GN 6578/09 presentato il 25/05/2009
GN 6582/09 presentato il 25/05/2009
GN 6585/09 presentato il 25/05/2009
GN 6628/09 presentato il 26/05/2009
GN 6939/09 presentato il 03/06/2009
GN 7009/09 presentato il 04/06/2009
GN 7955/09 presentato il 24/06/2009
GN 8304/09 presentato il 01/07/2009
GN 8507/09 presentato il 06/07/2009
GN 8570/09 presentato il 07/07/2009
GN 8569/09 presentato il 07/07/2009
GN 8575/09 presentato il 07/07/2009
GN 8603/09 presentato il 08/07/2009
GN 8604/09 presentato il 08/07/2009
GN 8676/09 presentato il 08/07/2009
GN 8681/09 presentato il 09/07/2009
GN 8682/09 presentato il 09/07/2009
GN 8687/09 presentato il 09/07/2009
GN 8688/09 presentato il 09/07/2009
GN 8692/09 presentato il 09/07/2009
GN 8694/09 presentato il 09/07/2009
GN 9685/09 presentato il 29/07/2009
GN 10115/09 presentato il 06/08/2009
GN 10116/09 presentato il 06/08/2009
GN 10117/09 presentato il 06/08/2009
GN 10118/09 presentato il 06/08/2009
GN 10119/09 presentato il 06/08/2009
GN 10408/09 presentato il 13/08/2009
GN 10844/09 presentato il 31/08/2009
GN 11668/09 presentato il 18/09/2009
GN 14529/09 presentato il 12/11/2009
GN 15500/09 presentato il 30/11/2009
GN 15502/09 presentato il 30/11/2009
GN 15556/09 presentato il 01/12/2009
GN 15558/09 presentato il 01/12/2009
GN 15687/09 presentato il 02/12/2009
GN 15887/09 presentato il 09/12/2009
GN 16216/09 presentato il 14/12/2009
GN 16332/09 presentato il 16/12/2009
GN 16715/09 presentato il 21/12/2009
GN 16716/09 presentato il 21/12/2009
GN 16717/09 presentato il 21/12/2009
GN 16720/09 presentato il 21/12/2009
GN 16834/09 presentato il 22/12/2009
GN 16835/09 presentato il 22/12/2009
GN 16837/09 presentato il 22/12/2009
GN 16838/09 presentato il 22/12/2009
GN 16982/09 presentato il 23/12/2009
GN 17115/09 presentato il 24/12/2009
GN 17198/09 presentato il 28/12/2009
GN 17369/09 presentato il 30/12/2009
GN 783/10 presentato il 19/01/2010
GN 785/10 presentato il 19/01/2010
GN 789/10 presentato il 19/01/2010
GN 790/10 presentato il 19/01/2010

GN 791/10 presentato il 19/01/2010
GN 1446/10 presentato il 29/01/2010
GN 1448/10 presentato il 29/01/2010
GN 1513/10 presentato il 01/02/2010
GN 1632/10 presentato il 03/02/2010
GN 1681/10 presentato il 04/02/2010
GN 1682/10 presentato il 04/02/2010
GN 1683/10 presentato il 04/02/2010
GN 1700/10 presentato il 04/02/2010
GN 1862/10 presentato il 08/02/2010
GN 1907/10 presentato il 09/02/2010
GN 2033/10 presentato il 11/02/2010
GN 2034/10 presentato il 11/02/2010
GN 2088/10 presentato il 12/02/2010
GN 2163/10 presentato il 15/02/2010
GN 2361/10 presentato il 18/02/2010
GN 2557/10 presentato il 23/02/2010
GN 2778/10 presentato il 25/02/2010
GN 2826/10 presentato il 25/02/2010
GN 2830/10 presentato il 26/02/2010
GN 2831/10 presentato il 26/02/2010
GN 2843/10 presentato il 26/02/2010
GN 2846/10 presentato il 26/02/2010
GN 3083/10 presentato il 03/03/2010
GN 3084/10 presentato il 03/03/2010
GN 3085/10 presentato il 03/03/2010
GN 3244/10 presentato il 05/03/2010
GN 3245/10 presentato il 05/03/2010
GN 3246/10 presentato il 05/03/2010
GN 3255/10 presentato il 08/03/2010
GN 3383/10 presentato il 10/03/2010
GN 3394/10 presentato il 11/03/2010
GN 3517/10 presentato il 12/03/2010
GN 3748/10 presentato il 18/03/2010
GN 3749/10 presentato il 18/03/2010
GN 3750/10 presentato il 18/03/2010
GN 4452/10 presentato il 01/04/2010
GN 4453/10 presentato il 01/04/2010
GN 5026/10 presentato il 14/04/2010
GN 5562/10 presentato il 23/04/2010
GN 5564/10 presentato il 23/04/2010
GN 5565/10 presentato il 23/04/2010
GN 5567/10 presentato il 23/04/2010
GN 5568/10 presentato il 23/04/2010
GN 5569/10 presentato il 23/04/2010
GN 5576/10 presentato il 23/04/2010
GN 5760/10 presentato il 28/04/2010
GN 6253/10 presentato il 07/05/2010
GN 6254/10 presentato il 07/05/2010
GN 6376/10 presentato il 10/05/2010
GN 6761/10 presentato il 18/05/2010
GN 6762/10 presentato il 18/05/2010
GN 6763/10 presentato il 18/05/2010
GN 6764/10 presentato il 18/05/2010
GN 6765/10 presentato il 18/05/2010
GN 6866/10 presentato il 20/05/2010
GN 6868/10 presentato il 20/05/2010
GN 6871/10 presentato il 20/05/2010
GN 6925/10 presentato il 21/05/2010
GN 6926/10 presentato il 21/05/2010
GN 7147/10 presentato il 25/05/2010
GN 7148/10 presentato il 25/05/2010
GN 7180/10 presentato il 26/05/2010
GN 7181/10 presentato il 26/05/2010
GN 7198/10 presentato il 26/05/2010
GN 8481/10 presentato il 17/06/2010
GN 9479/10 presentato il 06/07/2010
GN 10235/10 presentato il 21/07/2010
GN 10242/10 presentato il 21/07/2010
GN 10243/10 presentato il 21/07/2010
GN 10446/10 presentato il 23/07/2010
GN 10447/10 presentato il 23/07/2010
GN 10544/10 presentato il 27/07/2010
GN 10545/10 presentato il 27/07/2010
GN 11329/10 presentato il 11/08/2010
GN 11330/10 presentato il 11/08/2010
GN 11331/10 presentato il 11/08/2010
GN 11332/10 presentato il 11/08/2010
GN 11607/10 presentato il 17/08/2010
GN 11608/10 presentato il 17/08/2010
GN 11609/10 presentato il 17/08/2010
GN 12053/10 presentato il 31/08/2010
GN 12206/10 presentato il 02/09/2010
GN 12255/10 presentato il 03/09/2010
GN 12256/10 presentato il 03/09/2010
GN 12811/10 presentato il 17/09/2010
GN 12812/10 presentato il 17/09/2010
GN 12813/10 presentato il 17/09/2010
GN 13016/10 presentato il 22/09/2010
GN 13565/10 presentato il 01/10/2010
GN 13566/10 presentato il 01/10/2010
GN 13567/10 presentato il 01/10/2010
GN 13568/10 presentato il 01/10/2010
GN 13569/10 presentato il 01/10/2010
GN 13570/10 presentato il 01/10/2010
GN 13571/10 presentato il 01/10/2010
GN 13572/10 presentato il 01/10/2010
GN 13573/10 presentato il 01/10/2010
GN 13575/10 presentato il 01/10/2010
GN 13576/10 presentato il 01/10/2010
GN 14126/10 presentato il 13/10/2010
GN 14312/10 presentato il 15/10/2010
GN 14352/10 presentato il 18/10/2010
GN 14353/10 presentato il 18/10/2010
GN 14356/10 presentato il 18/10/2010
GN 14357/10 presentato il 18/10/2010
GN 15951/10 presentato il 17/11/2010
GN 16459/10 presentato il 26/11/2010
GN 18005/10 presentato il 24/12/2010
GN 18013/10 presentato il 24/12/2010
GN 513/11 presentato il 19/01/2011
GN 648/11 presentato il 20/01/2011
GN 2484/11 presentato il 28/02/2011
GN 2750/11 presentato il 04/03/2011
GN 5100/11 presentato il 22/04/2011
GN 5101/11 presentato il 22/04/2011
GN 5125/11 presentato il 26/04/2011
GN 5904/11 presentato il 10/05/2011
GN 6113/11 presentato il 13/05/2011

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

11_26_3_COM_COM LIGNANO SABBIADORO VENDITA IMMOBILI_010

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Avviso di vendita.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP

E PATRIMONIO DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

RENDE NOTO

che in esecuzione della deliberazione del C. C. Reg. Gen. n. 6 del 20.10.2011, è indetta mediante asta pubblica la vendita, per singoli lotti, dei seguenti immobili:
- n. 4 appartamenti siti in piazza I maggio
- n. 1 appartamento sito in via Celeste
- caserma dei carabinieri sita in viale dei Platani

Termine ultimo per presentazione delle offerte 12 luglio 2011.
L'avviso è scaricabile sul sito internet del Comune www.lignano.org.
Lignano Sabbiadoro, 16 giugno 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP E PATRIMONIO:
arch. Giorgio Baradello

11_26_3_AVV_ACEGAS-APS AUTORIZZAZIONE 14730 ROMA_MACHIAVELLI_FILZI_026

AcegasAps Spa - Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo - Progettazione e preventivi - Trieste
Pubblicazione per estratto dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Trieste Area Pianificazione Territoriale Servizio Ambiente ed Energia prot. corr. n. 11 - 14730/75/10/II/prot. gen. 64242 dd. 21/04/2011. - RD 11.12.1933 n.1775 - LR 24/2006 e loro s.m.i. Autorizzazione alla costruzione di una nuova linea elettrica MT a 10 kV tra via Roma n.18 e via Machiavelli n.15 e ristrutturazione della cabina elettrica in via Machiavelli n. 15/C - Richiedente AcegasAps Spa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- omissis -

VISTA l'istanza P.G. n. 71321 dd. 15/09/2010 pervenuta al Comune di Trieste sub P.G. n.148222 in data 15/09/2010, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'AcegasAps S.p.A. -Divisione Energia- con sede Legale e Direzione Generale a Trieste in via del Teatro n.5 ha chiesto di essere autorizzata alla co-

struzione di una nuova linea elettrica MT a 10 kV tra via Roma n.18 e via Machiavelli n.15 e ristrutturazione della cabina elettrica in via Machiavelli n.15/C, ai sensi dell'art. III del R.D. II/12/1933 n. 1775(T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici) e s.m.i.; missione ed esercizio di una rete elettrica a MT alla tensione di 20 kV e di una nuova cabina elettrica in località Banne (p.c.n. 464/1 C.C. Banne) a Trieste, per l'allacciamento alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica ad olio vegetale costruito da parte della ditta ARGEN S.r.l., ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11/12/1933 n.1775 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici) e s.m.i.;

- omissis -

AUTORIZZA

l'AcegasAps S.p.A. con sede legale e Direzione Generale a Trieste in via del Teatro n.5 (P. IVA 00930530324) alla costruzione di una nuova linea elettrica MT a 10 kV tra via Roma n.18 e via Machiavelli n.15 e ristrutturazione della cabina elettrica in via Machiavelli n.15/C,con esclusione della cabina elettrica provvisoria ed annesse opere elettriche, con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- omissis -

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Gianfranco Caputi

La suddetta "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio" è visionabile presso l'AcegasAps Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo, Progettazione e Preventivi, via Svevo 2 34144 Trieste (sede operativa, con orario 9:00 - 12:00 e 14:00 - 16:00 dal lunedì al giovedì tel. 0407793512).

11_26_3_AVV_ACEGAS-APS AUTORIZZAZIONE 15479 CONTOVELLO_025

AcegasAps Spa - Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo - Progettazione e preventivi - Trieste

Pubblicazione per estratto dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Trieste Area Pianificazione Territoriale Servizio Ambiente ed Energia prot. corr. n. 11 - 15479-75/10/12 prot. gen. 67089 dd. 28/04/2011. - RD 11.12.1933 n.1775 - LR 24/2006 e loro s.m.i. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una nuova cabina elettrica MT/BT in località Contovello, fronte civico n. 528, presso il nuovo parcheggio comunale e allacciamento alla rete elettrica esistente. - Richiedente AcegasAps Spa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- omissis -

Vista l'istanza prot. N. 80025 dd. 14/10/2010 pervenuta al Comune di Trieste di pari data sub P.G. n.167038 corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'AcegasAps S.p.A. -Divisione Energia- con sede legale e Direzione Generale a Trieste in via del Teatro n.5, ha chiesto di essere autorizzata alla costruzione ed all'esercizio di una nuova cabina elettrica MT/BT in località Contovello, fronte civ. 528 presso il nuovo parcheggio comunale e all'allacciamento alla rete elettrica esistente, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11/12/1933 n.1775 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici);

- omissis -

AUTORIZZA

l'AcegasAps S.p.A. con sede legale e Direzione Generale a Trieste in via del Teatro n.5 (P. IVA 00930530324) alla costruzione ed all'esercizio di una nuova cabina elettrica MT/BT in località Contovello, fronte civ. 528 presso il nuovo parcheggio comunale e all'allacciamento alla rete elettrica esistente.

- omissis -

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Gianfranco Caputi

La suddetta "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio" è visionabile presso l'AcegasAps Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo, Progettazione e Preventivi, via Svevo 2 34144 Trieste (sede operativa, con orario 9:00 - 12:00 e 14:00 - 16:00 dal lunedì al giovedì tel. 0407793512).

11_26_3_AVV_ACEGAS-APS AUTORIZZAZIONE 17732 BANNE_024

AcegasAps Spa - Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo - Progettazione e preventivi - Trieste

Pubblicazione per estratto dell'Autorizzazione alla Costruzione ed Esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Trieste Area Pianificazione Territoriale Servizio Ambiente ed Energia prot. corr. n. 11 - 17732-75/10/14 prot. gen. 77000 dd. 16/05/2011. - R.D. 11.12.1933 n.1775 - L.R. 24/2006 e loro s.m.i. Autorizzazione alla costruzione, trasmissione ed esercizio di una rete elettrica a MT alla tensione di 20 kV e di una nuova cabina elettrica in località Banne (p.c.n. 464/1 C.C. Banne) a Trieste, per l'allacciamento alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica ad olio vegetale. - Richiedente AcegasAps Spa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- omissis -

Vista l'istanza prot. N. 95265 dd. 02/12/2010 pervenuta al Comune di Trieste di pari data sub P.G. n.198744 corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'AcegasAps S.p.A. -Divisione Energia- con sede legale e Direzione Generale a Trieste in via del Teatro n.5, Autorizzazione alla costruzione, trasmissione ed esercizio di una rete elettrica a MT alla tensione di 20 kV e di una nuova cabina elettrica in località Banne (p.c.n. 464/1 C.C. Banne) a Trieste, per l'allacciamento alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica ad olio vegetale costruito da parte della ditta ARGEN S.r.l., ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11/12/1933 n.1775 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici) e s.m.i.;

-omissis -

AUTORIZZA

l'AcegasAps S.p.A. con sede legale e Direzione Generale a Trieste in via del Teatro n.5 (P. IVA 00930530324) alla costruzione, trasmissione ed esercizio di una rete elettrica a MT alla tensione di 20 kV e di una nuova cabina elettrica in località Banne (p.c.n. 464/1 C.C. Banne) a Trieste, per l'allacciamento alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia elettrica ad olio vegetale.

- omissis -

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Ing. Gianfranco Caputi

La suddetta "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio" è visionabile presso l'AcegasAps Divisione Energia Ingegneria e Strategie di Sviluppo, Progettazione e Preventivi, via Svevo 2 34144 Trieste (sede operativa, con orario 9:00 - 12:00 e 14:00 - 16:00 dal lunedì al giovedì tel. 0407793512).

11_26_3_AVV_ASS INTERCOM AC_COM ARTA TERME_DECR 3700_ESPROPRIO_011.DOC

Associazione Intercomunale "Alta Carnia" - Ufficio per le espropriazioni

Lavori di realizzazione piazzole ecologiche per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - Frazione Lovea in Comune di Arta Terme.

Decreto definitivo di esproprio n. 3700 del 31.05.2011 (Art. 23 e 24 del DPR 8 giugno 2001 n. 327).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

PER ogni effetti di legge ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, è pronunciata a favore del Comune di Arta Terme, (Omissis) l'espropriazione degli immobili di seguito indicati - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nei modi e termini previsti dall'art. 24 del citato D.P.R. 327/2001:

COMUNE DI ARTA TERME N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni):

1) Foglio 47, Mappale 504, di mq. 50 - quota da espropriare 1/1
   Indennità depositata €. 105,00;
   Ditta catastale:
   De Crignis Celeste; FU ANTONIO; De Crignis Maria; FU ANTONIO, comproprietario.

(omissis)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
PER LE ESPROPRIAZIONI:
p.i. Maurizio Bubisutti

11_26_3_AVV_ASS INTERCOM AC_COM ARTA TERME_ORD 4475_ESPROPRIO_012.DOC

Associazione Intercomunale "Alta Carnia" - Ufficio per le espropriazioni

Lavori di realizzazione piazzole ecologiche per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - Frazione Lovea in Comune di Arta Terme. Ordinanza di deposito indennità di esproprio n. 4475 del 9.12.2010 (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

ORDINA

Art. 1

il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione provinciale dei Servizi vari di Udine, delle somme di seguito indicate a favore delle Ditte proprietarie, quali indennità a titolo provvisorio determinate per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento di cui alle premesse alla presente ordinanza:
1) Foglio 47, Mappale 504, di mq. 50 - quota da espropriare 1/1 - Indennità depositata €. 105,00, Ditta catastale: De Crignis Celeste; FU ANTONIO; De Crignis Maria; FU ANTONIO, comproprietario.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI:
p.i. Maurizio Bubisutti

11_26_3_AVV_ASS INTERCOM AVD_VP 13 PRGC RIGOLATO_017

Associazione intercomunale "Alta Val Degano - Val Pesarina" - Comune di Rigolato (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 13 al PRGC di Rigolato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale di Rigolato n. 19 del 01/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale (PRGC), preso atto che entro il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni alla variante medesima.

Rigolato, 10 giugno 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Orlando Gonano

11_26_3_AVV_AUT BFVG CONTO CONSUNTIVO 2010_023

Autorità di Bacino regionale del Friuli Venezia Giulia - Palmanova (UD)

Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/04/2011: approvazione conto consuntivo per l'anno 2010.

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - ENTRATA

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI ANNO PRECEDENTE	COMPETENZA			CASSA			RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	
TITOLO I - Entrate Correnti	0,00	1.167.000,00	1.141.248,23	1.205.528,48	1.167.000,00	1.141.248,23	1.218.214,99	0,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate effettive	0,00	1.167.000,00	1.141.248,23	1.205.528,48	1.167.000,00	1.141.248,23	1.218.214,99	0,00
TITOLO III - Partite di giro	4.564,64	824.500,00	824.500,00	272.517,02	824.500,00	829.064,64	272.517,02	4.500,00
Totale	4.564,64	1.991.500,00	1.965.748,23	1.478.045,50	1.991.500,00	1.970.312,87	1.490.732,01	4.500,00
Avanzo di amministrazione		740.988,91	963.940,48		740.988,91	963.940,48		
Fondo iniziale di cassa					1.457.524,06	1.457.524,06		
Totale complessivo entrate	4.564,64	2.732.488,91	2.929.688,71	1.478.045,50	4.190.012,97	4.391.777,41	1.490.732,01	4.500,00

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - SPESA

SPESE	RESIDUI PASSIVI ANNO PRECEDENTE	COMPETENZA			CASSA			RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	
TITOLO I - Spese Correnti	467.391,45	1.857.988,91	2.037.188,71	1.433.620,12	1.857.988,91	2.504.580,16	1.509.614,32	316.754,13
TITOLO II - Spese in conto capitale	5.917,47	50.000,00	68.000,00	19.533,03	50.000,00	73.917,47	0,00	20.024,72
Totale spese effettive	473.308,92	1.907.988,91	2.105.188,71	1.453.153,15	1.907.988,91	2.578.497,63	1.509.614,32	336.778,85
TITOLO III - Partite di giro	24.839,30	824.500,00	824.500,00	272.517,02	824.500,00	849.339,30	261.038,10	36.318,22
Totale spesa	498.148,22	2.732.488,91	2.929.688,71	1.725.670,17	2.732.488,91	3.427.836,93	1.770.652,42	373.097,07

11_26_3_AVV_AUT BFVG DEL 3_027

Autorità di Bacino regionale del Friuli Venezia Giulia - Palmanova (UD)

Delibera del Comitato istituzione n. 3 di data 27 aprile 2011. Adozione del Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali.

Con delibera n. 3/2011 di data 27 aprile 2011, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale ha adottato il "Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12", emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0331/Pres. di data 30 novembre 2009.

IL COMMISSARIO:
dott. Renato Villalta

11_26_3_AVV_CAL 1 SRL_VIA CAVA MACOR_019

CAL1 Srl - Cividale del Friuli (UD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA dell' "Intervento di ripristino ambientale finalizzato al recupero ad uso agricolo della cava Macor" località Firmano, Comune di Premariacco (UD).

Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che in data 14 giugno 2011 la Ditta CALII S.r.l. con sede a Cividale del Friuli, via Stretta San Valentino, 32, in qualità di proponente, ha depositato presso la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA - della Regione FVG, e presso il Comune di Premariacco (UD) la documentazione necessaria alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA dell'"Intervento di ripristino ambientale finalizzato al recupero ad uso agricolo della cava Macor" in Comune di Premariacco (UD). Per la durata di 45 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Premariacco.
Cividale del Friuli, 14 giugno 2011

IL LEGALE RAPPRESENTANTE CAL1 S.R.L.
sig. Claudio Iacuzzi

11_26_3_AVV_COM FANNA DECR 1642 SERVITU FOGNATURA_008

Comune di Fanna (PN)

Estratto decreto costituzione servitù fognatura prot. n. 1642 del 18 aprile 2011. Lavori di costruzione di un tratto della fognatura comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 08 novembre 2005, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di costruzione di un tratto della fognatura comunale che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(omissis)

PRESO ATTO che il suddetto progetto prevede la costituzione di una servitù fognaria sui seguenti terreni:

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 223 - Superficie mq. 880 - Servitù fognaria per mq. 198.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 6 Mappale n. 4 - Superficie mq. 7.130 - Servitù fognaria per mq. 132.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 6 Mappale n. 5 - Superficie mq. 15.400 - Servitù fognaria per mq. 284.

(omissis)

CHE per la costituzione della servitù fognaria, a scopo di interesse pubblico, sui suindicati terreni viene riconosciuto un risarcimento del danno di Euro 166,32 a favore della ditta proprietaria del Mappale n. 223 del Foglio n. 5 e di Euro 540,80 a favore della ditta proprietaria dei Mappali n. 4 e 5 del Foglio n. 6.

(omissis)

PRESO ATTO che con note Prot. n. 4840 del 28 settembre 2009 si è provveduto a comunicare agli interessati catastali l'importo del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 327/2001 s.m.i e da dividere pro quota.

(omissis)

DECRETA

1. Di acquisire a favore del Comune di Fanna, per le motivazioni indicate nelle premesse ed ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001, il diritto di servitù fognaria sugli immobili di seguito elencati di proprietà delle ditte a fianco segnate site in Comune di Fanna ed evidenziati nella planimetria allegata facente parte integrante del provvedimento stesso:

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 223 - Superficie mq. 880 - Servitù fognaria per mq. 198.
di proprietà dei Signori:
- ALESSANDRINI Maria nata negli Stati Uniti d'America il 28 maggio 1928
C.F. LSS MRA 28E68 Z404O comproprietaria;
- ALESSANDRINI Riccardo nato negli Stati Uniti d'America il 14 agosto 1933
C.F. LSS RCR 33M14 Z404Y comproprietario;
- ROSA Elisa nata in Germania il 08 ottobre 1897
C.F. RSO LSE 97R48 Z112Y comproprietaria;
- ROSA Elvira nata in Germania il 24 dicembre 1900
C.F. RSO LVR 00T64 Z112G comproprietaria;
- ROSA Luigia nata in Germania il 02 giugno 1899
C.F. RSO LGU 99H42 Z112O comproprietaria;
- ROSA Maria nata a Fanna (PN) il 16 novembre 1895
C.F. RSO MRA 95S56 D487W comproprietaria e
- ROSA Roberta nata a Fanna (PN) il 19 agosto 1919
C.F. RSO RRT 19M59 D487P comproprietaria;

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 6 Mappale n. 4 - Superficie mq. 7.130 - Servitù fognaria per mq. 132.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 6 Mappale n. 5 - Superficie mq. 15.400 - Servitù fognaria per mq. 284.
di proprietà della Signora:
- LOVISA Giannina nata a Cavasso Nuovo (PN) il 12 gennaio 1943
C.F. LVS GNN 43A52 C385Z proprietaria per l'intero.

2. Di dare atto che il risarcimento del danno è stato fissato nella misura di Euro 707,12 importo che per una quota di Euro 33,28 è stato corrisposto alla Signora Rosa Roberta (mandato di pagamento n. 989/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 10 dicembre 2010), per una quota di Euro 540,80 è stato corrisposto alla Signora Lovisa Giannina (mandato di pagamento n. 990/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 11 ottobre 2010) e per la quota di Euro 133,04, corrispondente alla somma dovuta alle ditte non concordatarie, è stato depositato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Pordenone.

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Domenico Vizzari

11_26_3_AVV_COM FANNA DECR 1643 SERVITU FOGNATURA_007

Comune di Fanna (PN)

Estratto decreto costituzione servitù fognatura prot. n. 1643 del 18 aprile 2011. Lavori di costruzione della fognatura e dell'impianto di depurazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 25 agosto 2003, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di costruzione della fognatura e dell'impianto di depurazione che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(omissis)

PRESO ATTO che il suddetto progetto prevede la costituzione di una servitù fognaria sui seguenti terreni:

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 310 - Superficie mq. 1.710 - Servitù fognaria per mq. 62.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 309 - Superficie mq. 4.020 - Servitù fognaria per mq. 82.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 287 - Superficie mq. 6.390 - Servitù fognaria per mq. 250.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1256 - Superficie mq. 4.560 - Servitù fognaria per mq. 106.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 304 - Superficie mq. 2.160 - Servitù fognaria per mq. 110.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 303 - Superficie mq. 4.160 - Servitù fognaria per mq. 107.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1657 - Superficie mq. 4.542 - Servitù fognaria per mq. 237.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1732 - Superficie mq. 657 - Servitù fognaria per mq. 49.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1730 - Superficie mq. 320 - Servitù fognaria per mq. 19.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1784 - Superficie mq. 104 - Servitù fognaria per mq. 54.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1662 - Superficie mq. 333 - Servitù fognaria per mq. 31.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 388 - Superficie mq. 400 - Servitù fognaria per mq. 84.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 298 - Superficie mq. 3.170 - Servitù fognaria per mq. 501.

(omissis)

CHE per la costituzione della servitù fognaria, a scopo di interesse pubblico, sui suindicati terreni viene riconosciuto un risarcimento del danno:
di Euro 80,60 a favore della ditta proprietaria del Mappale n. 310 del Foglio n. 5;
di Euro 106,60 a favore della ditta proprietaria del Mappale n. 309 del Foglio n. 5;
di Euro 462,80 a favore della ditta proprietaria dei Mappali n. 287 e 1256 del Foglio n. 5;
di Euro 143,00 a favore della ditta proprietaria del Mappale n. 304 del Foglio n. 5;
di Euro 139,10 a favore della ditta proprietaria del Mappale n. 303 del Foglio n. 5;
di Euro 308,10 a favore della ditta proprietaria del Mappale n. 1657 del Foglio n. 5;
di Euro 88,40 a favore della ditta proprietaria dei Mappali n. 1732 e 1730 del Foglio n. 5;
di Euro 110,50 a favore della ditta proprietaria dei Mappali n. 1784 e 1662 del Foglio n. 5;
di Euro 109,20 a favore della ditta proprietaria del Mappale n. 388 del Foglio n. 5;

di Euro 651,30 a favore della ditta proprietaria del Mappale n. 298 del Foglio n. 5.

(omissis)

PRESO ATTO che con note Prot. n. 4862 del 28 settembre 2009 si è provveduto a comunicare agli interessati catastali l'importo del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 327/2001 s.m.i e da dividere pro quota.

(omissis)

DECRETA

1. Di acquisire a favore del Comune di Fanna, per le motivazioni indicate nelle premesse ed ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001, il diritto di servitù fognaria sugli immobili di seguito elencati di proprietà delle ditte a fianco segnate site in Comune di Fanna ed evidenziati nella planimetria allegata facente parte integrante del provvedimento stesso:

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 310 - Superficie mq. 1.710 - Servitù fognaria per mq. 62.
di proprietà delle Signore:
- Maddalena Frida nata in Gran Bretagna il 01 giugno 1930
C.F. MDDFRD30H41Z114D proprietaria per 1/3;
- Maddalena Luigia nata in Gran Bretagna il 10 novembre 1926
C.F. MDDLGU26S50Z114I proprietaria per 1/3 e
- Maddalena Pia nata in Gran Bretagna l'11 dicembre 1937
C.F. MDDPIA37T51Z114A proprietaria per 1/3.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 309 - Superficie mq. 4.020 - Servitù fognaria per mq. 82.
di proprietà del Signor:
Corrado Rino nato a Spilimbergo (PN) il 27 maggio 1951
C.F. CRRRNI51E27I904Z proprietario per l'intero.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 287 - Superficie mq. 6.390 - Servitù fognaria per mq. 250.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1256 - Superficie mq. 4.560 - Servitù fognaria per mq. 106.
di proprietà della Signora:
Rigoni Carla nata a Fanna (PN) il 06 ottobre 1944
C.F. RGNCRL44R46D487C proprietaria per l'intero.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 304 - Superficie mq. 2.160 - Servitù fognaria per mq. 110.
di proprietà del Signor:
De Marco Giovanni nato a Fanna il 16 novembre 1941
C.F. DMRGNN41S16D487L proprietario per l'intero.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 303 - Superficie mq. 4.160 - Servitù fognaria per mq. 107.
di proprietà dei Signori
- Ferroli Gina nata a Tramonti di Sotto il 16 agosto 1933
C.F. FRRGNI33M56L325X proprietaria per 12/36;
- Narduzzo Ottorino fu Pietro nato in Gran Bretagna il 25 luglio 1894
C.F. NRDTRN94L25Z114H proprietario per 18/36;
- Sina Mirella nata in Lussemburgo il 20 settembre 1962
C.F. SNIMLL62P60Z120W proprietaria per 2/36;
- Sina Patrizia nata a Maniago il 24 dicembre 1973
C.F. SNIPRZ73T64E889L proprietaria per 2/36 e
- Sina Silvano nato in Lussemburgo il 12 febbraio 1961
C.F. SNISVN61B12Z120F proprietario per 2/36.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1657 - Superficie mq. 4.542 - Servitù fognaria per mq. 237.
di proprietà dei Signori:
- De Marta Patrizia nata a Erto e Casso il 31 dicembre 1954
C.F. DMRPRZ54T71D426M proprietaria per 12/54;
- Zoppè Andrea nato a Maniago il 09 maggio 1986
C.F. ZPPNDR86E09E889D proprietario per 2/54;

- Zoppè Giorgio nato a Pieve di Cadore il 29 agosto 1975

C.F. ZPPGRG75M29G642Y proprietario per 20/54 e
- Zoppè Roberta nata a Pordenone il 21 maggio 1977

C.F. ZPPRRT77E61G888U proprietaria per 20/54.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1732 - Superficie mq. 657 - Servitù fognaria per mq. 49.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1730 - Superficie mq. 320 - Servitù fognaria per mq. 19.
di proprietà della Signora:
Zanetti Maria nata a Fanna il 21 aprile 1928
C.F. ZNTMRA28D61D487D proprietaria per l'intero.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1784 - Superficie mq. 104 - Servitù fognaria per mq. 54.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 1662 - Superficie mq. 333 - Servitù fognaria per mq. 31.
di proprietà della Signora:
Prencipe Grazia Maria Luigia nata a San Giovanni Rotondo il 29 giugno 1976
C.F. PRNGZM76H69H926L proprietaria per l'intero.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 388 - Superficie mq. 400 - Servitù fognaria per mq. 84.
di proprietà del Signor:
Zanetti Sante nato in Gran Bretagna il 09 giugno 1935
C.F. ZNTSNT35H09Z114K proprietario per l'intero.

Comune di Fanna (PN) Nuovo Catasto Terreni
Foglio n. 5 Mappale n. 298 - Superficie mq. 3.170 - Servitù fognaria per mq. 501.
di proprietà dei Signori:
- Maddalena Diana nata in Gran Bretagna l'11 settembre 1935

C.F. MDDDNI35P51Z114K proprietaria per 2/12;
- Maddalena Elisa nata in Gran Bretagna il 31 luglio 1926

C.F. MDDLSE26L71Z114I proprietaria per 2/12;
- Maddalena Guido nato in Gran Bretagna il 07 settembre 1937

C.F. MDDGDU37P07Z114A proprietario per 2/12;
- Maddalena Luigi Pino nato a Fanna il 26 settembre 1899

C.F. MDDLPN99P26D487M proprietario per 4/12;
- Maddalena Rosa nata in Gran Bretagna il 19 ottobre 1930

C.F. MDDRSO30R59Z114R proprietaria per 2/12 e
- Marus Giuseppina nata a Fanna il 24 agosto 1899

C.F. MRSGPP99M64D487P proprietaria per 2/18.

2. Di dare atto che il risarcimento del danno è stato fissato nella misura di Euro 2.199,60 importo che per una quota di Euro 462,80 è stato corrisposto alla Signora Rigoni Carla (mandato di pagamento n. 977/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 11 ottobre 2010), per una quota di Euro 143,00 è stato corrisposto al Signor De Marco Giovanni (mandato di pagamento n. 978/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 08 ottobre 2010), per una quota di Euro 46,36 alla Signora Ferroli Gina (mandato di pagamento n. 979/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 07 ottobre 2010), per una quota di Euro 7,73 alla Signora Sina Mirella (mandato di pagamento n. 980/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 07 ottobre 2010), per una quota di Euro 7,73 alla Signora Sina Patrizia (mandato di pagamento n. 981/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 07 ottobre 2010), per una quota di Euro 7,73 alla Signor Sina Silvano (mandato di pagamento n. 982/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 08 ottobre 2010), per una quota di Euro 68,47 alla Signora De Marta Patrizia (mandato di pagamento n. 983/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 03 dicembre 2010), per una quota di Euro 11,41 al Signor Zoppè Andrea (mandato di pagamento n. 984/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 03 dicembre 2010), per una quota di Euro 114,11 al Signor Zoppè Giorgio (mandato di pagamento n. 985/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 30 novembre 2010), per una quota di Euro 114,11 alla Signora Zoppè Roberta (mandato di pagamento n. 986/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 30 novembre 2010), per una quota di Euro 88,40 alla Signora Zanetti Maria dell'importo (mandato di pagamento n. 987/2010 del 04 ottobre 2010 quietanzato in data 07 ottobre 2010), per una quota di Euro 109,20 al Signor Zanetti Sante Romano (mandato di pagamento n. 988/2010 del 04 ottobre 2010

quietanzato in data 07 ottobre 2010) e per la quota di Euro 1.018,55, corrispondente alla somma dovuta alle ditte non concordatarie, è stato depositato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Pordenone.

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Domenico Vizzari

11_26_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI 1 TELEFONIA_004

Comune di Gemona del Friuli (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art. 63 - L.R. n° 5/07 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n° 28 del 06.12.2004;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2011, è stata approvata la variante n. 1 al Piano Comunale di Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile.
Gemona del Friuli, 15 giugno 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

11_26_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI 43 PRGC_005

Comune di Gemona del Friuli (UD)
Avviso di adozione della variante n. 43 PRGC.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 63 - L.R. n° 5/07 e s.m.i.;
Visto l'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres del 20/03/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2011, è stata adottata la variante n. 43 al P.R.G.C.
La Deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale, in libera visione, per trenta giorni effettivi a far tempo dalla data di pubblicazione sul presente B.U.R.
Gemona del Friuli, 15 giugno 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

11_26_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI PAC FACHIN_003

Comune di Gemona del Friuli (UD)
Avviso di adozione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Azienda Agricola Fachin Fernanda".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art. 25 della L.R. n° 5/2007;
VISTO il D.P.R. n°086/Pres del 20.03.2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n° 139 del 09.06.2011, è stato adottato il Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato "Azienda Agricola Fachin Fernanda".

La Deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale, in libera visione, per trenta giorni effettivi a far tempo dalla data di pubblicazione sul presente B.U.R.
Gemona del Friuli, 15 giugno 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

11_26_3_AVV_COM GRADISCA ISONZO_22 PRGC_022

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 22 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELLA P. O. DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 086/Pres./2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2011 si è dato atto che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni e si è approvata la Variante n. 22 al P.R.G.C..
Gradisca d'Isonzo, 29 giugno 2011

IL RESPONSABILE DELLA P. O. DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

11_26_3_AVV_COM GRADISCA ISONZO_24 PRGC_021

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 24 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELLA P. O. DEI SERVIZI TECNICI

Vista la L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
Visto il D.P.Reg. 086/Pres./2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2011 è stata adottata la Variante n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale;
che gli elaborati di Variante unitamente alla delibera stessa saranno depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune - via Ciotti, 49 - a disposizione di chiunque desideri prenderne visione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, per la durata di giorni 30 effettivi decorrenti dal 30 giugno 2011 al 10 agosto 2011 compreso;
che nel medesimo termine chiunque può presentare eventuali osservazioni, mentre i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni;
che dette osservazioni e/o opposizioni dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, per iscritto su carta legale entro il periodo di deposito
Gradisca d'Isonzo 29 giugno 2011

IL RESPONSABILE DELLA P. O. DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

11_26_3_AVV_COM MANIAGO PAC SAN ROCCO_014

Comune di Maniago (PN)
Avviso di adozione variante al PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata denominato "San Rocco 2".

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANIAGO

ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 05/2007 e DPGR 086/Pres del 20/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 112 del 16.05.2011 è stata adottata

la Variante al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "San Rocco 2".
Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 05/2007 e DPGR 086/Pres la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29.06.2011 al 02.08.2011 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Maniago, 14 giugno 2011

IL RESPONSDABILE DELL'AREA:
geom. Roberto Bevilacqua

11_26_3_AVV_COM MANIAGO PAC VIA MONTE CANIN-VICOLO POFFABRO_013

Comune di Maniago (PN)
Avviso di adozione PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata denominato "Via Monte Canin - Vicolo Poffabro".

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANIAGO

ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 05/2007 e DPGR 086/Pres del 20/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 111 del 16.05.2011 è stato adottato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "Via Monte Canin - Vicolo Poffabro".
Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 05/2007 e DPGR 086/Pres la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29.06.2011 al 02.08.2011 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Maniago, 14 giugno 2011

IL RESPONSDABILE DELL'AREA :
geom. Roberto Bevilacqua

11_26_3_AVV_COM RUDA DECR 4942_ESPROPRIO_015

Comune di Ruda (UD)
Estratto del decreto di esproprio n. 4942 del 13/06/2011 -Lavori di riqualificazione della piazza di Saciletto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

(omissis)
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e successive modificazioni ed integrazioni.
(omissis)

DECRETA

1) L'espropriazione dei beni necessari all'esecuzione dei Lavori riqualificazione della piazza di Saciletto di seguito elencati:

Comune Amministrativo di Ruda
Comune Censuario di Perteole
F.M.: 16
p.c.: 12/7 di mq. 70
Ditta proprietaria: Gutmann Eleonora fu Dott. Massimiliano da Trieste.
(omissis)

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
ED AFFARI GENERALI
dott. Ilva Santarossa

11_26_3_AVV_COM RUDA DECR 4943_ESPROPRIO_016

Comune di Ruda (UD)
Estratto del decreto di esproprio n. 4943 del 13/06/2011 - Lavori di riqualificazione della piazza di Saciletto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

(omissis)

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e successive modificazioni ed integrazioni.

(omissis)

DECRETA

1) L'espropriazione dei beni necessari all'esecuzione dei lavori riqualificazione della piazza di Saciletto di seguito elencati:

Comune Amministrativo di Ruda
Comune Censuario di Perteole
F.M.: 16
pp.cc.: 12/19 di mq. 2, 12/13 di mq. 60, 12/15 di mq. 27 e 12/17 di mq. 109
Ditte proprietarie:
Sig. Formentini Filippo, nato a Gorizia il 1 maggio 1964 (quota pari ai 24/45 + 3/30)
Sig. Formentini Michele, nato a Gorizia il 3 gennaio 1929 (quota pari ai 3/30).

(omissis)

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
ED AFFARI GENERALI:
dott. Ilva Santarossa

11_26_3_AVV_COM RUDA DECR 4944_ESPROPRIO_020

Comune di Ruda (UD)
Estratto del decreto di esproprio n. 4944 del 13/06/2011 - Lavori di riqualificazione della piazza di Saciletto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

(omissis)

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e successive modificazioni ed integrazioni.

(omissis)

DECRETA

1) L'esropriazione dei beni necessari all'esecuzione dei lavori riqualificazione della piazza di Saciletto di seguito elencati:

Comune Amministrativo di Ruda
Comune Censuario di Perteole
F.M.: 16
pp.cc.: 12/19 di mq. 2, 12/13 di mq. 60, 12/15 di mq. 27 e 12/17 di mq. 109
Ditta proprietaria:
Czinner Rosetta nata a Vienna (Austria) il 02/12/1924 - per la quota di 4/15.

(omissis)

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
ED AFFARI GENERALI:
dott. Ilva Santarossa

11_26_3_AVV_COMMISSARIO PREDIL AVVISO PROCEDURA VIA MUDA

Commissario Straordinario per il Recupero del Comprensorio Minerario di Cave del Predil - Tarvisio (UD)

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a VIA del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico con potenza nominale superiore a 100 kW in Comune di Tarvisio (UD) - Centralina Muda 2.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Commissario Straordinario per il Recupero del Comprensorio Minerario di Cave del Predil - Tarvisio, in data 13 settembre 2010, ha presentato presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - istanza di derivazione delle acque ad uso idroelettrico dal torrente Rio del Lago in località Cave del Predil, Comune di Tarvisio; risultando la potenza complessiva superiore a 100 kW,

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, sono stati depositati presso la Direzione centrale Ambiente e lavori Pubblici, Servizio Valutazione Impatto Ambientale, (VIA) in via Giulia 75/1, 34126 Trieste, copia degli atti progettuali per loro libera consultazione. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo impianto idroelettrico con derivazione, dal Torrente Rio del Lago, in Comune di Tarvisio per una potenza nominale complessiva di 271 kW. Avviso analogo è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Tarvisio (UD). I soggetti interessati potranno prendere visione degli elaborati, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, per 45 giorni naturali consecutivi e, entro tale termine, potranno essere presentate eventuali osservazioni alla Autorità competente.

Trieste, 17 giugno 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
Luciano Baraldo

11_26_3_AVV_COMMISSARIO PREDIL AVVISO PROCEDURA VIA RIO DEL LAGO

Commissario Straordinario per il Recupero del Comprensorio Minerario di Cave del Predil - Tarvisio (UD)

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a VIA del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico con potenza nominale superiore a 100 kW in Comune di Tarvisio (UD) - Centralina Cave.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Commissario Straordinario per il Recupero del Comprensorio Minerario di Cave del Predil - Tarvisio, in data 13 settembre 2010, ha presentato presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - istanza di derivazione delle acque ad uso idroelettrico dal torrente Rio del Lago in località Cave del Predil, Comune di Tarvisio; risultando la potenza complessiva superiore a 100 kW,

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 03aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, sono stati depositati presso la Direzione centrale Ambiente e lavori Pubblici, Servizio Valutazione Impatto Ambientale, (VIA) in via Giulia 75/1, 34126 Trieste, copia degli atti progettuali per loro libera consultazione. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo impianto idroelettrico con derivazione, dal Torrente Rio del Lago, in località Cave del Predil, Comune di Tarvisio per una potenza nominale di 197,8 kW. Avviso analogo è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Tarvisio (UD). I soggetti interessati potranno prendere visione degli elaborati, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, per 45 giorni naturali consecutivi e, entro tale termine, potranno essere presentate eventuali osservazioni alla Autorità competente.

Trieste, 17 giugno 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO::
Luciano Baraldo

11_26_3_AVV_PROV UDINE_DECR 149_ESPROPRIO_018

Provincia di Udine
Lavori di realizzazione variante esterna all'abitato di Manzano. Decreto di esproprio 19/05/2011, n. 149.

IL DIRIGENTE

(omissis ...)

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati, con la condizione sospensiva, di cui al successivo art. 2, a favore della PROVINCIA DI UDINE con sede in Piazza Patriarcato 3 33100 Udine p.i. 00400130308 gli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

N.: 28 Comune: MANZANO Foglio: 19 Particella: ex722B 1261 Coltura: SEMINATIVO mq.: 810 ESPROPRIO. intestata a: EX BENEFICIO PARROCCHIALE DI MANZANO - ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI UDINE c.f. 01421450303: PROPRIETARIO 100,00%: INDENNITA' € 4250,50: DEP.M.E.F. n.UD1163039Y costituito14/03/2011.

N.: 3 Comune: MANZANO Foglio: 27 Particella: ex306 = 306 Coltura: SEMINATIVO mq. : 10 ESPROPRIO. intestata a: SPECOGNA BRUNO nato a MANZANO il 05/05/1941 c.f. SPCBRN41E05E899J: PROPRIETARIO 50,00%: INDENNITA' € 22,50: DEP.M.E.F. n.UD1163051W costituito 14/03/2011.

N.: 3 Comune: MANZANO Foglio: 27 Particella: ex307 = 307 Coltura: SEMINATIVO mq. : 620 ESPROPRIO. intestata a: SPECOGNA BRUNO nato a MANZANO il 05/05/1941 c.f. SPCBRN41E05E899J: PROPRIETARIO 50,00%: INDENNITA' € 1395,00: DEP.M.E.F. n.UD1163057C costituito14/03/2011.

N.: 4 Comune: MANZANO Foglio: 27 Particella: ex308 = 308 Coltura : SEMINATIVO mq. : 70 ESPROPRIO. intestata a: SPECOGNA BRUNO nato a MANZANO il 05/05/1941 c.f. SPCBRN41E05E899J: PROPRIETARIO 100,00%: INDENNITA' € 315,00: DEP.M.E.F. n.UD1163058D costituito 14/03/2011.

(omissis ...)

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

11_26_3_CNC_AZ OSP SM MISERICORDIA CONCORSO PROFESSIONI SANITARIE_002

Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" - Udine
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di dirigente delle professioni sanitaria infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - Area infermieristica.

Bando per la copertura a tempo indeterminato di:
- n. 4 posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - area infermieristica.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dalla L. 10-8-2000 n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" e dal D.P.C.M. 25-1-2008 "Recepimento dell'accordo 15 novembre 2007, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica" oltre che dal DPR 10.12.1997, n. 483 per quanto non previsto dalla normativa sopra citata, specificatamente prevista. Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere

economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza relativamente alla posizione funzionale di dirigente infermieristico.
Il concorso è inoltre disciplinato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche", nonché dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro".
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (art. 7 del Decreto Legislativo 165/2001).
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico risultante dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per la dirigenza sanitaria tecnica ed amministrativa.
Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.
Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Sono di seguito riportati:
nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
2. cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
3. iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto riguarda tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione).

PROVE D'ESAME:

a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
c. iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria della Misericordia" di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, 15 - Udine - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a. il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. eventuali condanne penali riportate;
e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire;
i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).
j. il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
Le mancate dichiarazioni relative alle lettere d) e g) verranno considerate rispettivamente come il non aver riportato condanne penali e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.
La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di:
€ 3,87, in nessun caso rimborsabile,
(il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal DPR 445/2000;
- elenco in triplice copia, di tutti i documenti allegati alla domanda;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.
In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
Vanno altresì indicate le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato o non reso con finalità di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare: il tipo di attività svolta, la sua durata oltre che l'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, ad eccezione delle pubblicazioni che devono essere allegate alla domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
Le dichiarazioni sostitutive (che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore) possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente e in modo chiaro e inequivocabile:
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale e il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici.
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui

il candidato vuole attestarne l'autenticità.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda.
Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise.
Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande con la relativa documentazione allegata possono essere presentate:
- all'Ufficio Protocollo generale - 4° piano del padiglione d'ingresso dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine nei giorni feriali (sabato escluso) nelle sottoindicate fasce orarie:
- lunedì, martedì, mercoledì e giovedì h 8,30 - 12,30 ; 14,15 - 16,15
- venerdì h 8,30 - 12,45

ovvero
- a mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) purchè spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

ovvero
- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): AOUDSMM.protgen@certsanita.fvg.it (secondo quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente; le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 9,00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia", Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/97 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e quelli indicati nell'Accordo 15.11.2007 recepito con DPCM 25/01/2008.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
b) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso

al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario,sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza sanitaria, tecnica ed amministrativa. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196, ad esclusivi fini istituzionali.

Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo si riserva espressamente di assumere determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione alla Provincia di quanto previsto ai commi 1 e 4 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia dell'avviso gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, 1° piano - Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin" (Ufficio concorsi - tel. 0432 - 554705 e 554706 - E-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine, oppure consultare il sito INTERNET www.ospedaleudine.it.

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Maria Sandra Telesca

All. A)

Facsimile della domanda da far pervenire entro i termini, redatta in carta semplice (da scriversi, preferibilmente, a macchina o in stampatello)

____
(data e luogo)

AL DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda ospedaliero-universitaria
"S. Maria della Misericordia"
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15
33100 U D I N E (UD)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n.……posto di…………………………………….…… presso codesta Azienda ospedaliero-universitaria con scadenza ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1) di essere nat… a ………………………….il ……………………………………;
2) di essere residente a ....……………………… (Prov. ....), Via ..……….......................n. ..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....……....…………………….............)(a);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....………………..……......);
5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
- ……………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………...
- ……………………………………………………………………………………...
7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....………..……..........;
di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ……..(c);
9) di aver diritto alla riserva di posti,ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ………………(allegare documentazione probatoria);
10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992…………………….……………(e) ;
13) che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- sig:...........................……………………...…
via/piazza…………….n……. telefono n. …….
cap. n. ….. città ……………………………..…(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.
Data ....

Firma...

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo

pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;
(e) allegare certificazione relativa all'handicap – tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della L. 104/92.

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

__l__ sottoscritt ____
nat __ a ___________________________________(prov._______) il ____________
residente in ______________________(prov.______), via ____________________
n. ___

valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del DPR 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000)

d i c h i a r a

……
……
……
……
……D
ichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

☐ **Allega copia del documento di identità** _______________________________________
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

………………………………
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'Ufficio **(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)**
☐ **Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di ____ n. ______________, rilasciato il ________________ da ____, in presenza di ____**
(cognome e nome e qualifica)

^^

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:
a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine …… della Provincia di … al n. ………;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio….. conseguito il ………….. presso……..
b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
- che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso.

11_26_3_CNC_AZ SS6 CONCORSO VETERINARIO_006

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente veterinario.

In esecuzione della determinazione n. 458 in data 7.4.2011 si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di veterinario Dirigente
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Veterinari
Area dell'Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Disciplina: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal D.Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal D.Lgs.vo n. 165/2001, dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 nonché dalla Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000 ed inoltre dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario della G. U. n. 13 del 17.1.1998.
Si precisa che è avvenuta l'ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.
Sono di seguito riportati:
nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

a) laurea in medicina veterinaria;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Veterinari attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (autocertificazione).
Ai sensi dell'art. 56 - comma 2 - del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N. e sono individuate con D.M. 30.1.1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 37 del 14.2.1998, successive modifiche e integrazioni.
Le discipline affini sono individuate con D.M. 31.1.1998 pubblicato nella G.U. di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.
L'incarico di Dirigente Veterinario implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-quater del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

PROVE D'ESAME:

Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 483/97.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi

dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego.
c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
d)iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3. Domande di ammissione (Allegato2)
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a)il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
i) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.
4. Documentazione da allegare alla domanda
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:
originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - "Unicredit Banca S.p.a." - Pordenone, e ciò ai sensi del D.L. 30.12.1982, n. 952.
Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - "Unicredit Banca S.p.a. - Tesoreria - Via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'A.S.S. n. 6 specificando la causale.
I candidati di cui al 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
I candidati di cui all'art. 74 del D.P.R. sopracitato dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.
In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente do-

cumentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato o redatto in forma di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari o le Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 483/97) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.
I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 483/97.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e all'art. 22 della L. 24.12.1986, n. 958.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.
Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione. (Allegato 3)
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'im-

pegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;
2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
3) per l'Iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;
4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.
Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e corredata dalla documentazione richiesta dal bando, deve essere intestata al Direttore Generale dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" e presentata con le seguenti modalità:

- in busta chiusa direttamente presso l'Ufficio protocollo - 3° piano - stanza 55 - Via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

oppure

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata l'indicazione del concorso cui il candidato intende partecipare, e deve essere altresì indicato il mittente con il relativo indirizzo.
All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. La Commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:
ore 9.00 - Sede della Direzione Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone - presso la Sala riunioni - 5° piano.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'art. 39.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:
titoli di carriera: 10 punti;
a) titoli accademici e di studio: 3 punti;
b) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
c) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
In ottemperanza all'art. 2 - comma 9 - della Legge 16.6.1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs.vo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16. Trattamento dei dati personali (Allegato 1)

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10.1.1957, n. 3, nel D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi nei giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del Personale - Ufficio Concorsi ed Assunzioni - 4° piano della Sede Centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/369877 - 369868).

(sito web: http://www.ass6.sanita.fvg.it)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA:
dr. Massimo Romano

ALLEGATO 1)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
Istituti Previdenziali e Assistenziali

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è la:
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"
Via Vecchia Ceramica, 1
33170 Pordenone

Il Responsabile del trattamento dei dati è
Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Tel. 0434/369877 – 0434/369868 Fax 0434/369911

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" Via Vecchia Ceramica, 1 33170 Pordenone
Tel. 0434 /369988 – Fax. 0434/523011 – e-mail: urp@ass6.sanita.fvg.it

ALLEGATO 2)

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 6
"Friuli Occidentale"
PORDENONE

Il/La sottoscritto/a ____
nato/a a ____ (Prov. _____) il ______________________
residente a ____ (Prov. _____________)
Via ____ n. ____________

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ______ post____ di ____ presso codesta Azienda con scadenza il ________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:
(barrare la voce che interessa)

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea: ________________________________ e di godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza e provenienza;

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____;

□ di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: _________________________________;

□ di non avere mai riportato condanne penali;

□ di avere riportato le seguenti condanne penali (*da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale*) ____;

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
- Laurea in Medicina Veterinaria conseguita in data ____________________________ presso ____;
- Iscrizione all'Ordine dei Veterinari della Provincia di ______________________________________;
- Specializzazione in _______________________________________ conseguita il ________________ presso ____

☐ *(solo per i candidati di sesso maschile)* di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ____;

☐ di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ____

____

____;

☐ di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata al bando;

☐ di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana *(dichiarazione riservata ai cittadini stranieri)*;

☐ di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero, di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ____;

☐ di necessitare, per l'espletamento delle prove, dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap ai sensi della L. 104/1992 e s.m.i.: ____ e a tal fine allega certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria;

☐ *che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando è il seguente:*
Sig. ____
Via/Piazza ____, *n.* ________
C.A.P. ___________ *Città* __________________________________ *Prov.* ______
Tel. ____________________________________

Dichiara inoltre

- che tutti i documenti e titoli presentati in fotocopia sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in carta semplice;
- di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Luogo e data _________________________________

Firma _______________________________________
(per esteso e leggibile)

ALLEGATO 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____
(cognome) (nome)

nato/a a ___________________________________ (_______) il ________________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a _________________________ (_____) in Via ______________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..
……………………………..……………………………………………………………………..

Dichiaro di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nell'informativa allegata al bando.

……..………………………………………
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

………………………………………

11_26_3_CNC_PROV UDINE AVVISO 6 INCARICHI_028

Provincia di Udine

Avviso di procedura comparativa per l'affidamento di n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di attività da svolgersi nell'ambito del FSE - "Sportelli di Conciliazione - Si.Con.Te".

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 69 del Regolamento CE n. 1083/2006

RENDE NOTO

che intende indire una procedura comparativa per l'affidamento di n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di attività da svolgersi nell'ambito degli Sportelli "Assistenti Familiari" - "Sportelli di Conciliazione - Si.Con.Te", finanziati con il Fondo Sociale Europeo - FSE 2007/2013.

L'avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di Udine www.provincia.udine.it nella sezione Ultimi Avvisi, Bandi e Concorsi. Gli interessati potranno scaricare dal sito anche il modello di domanda di partecipazione.

Udine, 20 giugno 2011

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe A e B
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe A e B
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali